[illegible]


BIBL. NAZ.
Vitt. Emanuele III
169
B
20
NAPOLI

COMENTARIO

SUL

CODICE PER LO REGNO DELLE DUE SICILIE

E PROPRIAMENTE SULLA PARTE SECONDA

LEGGI PENALI.

COMENTARIO

SUL

CODICE PER LO REGNO DELLE DUE SICILIE

E PROPRIAMENTE SULLA PARTE SECONDA

LEGGI PENALI

MESSE IN RAPPORTO COLLE DISPOSIZIONI DELLE ALTRE PARTI DEL CODICE ISTESSO, E CORREDATE NE' RISPETTIVI ARTICOLI DELLE AGGIUNZIONI, CANGIAMENTI, MODIFICHE E DILUCIDAZIONI CUI SONO ANDATE SOGGETTE; MERCÈ UNA RACCOLTA DI LEGGI, DECRETI, RESCRITTI, REGOLAMENTI, ATTI MINISTERIALI E DECISIONI DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA DAL 1809 A TUTTO OTTOBRE 1837.

OPERA

DI

ORAZIO GIACCARI

Impiegato nella Cancelleria della Gran Corte Criminale del Principato Ulteriore



VOLUME II.°

AVELLINO

DA' TIPI DI DE FEO, E GUADAGNO

1837



TITOLO SESTO

DE' REATI CHE ATTACCANO L'INTERESSE PUBBLICO.

CAPITOLO PRIMO

DELLA VAGABONDITÀ ED IMPROBA MENDICITÀ

Articolo 300.

Sono *vagabondi*, o *uomini senza stato*, gli oziosi che nè posseggono beni di sorta alcuna, nè esercitano abitualmente ufizio, arte o mestiere, nè hanno altri mezzi legittimi di sussistenza, ancorchè abbiano moglie e domicilio certo (a).

Articolo 301.

Improba è la mendicità che si esercita in uno dei seguenti tre casi:

1. quando si vada mendicando contro i regolamenti in luoghi ne' quali esista uno stabilimento pubblico a favor de' mendici;

(a) *Vedi l' art.* 302 *leggi penali.*

2. quando i mendicanti sien validi ed esercitino la mendicità per abito; benchè il facciano in luoghi ne' quali non esista uno stabilimento pubblico a favor de' mendici;

3. quando nello esercitare la mendicità si faccia uso di vie di fatto o minacce; benchè i mendicanti sieno invalidi e fuori de' luoghi ne' quali esistano stabilimenti pubblici a lor favore (b).

Articolo 302.

La vagabondità e l'improba mendicità saranno punite col primo al secondo grado di prigionia, aggiuntavi la malleveria (c). Gli esteri vagabondi o improbi mendici saranno espulsi dal regno (d).

Articolo 303.

Ogni vagabondo o improbo mendico, che sarà stato sorpreso con un'arma propria qualunque, o travestito in qualunque modo, o provveduto di lime, grimaldelli, o altri strumenti atti a commetter furti o altri reati, ovvero a procurare i mezzi da penetrar nelle case senza l'intelligenza del padrone, sarà punito col terzo grado di prigionia non applicato nel *minimum* del tempo, e verrà in oltre soggettato alla malleveria (e).

(b) *Vedi l'art. seguente.*
(c) *Per la malleveria vedi l'art.* 31 *leggi penali.*
(d) *Sono anche espulsi dal regno gli stranieri condannati alla reclusione o a' ferri. Vedi l'art.* 19 *LL. PP.*
(e) *Vedi l'art.* 31 *leggi penali in quanto alla malleveria.*

ARTICOLO 304.

I vagabondi nati nel regno, eccetto il caso preveduto nello articolo precedente, potranno dopo una sentenza anche passata in giudicato essere reclamati dal proprio comune con deliberazione del decurionato, o assicurati con malleveria da un cittadino solvente (f).

(f) *Vedi gli art.* 33 e 34 *leggi penali.*

CAPITOLO SECONDO

DELLE ADUNANZE ILLECITE

Articolo 305.

È *illecita* qualunque associazione di più persone organizzate in corpo, il cui fine sia di riunirsi in tutti i giorni, o in certi giorni determinati, per occuparsi, senza promessa o vincolo di segreto, di oggetti, sieno religiosi, sieno letterarj, sieno politici, o simili, quante volte sia formata senza permissione dell' autorità pubblica, o non vi si osservino le condizioni dall' autorità pubblica ordinate (a).

Articolo 306.

Ogni associazione illecita verrà immediatamente disciolta; ed i capi, direttori o amministratori di essa verran puniti col primo al secondo grado di prigionia o confino, e con ammenda correzionale (b).

Articolo 307.

Se gl' individui di un' associazione illecita già disciolta tornino a riunirsi, saran puniti colla pena de' capi,

(a) *Vedi gli art.* 3, 7, 8 *e* 15 *della legge de'* 28 *settembre* 1822 *riportata sotto il* §. *VI. art.* 120 *leggi penali.*
(b) *Vedi gli art.* 4, 7, 8 *e* 15 *della detta legge de'* 28 *settembre* 1822. *Vedi l' art.* 312 *leggi penali.*

direttori ed amministratori, secondo l'articolo precedente. I capi, direttori ed amministratori, in questo caso, saranno considerati come reiteratori o recidivi, secondo le circostanze (c).

Articolo 308.

Chiunque senza permissione dell'autorità pubblica abbia acconsentito o accordato che si usi della sua casa o di una porzione di essa per l'unione de'membri di una associazione, verrà punito con ammenda correzionale (d).

Articolo 309.

Quante volte l'associazione illecita contenga promessa o vincolo di segreto, costituendo qualsivoglia specie di setta, qualunque sia la sua denominazione, l'oggetto ed il numero de'suoi componenti, i medesimi saran puniti coll'esilio temporaneo dal regno. Contro i capi, direttori ed amministratori delle sette sarà applicato il *maximum* dell'esilio temporaneo (e).

(c) *Vedi gli art.* 5, 7, 8 *e* 15 *della legge de'*28 *settembre* 1822 *riportata sotto il* §. *VI. art.* 120 *leggi penali.*

(d) *Vedi gli art.* 6, 7, 8 *e* 15 *della mentovata legge de'* 28 *settembre* 1822.

(e) *Vedi gli art.* 9, 12 *a* 15 *e* 17 *della legge de'* 28 *settembre* 1822 *riportata sotto il* §. *VI. art.* 120 *leggi penali, il decreto de'* 3 *ottobre* 1822 *riportato sotto il* §. *VII. del detto articolo* 120, *gli articoli* 8, 9, 10, 16 *e* 17 *del decreto de'* 24 *maggio* 1826 *riportato sotto il* §. *VIII dello stesso art.* 120 *e l'art.* 3 *del decreto de'* 6 *marzo* 1834 *riportato sotto il* §. *X. del ridetto art.* 120 *leggi penali.*

Vedi inoltre l'art. 312 *leggi penali.*

Articolo 310.

Chiunque conserverà emblemi, carte, libri o altri distintivi delle sette prevedute nell' articolo precedente, sarà per questo solo fatto punito col secondo grado di prigionia.

I venditori o distributori di tali oggetti saran puniti col terzo grado di prigionia (f).

Articolo 311.

Quelli che scientemente avranno conceduto o permesso l' uso della loro casa, abitazione o altro luogo di loro pertinenza per la riunione della setta, saranno per questo solo fatto puniti col secondo grado di prigionia. Ove essi faccian parte della setta, saran puniti colle disposizioni dell' articolo 309, ed in oltre con una multa da cinquanta a cinquecento ducati (g).

Articolo 312.

Le disposizioni contenute negli articoli del presente capitolo non escludono l' applicazione di pene maggiori, a' termini delle presenti leggi, nel caso di reati più gravi, e particolarmente di reati contro la sicurezza interna o esterna dello Stato (h).

(f) *Vedi gli art. 10, 12 a 15 e 17 della legge de' 28 settembre 1822, il decreto de' 3 ottobre 1822, gli articoli 8, 9, 10, 16 e 17 del decreto de' 24 maggio 1826 e l' art. 3 del decreto de' 6 marzo 1834 riportati sotto i §. VI, VII, VIII e X art. 120 leggi penali.*

(g) *Vedi gli art. 11, 12 a 15 e 17 della legge de' 28 settembre 1822, il decreto de' 3 ottobre 1822, gli art. 8, 9, 10, 16 e 17 del decreto de' 24 maggio 1826 e l' art. 3 del Decreto de' 6 marzo 1834.*

(h) *Vedi l' art. 16 della legge de' 28 settembre 1822.*

CAPITOLO TERZO

DELLA STAMPA, DEGLI SCRITTI, DELLE IMMAGINI EC.

Articolo 313.

Chiunque contravvenga a' regolamenti relativi alla stampa, o all' introduzione degli scritti stampati fuori del regno (*), sarà punito col primo al secondo grado di prigionia o di esilio correzionale, e coll' ammenda correzionale (a).

(*) Per le disposizioni diverse che concernono la stampa, vedi

1. Il Real Decreto de' 16 agosto 1815 col quale venne richiamato in osservanza il sistema praticato nel Regno fino al 1806 intorno alla revisione de' libri. Collez. delle leggi pag. 161.

2. Il Real Decreto de' 28 novembre 1815 sul metodo per l' immessione e circolazione de' libri provvenienti dall' estero, e sulla pubblicazione dei libri pe' tipi nazionali. Collez. pag. 531.

3. Il Real Decreto degli 8 novembre 1816 che comprese nelle attribuzioni del solo ministero dell' interno tuttociò che concerne la stampa dei libri, e l' introduzione in Regno de' libri provvenienti dall' estero. Coll. pag. 361.

4. I Reali Decreti de' 24 dicembre 1817 e 4 maggio 1824 sul numero degli esemplari de' libri che gli editori debbono presentare a' pubblici stabilimenti, ed a' funzionarj incaricati de' permessi di stampa. Collez. pag. 439 e 218.

5. Il Decreto de' 6 luglio 1821 sul divieto di pubblicarsi da' sudditi d' ambi i dominj scritti riguardanti le loro politiche relazioni. Col. pag. 15.

6. Il Decreto de' 4 dicembre 1821 sul permesso per la immessione o stampa delle operette di pochi fogli. Col. pag. 330.

7. Il Real Decreto de' 29 agosto 1830 circa l' obbligo de' Capitani dei bastimenti di manifestare se portan libri, e sull' esame di essi da farsi da' revisori, giusta le disposizioni in vigore. Collez. pag. 53.

8. Il Real Rescritto de' 7 giugno 1837 perchè il permesso per darsi a stampa de' scritti relativi a cause già decise e non soggette a rimedio non si dia più da' Procuratori Generali ma dalle autorità di Polizia o da quelle della pubblica istruzione.

(a) *Vedi gli art. 37 e 323 leggi penali.*

Articolo 314.

» Se la stampa di libri o scritti eseguita contro i regolamenti, attacchi la religione, la forma del Governo, o il Governo stesso nell' esercizio de' suoi poteri, ne sarà punito l' autore colla rilegazione: se attacchi i buoni costumi, col secondo grado di prigionia e coll' ammenda correzionale; salvo sempre ciò che è disposto negli articoli 100 e 140 (b).

Alla stessa pena saranno soggetti gli stampatori, i distributori ed i venditori anche a minuto.

(b) *Vedi l' art. 317 leggi penali. Vedi pure l' articolo 367 dette leggi per le ingiurie che possono prender nome di libello famoso.*

SOMMARIO

§. I. La punizione degli autori, venditori, compratori e detentori di libri velenosi, di pitture oscene e di altri oggetti che conducono ad immoralità, è stabilita dal Real decreto de' 7 maggio 1821.

§. II. La censura e lo spaccio de' libri, delle stampe e di tutti gli oggetti figurati da introdursi o esistenti nel regno; la rivela di quelli che vi sono impressi dal dì 22 di maggio 1815 in poi ed i cataloghi di tutte le opere esistenti nelle botteghe o ne' magazzini, vien prescritta dall' altro decreto de' 2 giugno 1821.

§. III. Il giudizio sulla qualità velenosa di un libro dev' esser dato esclusivamente dalla giunta di scrutinio per la pubblica istruzione, dopo intesi i Revisori approvati dal Re. Massima della Corte Suprema. Decisione de' 16 gennajo 1829.

§. I.

Art. 9. *del Real decreto de' 7 maggio* 1821.

» Sono vietati tutti i libri velenosi che trattano *ex professo* contro la religione, la morale e i rispettivi Governi; e molto più quei fogli, oggetto dei quali sia di promuovere l' insubordinazione e l' anarchia; tutte le pitture oscene e tutti gli altri oggetti che conducono ad immoralità. Quindi tanto gli autori, quanto i venditori ed i compratori, non che i semplici detentori saranno puniti colla reclusione da uno fino a dieci anni, e con una multa di ducati cinquanta fino a duemila, secondo il grado delle persone. Sono esclusi i capi d' opera dell' arte, quando concorrere possa alla loro perfezione, purchè siano tenuti coperti con quella debita decenza che la morale prescrive ».

§. II.

Real decreto de' 2 giugno 1821.

» L' esperienza ha dimostrato che le più gravi ferite alla pubblica morale siano state prodotte dalla lettura de' libri perniciosi, e che questi diffusi tra le inesperte mani di giovani superficialmente istruiti, divennero fatali alla tranquillità, ed all' onore di parecchie culte nazioni. Quindi è che volendo mandare ad effetto il disposto nell' art. 9 del nostro Real decreto de' 7 dello scorso mese di maggio;

» A proposizione del direttore della Real Segreteria degli affari interni, ed inteso il Consiglio di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. I libri proibiti, le stampe indecenti, e tutti gli oggetti figurati, che sembrano contrarj alla religione, ed alla morale. (provegnenti dall' estero, sia per terra, sia per mare) saranno arrestati nella regia dogana, malgrado qualunque pretesto di transito o pure di proprietà particolare.

» 2. La giunta di scrutinio per la pubblica istruzione, intesi i Revisori da Noi approvati, darà il suo giudizio sulla qualità degli anzidetti oggetti, e qualora creda che non debba permettersene la circolazione, ne farà rapporto ragionato per attendere le nostre Sovrane determinazioni.

» 3. Estendendo lo stesso divieto a' libri stampati nel regno, prescriviamo che gli stampatori così della Capitale, che delle Provincie, nel termine di un mese dalla pubblicazione del presente decreto, debbano trasmettere all' anzidetta giunta non solo le minute autografe, ma eziandio un esemplare di tutte le stampe

eseguite nelle loro tipografie dal giorno 22 di maggio 1815 in poi. I contravventori saranno puniti colla chiusura delle loro botteghe.

» 4. Resta vietato lo spaccio de' libri per mezzo de' venditori a mano, e di quei che hanno botteghino nelle pubbliche strade, senza un permesso della menzionata giunta col visto della Polizia.

Il permesso verrà preceduto da una malleveria di pubblico conosciuto librajo, il quale in caso di contravvenzione è soggetto ad una multa da cinquanta fino a duemila ducati.

» 5. Tutt' i pubblici librai, e direttori de' gabinetti di lettura dovranno fra lo spazio di otto giorni presentare in essa giunta i cataloghi de' libri esistenti non meno nelle botteghe, che ne' magazzini di loro pertinenza, sotto pena di chiudersi le officine di vendita, o lettura, confiscando il non rivelato.

» 6. Oltre i libri notoriamente perniciosi, la giunta formerà nuovo indice delle produzioni degne del fuoco, tenendo presente tanto l' indice che ha per titolo: *Index librorum prohibitorum sanctissimi Domini nostri Pii VII*, quanto l' opera del signor Peignot intitolata-*Dictionaire critique, litteraire, et bibliographique des principaux livres condamnés aut feu, supprimés, ou censurés*.

» 7. Se mai la giunta avesse notizia di opere in istampa contrarie alla nostra sacrosanta Religione, o alla Monarchia, ovvero alla morale de' popoli, presso de' divisati librai o direttori de' gabinetti, cercando il braccio forte della polizia, disporrà la sorpresa mercè le visite domiciliari ne' magazzini e nelle botteghe di essi.

» 8. I venditori o detentori di siffatte merci moralmente contagiose, saranno puniti colla reclusione da uno sino a dieci anni, e colla multa sopraindicata

di ducati cinquanta sino a duemila, in esecuzione dell' art. 9 del succennato Real decreto de' 7 maggio 1821.

» 9. Riserbiamo a Noi solo la facoltà di permettere l'incetto di tai libri a qualche persona di nostra particolar fiducia, che volesse intraprenderne la confutazione: ben inteso che la persona da Noi abilitata non possa esporli giammai alla curiosità del pubblico e de' giovani studenti ».

§. III.

Decisione de' 16 *gennajo* 1829.

Conclusioni del Pubblico Ministero.

» Signori — Luigi Lombardi di Oria fu dalla gran Corte di .... nel 22 agosto 1828 dichiarato colpevole di detenzione di un libro velenoso che trattava *ex professo* contro la Religione, la pubblica morale e la Monarchia, ed a' termini dell' articolo 9 del decreto de' 7 maggio 1821 fu condannato ad anni tre di reclusione.

» La dichiarazione di reità fu fondata sul giudizio di due teologi, e canonici di Brindisi, i quali lo aveano dato appoggiandolo su di un decreto della sacra Congregazione de' 17 Dicembre 1821.

» Era il libro il primo tomo dell' opera di Volney intitolata — Le ruine, ossia meditazione delle rivoluzioni degl' Imperi.

» Essendo stata con ricorso per annullamento denunziata la decisione di condanna dal Lombardi, noi non esamineremo punto la convizione de' giudici, comechè non molto sicura intorno alla persona del detentore, e limiteremo invece le nostre osservazioni principalmente alla esistenza legale dell' ingenere.

» Non può mettersi in dubbio che il reato in esame non sia preveduto dalle penali leggi vigenti, non potendosi alla specie adattare gli art. 313 a 317 323 e 367 delle medesime leggi che a tutt'altro son diretti.

» Il reato di cui è disputa prende la sua origine dal real decreto de' 7 maggio 1821, e riceve la sua esistenza legale dalle forme stabilite col successivo real decreto de' 2 giugno 1821. Tutt' altra norma praticata per dargli la esistenza legale non può per ragion di legge ammettersi; altrimenti ne soffrirebbe lo scopo del legislatore per la possibile diversità dei giudizj da maggiore, o minore scrupolosità, e rigidezza di pensare nascenti. Ciò premesso, rivolgiamoci a' due mentovati decreti.

» Il real decreto de' 7 maggio 1821 nel solo articolo 9 avea contemplato gli autori, i venditori, i compratori ed anche i semplici detentori de' libri velenosi che trattassero *ex professo* contro la Religione, la morale ed i rispettivi Governi, ed avea contro di essi comminata la pena della reclusione da uno a dieci anni, e la multa da 50 a 2000 ducati.

» Pubblicato appena un tal decreto, si credette necessario regolarne la esecuzione con norme particolari. Fu perciò pubblicato il secondo decreto de' 2 giugno 1821 in dieci articoli diviso, le cui disposizioni relative alla specie attuale sono comprese negli art. 1, 2, 6, 7 ed 8 (1).

» Da tali legislative disposizioni sembra derivare naturalmente, che il giudizio sulla qualità velenosa di un libro contrario alla Religione, alla morale ed al Governo, ancorchè notoriamente pernicioso, sia dato esclusivamente alla giunta di scrutinio per la pubblica istruzione, dopo aver inteso i revisori approvati dal Re.

(1) Vedi questi art. nelle pagine 14 e 15.

» Certamente furono esse dettate dalla sapientissima veduta di non dar luogo a persecuzione penale in materia così delicata, ed importante, senza il preventivo, e sicuro giudizio di un' autorità creata dal Governo a tale oggetto, ed intesa di siffatte materie per istituzione nel senso del Governo.

» Tutt' altro avviso raccolto da' giudici per mezzo di persone distinte in ogni luogo, in ogni tempo e secondo il bisogno, potrebbe per la diversa maniera di pensare degli uomini esser perniciosissimo alle vedute del Governo, ed all' unità del giudizio stesso di un libro.

» Trattandosi quindi di un reato non preveduto dalle leggi penali, ma nato col decreto de' 7 maggio 1821; essendosi stabilito un rito apposito, con fissarsi l' esistenza generica di tal reato nel giudizio della giunta di scrutinio per la pubblica istruzione, dopo aver intesi i revisori approvati dal Re; essendosi dalla gran Corte di ..... praticato il rito comune in quanto all' ingenere per un reato, per la cui pruova generica si era Sovranamente prescritto un rito particolare, è necessità di legge conchiudere che nella specie non vi è reato, mancandone la legale esistenza a' termini del real decreto de' 2 giugno 1821 che si è apertamente violato.

» È per queste ragioni che noi chiediamo l' annullamento di detta decisione con tutti gli atti che l' hanno preceduta dall' atto di accusa inclusivamente in poi e col giudizio dato sul libro da' due Canonici.

» La Corte suprema ec.

» Facendo dritto alle conclusioni suddette ed adottandone i motivi.

» Annulla ec. »

ARTICOLO 315.

Ogni mostra o distribuzione di canzoni, libelli, figure o immagini contrarie alla religione, al Governo o al costume, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia o di esilio correzionale, e coll'ammenda correzionale; salvo il disposto negli articoli 100 e 140 (c).

ARTICOLO 316.

Ogni individuo che, senza esservi autorizzato dalla polizia, faccia il mestiere di proclamare o di affigere scritti stampati, disegni o immagini, sarà punito col primo grado di prigionia o di esilio correzionale (d).

ARTICOLO 317.

Alle pene stabilite ne' quattro articoli precedenti dee sempre aggiungersi la interdizione temporanea dall'uffizio di cui si è abusato (e).

(c) *Vedi le disposizioni riportate sotto l' articolo precedente. Vedi l' articolo* 317 *leggi penali.*
(d) *Vedi le disposizioni riportate sotto l' art.* 314 *leggi penali. Vedi l' art.* 317 *dette leggi.*
(e) *Vedi gli art.* 313 *a* 316 *leggi penali.*

CAPITOLO QUARTO

DE' REATI RELATIVI ALLE CASE PUBBLICHE DI GIUOCO, DI LOTTO PRIVATO, E DI PRESTITO A PEGNO.

ARTICOLO 318.

Saran puniti col primo grado di prigionia e coll'ammenda correzionale gli amministratori, institutori, agenti, banchieri o altri interessati di case da giuoco di azzardo o di private lotterie, stabilite senza autorizzazione del Governo, nelle quali si ammette il pubblico, sia che ciascuno possa entrarvi liberamente, sia che nol possa che a nome degl'interessati o ascritti, o presentato da essi.

Il danaro e gli effetti che si saranno trovati messi al giuoco, o esposti alla lotteria, i mobili, gl'istrumenti, gli utensili, gli attrezzi impiegati o destinati al servizio de' giuochi o delle lotterie, saranno confiscati (a).

(a) *Vedi l'art. 461 n. 29 leggi penali.*

SOMMARIO

§. I. I giuochi di azzardo e la privata lotteria sono vietati sotto le sanzioni della legge degli 11 ottobre 1826.

§. II. Nelle determinazioni di siffatta legge sono compresi i giuochi conosciuti sotto il nome di riffa. Real Decreto dei 21 maggio 1832.

§. I.

Legge degli 11 ottobre 1826.

» Veduti gli articoli 318 e 461 n. 29 delle leggi penali circa i giuochi di azzardo, e la privata lotteria;

» Considerando che le determinazioni in tali articoli contenute non sono di efficace ostacolo all' avidità di persone intente a ritrar lucro dagli enunciati giuochi, nè alle inclinazioni dell' incauta gioventù che vi si abbandona sconsigliatamente, e spesso colla rovina della domestica fortuna;

» Volendo Noi che nella intera estensione dei nostri Reali dominj cessino i giuochi di azzardo e la privata lotteria, sorgente funesta di corruzione e di reati;

» Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *sanzionare*, e *sanzioniamo* la seguente legge:

» Art. 1. I giuochi di azzardo, qualunque ne sia la qualità e la denominazione, non che la privata lotteria, sono proibiti.

» 2. Saranno puniti colla relegazione, che non si ap-

plicherà nell' ultimo del grado, e coll' ammenda di cento a cinquecento ducati coloro che terranno o permetteranno giuochi di azzardo o privata lotteria nelle proprie case, officine, botteghe, locande, bettole o in altro luogo qualunque di loro proprietà ed uso; come pure gli amministratori, institutori, agenti, banchieri ed altri interessati di case di giuochi di azzardo o di privata lotteria.

» I danari e gli effetti che saran trovati messi al giuoco, o esposti alla lotteria, i mobili, gli strumenti, gli utensili, gli attrezzi impiegati o destinati al servizio de' giuochi di azzardo o della lotteria, saranno confiscati.

» 3. Coloro che giuocheranno in contravvenzione del precedente articolo primo, saran puniti colla relegazione e coll' ammenda di cinquanta a trecento ducati.

» 4. La pena stessa verrà inflitta a chiunque favorirà i giuochi di azzardo, o la privata lotteria, sia coll' indurre persone ad esercitarli, sia col servire da esploratore, onde impedire che l' autorità o la forza pubblica ne sorprenda i colpevoli e ne assicuri la pruova.

» 5. Nella condanna a ciascuna delle pene stabilite ne' precedenti articoli, sarà aggiunta la malleveria ».

§. II.

Real Decreto de' 21 maggio 1832.

» Veduta la legge del dì 11 di ottobre 1826 che vieta i giuochi di azzardo, qualunque ne sia la qualità e la denominazione, del pari che la privata lotteria;

» Volendo risolvere il dubbio se sotto la indicazione di *privata lotteria* si comprendano i giuochi conosciuti col nome di *riffa* ;

» Veduto il parere della Consulta generale del Regno ;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia ;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

» Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue :

» Art. 1. Sono compresi nelle determinazioni della legge degli 11 ottobre 1826 tutti coloro che sotto il nome di *riffa* esercitino l' industria di privata lotteria , o ne tengano case, o vi giuochino una somma qualunque sulla estrazione de' numeri , e sulle loro combinazioni.

» 2. Ove però il giuoco di *riffa* si eserciti con porre o prendere in premio oggetti mobiliari o commestibili sopra la estrazione di un primo numero , denominato comunemente *primo estratto* , si applicherà a' contravventori l' ammenda di polizia determinata dall' art. 39 delle leggi penali ; e sarà loro negata ogni azione per ragion di giuoco , uniformemente all' articolo 1837 delle leggi civili ».

Articolo 319.

Coloro che stabiliscono o tengono case di prestito sopra pegno ec. ec.

CAPITOLO QUINTO

DE' REATI RELATIVI AL COMMERCIO, ALLE MANIFATTURE ED ALLE ARTI.

ARTICOLO 320.

Il *fallimento semplice* a' termini delle *leggi di eccezione per gli affari di commercio*, è punito col primo al secondo grado di prigionia (a).

ARTICOLO 321.

La *bancarotta fraudolenta*, a' termini delle *leggi di eccezione per gli affari di commercio*, è punita col primo al secondo grado de' ferri.

Se però il colpevole sia un agente di cambio o mezzano, sarà punito col secondo al terzo grado dei ferri.

(a) *Vedi gli art.* 14, 16, 26, 86, 429 *a* 431, 471, 480 *a* 482, 518, 523, 547, 548, 580 *a* 597 *del Codice di Commercio.*

L'art. 6 *del Real decreto de'* 18 *maggio* 1824 *contiene la seguente determinazione relativamente a' contratti.*

» *Coloro i quali avendo contrattato la compravendita di partite iscritte sul gran libro, mancano di adempirne rispettivamente la consegna del prezzo, o degli estratti d'iscrizione nel termine convenuto, e per quelle convenute alla fine di un mese, nel termine de' dieci giorni consecutivi della liquidazione, saranno considerati, pel fatto solo della mora, bancarottieri semplici, e puniti col secondo grado di prigionia e coll'interdizione dagli atti di commercio per un termine non minore di due, nè maggiore di cinque anni* ».

Quando il danno non oltrepassi i ducati mille, il colpevole sarà punito colla reclusione (b).

ARTICOLO 322.

Quando il Governo accorda ad alcuno la privativa per mercanzie o manifatture, chiunque altro le fabbrichi, o venda, o spacci, o introduca dallo straniero in contravvenzione de' regolamenti o della concessione, sarà punito con un' ammenda non minore del terzo de' danni ed interessi, nè maggiore del doppio di essi.

Gl' istrumenti della fabbrica ed i generi saranno confiscati.

Due terzi dell' ammenda e degli oggetti confiscati saranno assegnati al danneggiato, oltre il risarcimento ordinario de' danni ed interessi.

Se però il danno ecceda i ducati cinquecento, allora vi si aggiungerà la pena del primo grado di prigionia o di confino.

(b) *Vedi gli articoli delle leggi di eccezione per gli affari di commercio indicati sotto l' articolo precedente.*

SOMMARIO

Real Decreto de' 22 giugno 1826 e Sovrano Rescritto de' 20 dicembre 1827 che determinano quando le patenti di privativa per qualunque oggetto industriale s' intendono accordate per tutta l' estensione del Regno, o solamente per una parte de' Reali Dominj.

Eccone le disposizioni.

§. I.

Real Decreto de' 22 giugno 1826.

» Art. 1. Le patenti di privative, che trovansi accordate, o che saranno concedute in avvenire per qualunque oggetto industriale di cui non è introdotta la fabbricazione in alcuno de' nostri Reali dominj di quà e di là del Faro, s' intenderanno accordate in tutta l' estensione del nostro regno; tranne il caso che il genere d' industria del quale si tratta, si stia in atto praticando in uno de' nostri Reali dominj.

» Qualora abbia luogo questa circostanza, la privativa s' intenderà conceduta per quella parte solamente de' nostri Reali dominj, nella quale l' industria non sia stata ancora introdotta ».

§. II.

Real Rescritto de' 20 dicembre 1827.

» S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 20 dicembre 1827 si è degnata determinare farsi una dichiarazione, con cui si stabilisca, che la Sovrana risoluzione de' 22 giugno 1826 in quanto riguarda la

estensione anche nell' altra parte de' Reali dominj delle privative accordate in una di esse per oggetti industriali, rimanga ferma qualora colui, che ottiene la privativa, ne stabilisca la fabbrica tanto nell' una, che nell' altra parte de' suddetti Reali dominj; altrimenti la privativa valerà per quella sola parte, in cui sarà stabilita la fabbrica ».

Articolo 323.

Le stesse pene colle medesime distinzioni e destinazioni saran pronunziate per l' edizione, vendita, spaccio o introduzione dallo straniero di scritti, composizioni musicali, disegni, pitture o altra produzione stampata o incisa per intero o in parte, in disprezzo delle leggi e de' regolamenti relativi alla proprietà e privativa degli autori o degli editori.

La confiscazione delle edizioni contraffatte sarà pronunziata tanto contro al contraffattore, quanto contro all' introduttore e colui che le spaccia.

I rami, le forme o matrici degli oggetti contraffatti saranno anche confiscati (c).

(c) *Vedi l' art.* 313 *leggi penali.*

Per le disposizioni relative alla proprietà delle opere d' ingegno, vedi —

1. *Il Decreto de' 7 novembre* 1811 *che contiene un sistema pe' teatri e spettacoli. Bul. delle leggi pag.* 277.

2. *Il Real decreto de'* 5 *febbraio* 1828 *che racchiude varie disposizioni per assicurare la proprietà delle opere d' ingegno agli autori di esse. Collez. delle leggi pag.* 154.

3. *Il Real decreto de'* 20 *marzo* 1829 *che dichiara non comprese nelle disposizioni dell' art.* 1 *del decreto de'* 5 *febbraio* 1828 *le traduzioni di qualunque opera. Collez. pag.* 65.

4. *Il Real rescritto de'* 21 *agosto* 1829 *sulla esecuzione degli articoli* 7 *ed* 8 *del decreto de'* 7 *novembre* 1811.

ARTICOLO 324.

Ogni direttore, ogni appaltatore di spettacoli, ogni compagnia che avrà fatto rappresentare nel suo teatro produzioni in disprezzo delle leggi e de' regolamenti intorno alla proprietà degli autori, sarà punita coll' ammenda correzionale, e colla confiscazione degl' introiti (d).

ARTICOLO 325.

Ogni altra violazione di regolamenti di amministrazione pubblica relativi a' prodotti ed alle manifatture del regno, fatti o per incoraggiarle o per garentirne le dimensioni, la buona qualità e la natura della fabbrica, sarà punita col primo grado di confino o esilio correzionale, e coll' ammenda correzionale, se pure ne' regolamenti non sia prescritta altra pena.

Può anche aggiungervisi la confiscazione delle manifatture, de' prodotti o delle mercanzie (e).

(d) *Per coloro che turbino, impediscano, o offendano il libero e tranquillo esercizio ne' teatri, l' art.* 13 *del Real decreto de'* 7 *maggio* 1821 *si esprime così.*

» Ogni atto che turbi, o impedisca, o offenda il libero e tranquillo esercizio ne' teatri o altri spettacoli in luoghi pubblici, sarà punito colla prigionia da uno a cinque anni ».

(e) *Vedi gli art.* 284 *e* 430 *n.* 4 *leggi penali.*

TITOLO SETTIMO

DE' REATI CHE ATTACCANO L'ORDINE DELLE FAMIGLIE

CAPITOLO PRIMO

DE' REATI RELATIVI A' DOVERI SCAMBIEVOLI DEGL' INDIVIDUI DELLE FAMIGLIE.

ARTICOLO 326.

L' adulterio non può esser denunziato se non se dal marito. La moglie convinta in un giudizio penale d' adulterio sarà punita col secondo al terzo grado di prigionia. Colla stessa pena sarà punito l' adultero, ed in oltre con un' ammenda da cinquanta a cinquecento ducati (a).

(a) *Vedi l' art.* 226 *leggi civili.*

ARTICOLO 327.

Finito il termine della pena della moglie adultera, il marito non vedendo segni di correzione e di emenda, sarà nel dritto di farla dimorare per cinque anni in un ritiro; salve le disposizioni dell' art. 226 delle leggi civili, per la condanna pronunziata in un giudizio civile. La moglie assoluta o condannata per adulterio in un giudizio penale non può essere chiamata per essere sottoposta a pena per lo stesso fatto in un giudizio civile, e viceversa (b).

ARTICOLO 328.

Il marito che avrà mantenuto una concubina nella casa conjugale ec. ec.

ARTICOLO 329.

La remissione che il marito dà alla moglie adultera ec. ec.

ARTICOLO 330.

Può il marito impedire gli effetti della condanna contro sua moglie ec. ec.

ARTICOLO 331.

Esistendo un matrimonio legittimo, chiunque dei due conjugi ne contragga un secondo, sarà punito colla reclusione: salve le pene maggiori ne' casi di

(b) *Vedi gli art. 226 e 227 leggi civili.*

falso, le quali allora non saranno applicate nel minimo del tempo (c).

SOMMARIO

§. I. La celebrazione e non la consumazione del secondo matrimonio costituisce il reato di bigamia. Massima della Corte di cassazione. Decisione de' 27 febbrajo 1812.

§. II. Il tentativo di bigamia non può esser costituito dalle disposizioni preliminari alla celebrazione del matrimonio, ma vi bisognano gli atti del cominciamento di esecuzione. Massima della Corte di cassazione. Decisione de' 25 gennajo 1814.

§. I.

Decisione de' 27 febbrajo 1812.

» Antonio Taroni, o Conti di Modena fu accusato di dolosa bigamia commessa con falsi documenti. La Corte criminale di ..... giudicando di tal causa, con decisione de' 9 novembre 1811 dichiarò constare, che il detto Antonio Taroni, o Conti era colpevole di bigamia, per aver contratto un secondo matrimonio con Chiara Carratelli in Napoli mentre era vivente la sua prima moglie Mariangela Bondi. Applicando ella quindi l'art. 238 della legge penale, condannò il nominato Taroni, o Conti alla pena di dieci anni di detenzione seguita dal bando perpetuo dal regno, alla rifazione de' danni a prò della parte ingannata ed alle spese del giudizio.

» Ricorso — Col terzo mezzo si dedusse che consistendo il delitto di bigamia più nella consumazione del matrimonio, che nel solo contratto civile, con-

(c) *Pel matrimonio legittimo, vedi l'art. 141 e seg. LL. CC.*

veniva necessariamente provarsi il secondo atto colla deposizione della seconda moglie.

» La gran Corte. Sul terzo mezzo.

» Atteso che la bigamia consiste nel perfezionato doppio contratto nuzziale, e non già nel congiungimento fisico con due donne; e la legge riguardò la bigamia sotto il primo aspetto in conformità del quale fu dalla Corte legalmente considerata la bigamia del Taroni.

» Rigetta il ricorso ».

§. II.

Decisione de' 25 gennajo 1814.

» Vincenzo Croce benchè ammogliato fè credere ad una donzella ch' egli era libero da' legami del matrimonio, e le dichiarò di volerla prendere in isposa. Ottenute le fedi, e le attestazioni necessarie, si fecero le pubblicazioni, si fissò il giorno della celebrazione del matrimonio; e già la sposa si era vestita degli abiti nuzziali, ed era circondata da' parenti per andare collo sposo prima innanzi all' uffiziale dello stato civile, e poscia alla chiesa, quando seguita da quattro figli le si presentò la vera moglie di Croce, che schiamazzando, e piangendo manifestò le trame del suo infido consorte, ed impedì le nozze novelle.

» La Corte criminale di ..... trovò in questo fatto un tentativo di bigamia; ne dichiarò colpevole Vincenzo Croce, ed applicò a lui la pena sanzionata negli art. 2 e 340 del codice penale.

» Mezzi di cassazione—1. La bigamia non ammette tentativo: questa o non esiste, o esser debbe consumata—2. Ancorchè voglia concedersi che questo reato ammetta tentativo, manca nel caso in contesa il vero

cominciamento di esecuzione: manca di essersi sospeso l' effetto per circostanze fortuite indipendenti dal reo.

» La Corte ec.

» Il primo mezzo non presenta che un manifesto errore di dritto. La bigamia per l' art. 340 è un misfatto: ma ogni misfatto per l' art. 2 è suscettibile di tentativo. Sono così generali i termini di questo articolo, che non ammettono alcuna eccezione. Pe' soli delitti è stabilito nell' art. 3 che il tentativo non sia punito se non ne' casi determinati da una disposizione speciale della legge.

» Sul 2. mezzo. La domanda in isposa; le pubblicazioni formali; la di loro affissione; gli atti di nascita degli sposi; l' atto autentico del consenso dei padri non sono che disposizioni preliminari alla celebrazione del matrimonio conformemente all' art. 63 e seguenti del codice civile (art. 68 LL. CC.). Atti di tal natura non offrono quel cominciamento di esecuzione, che richiede essenzialmente l' articolo 2 del codice penale onde il conato di un misfatto si sublimi a misfatto consumato (1). Disposti tali atti rimanevano ancora molti gradi a percorrersi pria di devenire alla celebrazione del matrimonio. Doveano a' termini dell' art. 75 rendersi i sposi innanzi l' uffiziale dello stato civile: doveano trovarsi presenti quattro testimonj: dovea lo stesso uffiziale far lettura alle parti degli avvertimenti relativi al loro stato, ed alle formalità del matrimonio: dovea egualmente dar lettura del capo 6 del titolo del matrimonio del codice civile intorno a' dritti, e a' doveri rispettivi degli sposi. Indi vi era luogo a ricevere da ciascuna delle parti l' una dopo l' altra la dichiarazione, che elleno intendevansi prendere rispettiva-

(1) Vedi gli articoli 69 e 70 LL. PP.

mente per marito, e moglie. Niuno di questi atti erasi adempito. Era in tempo tuttora l'imputato di pentirsi; e per un sentimento libero e spontaneo sospendere l'andamento ulteriore, e la esecuzione del misfatto. Stando così la cosa chiaro risulta, che l'essersi sospesa cotesta esecuzione ne' primi suoi passi, non è il risultato di sole circostanze fortuite indipendenti dalla volontà dell'autore; e che per conseguenza manchino gli estremi dall' art. 2. richiesti per imprimere all'azione il carattere di tentata bigamia. Tali estremi mancando non esiste il misfatto. Non esistendo questo è nulla l'accusa, nulla la decisione, nulla la pena.

» Cassa ec. »

Articolo 332.

I genitori, il tutore ed ogni altro individuo incaricato della vigilanza o istruzione de'giovani di età minore dell'uno o dell'altro sesso, se ne eccitino, ne favoriscano o ne facilitino la prostituzione o la corruzione, saran puniti colla reclusione.

Oltre a questa pena, i genitori saranno privati di ogni dritto che in forza della patria potestà lor concede la legge sulle persone e su' beni de' figli: i tutori saranno interdetti dalla tutela: e gli altri incaricati della vigilanza ed istruzione de' giovani soffriranno l'interdizione a tempo dalla carica, dalla professione o dall'uffizio di cui abbiano abusato (d).

(d) *Vedi l'art. 344 leggi penali per chiunque ecciti, favorisca o faciliti il libertinaggio.*

CAPITOLO SECONDO

DE' REATI CHE ATTACCANO LA PACE E L' ONORE DELLE FAMIGLIE.

Articolo 333.

Lo stupro violento consumato sopra individui dell' uno o dell' altro sesso sarà punito con la reclusione (a).

SOMMARIO

Giurisprudenza della Corte di Cassazione circa l' obbligo delle gran Corti criminali di consegnare nelle decisioni i fatti elementari che costituiscono la violenza ne' reati di stupro.

Decisione de' 10 agosto 1815.

» In uno de' primi giorni di maggio 1813 fu stuprata Rosa Mazza dell' età di circa tredici anni da Michele Petriello.

» Le carte compilate su tal proposito dal Sindaco del comune di Prata, funzionante da uffiziale di polizia giudiziaria; presentavano per le deposizioni della stuprata e dei di lei genitori uno stupro seguito colla condiscendenza della donzella.

(a) *Se lo stupro è commesso in persona di una pubblica meretrice, vedi l' art.* 343 *leggi penali.*

» In gennajo 1814 passaron le carte alla Corte criminale di .... Incominciatasi quivi la istruzione, lo stupro cambiò di aspetto, ed apparve seguito con forza, e con minacce.

» Terminata l'istruzione, l'accusator pubblico presso la sudetta Corte criminale con suo atto de' 22 aprile 1815 accusò Michele Petriello di stupro violento in persona della giovanetta Rosa Mazza, e si riserbò le ulteriori dimande per le falsità e manovre usate ad oggetto di occultare la verità.

» Giudicando di tal causa la Corte con decisione degli 11 del successivo maggio dichiarò Michele Petriello colpevole di stupro violento in persona della donzella Rosa Mazza minore di anni 15 compiuti. Ed invocati gli articoli 331, 332 e 22 del codice penale, lo condannò alla pena de' lavori forzati per anni dieci precedente esposizione alla gogna, ed alle spese del giudizio.

» Di tal decisione si dolse il condannato Petriello con ricorso per cassazione, assumendo fra le altre cose, che la Corte si era convinta della violenza, senza aver indicato i fatti, che la violenza stessa costituiscono.

» La Corte di Cassazione ec.

» Visti gli atti: vista la decisione: visto il ricorso.

» Atteso che nella decisione del dì 11 maggio 1815 pronunciata dalla Corte criminale di ..... mancano i fatti elementari che costituiscono la violenza, e solo la Corte fa uso di parole generali di forza e violenza senza indicare quali furono i mezzi coattivi e violenti, fisici e morali usati dall' incolpato Michele Petriello nel commettere lo stupro che gli s' imputa, quale indicazione si rende molto più necessaria nel caso in quistione in cui la stuprata istessa, e la di lei madre nelle prime loro dichiarazioni fatte

innanzi l' autorità locale esclusero dallo stupro la violenza, nè fecero querela dicendo, che lo stupro seguito era col quasi consenso della giovane; e benchè la Corte siasi convinta, che l' autorità locale alterò il vero in iscrivere quelle tali dichiarazioni, pure non iscrisse in falso gli atti formati dalla detta autorità, e niuna provvidenza si vede data contro il Sindaco, che funzionò da giudice di pace, e suo cancelliere, che foggiarono quelle prime dichiarazioni credute false, onde ne segue, che la decisione non sia motivata a' termini dell' art. 19 del decreto de' 3 aprile 1812; locchè importa la violazione dello stesso.

» Per siffatte considerazioni cassa ec. ec. ».

ARTICOLO 334.

Lo stupro violento mancato sarà punito col terzo grado di prigionia (b).

ARTICOLO 335.

Lo stupro violento semplicemente tentato, ed ogni altro violento attentato al pudore, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia (c).

ARTICOLO 336.

Chiunque rapisca con violenza una persona, sia per abusarne, sia per oggetto di matrimonio, sarà punito con la rilegazione (d).

La pena ascenderà di un grado, quante volte al

(b) *Se lo stupro è commesso in persona di una pubblica meretrice, vedi l' art.* 343 *leggi penali.*
(c) *Vedi la nota all' articolo precedente.*
(d) *Se il ratto avvenga in persona di una pubblica meretrice, vedi il sud. art.* 343 *leggi penali.*

ratto con violenza si accoppi lo stupro o consumato, o tentato, o mancato.

Articolo 337.

Le stesse pene stabilite nell'articolo precedente saranno applicate ec. ec.

Articolo 338.

Se il rapitore, a' termini de' due articoli precedenti, volontariamente rimetta in libertà la rapita senza averla offesa, e senza averne abusato, restituendola alla propria famiglia, o alla casa di sua custodia, o pure ponendola in altro luogo sicuro, la pena discenderà all'esilio correzionale o confino. Nel caso in cui il rapitore avesse sposata la fanciulla rapita, egli non potrà esser processato che a querela delle persone il di cui consenso, secondo le *leggi civili* (e) era necessario pel matrimonio, nè potrà esser condannato se non dopo di essersi pronunziato dall'autorità competente che il matrimonio non produca gli effetti civili: il tutto a' termini delle leggi civili (f).

Articolo 339.

Lo stupro ed ogni altro attentato al pudore si presume sempre violento ec. ec.

Articolo 340.

I reati indicati ne' precedenti articoli, consumati, tentati o mancati ec. ec.

(e) *Vedi gli articoli* 163, 164, 173 *e* 174 *leggi civili.*
(f) *Vedi l'art.* 189 *dette leggi.*

Articolo 341.

I reati indicati negli articoli precedenti, consumati, mancati o tentati saran puniti con un grado di più delle pene ivi stabilite in ognuno de' seguenti tre casi:

1. se il colpevole nell' eseguire il misfatto venga ajutato da una o più persone;
2. se vi abbia impiegato armi;
3. se la persona contro di cui si è usata violenza, o se altra persona che è accorsa in suo ajuto, sia stata ferita o percossa, quando anche la ferita o percossa non abbia i caratteri d' omicidio tentato o mancato (g).

Articolo 342.

I reati preveduti ne' precedenti articoli, tentati, mancati o consumati, saranno puniti col quarto grado de' ferri, quando la ferita o percossa menzionata nel numero 3. dell' articolo precedente abbia i caratteri d' omicidio tentato o mancato.

Se vi sia intervenuto l' omicidio, la pena sarà quella della morte.

(g) *Vedi gli articoli* 356, 69 *e* 70 *leggi penali.*
Vedi pure la ministeriale de' 13 *marzo* 1824 *riportata sotto l' art.* 343 *dette leggi.*

SOMMARIO

Giurisprudenza della Corte Suprema sulla quistione, se consumato lo stupro, ne segua l' omicidio della persona offesa per circostanza tutta nuova, e che non abbia alcun nessò collo stupro, possa dirsi che l' omicidio sia stato commesso per causa dell' abuso.

Decisione de' 22 marzo 1824 che accolse la negativa.

» La gran Corte criminale di ...... con decisione de' 16 dicembre 1820 dichiarò constare, che Gioacchino Lariccia avea commesso stupro violento in persona di Marianna di Martino, con omicidio volontario della stuprata medesima: ed applicato l' articolo 342 delle leggi penali lo condannò alla pena di morte.

» Questa decisione a ricorso del condannato fu dalla Corte Suprema annullata con arresto degli 11 febbrajo 1822, e la causa fu rinviata alla gran Corte criminale di ......

» La novella gran Corte dopo di aver tenuta la pubblica discussione pronunziò nel dì 2 luglio 1823 la sua decisione, colla quale stabilì il seguente fatto.

» 1. Gioacchino Lariccia nel dì 15 agosto 1819 si recò nella casa di Marianna de Martino, e deciso a farne abuso pretese, che la stessa seguito lo avesse in campagna per prestarsi a' suoi lascivi disegni. Le di lei ripugnanze determinarono Lariccia a percuoterla, tanto che la zia di Martino ne produsse querela alla giustizia circondariale.

» 2. Non si arrestò il Lariccia a questo reato, ma fu persistente nel disegno di abusare di detta donna. Nella notte precedente al dì 2 settembre 1819 alle ore tre circa si recò presso la porta della di costei abitazione, ed importunata ad aprirla si rifiutò

vieppiù, perchè Francesco Supino nella sera istessa l' avea avvertita delle minacce eruttate dall' imputato contro di lei. Dispiaciuto di tale rifiuto, tentò di scassinare la porta, per cui l' infelice di Martino sopraffatta da timore, e credendo di evitare maggiori disgrazie s' indusse ad aprirla, ed obbligata dal prevenuto a seguirlo non potè ricusarsi. Condotta piangente nella vigna detta di Silla Massa, ivi il Lariccia, armato di scure e bajonetta, espresse la idea di volerne abusare, e per averne incontrata resistenza le vibrò de' pugni sul viso, e fattala sdrajare sul suolo appagò i suoi lascivi disegni, al pari che fece un tal Giovanni Varanese, che in quel sito istesso trovavasi in unione del surriferito Francesco Supino. Soddisfatto il Lariccia, la disgraziata di Martino erasi disposta a recarsi altrove, ma restò delusa, giacchè l' imputato dopo di averle dirette le seguenti parole: » *cogli altri ti metti, e con me nò, e poi vai a far* » *querela;* nel sentire che ella rispose *ci sò juta e ci rivado*, le scagliò sulla testa due colpi colla scure, uno de' quali col taglio, e la privò di vita; precipitandola in seguito in un pozzo sito nella vigna di Michele Nasella, ove con reiterate minacce Francesco Supino, Nicola, Angelo e Vincenzo Tosuè furono obbligati a trascinarla.

» Quindi dichiarò constare, che Gioacchino Lariccia avea commesso stupro violento in persona di Marianna di Martino, ed omicidio volontario nella persona della medesima di Martino successivo allo stupro violento.

« Passò in seguito la gran Corte ad esaminare la quistione, se Lariccia poteva esser compreso nell' indulto degli 8 agosto 1820, e dopo di aver considerato — 1. che attesi i fatti espressi precedentemente, dubbio non eravi che quantunque Lariccia fosse stato

arrestato a 7 settembre 1820 pur tuttavia doveva essere escluso dall' indulto, perchè la determinazione dell' omicidio essendo dipesa dalla risposta data dalla di Martino a Lariccia comprovante la di lei decisa idea di negarsi in prosieguo ai suoi lascivi disegni, era ben chiaro che l' omicidio avvenne pel solo oggetto di non poterne abusare ove, e quando gli fosse piaciuto — 2. e che tal ragione era maggiormente adattabile al riflettersi, che essendosi escluso dall' indulto l' omicida sì nel caso che abbia abusato della donna che nel caso opposto, ciò dimostrava di non aver voluto il legislatore abolire l'azion penale contro l' omicida di colei, che si negava al successivo di lei abuso, dichiarò il detto Lariccia escluso dall' indulto suddetto; applicato perciò l' art. 342 delle leggi penali lo condannò alla pena di morte, ed alle spese del giudizio.

» Ricorso del condannato.

» La Corte Suprema ec.

» Visti gli atti: vista la decisione: visto il ricorso.

» Considerando, che coll' articolo primo del real decreto degli 8 agosto 1820 fu dichiarata estinta l'azione penale per tutt' i misfatti commessi sino al dì 7 luglio dell' anno stesso, e per tutti coloro che a tal epoca non si trovavano arrestati.

» Considerando, che coll' art. 3 del decreto medesimo furono esclusi dall' indulto gli omicidj per abuso della persona uccisa, fosse o pur nò seguito l' abuso.

» Considerando, che l' omicidio commesso dal Lariccia in persona di Marianna di Martino sia avvenuto prima dell' epoca de' 7 luglio 1820 e che all' epoca medesima l' imputato non trovavasi in arresto; percui dovea godere dell' indulto suddetto, purchè non fosse compreso nell' eccezione indicata nell' articolo 3 del citato real decreto.

» Considerando, che il fatto stabilito dalla gran Corte nella sua decisione non offre, che l'omicidio sia stato commesso per abuso della persona uccisa. Di fatti l'omicidio per abuso si ha allorchè siasi commesso per conseguir l'abuso nel momento, o pure per vendetta della resistenza e della negativa della persona di cui si volesse abusare, cosicchè tra l'omicidio, e l'abuso vi sia uno strettissimo nesso. Dal fatto ritenuto nella decisione si ha, che dopo di essersi consumato lo stupro la di Martino erasi già disposta a partire, ed avendole Lariccia detto: *cogli altri ti metti, e con me nò, e poi vai a far querela*, essa immediatamente rispose *ci sò juta, e ci rivado*, e fu allora che ricevè da Lariccia i colpi letali. Se dunque lo stupro erasi già consumato; e se una circostanza tutta nuova diede causa all'omicidio, niun nesso passò fra l'uno e l'altro, e l'omicidio non fu punto commesso per causa dell'abuso. Nè è consentaneo allo spirito della legge ciò che la gran Corte ha considerato, che l'omicidio cioè era stato commesso perchè l'uccisore non potea in avvenire abusare della donna, poichè avendo il legislatore inteso parlare di abuso attuale, non possono le disposizioni penali estendersi a de' casi non previsti, ed a danno degl' imputati.

» Considerando, che non essendosi l'omicidio commesso per abuso della persona uccisa, e non dovendosi perciò considerar come compreso fra' misfatti esclusi dall' indulto, dovea l'imputato ammettersi al godimento dell' indulto medesimo. Quindi avendo la gran Corte dichiarato il Lariccia escluso dall' indulto mentovato, ha senza dubbio violato non solo gli articoli 1 e 3 del real decreto degli 8 agosto 1820, ma ancora l'articolo 342 delle leggi penali.

» Annulla ec. ».

Articolo 343.

I reati preveduti negli articoli 333 a 336 commessi in persona di una pubblica meretrice, son puniti con uno a due gradi meno.

SOMMARIO

Ove gli attentati al pudore sian commessi con armi da più persone, non ha luogo la minorante stabilita nell' articolo 343 per la qualità di pubblica meretrice. Ministeriale dei 13 marzo 1824 del tenor seguente.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Al Procurator Generale Criminale in Avellino.

» Signore — Ho ricevuto i voti de' giudici dissenzienti nella causa di Giuseppe de Majo. Trovo riprovabile la massima in questa causa fissata da cotesta gran Corte speciale. L' art. 343 delle leggi penali che per la qualità di pubblica meretrice vuol diminuita la pena sanzionata per gli attentati al pubblico pudore, restringe questa minorazione di pena a' soli attentati preveduti dagli articoli 333 e 336 delle leggi medesime.

» Non è compreso in alcuno di questi articoli lo stupro commesso con armi da più persone, com' è il caso di Giuseppe de Majo. Questo misfatto che oltre la turpitudine è accompagnato da circostanza che imprime allo stesso il carattere di gravità non può confondersi cogli attentati preveduti negli articoli 333 e 336, ne' quali tal circostanza gravante non concorre. Esso è compreso nella disposizione dell' articolo 341 delle leggi medesime, che non forma oggetto dell' additato articolo 343. Quindi non potrebbe darsi

per tal misfatto luogo alla minorazione della pena, di cui è fatta parola senza urtare alla parola ed al senso del detto articolo 343 — Il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia — *Marchese Tommasi* ».

Articolo 344.

Chiunque ecciti, favorisca o faciliti abitualmente il libertinaggio o la corruzione ne' giovani di età minore dell' uno o dell' altro sesso, soggiacerà alla pena di rilegazione (h).

Articolo 345.

Ogni altro atto turpe o sregolamento d' incontinenza che offenda il pubblico costume, egualmente che ogni oltraggio al pudore pubblico, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia.

Può il giudice, secondo le circostanze, discendere al confino o all' esilio correzionale nello stesso grado.

(h) *Vedi l' art. 332 leggi penali per la punizione de' genitori, tutori ec. nel caso che facilitino la prostituzione e la corruzione de' minori.*

SOMMARIO

§. I. Un ammogliato che viva in illecito commercio fuori la propria abitazione, quando non sia incorso in azioni turpi eseguite sotto gli occhi di molti a' quali si sia potuto recare scandalo, non può esser punito colle disposizioni dell' art. 345 leggi penali per reato di oltraggio al pubblico pudore. Massima della Corte Suprema. Decisione de' 14 aprile 1823.

§. II. Similmente non incorre nel reato stesso di oltraggio al pubblico pudore l' individuo, che nella propria abitazione o in altri luoghi privati, viva in turpe commercio con una donna. Massima della Corte Suprema. Decisione de' 23 luglio 1823.

§. I.

Decisione de' 14 *aprile* 1823.

» Nel mese di luglio 1820 l' Abate curato della chiesa di .... denunciò al giudice di quel circondario che Domenico Bello ammogliato, e con figli erasi da circa sei mesi dato in preda ad un' illecito commercio colla prostituta Moscatiello, e che non ostante le ammonizioni tanto di esso Abate curato, che della moglie del Bello, il medesimo seguitava a vivere nel disonesto attacco, con iscandalo della popolazione.

» Il giudice del circondario in seguito della cennata denunzia tradusse i sudetti Bello, e Moscatiello in dibattimento, ed in esito dello stesso con sentenza de' 5 settembre 1822, dopo di aver ritenuto il fatto nel modo di sopra espresso, dichiarò costare, che i medesimi avean commesso oltraggio al pubblico pudore, con avere offeso pubblicamente il costume; ed invocato l' articolo 345 delle leggi penali li condannò alla pena di sette mesi di prigionia per cia-

scuno, ed alle spese del giudizio. Ordinò poi, che dopo espiata la pena avessero dovuto formare obbligo di non più conversare fra loro, e malleveria di loro buona condotta per lo spazio di tre anni giusta gli articoli 29 e 31 delle suddette leggi penali.

» Avverso di tale sentenza Bello, e Moscatiello produssero appello alla gran Corte criminale di ..... e coi motivi di appello si dedusse, che il fatto non conteneva il reato preveduto dall' articolo 345 invocato dal giudice del circondario; ma la gran Corte con decisione degli 11 dicembre 1822 sulla considerazione, che i motivi di appello non aveano alcun appoggio legale, invocato lo stesso articolo 345 rigettò l' appello suddetto; ma modificando la pena la ridusse a sette mesi di confino per ciascuno.

» Contro di questa decisione tanto Bello, che Moscatiello han prodotto ricorso per annullamento diretto a sostenere che la gran Corte ha dato all' articolo 345 una erronea intelligenza giacchè esso punisce i reati d' incontinenza in ragione dello scandalo, il quale si desume da' soli caratteri di pubblicità, che sono definiti dal luogo pubblico ove son commessi; circostanze che non si verificano nel fatto stabilito nella sentenza del giudice regio.

» La Corte Suprema ec. ec.

» Visti gli atti: vista la decisione; visto il ricorso.

» Considerando che l' articolo 328 delle leggi penali punisce col secondo al terzo grado di prigionia quel marito, che abbia mantenuta una concubina nella casa conjugale; e non il marito, che coltivi un commercio carnale con altra donna fuori della propria abitazione.

» Considerando che l' atto turpe, o sregolamento d' incontinenza, che offende il pubblico costume, ed ogni altro oltraggio al pubblico pudore, contempla-

to, e punito dall' articolo 345 delle stesse leggi, non importi già qualunque illecita corrispondenza tra l'uomo marito e la donna non moglie anche fuori della casa conjugale, ma importa un' azione turpe eseguita sotto gli occhi di molti, a' quali si sia potuto recare scandalo.

» Considerando, che importante differenza passi tra l' azione illecita, e l' azione punibile, poichè la legge valuta in linea penale la seconda, ed abbandona la prima alla cura della educazione pubblica, ed ai freni della morale.

» Considerando, che grave errore in dritto siasi commesso in reputare il fatto in esame punibile per essere seguito in un picciolo comune, convenendosi, che non sarebbe stato punito nella capitale, poichè la legge non ha mai contemplato con diverso occhio l' abitator della capitale, e l' abitator della provincia.

» Considerando perciò, che erroneamente si sia applicato l' articolo 345; e si sia violato l' articolo 328 delle leggi penali.

» Annulla ec. ec. ».

§. II.

Decisione de' 23 luglio 1823.

» Giuseppe Zampani, e Maria Ficociello furono tradotti in dibattimento innanzi al giudice del circondario di .... come imputati di pubblico scandalo con sregolamento d' incontinenza, e coll' offesa del pubblico pudore. In esito di esso il giudice con sentenza de' 25 settembre 1822 stabilì per fatto, che Maria Ficociello vivea con pubblico scandalo, e sregolata incontinenza in commercio carnale con Giuseppe Zampani colla occasione, che la stessa stava a

servire col di lui fratello Filippo col quale conviveva. Quindi dichiarò costare, che Giuseppe Zampani per pubblica voce e fama viveva pubblicamente in attacco carnale con Maria Ficociello, con offesa del pubblico pudore. Ed invocato l' articolo 345 delle leggi penali, condannò Zampani a dieci mesi di esilio correzionale, e la Ficociello a sei mesi di prigionia, ed entrambi alle spese del giudizio.

» Questa sentenza fu da' condannati impugnata con appello alla gran Corte criminale di .... Con esso si sostenne, che il fatto assodato dal Giudice nella sua sentenza, e la dichiarazione di colpabilità non contenevano i caratteri criminosi costitutivi del reato previsto dall' articolo 345, ma la gran Corte con decisione de' 4 febbrajo 1823 sulla considerazione, che il motivo di appello era insussistente, adottando le stesse considerazioni di fatto, e di dritto del Giudice regio, rigettò l' appello.

» Contro di questa decisione i medesimi Zampani, e Ficociello han prodotto ricorso per annullamento fondato su' seguenti mezzi.

» 1. La gran Corte non ha ragionato il rigetto dell' appello.

» 2. La gran Corte ha adottato le stesse considerazioni di fatto e di dritto del primo Giudice. Queste erano illegali, giacchè il fatto stabilito nella sentenza non conteneva il reato preveduto dall' articolo 345 delle leggi penali, il quale è stato violato.

» La Corte Suprema ec. ec.

» Vista la sentenza del Giudice regio: vista la decisione: visto il ricorso.

» Considerando, che il primo mezzo non abbia appoggio nel fatto.

» Considerando, sul secondo mezzo, che l' articolo 345 prevede il reato di atto turpe o sregolamento

d'incontinenza che offenda il pubblico costume, ed ogni oltraggio al pubblico pudore.

» Considerando, che tali atti non possono certamente dirsi quelli che si commettono nelle proprie abitazioni, o in altri luoghi privati, ma quelli, che si fanno in pubblico, di modo che la loro sconcezza offenda il pubblico pudore, ed il costume pubblico.

» Considerando, che il fatto imputato a' ricorrenti Zampani, e Ficociello non riunisce i caratteri di pubblicità richiesti dal citato articolo, e che perciò la gran Corte avendo confermata la sentenza del primo Giudice ritenendo i motivi di fatto e di dritto in essa espressi, ha manifestamente violato il citato articolo 345 delle leggi penali.

» Annulla ec. ec ».

CAPITOLO TERZO

DE' REATI TENDENTI AD IMPEDIRE O DISTRUGGERE LA PRUOVA DELLO STATO CIVILE DI UN FANCIULLO

—

Articolo 346.

Il colpevole di occultazione o soppressione di un fanciullo, di sostituzione di un fanciullo ad un altro, di supposizione di un fanciullo ad una donna che non abbia partorito, sarà punito colla reclusione (a).

SOMMARIO

Il giudizio penale di soppressione di stato non può aver luogo, se prima dal Giudice civile non siasi pronunziata sentenza difinitiva sulla quistion di stato. Massima della Corte di Cassazione.

Decisione de' 12 *gennajo* 1815.

» Alle ore 16 del dì 5 luglio 1814 il signor Francesco Police dichiarò all'uffiziale dello stato civile del comune di Cosenza, che nel precedente giorno 4 alle ore 11 era nata in sua propria casa da lui, e dalla sua legittima moglie signora Giustina Feoli una bambina a cui si era posto il nome di Marianna, Gaetana, Fortunata. Su questa dichiarazione fu

—

(a) *Vedi l' articolo 249 leggi civili.*

*

disteso ne' pubblici registri il corrispondente atto di nascita. Nel seguente giorno fu la bambina battezzata nella metropolitana Chiesa Cosentina.

» Posteriormente surse voce di essersi supposto il parto dell' anzidetta bambina. Su questa pubblica voce il Giudice di pace di Cosenza aprì una indagine, e compilate talune carte, le rimise al regio procuratore Generale presso quella Corte criminale. Questi a vista delle medesime con sua requisitoria de' 14 dello stesso mese di luglio domandò di spedirsi mandato di arresto contro della Feoli, credendo che il fatto in quistione cadesse sotto la disposizione dell' articolo 345 del codice penale.

» La Corte criminale di Calabria citeriore con decisione de' 18 detto mese di luglio dichiarò non esservi luogo a deliberare sulla requisitoria del Pubblico Ministero, se prima non si fosse definitivamente pronunziato dal tribunale civile sullo stato della bambina sopra i richiami di coloro che hanno il dritto di produrli. Considerò la Corte, che nella esposta causa era principalmente unita la quistione di stato, che appartiene esclusivamente a' tribunali civili per l' articolo 326 del codice civile; che sebbene il citato articolo non parli di soppressione di stato, pure era chiaro di comprendervisi il caso in quistione, sì perchè l' articolo 327 si riporta ad esso articolo 326, come anche perchè la supposizione di uno stato porta per conseguenza la soppressione del vero stato. Aggiunse per altra ragione che la voce surta in contradizione dello stato attuale della bambina potea esser diretta all' oggetto di sopprimere lo stato stesso; e che sempre l' azione criminale contro il misfatto di soppressione di stato non potea essere intrapresa se non dopo la sentenza difinitiva sulla quistione di stato.

» Contro di tal decisione il Pubblico Ministero

presso la sudetta Corte criminale si provvide di ricorso per cassazione fondandosi sempre sull' articolo 345 del codice penale (articolo 346 leggi penali).

» La Corte ec.

» Attesochè a' termini degli articoli 319 e 320 del codice civile (articoli 241 e 242 leggi civili) la filiazione della prole legittima è provata cogli atti di nascita iscritti nello stato civile, ed in mancanza di questo col possesso continuo nello stato di figlio legittimo.

» Attesochè niuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l' atto della sua nascita, ed il possesso conforme a questo titolo: e niuno può muovere controversia sullo stato di colui il quale abbia un possesso conforme al titolo della sua nascita a' termini dell' articolo 322 di detto codice (articolo 244 leggi civili).

» Attesochè ne' reclami di stato i soli competenti a pronunziare sono i tribunali civili, nè può intraprendersi azione criminale contro al delitto di soppressione di stato se non dopo la sentenza definitiva sulla quistione di stato a' termini degli articoli 326 e 327 di detto codice (articoli 248 e 249 leggi civili).

» Attesochè la soppressione dello stato, e la supposizione del parto possono essere idee relative, essendo la supposizione del parto uno de' modi da sopprimere lo stato.

» Attesochè nell' esposto caso la legittimità del parto avea per se il titolo ed il possesso: e niuna quistione di stato erasi contro la medesima promossa innanzi a' Giudici civili, per effetto di che non può l' azione criminale aver luogo, senza che prima una sentenza difinitiva sulla quistion di stato dal Giudice civile sia pronunziata.

» Attesochè l' articolo 345 del codice penale in-

vocato dal pubblico accusatore, è in questa parte subordinato agli articoli 326 e 327 del codice civile.

» Rigetta ec. ec ».

ARTICOLO 347.

Ogni persona che avendo assistito ad un parto, sia obbligata, per le disposizioni delle *leggi civili*, a farne la dichiarazione avanti l' uffiziale dello stato civile, e non l' abbia fatta fra 'l termine fissato dalle leggi medesime, sarà punita col primo grado di prigionia e con l' ammenda correzionale; salve le pene maggiori in caso di abbandono o di esposizione (b).

(b) *Vedi gli articoli* 403 *e* 406 *leggi penali per l' abbandono o esposizione di un fanciullo.*

Vedi pure gli articoli 57 *e* 58 *leggi civili.*

TITOLO OTTAVO

DE' REATI CONTRO I PARTICOLARI

CAPITOLO PRIMO

DE' REATI CONTRO GL' INDIVIDUI

SEZIONE I.ª

Degli omicidj volontarj

ARTICOLO 348.

L' omicidio volontario è qualificato per parricidio, quando è commesso in persona del padre, della madre, o di qualunque ascendente legittimo e naturale, o in persona della madre naturale, ovvero in persona del padre naturale, quando questi abbia legalmente riconosciuto il figlio uccisore, o in persona della madre o del padre adottivo (a).

(a) *Vedi l'articolo 352 n. 1 per la pena del parricidio. Le gran Corti criminali nella definizione del reato debbono precisare se sia stato volon-*

ARTICOLO 349.

L'omicidio volontario è qualificato per infanticidio, quando è commesso in persona di un fanciullo di recente nato e non ancora battezzato, o inscritto su' registri dello stato civile (b).

ARTICOLO 350.

L'omicidio volontario è qualificato per veneficio, quando è l'effetto della volontaria somministrazione di sostanze atte a dar la morte più o meno prontamente, in qualunque modo queste sostanze sieno state intromesse nel corpo umano o somministrate (c).

ARTICOLO 351.

La *premeditazione* consiste nel disegno formato prima dell'azione contro la persona di un individuo determinato, o anche contro la persona di un individuo indeterminato che sarà trovato o incontrato, quando anche se ne faccia dipendere l'esecuzione dal concorso di qualche circostanza o condizione.

---

tariamente commesso, mentre colla semplice dichiarazione--consta di parricidio *senza la parola* volontario *non resta spiegato il concorso di quella volontà che in ogni reato costituisce la base della imputabilità, e la scala delle penali sanzioni, potendo un parricidio esser anche figlio del caso. Questo principio inconcusso trova una disposizione positiva nell'articolo* 348 *leggi penali. Massima della Corte Suprema. Decisione de' 2 giugno* 1834 *in causa di Antonio Morza condannato alla pena di morte per parricidio, ed annullata la decisione di condanna per essersi nella dichiarazione di reità omesso di specificare se il misfatto era volontario.*

(b) *Vedi gli art.* 352 *n.* 3 *e* 387 *leggi penali per la pena dell'infanticidio.*

(c) *Vedi l'art.* 352 *n.* 2 *per la pena del veneficio.*

SOMMARIO

§. I. La qualifica della premeditazione può ben esistere in un reato, non ostante che s'ignori la causa produttiva del reato stesso. Massima della Corte Suprema. Decisione del 1 febbrajo 1819.

§. II. Giurisprudenza della stessa Corte Suprema circa i caratteri necessarj a verificarsi in un azione per potersi considerare eseguita dietro un disegno meditato. Decisione dei 26 febbrajo 1819.

§. I.

Decisione del 1 *febbrajo* 1819.

» La sera de' 18 giugno 1816 nell'abitato di S. Andrea in provincia di Terra di Lavoro sulla strada conducente alla casa di Angelo Cavacece, e propriamente in un sito dove s' incrocicchiavano due strade conducenti alla suddetta casa, si videro fermi Tommaso Galasso, ed il sacerdote D. Filippo Jodino. Così se la discorrevano sotto voce senza comprendersene le parole. Mezz' ora dopo si vide venire Angelo Cavacece per una delle due strade che passava sotto alla finestra di Carmela Galasso. Al vedere il Cavacece, i due abbassarono la voce, cessarono di parlare, ed abbassati i rispettivi cappelli sui loro visi, si posero l'uno sotto al braccio dell' altro ed a passo lento si avvanzarono verso del Cavacece. Allorchè gli furono vicini, i due si situarono l' uno d' avanti e l' altro da dietro al Cavacece. Quindi il Galasso afferrato per petto il Cavacece, gli disse *anima f...* e gli tirò un colpo di bajonetta nell' inquine sinistro. Il Cavacece chiese ajuto al Jodino; ma questi cavandosi da petto uno stile, e vibrandogli un colpo alle spalle, lo prese per

i capelli, e posta la di lui testa fra le sue gambe, lo fece cadere a terra, dove entrambi gli replicarono de' colpi. Alle grida del Cavacece, ed alle grida della Galasso che stava sulla finestra accorsero due soldati addetti alla esazione fondiaria, ed altra gente. I due uccisori si diedero in fuga. Nel dì 26 di quel mese mentre stavano appiattati in un seminato di grano presso al fiume Garigliano furono osservati da alcuni della guardia di sicurezza. Postisi a fuggire, il Jodino si gittò nel fiume, e vi rimase affogato. Fu arrestato Galasso.

» La gran Corte criminale di .... in grado di rinvio, giudicando per la seconda volta del destino del Galasso, con decisione del 1 aprile 1818 lo dichiarò colpevole di omicidio commesso con premeditazione (1) ed aguato, qualificato per assassinio; ed invocato l' articolo 304 del codice penale, lo condannò alla pena della morte, ed alle spese del giudizio.

» Ricorso del condannato.

» 1. Mezzo—Non essendosi sviluppata alcuna cagione produttiva dell' omicidio, non poteva definirsi l' omicidio stesso per premeditato.

» La Corte Suprema ec.

» Attesochè non sussiste in dritto il primo mezzo, poichè può ben esistere la premeditazione e l'aguato, quantunque se ne ignori la causa (2).

» Rigetta il ricorso ».

---

(1) In un omicidio commesso con premeditazione, l' individuo che vi ha presa parte attiva, che ha conferite le sue forze ed ha operato in comune cogli altri onde meglio assicurare l' intento bramato, è a considerarsi qual correo del reato, e come tale a punirsi colla medesima pena dell' autore. Massima della Corte Suprema. Decisione de' 13 febbrajo 1826 in causa di Onofrio Romano.

(2) Mena a nullità la omissione di esprimere nella decisione i fatti elementari che dimostrino l' idea del disegno formato prima dell' azione, in che consiste la qualifica della premeditazione. Massima della Corte Su-

§. II.

Decisione de' 26 *febbrajo* 1819.

» Possedendo in Quaglietta D. Saverio del Plato di Calabritto un molino ed un arbusto, vi tenea a suo servizio in qualità di molinari i fratelli Ferdinando, e Francesco Corrado, ed in qualità di guardiano Pietro Spiotta. Il signor del Plato istruito dal suo erario Nunzio Bianco della impuntualità de' molinari fratelli Corrado li rimproverò più volte. Credettero costoro, che Spiotta li avesse discreditati presso del padrone, e ne manifestarono replicate doglianze.

» La mattina del 7 marzo 1816 Spiotta per ordine del signor Plato tolse i due scanni di ferro da sotto al letto de' fratelli Corrado per adattarli al letto dei putatori fatti venire per la puta dell' arbusto in Quaglietta. In questa esecuzione Spiotta ebbe de' forti contrasti con Ferdinando Corrado, e tali, che Ferdinando minacciò di voler dare una scannaturata allo Spiotta, e costui rispose di non temerlo.

» Sulle ore ventuno di quel giorno istesso portatosi il signor del Plato al suo arbusto, quivi lo Spiotta gli diè conto e degli scanni di ferro tolti ai fratelli Corrado, e de' contrasti con esso loro avuti.

» Allora il signor del Plato si condusse dal suo erario Nunzio Bianco, ed assicurato da costui delle malversazioni commesse a suo danno da' fratelli Corrado unitosi al genero dell' erario per nome Giuseppe Sabatino, andò al molino, e ritrovatovi Ferdinando Corrado lo rimproverò de' danni cagionati. Dietro le

---

prema. Decisioni de' 7 dicembre 1827 in causa di Gennaro Grasso, 26 giugno 1833 in causa di Francesco Gargano e 14 gennajo 1835 in causa di Catello Bartolo.

insolenti risposte riportatene, il signor del Plato impose al Ferdinando di uscire insieme col suo fratello Francesco dal di lui servizio, ed incaricò il Sabatino di prendersi la consegna degli oggetti loro affidati, e di mandarli via. Tanto fu eseguito.

» Tutto questo avvenimento confermò i fratelli Corrado nel sospetto di esserne stato autore Spiotta. Essi si determinarono contro di costui. Ferdinando profferì delle minacce. Alle ore ventidue si videro il Ferdinando ed il Francesco uniti, e s' intesero parlar sottovoce. Ferdinando consegnò a Francesco una scure, e gli disse — *Questa è l' accetta tieni, fà quello che hai da fare, ca io mo vengo*—Tali parole profferite si divisero.

» Armato di scure Francesco corse in cerca di Spiotta. Imbattutosi con Angela Tedesco sua cognata, che portava un ragazzo, e profferite le parole — *Pe la Madonna del Carmine questa sera mi vado a fare soldato*—le domandò, se avesse veduto Spiotta vicino l' arbusto. Quella rispose negativamente. Licenziata la cognata, s' incaminò verso l' arbusto. Quivi giunto salutò i putatori al numero di quattro, e finse di guardarne il travaglio. Stava Spiotta in piedi con una scure sotto al braccio, e mondando una piccola mazza. Vedendo avvicinarsi con placidezza il Francesco, gli disse — *Che maraviglia? Francì da queste parti* — Francesco allora senza profferir parola inalberò la sua scure, e col dorso di essa diede allo Spiotta un colpo, che dopo poche ore ne morì.

» La gran Corte criminale di Salerno fu la prima a conoscere di questo fatto, su di cui profferì due decisioni. Una nel dì 12 febbrajo 1817 quando dichiarando non constare della reità di Ferdinando lo pose in istato di libertà provvisoria: l' altra nel dì 30 agosto 1817, quando condannò a morte Francesco

Corrado come colpevole di omicidio con premeditazione.

» La Corte Suprema di giustizia nel dì 13 aprile 1818 annullò la decisione de' 30 agosto col dibattimento, e rinviò la causa alla gran Corte criminale di ......

» La novella gran Corte criminale con decisione de' 27 del successivo luglio dichiarò Francesco Corrado colpevole di omicidio con premeditazione, o sia d' assassinio in persona di Pietro Spiotta: Ed ai termini dell' articolo 302 del codice penale, lo condannò alla pena di morte, ed alle spese del giudizio.

» Ricorso del condannato.

» 1. Mezzo — La definizione è illegale, ed illegale è l' applicazione della pena. L' omicidio ha tutti i caratteri di volontario, niun carattere di premeditato.

» La Corte Suprema ec.

» Arrestandosi soltanto al primo mezzo, e lasciando tutti gli altri a cura della gran Corte che decider dovrà del destino dell' accusato Corrado;

» Visto il codice penale negli articoli 295, 304, 296, 297 e 302 (3).

» Dai medesimi la Corte Suprema di giustizia ritrae:

» 1.° Che mentre la legge si contenta della volontà semplice dell' uccisore per caratterizzare un omicidio volontario, per caratterizzar poi un omicidio con premeditazione esige il disegno formato prima dell' azione.

» 2. Che differenza grande esister debba tra la volontà, ed il disegno, subito che la legge guardando la volontà con occhio di commiserazione la punisce coi lavori forzati perpetui, e guardando il disegno con occhio di rigore lo punisce di morte.

---

(3) Articoli 351, 352 n. 4 e 355 leggi penali.

» 3. Che questa essenzial differenza non possa sorgere da altra ragione, se non dal perchè la volontà è promossa dalle riscaldate passioni del cuore umano, mentre il disegno è formato nella freddezza dell'animo malvagio.

» 4. Che siccome difficilmente l'uomo si porta all'eccesso di un omicidio senza di esservi spinto da una causa qualunque, così richiedendosi il disegno per convertir l'omicidio volontario in omicidio premeditato, è da dirsi per necessità di ragione, che il disegno non possa formarsi tra la causa, e l'omicidio senza un intervallo di tempo tra l'una, e l'altro, che abbia portato un tempo di calma nell'animo dell'uccisore sufficiente a formare il disegno: E che le combinazioni dell'odio, i progetti della vendetta e la cospirazione della scelleragine non sono confondibili coll'azione della volontà, col prodotto di un primo moto, coll'effetto di un impeto irriflessivo e col risultato della effervescenza di una gran passione, la quale non fa calcolare i pericoli ai quali si va incontro.

» Premessi tai principj legali la Corte Suprema di giustizia ragiona così.

» Discreditati i fratelli Corrado presso il lor padrone D. Saverio del Plato *avean supposto che Pietro Spiotta gli avea fatto male apprendere dal loro padrone*. La mattina de' 7 marzo 1816 *forti contrasti aveano avuto luogo tra Ferdinando Corrado, e Pietro Spiotta nella occasione di essersi da costui tolti gli scanni di ferro ai fratelli Corrado*. Dopo le ore ventuno di quel giorno *i fratelli Corrado furono cacciati dal servizio del loro padrone. Dietro di ciò essi si confermarono nel sospetto, che Spiotta fosse stato il fabbro* della loro sventura. Circa le ore ventidue di quel medesimo giorno Francesco Corrado assalì lo

Spiotta nell' arbusto in pieno giorno, ed alla presenza di quattro putatori, vibrandogli un colpo neppure col taglio, ma col cozzo della scure. Circostanze di questa natura presentano l' uomo spinto dal dolore di vedersi cacciato dal servizio, e tolto il pane per creduta ragione dello Spiotta: Presentano un avvenimento seguito immediatamente al dolore: E presentano in somma a senso della legge la volontà suscitata in seno allo stesso dolore, non già il disegno formato nella freddezza dell' animo (4).

» Per tali considerazioni.

» Annulla ec. »

Articolo 352.

Sarà punito colla morte (d).

1. il parricidio, col terzo grado di pubblico esempio (e);

2. il veneficio, col primo grado di pubblico esempio (f);

3. l' infanticidio (g);

4. l' omicidio premeditato (h);

5. l' omicidio in persona di chi non è l' offensore dell' omicida, per vendicare un offesa da altri ricevuta;

6. l' omicidio che abbia per oggetto l' impunità o la soppressione della pruova di un reato, o la facilitazione di un altro reato, benchè l' oggetto non se ne sia ottenuto;

---

(4) Principj uniformi vennero adottati dalla Corte Suprema colle decisioni de' 19 febbrajo 1819 in causa di Maria Grazia di Giacomo, e 7 giugno 1824 in causa di Gennaro Esposito.

(d) *Vedi l' art.* 385 *leggi penali.*

(e) *Vedi l' art.* 348 *dette leggi.*

(f) *Vedi l' art.* 350 *leggi sudette.*

(g) *Vedi gli art.* 349 *e* 387 *delle stesse leggi.*

(h) *Vedi l' art.* 351 *leggi medesime.*

7. l'omicidio per altrui mandato, sia mercenario, sia gratuito.

ARTICOLO 353.

È anche punito colla morte l'omicidio volontario sul discendente legittimo e naturale, sul figlio naturale quando è commesso dalla madre, sul figlio naturale legalmente riconosciuto quando è commesso dal padre, sul figlio adottivo, sul conjuge, sul fratello o sulla sorella in secondo grado. Vi si aggiungerà il primo grado di pubblico esempio, se vi sia premeditazione (i).

ARTICOLO 354.

I misfatti preveduti ne' due articoli precedenti si puniranno col terzo grado de' ferri quando sien mancati (k): col primo al secondo nel presidio, quando sieno semplicemente tentati (l).

ARTICOLO 355.

Ogni altro omicidio volontario sarà punito col quarto grado de' ferri.

Se sia mancato, sarà punito col secondo grado de' ferri nel presidio (m): se sia semplicemente tentato sarà punito col primo grado de' ferri parimente nel presidio (n).

(i) *Vedi gli articoli* 383, 384 *e* 388 *leggi penali sulle scuse.*
(k m) *Vedi l' art.* 69 *dette leggi penali.*
(l n) *Vedi l' art.* 70 *sudette leggi.*

SOMMARIO

§. I. L' omicida condannato a pena criminale temporanea, ove dopo la espiazione della pena non abbia ottenuto il contentamento degli offesi, è tenuto ad esser lontano dal loro domicilio nella distanza non minore di trenta miglia. Real Decreto de' 28 marzo 1823.

§. II. Le disposizioni del cennato decreto sono applicabili parimente nel caso di omicidj avvenuti anteriormente alla sua pubblicazione. Circolare de' 21 maggio 1823.

§. III. Si rendono similmente applicabili le determinazioni del decreto stesso a' condannati a pena criminale temporanea per ferite da cui sia derivata la morte. Circolare de' 31 luglio 1824.

§. IV. I condannati per omicidio non possono espiare la pena nelle prigioni del luogo ove si trovano le rispettive famiglie degli offesi. Circolare de' 21 agosto 1824.

§. V. Ne' giudizj di omicidio non deve confondersi il reo principale co' complici allorchè si offra il caso, che più individui abbian dato colpi a persona che per un di essi sia rimasta uccisa. Circolare de' 18 marzo 1835.

§. VI. I parenti della persona estinta che son compresi sotto la parola offesi, van specificati dal Real Decreto degli 11 maggio 1835.

§. I.

Real Decreto de' 28 *marzo* 1823.

» Articolo 1. Nelle decisioni di condanna per omicidio a pena criminale temporanea sarà aggiunto, che dopo la espiazione della pena l'omicida, il quale non abbia ottenuto il contentamento degli offesi (5) deb-

(5) Il contentamento che l'omicida abbia ottenuto dal tutore per l'offeso sottoposto alla sua tutela, si rende valido a sciogli erlo dall' obbligo dell' allontanamento ordinato col trascritto articolo 1 del Real Decreto de' 28 marzo 1823. Questo principio è stato adottato dalla Corte Suprema colla decisione de' 25 luglio 1834 in causa di Gerardo Robertazzi della Provincia di Salerno, poggiato sul seguente ragionamento.

ba essere lontano dal loro domicilio nella distanza non minore di trenta miglia (6).

» 2. La contravvenzione all' obbligo che sarà ingiunto a norma del precedente articolo, si punirà col primo grado di prigionia; dopo la espiazione della quale il contravventore sarà nuovamente obbligato ad allontanarsi dal domicilio de' parenti dell' ucciso ».

§. II.

Circolare de' 21 maggio 1823.

Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Ai termini del decreto de' 28 marzo ultimo « nelle » decisioni di condanna per omicidio a pena crimi- » nale temporanea, sarà aggiunto, che dopo la espia- » zione della pena l' omicida, il quale non abbia » ottenuto il contentamento degli offesi, debba esser

---

» Per poter l' omicida ripatriare dopo l' espiazione della pena evvi bisogno del contentamento degli offesi. *Offeso* nelle nostre leggi è sinonimo di principale querelante. Siccome presso i nostri padri il solo dritto di accusare dava il dritto di rimettere, e l' uno e l' altro eran compagni del dritto di succedere, così nelle nuove leggi il dritto di rimettere è compagno del dritto di querelare, e questo compete a chi rappresenta la persona dell' offeso. Per tal ragione amendue questi dritti appartengono all' erede, al marito, all' ascendente che abbia gli offesi sotto la sua potestà, al tutore pe' minori sottoposti alla sua tutela. Quindi competendo al tutore la facoltà di rimettere la offesa inferita al minore, non può negarglisi il dritto di fare per esso il *contentamento* o *remissione*, altrimenti si porterebbe nella legge una distinsione che non vi è scritta, contra il principio di ragione e di dritto, *ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus* ».

(6) La misura dell' allontanamento, essendo adottata non già come pena, ma unicamente per interesse de' parenti dell' ucciso, il loro contentamento che può abolirla interamente, è valevole a far dimorare l' omicida in più breve distanza di trenta miglia dal domicilio degli offesi. Ministeriale de' 16 dicembre 1829 al Procurator Generale di Avellino per Carlo Molinara.

» lontano dal loro domicilio nella distanza non mi-
» nore di trenta miglia ».

» Questo decreto, divenuto al pari delle leggi e de' decreti in generale, operativo dopo la sua pubblicazione, comprende tutte le decisioni indicate, che sono al medesimo posteriori.

» Alcuni magistrati, prendendo in senso ristretto la espressione generica del decreto, lo han creduto applicabile per gli omicidii consecutivi alla sua pubblicazione, non per gli altri di epoca anteriore. È fondato il loro avviso sull' articolo 60 delle leggi penali, che vieta la punizione di un reato con pene, che non si trovano pronunziate dalle leggi, pria che fosse commesso; ma questa determinazione che riguarda le pene, non è riferibile alla misura dell' allontanamento, che non costituisce pena nel senso, ch' è dato legalmente a questa parola. La pena istituita per l' offesa della legge forma oggetto di pubblico interesse, e non rimane estinta a piacere della parte privata, mentre l' allontanamento è di privato interesse, e basta solo il consenso dell' offeso per esentarne l' omicida.

» L' allontanamento di cui è parola, costituisce una misura preventiva, il cui principale scopo è la calma delle famiglie dell' ucciso (nelle quali ordinariamente l' omicidio lascia tracce profonde di odio) non che la salvezza dell' omicida istesso da' pericoli di una privata vendetta. Le misure preventive poi non rientrano, come le pene, nella regola della non retroattività, sulla quale è fondato l' articolo 60 delle leggi penali, ma dovranno essere in azione semprechè la conservazione del buon ordine lo esiga.

» Secondo dunque la parola, ed il senso di quel decreto, l' allontanamento dell' omicida dal domicilio degli offesi dovrà essere aggiunto a tutte le de-

cisioni di condanna a pena criminale temporanea, quantunque relative ad omicidj anteriori al decreto medesimo.

» Cureranno Elleno la esecuzione dell' additato decreto — Il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia — *Marchese Tommasi* ».

§. III.

Circolare de' 31 luglio 1824.

Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Il decreto de' 28 marzo 1823 dispone » nelle » decisioni di condanna per omicidio a pena crimi- » nale temporanea sarà aggiunto, che dopo la espia- » zione della pena l' omicida, il quale non abbia » ottenuto il contentamento degli offesi, debba esser » lontano dal loro domicilio nella distanza non mi- » nore di trenta miglia ».

» Una delle gran Corti criminali ha creduto non applicabile questa determinazione quando la morte del ferito sia l' effetto di percossa vibrata senza intenzione di uccidere, e ciò sull' assunto, che in questo caso la morte dell' uomo offeso non è definita omicidio dall' articolo 391 delle leggi penali.

» In dritto l' omicidio è nella uccisione di un uomo; nel toglimento con violenza della sua vita. L' intenzione dell' omicida, il grado del suo dolo che influiscono sulla intensità del reato, non vagliono punto a snaturare il senso proprio della parola omicidio, fino a confonderlo colla semplice ferita, che non abbia privato di vita l' offeso. Su questo principio le

leggi penali, lungi dall' esigere nella definizione dell' omicidio la intenzione di uccidere, dan questo nome anche alla morte di un uomo cagionata per disaccortezza, imprudenza, disattenzione ec., denominandola omicidio involontario. Più, il nome stesso di omicidio è dato all' uccisione di un uomo, quantunque non imputabile, sia perchè ordinata dalle leggi, sia perchè comandata dalla necessità attuale di legittima difesa. Nel caso dunque di morte per ferite, o percosse, il cui autore venga sottoposto a pena criminale a tempo, dovrà darsi essenzialmente luogo all' allontanamento ordinato dal decreto de' 28 marzo 1823 atteso il concorso delle condizioni di omicidio, e pena criminale temporanea, designate dal decreto medesimo.

» L' articolo 391 di cui è fatta parola, non offre alcuna ragione all' appoggio del parere opposto. È in esso preveduto il caso di percossa, o ferita volontaria, dalla quale nasca un reato più grave, che sorpassi nelle sue conseguenze il fine del delinquente, e stabilisce che in questo caso si applicherà la pena del reato più grave diminuita di uno a due gradi. Oltre lo storpio, e la mutilazione dell' offeso, la conseguenza possibile della percossa, o ferita è anche la di lui morte, che costituendo omicidio nel senso che la legge attacca a questa parola, entra nelle disposizioni del decreto de' 28 marzo 1823 tutte le volte che porti a pena criminale temporanea.

» Altronde colui, che ha volontariamente vibrato il colpo omicida, diviene naturalmente odioso a' parenti dell' ucciso: Quindi la necessità della misura idonea a prevenire i disordini di privata vendetta, oggetto dell' allontanamento ordinato dall' anzidetto decreto.

» Comunicheranno le SS. LL. queste mie osser-

vazioni alle gran Corti, affinchè non si riproduca l'equivoco sulla intelligenza del decreto di cui è fatta parola — Il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia — *Marchese Tommasi* ».

§. IV.

Circolare de' 21 agosto 1824.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Il decreto de' 28 marzo 1823 dispose, che l'omicida dopo espiata la pena criminale temporanea, debba esser lontano dal domicilio degli offesi nella distanza non minore di trenta miglia.

» Questa misura fu dettata dalla giusta veduta di non mantenere colla presenza dell'omicida sempre viva la memoria dell'offesa nell'animo de' congiunti dell'ucciso. Ma circonscritto l'adempimento di tale determinazione nel solo tempo in cui il condannato abbia espiata la sua pena, faceva credere perfettamente compiuto il voto della legge.

» Non di meno diminuito il numero de' detenuti nelle prigioni centrali, diversi reclami han dato motivo a credere che tutt' i condannati sommariamente a prigionia per omicidio, espiino la loro pena nelle prigioni del luogo, ove si trovano le rispettive famiglie degli offesi: espediente, che nel calcolo delle sue conseguenze elude le salutari prevenzioni all'effervescenza dell'odio e della privata vendetta.

» Quindi per ovviare a tali disordini, si rende necessario di adottarsi le seguenti misure preventive:

» 1. Che tutti gl'individui condannati sommaria-

mente a prigionia per omicidio debbano espiare la loro pena nel carcere centrale. Sono eccettuati però da questa disposizione i medesimi condannati, che si fossero resi delinquenti ne' luoghi, ove sono stabilite le dette prigioni centrali; nel qual caso la loro pena sarà espiata in altre diverse carceri.

» 2. Che i condannati sommariamente a prigionia per lo stesso reato, inviati nelle prigioni del proprio paese, sieno traslocati in quelle di un circondario limitrofo.

» Cureranno le SS. LL. l'esatto, e pronto adempimento di queste disposizioni — Il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia — *Marchese Tommasi* ».

§. V.

Circolare de' 18 marzo 1835.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Ne' giudizj di omicidio si confonde talora il reo principale co' complici, ed in questa confusione la Corte Suprema di giustizia trova motivo di annullamento che ha profferito in più cause.

» Suole ciò verificarsi quando più individui abbian dati colpi a persona che per uno di essi sia rimasta uccisa. In questo caso alcune gran Corti criminali han dichiarato gli accusati tutti rei principali tanto se conoscasi, quanto se rimanga occulto l'autore del colpo omicida.

» All' appoggio dell' annullamento la Suprema Corte ha considerato, ch' essendo uno il colpo mortale non è possibile che siano più gli autori materiali dell' omi-

cidio, ma un solo; ed agli altri accusati per la parte avuta nel misfatto, non può convenire che il carattere di complice di primo, o di secondo grado, a norma delle distinzioni stabilite dagli articoli 74 e 75 delle leggi penali.

» Da fatti poi che ritenuti nella decisione palesino un solo per autore del colpo mortale; o che lascino ignorare la mano, da cui lo stesso è partito; dipenderebbe male la dichiarazione di esser tutti autori principali dell' omicidio.

» Faran Elleno note queste osservazioni alle gran Corti criminali presso le quali esercitano il proprio ministero per l' uso di giustizia, e me ne paleseranno l' adempimento — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia — *Nicola Parisio* ».

§. VI.

Real Decreto degli 11 *maggio* 1835

» Veduto il decreto de' 28 di marzo 1823, che dispone:

» Nelle decisioni di condanna per omicidio a pena
» criminale temporanea sarà aggiunto, che dopo la
» espiazione della pena l' omicida, il quale non abbia
» ottenuto il contentamento degli *offesi* debba esser
» lontano dal loro domicilio nella distanza non mi-
» nore di miglia trenta ».

» Atteso il dubbio sulla parola *offesi*, incontrato nel determinare i parenti della persona estinta, dal domicilio de' quali l' omicida dee esser lontano;

» Affinchè niun equivoco alteri l' esecuzione dello enunciato decreto nel senso e nello scopo delle sue disposizioni;

» Veduto il parere della Consulta generale del Regno;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia ;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

» Art. 1. Sotto nome di *offesi*, menzionati nel decreto di cui è fatto parola, s' intendono i genitori dell' ucciso, o altri ascendenti, i figli o altri discendenti, i fratelli e le sorelle in secondo grado, i conjugi e gli affini negli stessi gradi, durante però il matrimonio quanto agli affini (7) ».

SEZIONE II.ª

Delle ferite e delle percosse volontarie.

Articolo 356.

È *percossa grave* o *ferita grave* quella giudicata pericolosa di vita o di storpio. Essa è punita col secondo al terzo grado di prigionia, se pericolosa di vita; se pericolosa di storpio, col primo al secondo (a).

---

(7) Il condannato che ottenuta la discolpa vorrà esser sciolto dall' obbligo dell' allontanamento, dovrà farne la domanda all' autorità giudiziaria che ha profferita la condanna, secondo emerge dalla seguente circolare de' 13 maggio 1820.

Ministero di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Per effetto di condanna profferita ne' giudizj penali è talvolta ingiunto ai colpevoli l' obbligo di star lontani dal comune in cui domicilia la parte offesa, sino a che ne ottengano la discolpa.

» Il condannato, che dopo ottenuta la discolpa voglia esser sciolto dall' esilio, dovrà farne la domanda all' autorità giudiziaria che ha profferita la condanna, ed alla quale compete di deliberare.

» Comunico alle SS. LL. queste disposizioni, affinchè ne promuovano l' adempimento, e diano anche parte alle autorità di polizia delle rispettive provincie delle deliberazioni di questa natura per l' esercizio della loro vigilanza — Il Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia — *Marchese Tommasi* ».

(a) *Se la percossa o ferita è commessa in persona di un magistrato*,

SOMMARIO

§. I.

Real Rescritto contenuto nella circolare de' 5 giugno 1816.

Ministero di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali, e Correzionali.

» Signori — Il codice penale provvisoriamente in vigore ha considerato i duelli come tutte le altre offese personali; ciò non ostante pe' principj adottati nella occupazione militare se n'è omessa la persecuzione. Essendo questo reato ormai divenuto frequente per la impunità; S. M. mi ha incaricato di ordinare alle autorità giudiziarie l'osservanza delle leggi provvisoriamente in vigore per la punizione de'rei di duello.

---

vedi l'articolo 175 *LL. PP, o in persona di un ministro del Santuario, vedi gli articoli* 95 *e* 103. *dette leggi.*

» Vi comunico tali ordini Sovrani, perchè sieno esattamente eseguiti.

» Vi assicuro della mia stima — *M. Tommasi* ».

§. II.

Real Decreto de' 9 settembre 1823.

» Art. 1. Ogni individuo soggetto alla leva, che prima o dopo il sorteggio per fatto proprio siasi reso inabile a servire per mezzo di mutilazione, o coll' applicazione di caustici, o facendosi strappare i denti, o procurandosi delle infermità, o in qualunque altro modo, sarà punito col *minimum* del terzo grado di prigionia correzionale (1) ».

---

(1) Inoltre la recluta è obbligata a marciare per effetto della seguente risoluzione Sovrana de' 13 maggio 1837 comunicata a 17 maggio 1837.

Ministero e Real Segreteria di Stato degli affari interni — A Signori Intendenti delle Provincie.

» Un abominevole depravazione in pochi comuni del Regno ha fatto verificare, che le reclute per esimersi dal marciare si rendevano per fatto proprio inutili al mestiere delle armi.

» Questo eccesso alla di cui repressione eransi conosciute insufficienti le prescrizioni del real decreto de' 9 settembre 1823; questo eccesso, che offendeva nel tempo stesso i doveri della propria conservazione, i dritti che hanno il trono e lo stato alla difesa; e quelli de' terzi, che erano indubitatamente chiamati a rimpiazzare siffatti mutilati: tutto ciò non poteva non richiamare l' attenzione del Re N. S.

» Ed in effetti conscia la M. S. nell' alta sua sapienza, che le pene più efficaci sono quelle che eludono le passioni motrici de' delitti; si è degnata risolvere in data de' 13 andante, che le reclute per fatto proprio mutilate sieno ciò non pertanto obbligate a marciare, e destinate a servire nella compagnia ausiliaria destinata in Capri.

» Mi affretto a manifestare alle SS. LL. tali Sovrani voleri per intelligenza e governo — *N. Santangelo* ».

§. III.

Circolare del dì 8 gennajo 1820.

Ministero di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Per la esecuzione degli articoli 356 e 360 delle leggi penali, oltre la perizia che si esegue nel principio della istruzione sulle percosse, o ferite con pericolo di vita, e di storpio, dovran farsene altre, onde verificare l'esito del pericolo, e così determinare la natura del procedimento, e la pena.

» Sarà opportuno di eseguire la seconda perizia nel vigesimo giorno dopo quello delle offese; giacchè ordinariamente dopo questo intervallo può conoscersene il risultato. Se nel vigesimo giorno si trovi sussistente il pericolo, si procederà alla terza perizia nel giorno quarantesimo posteriore a quello delle offese.

» La seconda, e la terza perizia si eseguiranno prima de' termini di sopra stabiliti, allorchè antecedentemente cessi il pericolo, o accada lo storpio, la mutilazione, o la morte dell' offeso. Quindi le autorità incaricate della istruzione dovrạn procurare di avere spesso notizia sull' esito del pericolo ad oggetto di regolare l' epoca delle dette perizie.

» Ordineranno le SS. LL. alle dette autorità di badare attentamente alla esecuzione di tal dovere, affinchè non si porti alcun ritardo ne' giudizj penali— Il Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia — *M. Tommasi* ».

§. IV.

Decisione de' 2 maggio 1823.

» Arrestato Erminio Josa come prevenuto di ferita a colpo di arma impropria in persona di Carmine Salerno, il Pubblico Ministero presso la gran Corte criminale di ...... con sua requisitoria de' 26 dicembre 1821, osservando, che la pruova generica non offeriva, che la ferita avesse prodotto storpio o mutilazione in persona del Salerno, ma soltanto uno sfregio, richiese, che la causa si fosse dichiarata di competenza correzionale.

» La gran Corte con decisione de' 5 gennajo 1822 sulla considerazione, che sebbene lo sfregio non fosse previsto dal codice penale, pur tuttavia non cessava di render deforme la persona in una parte nobile, e visibile del suo corpo, quale appunto è la faccia, ed in conseguenza veniva assorbito dalla mutilazione, e dallo storpio previsti dalla legge, dichiarò la causa di competenza della giustizia criminale.

» Procedutosi in seguito al giudizio di accusa, ed apertosi il termine de' cinque giorni, l' accusato Josa dedusse la incompetenza della gran Corte dimandando, che la causa si fosse dichiarata di competenza correzionale, e che fosse egli abilitato fuori carcere.

» Il Pubblico Ministero non si oppose, che fosse ammessa la domanda del Josa, ma la gran Corte con decisione de' 26 del successivo febbrajo, considerando, che la proposta eccezione veniva compresa nella quistione di competenza spiegata colla decisione de' 5 gennajo, rigettò l' eccezione medesima.

» Contro di tale decisione Josa ha prodotto ricorso per annullamento poggiato su' seguenti mezzi.

» 1. Avendo egli proposta nel termine utile una eccezione d' incompetenza, dovea la gran Corte pronunziare sulla giustizia, o ingiustizia della medesima; non essendosi ciò fatto mena a nullità.

» 2. La stessa gran Corte ha ritenuto nella sua decisione, che la ferita, di cui egli era imputato non produsse storpio o mutilazione a' termini dell' articolo 358 delle leggi penali, ma solamente sfregio. La causa dunque era di competenza correzionale, non essendo permesso a' giudici aggravare la qualità de' reati dove la legge non lo dice, e non lo vuole.

» Udito il rapporto; ed inteso il Regio Procurator Generale Corbi, che colle sue verbali conclusioni ha chiesto l' annullamento della decisione.

» La Corte Suprema di giustizia facendo dritto alle conclusioni del Pubblico Ministero: visti gli atti: viste le decisioni de' 5 gennajo, e 26 febbrajo 1822: visto il ricorso.

» Considerando, che il legislatore nell' articolo 356 delle leggi penali abbia definita la percossa grave, o ferita grave per quella giudicata pericolosa di vita, o di storpio, e l' abbia punita con pena correzionale.

» Considerando, che nell' articolo 358 siasi assegnata la pena del primo grado di ferri nel presidio alla percossa grave o ferita grave, che avesse prodotto storpio, o mutilazione, ond' è che qualunque altra circostanza, da cui una ferita, o percossa grave potesse essere seguita, oltre quella dal sudetto articolo disegnata, non possa giammai farsi, che la percossa, o ferita medesima potesse da delitto elevarsi a misfatto.

» Considerando nel caso in esame, che la ferita cagionata a Salerno con arma impropria fu dapprima giudicata pericolosa di vita, e perciò punibile con pena di prigionia; e che essendosi posteriormente giudicato da' periti di avere la stessa prodotto sfregio, circo-

stanza non riconosciuta dalla legge come aggravante, la pena da applicarsi non possa mai essere altra fuorchè la prigionia.

» Considerando, che la gran Corte di .... nel rigettare la eccezione dell' imputato, colla quale reclamò la competenza correzionale, si riportò alla precedente decisione de' 5 gennajo, nella quale con erroneo, e vago ragionamento uguagliando lo sfregio allo storpio, ed alla mutilazione dalla legge soltanto previste, riconobbe nel fatto una qualifica non voluta punto dalla legge, e perciò la causa, che di sua natura menava alla competenza correzionale fu erroneamente dichiarata di competenza criminale, violandosi espressamente i citati articoli 356 e 358 delle leggi penali, e 177 n.° 1. delle leggi della penale procedura.

» Per tali considerazioni annulla la sudetta decisione ec. (2) ».

§. V.

Real Decreto de' 19 giugno 1837.

» Veduto il decreto de' 9 di settembre 1823 così concepito (3):

» Ogn' individuo soggetto alla leva, che prima o
» dopo il sorteggio per fatto proprio siasi reso inabi-
» le a servire per mezzo di mutilazione, o coll' ap-
» plicazione di caustici, o facendosi strappare i denti,
» o procurandosi delle infermità, o in qualunque
» altro modo, sarà punito col *minimum* del terzo grado
» di prigionia correzionale ».

---

(2) Su' principj medesimi decise la Corte Suprema nel 21 marzo 1823 in causa di Luigi Caldarelli, e nel dì 11 luglio 1823 in causa di Pietro Santomarco.

(3) Vedi §. 11 del presente articolo ove si trova riportato.

» Veduto il Real Rescritto de' 13 di maggio ultimo che nel bisogno di maggiore efficacia nella misura preventiva di tal reato, dispone che le reclute di leva, tuttochè divenute per fatto proprio inutili al servizio militare, sieno obbligate a marciare, con dover essere destinate a servire nella compagnia ausiliaria nell' isola di Capri (4);

» A far cessare il dubbio incontrato nell' applicazione delle esposte determinazioni;

» Sulla proposizione ec. ec. — Udito ec. ec.

» Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue.

» Art. 1. Ne' casi preveduti dagli enunciati decreto e real rescritto avranno cumulativamente luogo le disposizioni in essi contenute ».

Articolo 357.

Se la percossa grave o ferita grave sia commessa con premeditazione; se sia commessa contro le persone indicate negli articoli 348, 349 e 353; se sia avvenuta con arme da fuoco o con qualunque arme propria; la pena sarà del primo grado de' ferri nel presidio.

(4) Vedi §. 11. del presente articolo ove si trova riportato.

SOMMARIO

§. I. Un lungo coltello, benchè addetto ad un uso, quando siasi impiegato per ferire, deve considerarsi arma propria. Massima della Corte Suprema. Decisione de' 21 aprile 1824.

§. II. Una ferita grave di sua natura commessa a colpo di arma propria, cangiarro, è compresa nelle sanzioni dell' articolo 357, comunque l' imputato sia un gendarme. Massima della Corte Suprema. Decisione de' 12 ottobre 1832.

§. III. Un istrumento a guisa di un puntaruolo asportato nascostamente da un individuo che non eserciti un mestiere, ed impiegato dal medesimo per ferire, si rende un' arme non solo propria, ma proditoria e vietata. Massima della Corte Suprema. Decisione de' 10 luglio 1833.

§. I.

Decisione de' 21 aprile 1824.

» La gran Corte criminale di ...., con decisione de' 27 settembre 1823 dichiarò constare che Costantino Monti aveva commesso ferita grave con arma impropria (coltello ad uso di tagliar carne) in persona di Biagio Ciotola: che la detta ferita era scusabile, perchè commessa in rissa, di cui Monti non era stato l' autore: e che la ferita medesima avea prodotto l' ernia, la quale non costituiva storpio, ma un permanente pericolo di vita. Quindi applicati gli art. 356, 377 n. 4 e 382 delle leggi penali, lo condannò a due anni di prigionia, ed alle spese del giudizio.

» Ricorso del Pubblico Ministero.

» 3. Mezzo — Erroneamente si è dichiarata arma impropria un coltello, sol perchè era addetto a tagliar la carne, giacchè la qualità dell' arma non si definisce dall' uso cui è addetta, ma dalla sua destinazione principale ed ordinaria. Essendo essa un lungo coltello, dovea dichiararsi arma propria.

» La Corte Suprema ec. ec.

» Visti gli atti: vista la decisione: visto il ricorso.

» Considerando che l'arma propria sia dall' articolo 148 delle leggi penali definita per quella, la di cui ordinaria e principal destinazione sia l' offesa altrui, e la propria difesa.

» Considerando che non possa negarsi, che il coltello, col quale Monti cagionò al Ciotola la ferita, sia di quelli destinati ordinariamente all' altrui offesa, e che perciò meritasse di esser definito arma propria, senza punto arrestarsi a guardar l' uso che Monti ne faceva, poichè di tal uso la legge non fa menzione; che anzi il fatto stesso di averlo, cioè Monti impiegato nel ferire il Ciotola, fa svanire qualunque contraria interpetrazione, giacchè anche le armi improprie, son dalla legge riputate proprie allorchè si rivolgono all' altrui offesa (5).

» Considerando che avendo la gran Corte definito il detto coltello arma impropria, abbia violato il detto articolo 148 (6).

» Visti gli articoli 358 e 148 delle LL. PP. e 327 delle leggi di procedura penale.

» Annulla ec. ec. (7) ».

---

(5) Per dirsi *propria* un' arme però non basta la destinazione di offendere a cui l' impiega il colpevole; dev' esser tale, per la destinazione sua *principale* ed *ordinaria*. Vedi sull' oggetto le dottissime conclusioni dell' avvocato generale signor Nicolini, riportate nel 2. volume delle sue quistioni di dritto pag. 82.

(6) La stessa giurisprudenza ritenne la Corte Suprema di giustizia nella decisione de' 17 marzo 1826 in causa di Francesco Mezzacapo ed Andrea Martusciello i quali per ferire avevano fatto uso nel macello dello scannatojo.

E nella decisione de' 24 febbrajo 1826 in causa di Giuseppe Marrazzo adottò la massima, che il coltello da tavola debba considerarsi arma propria ove se ne sia fatto uso per ferire.

(7) Per le altre considerazioni che diedero luogo all' annullamento della decisione a carico di Monti, vedi il §. II. dell' art. 358 leggi penali.

§. II.

Decisione de' 12 *ottobre* 1832.

» Giuseppe Tessitore gendarme reale ferì a colpo di cangiarro il nominato Pietro Pepe. La ferita fu stimata grave pel pericolo di vita di sua natura. Il Ministero Pubblico presso la gran Corte criminale di ...., vedendo figurato il reato nell' articolo 357 LL. PP. chiese mandato di arresto contro l' imputato.

» La gran Corte con deliberazione del dì 29 febbrajo 1832 dichiarò la competenza correzionale sul riflesso che il gendarme poteva asportare il cangiarro.

» Ricorso del Pubblico Ministero.

» La Corte Suprema ec. ec.

» Attesocchè per l' articolo 219 legge organica giudiziaria de' 29 maggio 1817 ogni decisione debb' essere motivata in fatto; disposizione generale che colpisce le decisioni in qualunque stato della istruzione si rendono.

» Attesocchè a tale disposizione fanno eco gli art. 293 e 177 leggi di procedura penale a pena di nullità, articoli che per identità di ragione, concernono le decisioni in generale. Ed in vero se la decisione manca di fatto, come quella contra cui è ricorso, precisamente in quanto alla competenza, non puossi conoscere se quella spiegata sia conforme alla legge.

» Attesocchè nella specie si desume pur violata la legge per la competenza attribuita al giudice correzionale, perciocchè si tratta di ferita grave con arma propria, cangiarro, di che non ha dubitato la gran Corte. Or il reato è figurato nell' articolo 357 LL. PP. In questo articolo è sanzionata una pena criminale, e la competenza quindi non doveva essere che

della gran Corte. La qualità dell' imputato gendarme, toglie luogo a qualunque altra imputazione per l'arma, ma non cancella i caratteri di misfatto, se la ferita fu grave, e se l' arma feritrice fu propria.

» Annulla ec. ec. »

§. III.

Decisione de' 10 *luglio* 1833.

» La gran Corte criminale di ....., con decisione de' 7 marzo 1833 condannò Gennaro Polcaro a sei anni di reclusione, come colpevole di ferita grave con arma propria, scusabile, in persona di Francesco Pagliuca.

» Ricorso del condannato poggiato a' seguenti mezzi.

» 1. Che la circostanza di aver egli tratto dalla tasca un puntaruolo da sarto, non è risultata dalla pubblica discussione.

» 2. Che non essendo stata assicurata l' arma feritrice, ella dovea formare il soggetto di un ingenere suppletorio.

» 3. e 4. Che mal si è ritenuto, che il puntaruolo fosse arma propria. Violata la terza parte dell' art. 148 LL. PP.

» La Corte Suprema ec. ec.

» Sul 1.° mezzo

» Attesocchè la pruova generica ritenuta dalla gran Corte nella sua decisione, presenta due ferite, la prima delle quali al petto di Pagliuca, di figura circolare, penetrante fino a ledere l' organo pulmonare; ed i periti non ispiegano altro, se non che l' arma feritrice dovea essere pungente.

» Attesocchè il vario modo, come i testimonj specifici qualificano quest' arma, lungi dal porgere con-

tradizione ostativa, dà una ragione alla gran Corte di rassomigliarla, conformemente alla pruova generica, ad un puntaruolo da sarto.

» Sul 2.° mezzo

» Attesocchè la figura, e le dimenzioni della ferita, non meno, che la durata del suo pericolo, sono legalmente assodate da un ingenere principale: da esso emerge la qualità dell' arma, lunga, rotonda, ed aguzza: qualità che convengono ad un' arma propria, cioè a quell' istrumento, la di cui destinazione principale sia l' offesa, e non l' esercizio di un arte. È tosto che il condannato Polcaro la ritenne seco dopo il colpo, nè venne mai quest' arma assicurata alla giustizia, la gran Corte non poteva spiegar convizione sulla qualità, che dalla pruova generica, dalla ferita, e dal detto de' testimonj specifici: all' incontro la varietà di costoro nella indicazione dell' arma nasce dalla cosa stessa, per essere stato rapidissimo l' avvenimento, ed un lampo il trarre, vibrare, ferire, e riporre l' arma e fuggire: mal dunque il ricorrente crede violata la legge, perchè la qualità dell' arma non venne assodata con un ingenere a parte. Vi si è supplito ampiamente con questa dimostrazione.

» Sul 3.° mezzo

» Attesocchè non è dubbio, che un puntaruolo da sarto fatto, ed asportato qual pacifico istrumento di mestiere, se s' impieghi ad offendere e ferire, diventa un' arme non mai propria, ma impropria. Ma il condannato stesso nei due mezzi precedenti assume, che quello col quale egli offese, non era puntaruolo da sarto. Questa qualificazione dunque è impiegata dalla gran Corte per dimostrare piuttosto la figura dello stiletto, che la sua particolar destinazione all' esercizio di un mestiere. Del che ne fa certi la pruova

generica ch' ella ritiene. Dalla specifica poi viene a rilevare, che quest' arma feritrice era asportata nascostamente, e l' aggredito non poteva prevederla in un uomo che non esercitava mestiere alcuno. Le prammatiche 14 e 38 *de armis* annoverano i puntaruoli così asportati fra le armi non solo *proprie*, *ma proditorie*, *e vietate*, finanche per la fabbricazione, mentre non è dubbio che i veri puntaruoli da sarti venivano pubblicamente venduti, e lecitamente maneggiati. Nè l' accusato ha opposto mai nella difesa ch' egli per esercizio di un mestiere asportava quell' istrumento: Egli anzi si è qualificato proprietario, e non sarto, ed in conseguenza la principal destinazione di questo istrumento, ed il disegno della sua asportazione era certamente l' offesa altrui.

» Attesocchè sebbene la gran Corte non rilevi tutto ciò con precisione convenevolmente distinta; anzi il modo poco legale della redazione ha dato appicco al mezzo proposto; pure è ciò difetto di una motivazione troppo accorciata, ma non è manifesta violazione al testo espresso dell' articolo 148 delle leggi penali. Censurato il motivo, la dispositiva è uniforme alla legge.

» Sul 4.° mezzo

» Attesocchè questo non è che un appendice del 3.

» Per tali motivi. Rigetta il ricorso ».

Articolo 358.

Se la percossa grave o la ferita grave abbia prodotto storpio o mutilazione, la pena sarà del primo grado de' ferri nel presidio: se sia stata commessa ne' modi, o contro le persone, di cui si parla nel l' articolo precedente, la pena sarà del primo al secondo grado de' ferri (b).

(b) *Vedi le decisioni riportate sotto il* §. *IV. art.* 356 *leggi penali*, e §. *II. art.* 486 *leggi di procedura penale.*

SOMMARIO

§. I. Non può mettersi a peso dell'offensore il danno che un individuo si cagiona per caduta, in atto che colla fuga, per evitare ulteriori maltrattamenti, si allontana dal suo feritore. Massima della Corte Suprema. Decisione de' 18 agosto 1823.

§. II. Un ernia derivata da una ferita grave, costituisce lo storpio nel senso della legge. Massima della Corte Suprema. Decisione de' 21 aprile 1824.

§. III. Similmente costituisce lo storpio la perdita di due denti incisori per effetto di percossa. Circolare de' 3 gennajo 1838.

§. I.

Decisione del dì 18 agosto 1823.

» La gran Corte criminale di ....., con decisione de' 22 novembre 1822 dichiarò constare che Angelo Jaccone aveva commesso a colpo di arma impropria ferita, e percosse volontarie, una delle quali pericolosa di storpio, e che avea prodotto storpio in persona di Andrea Amoroso. Dichiarò non constare, che lo stesso Jaccone fosse scusabile nel reato da lui commesso: ed invocati gli articoli 356 e 358 delle leggi penali, lo condannò a sette anni di ferri nel presidio.

» Ricorso del condannato Jaccone.

» Udito il rapporto. Inteso l' avvocato generale Vecchioni che colle sue verbali conclusioni ha chiesto lo annullamento della decisione pel solo mezzo da lui elevato di uffizio, cioè che mentre nella prima considerazione si annunzia il dubbio, se la frattura fosse stato l' effetto delle percosse date dall' accusato, o della caduta dell' offeso, si dichiarò poi che in qua-

lunque di questi casi sempre della frattura era tenuto l' accusato medesimo.

» La Corte Suprema di giustizia ec. ec.

» Fissandosi al mezzo elevato di uffizio dal Pubblico Ministero, fa su di esso le seguenti considerazioni.

» La gran Corte espose ne' fatti semplici — che l'offeso avea dichiarato in dibattimento, che egli nel ricevere il primo colpo sulla spalla si pose in fuga, e nel fuggire cadde, ed a terra ebbe altri colpi; e che alzatosi, si trovò nel braccio offeso, senza sapere se fosse stato l' effetto delle percosse, o della caduta. Ragionando poi sul fatto sudetto nella prima considerazione si espresse così — Considerando che l' accusato Angelo Jaccone fu colui, che produsse lo storpio ad Andrea Amoroso tanto se sia questo derivato dalle percosse dategli colla mazza, quanto dalla caduta avvenuta pel colpo di accetta datogli alla spalla, pel quale fu costretto a fuggire per evitare gli ulteriori colpi, che poteano ucciderlo.

» Or questa considerazione non contiene quella motivazione, che il legislatore negli articoli 414 del rito penale, e 219 della legge organica ha prescritta a pena di nullità: di fatti non erasi accertato se la frattura del braccio di Amoroso fosse stata causata dalle percosse dategli da Jaccone, oppure dalla caduta, e quindi la gran Corte libera ne' suoi raziocinj relativamente al fatto potea convincersi, che le une anzichè l' altra ne fossero state la cagione: ma essa, senza risolvere questo dubbio, stabilì, che nell' un caso, e nell' altro sempre della frattura era tenuto il Jaccone. Questa massima non è punto conforme alle disposizioni delle leggi penali in vigore, e sarebbe pernicioso per gli accusati l' ammettere, che quando un individuo da essi percosso messosi

in fuga muoja per effetto di una caduta, debbano i medesimi esser tenuti di omicidio. La legge punisce le percosse, le ferite e gli omicidj volontarj, e non può certamente attribuirsi alla volontà dell' uomo ciocchè è l' effetto del caso.

» Mancando dunque la decisione di una motivazione legale, è chiaro che siansi violati i citati articoli 414 delle leggi di procedura penale, e 219 della legge organica.

» Per tali considerazioni annulla ec. ec. »

§. II.

Decisione de' 21 aprile 1824.

» La gran Corte criminale di ....., con decisione de' 27 settembre 1823 dichiarò constare che Costantino Monti aveva commesso ferita grave con arma impropria (coltello ad uso di tagliar carne) in persona di Biagio Ciotola: che la detta ferita era scusabile, perchè commessa in rissa, di cui Monti non era stato l' autore: e che la ferita medesima avea prodotto l' ernia, la quale non costituiva storpio; ma un permanente pericolo di vita. Quindi applicati gli articoli 356, 377 n.° 4 e 382 delle leggi penali, lo condannò a due anni di prigionia, ed alle spese del giudizio.

» Ricorso del Pubblico Ministero.

» 1. Mezzo — Avendo la gran Corte ritenuto, che la ferita avea prodotto un ernia, per la quale rimane esposto l' individuo ad un continuo pericolo di vita, e lo inabilita a molte operazioni, dovea dichiararsi, che esisteva nel ferito lo storpio disegnato dalla legge. La dichiarazione di reità adunque è erronea.

» La Corte Suprema ec. ec.

» Visti gli atti: vista la decisione: visto il ricorso.

» Considerando che lo storpio nel senso del comune linguaggio, (o secondo il quale debbonsi interpetrar le parole del legislatore) altro non sia, che essersi renduta permanentemente viziosa una parte della costruzione fisica del corpo umano, formato dalla natura in tutta perfezione; e l'essersi renduto in tutto, o in parte debilitata permanentemente l'umana agilità.

» Considerando che la ferita da Monti cagionata a Ciotola abbia prodotto un ernia ventrale, per la quale l'offeso abbia contratto un vizio permanente nella sua vita, abbia perduto l'agilità naturale, e si trovi anzi, al dir della stessa gran Corte, in un permanente pericolo di vita.

» Considerando che tale lesione organica rende il Ciotola privo di quella naturale perfezione, ch'è sì necessaria per compiere esattamente tutte le funzioni della vita; e che quindi essendosi nella di lui persona verificato quello storpio, di cui il legislatore ha inteso parlare nell'articolo 358 delle leggi penali, la gran Corte che non vel riconobbe violò apertamente un tale articolo (8).

» Visti gli articoli 358 leggi penali e 327 leggi di procedura penale.

» Annulla ec. ec. (9) ».

---

(8) La massima medesima venne adottata dalla Corte Suprema colla decisione de' 30 gennaro 1824 in causa di Antonio Napodano, accusato di ferita che avea prodotto un ernia addominale in persona di Teresa Migliaccio. E nella causa a carico di Nicola Papaleo trattata a 2 luglio 1832 fu ritenuto per storpio la mutilazione avvenuta in un orecchio.

(9) La decisione a carico di Monti fu anche annullata per le considerazioni espresse sotto il §. I. dell'articolo 357 leggi penali.

§. III.

Circolare del dì 3 gennajo 1838.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Tra le percosse e ferite si han quelle con mutilazione, con istorpio, sottoposte alle sanzioni degli articoli 358 e 360 delle leggi penali.

» Vi è stata quistione se la perdita di due denti incisori per effetto di percossa costituisca storpio. La quistione a maggioranza di voti fu risoluta da una gran Corte criminale per la negativa, con decisione non impugnata dal ministero pubblico, ancorchè contraria alla sua domanda emessa come legale.

» La Corte Suprema di giustizia, che ha trovato erronea la decisione, ne ha profferito nell' interesse della legge l' annullamento.

» Fondasi lo stesso sulle considerazioni, che la mutilazione è nella perdita irreparabile di un membro; e lo storpio nel difetto permanente sia nel moto, sia nelle funzioni di un organo: che le funzioni de' denti incisori han rapporto alla masticazione, ed alla loquela, le quali non restano nella perfezione naturale colla perdita de' medesimi.

» Con altre decisioni la Corte Suprema ha ritenuto la stessa massima. Ad impedir che in casi simili si riproduca l' annullamento, rendo le SS. LL. consapevoli di quello già profferito, coll' incarico di passarne notizia alle gran Corti presso le quali esercitano il ministero pubblico — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia — *Nicola Parisio* ».

Articolo 359.

È percossa grave o ferita grave *per gli accidenti*, quella giudicata pericolosa di vita o di storpio per gli accidenti. Essa è punita col primo grado di prigionia.

Se sia stata commessa ne' modi o contra le persone di cui si parla nell' articolo 357, è punita col secondo al terzo grado di prigionia.

SOMMARIO

Real Rescritto de' 31 dicembre 1819 che ravvicina le disposizioni degli articoli 359 e 361 delle leggi penali.

Siffatto Rescritto è così concepito.

Ministero di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» L' articolo 359 delle leggi penali sanziona il 2 al 3 grado di prigionia per la percossa grave, e ferita grave per gli accidenti commessa con arma propria.

» L' articolo 361 poi delle leggi medesime sanziona il 1 al 2 grado di prigionia per la percossa, e ferita lieve commessa anche con arma propria.

» Questi due articoli riguardano il caso di offese con arma propria, la cui asportazione era permessa all' offensore: quando poi non vi era tal permissione, e per conseguenza si aggiunge all' offesa il delitto di asportazione d' arma vietata, lo stesso articolo 361 stabilisce che la pena sanzionata per quest' ultimo reato si applicasse nel *maximum* del grado.

» S. M. ravvicinando le disposizioni degl' indicati articoli ; ha dichiarato nel consiglio de' 7 andante, che la esasperazione della pena sanzionata dall' articolo 361 contro l' autore di percossa, e ferita lieve pel concorso della circostanza d' asportazione d' arma vietata, sia applicabile ancora contra il colpevole di percossa, e ferita grave per gli accidenti, accompagnata dalla stessa circostanza — Nel Real Nome lo comunico alle SS. LL. per l' adempimento — *Marchese Tommasi* ».

Articolo 360.

Se la percossa o la ferita grave per accidenti abbia prodotto storpio o mutilazione, la pena sarà del primo grado de' ferri nel presidio, non applicata nel *maximum* del tempo.

Se sia stata commessa ne' modi, o contro le persone, di cui si parla nell' articolo 356, è punita col primo al secondo grado de' ferri nel presidio (c).

Articolo 361.

È *percossa* o *ferita lieve* quella senza nessun pericolo. Essa è punita col primo grado dell' esilio correzionale.

Se sia commessa ne' modi o contro le persone di cui si parla nell' articolo 357, è punita col primo al secondo grado di prigionia, o col terzo grado dell' esilio correzionale: salve le pene maggiori nel caso di asportazione di arma vietata, che in questa cir-

(c) *Vedi la circolare degli* 8 *gennajo* 1820 *riportata sotto il* §. *III. art.* 356 *leggi penali.*

Vedi l' altra circolare de' 3 *gennajo* 1838 *riportata sotto il* §. *III. articolo* 358 *dette leggi.*

costanza saranno applicate nel *maximum* del grado (d).

Articolo 362.

Il colpevole di percossa o ferita volontaria da cui segua fra quaranta giorni la morte per la natura di dette ferite o percosse, sarà punito qual omicida (e).

Se la morte dell' offeso non sia accaduta per sola natura delle ferite o percosse, ma per causa sopravvenuta, la pena discenderà di uno o due gradi.

SOMMARIO

La gran Corte può persuadersi contro il parere de' periti dell' ingenere : è nel dovere però di motivare la decisione, tanto sugli effetti della ferita, che sulla esclusione della cagion morbosa sopravvenuta all'offeso. Massima della Corte Suprema.

Decisione de' 17 *settembre* 1832.

» Gaetano Giliberti sulla corrispondente accusa del Pubblico Ministero presso la gran Corte criminale di ...... fu dichiarato da quella gran Corte colpevole di ferita volontaria grave per gli accidenti in persona di Domenico Gaeta ; ferita, che oltrepassando nelle sue conseguenze che non potevansi prevedere dall' accusato, il fine propostosi, produsse la morte di detto Gaeta fra i quaranta giorni. Quella gran Corte inoltre escluse l' accusato dall' invocato beneficio della scusa. Ed applicando gli articoli 355 e 391 leggi

(d) *Vedi il Real Rescritto dei* 31 *dicembre* 1819 *riportato sotto l' articolo* 359 *leggi penali.*

(e) *Vedi l' articolo* 177 *leggi penali nel caso che le percosse e le ferite in persona di un magistrato dell' ordine amministrativo o giudiziario producano fra* 40 *giorni la morte.*

Vedi pure l' articolo 364 *leggi penali.*

penali, condannò il colpevole alla pena di anni tredici di ferri, e sue conseguenze.

» Ricorso del condannato.

» La Corte Suprema ec. ec.

» Sul 1 e 2 mezzo, e sul 1 mezzo fra gli aggiunti, considera come appresso.

» La gran Corte punitrice ha ritenuto ne' fatti semplici della decisione la pruova generica discussa in dibattimento. Or nel primo ingenere nel 18 luglio 1831 si rilevò sull' offeso una ferita nella parte superiore dell'osso parietale sinistro causata da strumento lacerante, e stimata con pericolo di vita per gli accidenti: col secondo nel dì 8 agosto detto anno si disse cessato il pericolo derivante dalla già descritta ferita. Fu trovato però l' offeso febbricitante con malattia acuta di petto, alla quale malattia secondo che si avvisarono i periti sanitarj, come una remota cagione, avea potuto contribuire la ferita del capo. Coll' apertura in fine del cadavere fatta al 22 agosto dello stesso anno si rinvenne salda la cicatrice della ferita sul capo all' esterno, ed all' interno non si rinvenne nè frattura nè rima alcuna dell' osso corrispondente alla ferita, o ne' d' intorni: nè altro vizio trovossi in quella cavità, cosicchè ricercando i periti dell' arte salutare la cagione della morte, la trovarono nella cavità del torace, in quell' acuta malattia di petto denominata pleorisie, e che essi col secondo ingenere avevano di già annunziata; e mentre credettero derivata da ciò la morte dell' offeso, stimarono altresì che la ferita del capo, riportata nel 17 luglio avesse potuto indirettamente, e qual remota cagione influirvi.

» Dopo la consegnazione di tali elementi nella decisione, la gran Corte criminale ha fatto discendere la morte dalla ferita, benchè commessa con intenzione di produrre un reato meno grave. Ma da' fat-

ti consacrati è chiaro che i caratteri legali impressi al reato mal si accordino con essi, come di loro conseguenza, poichè la morte dell' offeso non fu già ascritta all' assoluta cagione della ferita, ma a cagione sopravvenuta. Poteva la gran Corte come giudice di fatto persuadersi contro il parere de' chirurgi, perciocchè la pruova generica rientra fra i tanti materiali che il giudice di fatto si para d' avanti la coscienza di lui, e ch' ei medesimo, e non altri valuta. In questo caso però rientrava del pari ne' suoi doveri di motivare la decisione tanto sugli effetti della ferita che sulla esclusione della cagion morbosa sopravvenuta all' offeso; perciocchè non è che la motivazione in fatto che ad un tempo allontana l' arbitrio del giudice, e serve di garentia alle Corti. A ciò si aggiunge che la stessa minorante accordata al ricorrente tratta dalle disposizioni dell' articolo 391 leggi penali non è motivata. È troppo vero che lo scioglimento della quistione intenzionale non si trova che nella dichiarazione della reità; ma non è meno vero che questa parte di dichiarazione non possa stare senza elementi, come senza elementi non può dedursi la non previdenza nell' accusato del reato maggiore. Tutto ciò non può ottenersi che mettendo in prospetto un gruppo di circostanze, che affianchi la dichiarazione che il giudice rende sul fatto. D' altronde la decisione medesima menziona elementi non discussi quali sono i deposti di Giuseppe e Gaetano de Vito non mai intervenuti in dibattimento.

» Dal che segue che o i caratteri legali co' quali si è definito il reato sono in contradizione de' fatti espressi, e si è violato l' articolo 327 leggi procedura penale, e 362 leggi penali, e si è così posto a conto del delinquente una quantità maggiore di reato; o la parte sostanziale della motivazione relativa alla

morte attribuita alla sola ferita, non ostante la sopraggiunta infermità manca, come l'altra sulla stessa minorante, e si è violata la disposizione dell'articolo 293 procedura penale parte prima: o in fine parte seconda dello stesso articolo si è conculcata col consegnar nella decisione elementi non discussi.

» Ammette quindi il 1 e 2 mezzo, e 'l 1 fra gli aggiunti, e rigetta gli altri. Per conseguenza annulla la decisione ec. ec. ».

Articolo 363.

Il colpevole di percossa o ferita volontaria da cui segua la morte dopo quaranta giorni succeduti al misfatto per sola natura di dette ferite o percosse, sarà parimente omicida; ma la pena discenderà di uno o due gradi. Se la morte dell' offeso non sia avvenuta per sola natura delle ferite o percosse, ma per causa sopravvenuta, la pena discenderà di tre gradi (f).

Se la pena, non ostante la minorazione del grado, è de' ferri, sarà espiata nel presidio.

SOMMARIO

Giurisprudenza della Corte Suprema di Giustizia sul modo come debba calcolarsi il tempo che compone il giorno quarantesimo nel caso di ferita che abbia prodotto la morte.

Decisione de' 10 novembre 1823.

» La gran Corte criminale di ...., in una sua decisione pronunziata il dì 24 aprile dell' anno corrente 1823, dichiarò costare, che D. Giovanni Mittiga avea commesso il misfatto di ferite volontarie in persona

(f) *Per la minorazione de' gradi di pena, vedi l' art.* 65 *leggi penali.*

di D. Giuseppe Mittiga suo fratello in secondo grado, dalle quali ferite era seguita fra quaranta giorni la morte dell' offeso per la natura delle ferite medesime. Dichiarò che un tale misfatto era scusabile, perchè commesso in rissa, di cui il colpevole non era stato l'autore: ed invocati gli articoli 362 parte prima, 353, 377 n. 4, 5, 55 e 57 delle leggi penali, e 296 delle leggi di procedura penale, condannò il nominato D. Giovanni Mittiga alla pena dell' ergastolo ed alle spese del giudizio.

» La ferita era stata commessa alle ore 20 del dì 12 ottobre 1822. La morte era avvenuta nelle ore 8 del dì 21 del successivo novembre, dietro un taglio a cui fu l'offeso sottoposto da tre professori alle ore 22 del precedente giorno 20 novembre.

» La gran Corte calcolando i 40 giorni scorsi dal momento della ferita, a quello della morte, ciascuno per 24 ore, trovò che mancavano 12 ore per compire i 40 giorni.

» Contro di tal decisione il condannato Mittiga si provvide di ricorso per annullamento, che sostenne con un mezzo solo diretto a mostrare, che la definizione era erronea, ed erronea era l' applicazione della pena; dappoichè i 40 giorni erano scorsi prima che fosse la morte avvenuta.

» La Corte Suprema ec. Sull' esposto mezzo fa le seguenti considerazioni.

» La ferita in persona di Giuseppe Mittiga fu commessa verso le ore 20 del dì 12 ottobre 1822. La morte del ferito accadde alle ore 8 del giorno 21 del successivo novembre dietro un taglio subito 10 ore prima.

» Computati i giorni dal dì 12 ottobre inclusivamente al dì 21 novembre inclusivamente si hanno giorni 41. Fattosene poi il computo a ragione di 24

ore per ogni giorno, si hanno giorni 39 ed ore 12.

» La legge quando ha voluto che i giorni si calcolassero a ragione di 24 ore ognuno, lo ha espressamente ordinato; così nel calcolarsi i giorni di pena ella coll' articolo 40 a cui è riferibile il 52 delle leggi penali prescrisse, che i giorni di pena fossero interi di 24 ore. Non avendo prescritto lo stesso in tutti gli altri casi ne' quali ha contemplato i giorni, allora per primo giorno si è sempre inteso quel tempo che rimane dal momento dell' azione seguita sino alla mezza notte.

» Con questa norma si regola il calcolo dell' età, ed il calcolo de' fatali; poichè il primo giorno, comecchè incominciato si reputò, per virtù di antico, e non mai contradetto assioma di dritto, per giorno intero sino alla prossima ventura mezza notte, non ostante che una sola ora ne resti.

» E poichè ogni giorno novello incomincia dalla mezza notte, e termina colla mezza notte successiva, calcolandosi colla precitata norma il tempo decorso dal dì della ferita al dì della morte si troverà, che Giuseppe Mittiga morì nel principio del quarantunesimo giorno; cioè quando era già scorsa un' ora e quarto dal giorno quarantesimo, e non già 12 ore prima, che il quarantesimo giorno fosse scorso. Se un calcolo diverso si volesse adottare in tutt' i casi, ne' quali si parla di giorni, e si volesse il primo giorno assolutamente calcolare per ore 24, gravi sconci seguirebbero nelle materie penali, e nelle materie civili, così per calcolar l' età, come per calcolare i fatali.

» Non sono poi consentanei alla ragione i due assunti — 1. che il calcolo aritmetico de' giorni, o degli anni non includa mai il primo, da cui il calcolo stesso incomincia — 2. che il giorno finisca alle ore 24 ed il giorno novello incomincia all' ora prima

*

della notte. Al primo assunto si risponde, che cercandosi sapere quanti giorni siano scorsi dal primo ai dieci del mese si risponderà sempre di esserne scorsi dieci, e non nove, e si risponde al secondo, che il novello giorno incomincia sempre dalla mezza notte.

» Sotto tutt' i rapporti adunque non corrispondendo la definizione al fatto, poichè dovea dichiararsi l'omicidio seguito dopo il quarantesimo giorno; ed essendo perciò evidente la violazione dell' invocato articolo 362 invece del quale dovea applicarsi l' articolo 363;

» Visti perciò gli articoli 327 del rito penale, 362 e 363 delle leggi penali.

» Annulla ec. ec. »

Articolo 364.

Il misfatto di castratura soggiacerà al quarto grado de' lavori forzati.

Se ne sia seguita la morte ec. ec.

SEZIONE III.*

Delle ingiurie e della rivelazione di segreti

Articolo 365.

È *ingiuria* ogni offesa pubblicamente o privatamente espressa con parole, con gesti, con iscritti o in altro modo qualunque; purchè abbia per oggetto di far perdere o diminuire la stima di colui contro del quale è diretta.

SOMMARIO

La Corte Suprema di Giustizia con due decisioni ha adottata la massima, che chiamar ladro alcuno sia una ingiuria determinata; come il raccontare, in seguito di domanda, un fatto, che direttamente attacca la stima altrui costituisca una ingiuria imputabile.

§. I.

Decisione de' 13 agosto 1823.

» La gran Corte criminale di ...., discutendo l'appello prodotto da Francesco Barbarossa di Canosa, condannato dal giudice locale a cinque mesi di prigionia per ingiurie gravi verbali pubblicamente dette, tendenti a far perdere la stima pubblica in persona di un incaricato del pubblico servizio D. Francesco Loperfido cancelliere del giudicato di Canosa, con sua decisione del primo marzo 1823 ritenne il fatto consegnato nella sentenza, e considerando che le ingiurie (*ladro assassino*) profferite dall' appellante Barbarossa contro del cancelliere Loperfido non erano ohe espressioni vaghe non indicanti alcun fatto determinato, riformò la sentenza, e condannò Barbarossa alla detenzione di giorni sei.

» Ricorso del condannato.

» Udito il rapporto: ed inteso l'avvocato generale Vecchioni, che colle sue verbali conclusioni ha chiesto il rigetto del ricorso. e l'annullamento della decisione nell' interesse della legge per essersi dichiarato, che il chiamar ladro un individuo sia una ingiuria vaga.

» La Corte Suprema di Giustizia ec. ec.

» Circa l'annullamento nell' interesse della legge richiesto dal Pubblico Ministero.

» Considerando, che erroneamente siasi dalla gran Corte dichiarato, che il chiamar *ladro* un individuo sia una espressione vaga, mentre con tale ingiuria si precisa un vizio determinato dell'uomo; e perciò rimanendo a carico dell' imputato un ingiuria ne' veri termini dell' articolo 365, la pena da applicarsi era quella della prima parte dell' articolo 366 (1):

» Annulla la sudetta decisione nell' interesse della legge ».

§. II.

Decisione de' 29 *marzo* 1824.

» Il giudice del circondario di ....., con sentenza de' 14 marzo 1823 condannò Matteo Marcantonio a due mesi di prigionia per ingiurie dirette a far perdere la stima alla giovine nubile d' Elisa.

» Il giudice ritenne per fatto nella sua sentenza che Marcantonio essendosi la sera de' 23 febbrajo 1823 recato in un molino vi giunse ridendo, e che avendogliene Crescenzo Galizia dimandato il motivo, rispose che rideva per aver trovato a giacere in atto turpe in mezzo della strada di Blasio, e d' Elisa: che tal fatto tosto si divulgò pel paese, e la nubile d' Elisa fu dal pubblico notata d' infamia.

» Provvedutosi Marcantonio di appello alla gran Corte criminale di ....., la medesima con decisione de' 19 luglio 1823 considerò, che Marcantonio non da se, ma a richiesta di Galizia avea raccontato l' incontro de' d' Elisa, e di Blasio: che comunque il racconto medesimo si fosse divulgato, pure il con-

(1) La stessa giurisprudenza adottò la Corte Suprema colla decisione de' 14 febbrajo 1827 in causa di Francesco Ferrarese.

vocio non aveva avuto effetto per opera del Marcantonio, in maniera che avesse in tal modo manifestato, che il fine del racconto fosse stato diretto a far perdere la stima della d'Elisa: e che perciò il fatto non presentando gli estremi voluti dall' articolo 365 delle leggi penali, non conteneva reato alcuno. Quindi invocato l' articolo 392 delle leggi di procedura penale riformò la sentenza appellata, e dichiarando, che il fatto non era da alcuna legge riputato reato, assolvè l' imputato.

» Ricorso del Pubblico Ministero.

» La Corte Suprema ec. ec.

» Circa l' annullamento nell' interesse della legge richiesto dal Pubblico Ministero.

» Considerando, che erroneamente siasi dalla gran Corte dichiarato non imputabile il Marcantonio, sol perchè non di spontanea volontà, ma dietro la dimanda di Galizia avea egli raccontato l' incontro dei d' Elisa, e de Blasio, senza manifestare, che tal racconto fosse diretto a far perdere la stima della d'Elisa. Di fatti la legge non riconosce la differenza avvertita dalla gran Corte, cioè che la ingiuria profferita spontaneamente produca imputabilità, profferita poi a richiesta di altri non sia imputabile. D' altronde la figura del fatto ritenuto dal giudice regio, ed il contegno serbato da Marcantonio nel molino, allorchè pronunziò le ingiurie, mostrano chiaro, ch' egli ebbe intenzione di offendere la stima di onesta donzella, la quale erasi precedentemente negata ad annuire all' amorosa passione da lui estrinsecata verso della medesima.

» Considerando, che avendo la gran Corte dichiarato, che le ingiurie dal Marcantonio profferite non erano imputabili, abbia espressamente violato l' art. 365 delle leggi penali.

» Annulla la sudetta decisione nel solo interesse della legge ».

ARTICOLO 366.

L' ingiuria è punita coll' ammenda correzionale, col primo al secondo grado di prigionia o confino, secondo la qualità della medesima, secondo le persone, secondo il tempo, il luogo e le conseguenze che ha prodotte.

Può il giudice discendere anche alla pena dell' esilio correzionale ne' gradi medesimi, o cumular l' esilio alla prigionia; purchè il tempo della intera pena non ecceda i due anni.

Se però l' ingiuria non risulta che da espressioni vaghe, da rimproveri indeterminati, e da voci o atti semplicemente indecenti, la pena sarà di polizia; salve sempre le pene mággiori nel caso che i fatti o gli atti, o gli scritti, o le parole che contengono l' ingiuria, costituissero per se medesimi un altro misfatto o delitto (a).

ARTICOLO 367.

Le ingiurie punibili correzionalmente, quando son pubblicate colle stampe in figure, in immagini, in incisioni, in emblemi, o in iscritto, o anche senza stampa quando sien pubblicate con pubblici affissi in uno de' suddetti modi, prendono nome di *libello famoso*, e saranno punite col primo al terzo grado di prigionia o confino, e coll' ammenda correzionale (b).

(a) *Vedi l' art.* 374 *leggi penali per le ingiurie in persona de' magistrati dell' ordine amministrativo o giudiziario.*

(b) *Vedi gli art.* 314 *e* 315 *leggi penali, e le disposizioni sotto del primo riportate.*

Il giudice può discendere all' esilio correzionale, o cumulare alla prigionia l' esilio, purchè il totale della pena non ecceda i cinque anni (c).

Articolo 368.

La pena mentovata nell' articolo precedente comprende anche coloro che abbiano fatto render pubbliche tali ingiurie per mezzo di fogli periodici.

Se però questi fogli sieno stranieri, la pena colpisce coloro che avranno inviato gli articoli, o dato ordine d' inserirli, o contribuito alla introduzione o distribuzione di tali fogli nel regno (d).

Articolo 369.

La disposizione de' due precedenti articoli non è applicabile a' fatti de' quali la legge autorizza la pubblicità ec. ec.

Articolo 370.

Se si tratti d' ingiurie contenute nelle aringhe o negli scritti relativi alle difese ec. ec.

Articolo 371.

I medici, i cerusici, gli speziali, le levatrici, e generalmente ogni uffiziale di sanità ed ogni altra persona depositaria, per ragione del proprio stato o professione, de' segreti che loro si affidano, quando, fuori de' casi in cui la legge gli obbliga a darne parte all' autorità pubblica, li rivelino, saran puniti col

(c d) *Vedi l' articolo 369 leggi penali.*

primo grado di prigionia o di confino, e colla interdizione a tempo dell' uffizio, professione o carica di cui abbiano abusato, e coll' ammenda correzionale (e).

SEZIONE IV.

Degli omicidj, delle ferite, o delle percosse non imputabili.

Articolo 372.

Non vi è reato quando l' omicidio, le ferite o le percosse sono ordinate dalla legge e comandate dall' autorità legittima (a).

Articolo 373.

Non vi è reato quando l' omicidio, le ferite, le percosse son comandate dalla necessità attuale della legittima difesa di se stesso o d' altrui (b).

(e) *Vedi gli art. 347 e 392 leggi penali il primo relativo alla dichiarazione alla quale è obbligata ogni persona che abbia assistito ad un parto, ed il secondo al dovere degli uffiziali di sanità di dar parte di qualunque osservazione che possa costituire la pruova generica di un reato.*

(a) *Vedi l' articolo 473 leggi di procedura penale.*

(b) *Vedi l' articolo 62 leggi penali.*

SOMMARIO

§. I. L' individuo già ferito a colpo di coltello, se al vedersi tuttavia incalzato uccida il di lui offensore, l' omicidio è a reputarsi avvenuto nel legittimo stato di difesa. Massima della Corte di Cassazione. Decisione degli 11 agosto 1810.

§. II. Si rende non imputabile l' omicidio che un dirubato commetta in persona di un ladro, il quale al vedersi sgridato, lo assalisca e lo percuota, mettendolo nello stato di respinger la forza colla forza per salvare la propria vita. Massima della Corte di Cassazione. Decisione de' 22 novembre 1810.

§. III. Quando l' omicidio apparisce commesso nella necessità attuale della propria difesa, si rende interessante risolver la quistione, se l' uccisore siasi egli messo volontariamente nell' alternativa di essere ucciso o di uccidere; e se quest' alternativa voluta da lui, basti a far caratterizzare l' omicidio per volontario. Massima della Corte Suprema. Decisione de' 29 settembre 1817.

§. IV. È a definirsi legittimo l' omicidio che un individuo commette in persona dello stupratore della figlia minore nel momento che con violenza ne cerchi la deflorazione. Massima della Corte Suprema. Decisione de' 23 agosto 1822.

§. I.

Decisione degli 11 *agosto* 1810.

» La Corte criminale di ...., con decisione profferita il dì 27 giugno dell' anno 1810 dichiarò constare, che Bernardo Sangiuliano era colpevole di omicidio volontario commesso in persona di Cesare Ferraro: dichiarò constare, che l' omicidio suddetto fu commesso in rissa capace di eccitare un violento risentimento, e della quale l' uccisore non fu l' autore: e adottando l' articolo 179 della legge penale de' 26 maggio 1808 condannò il Sangiuliano ad anni undici di ferri, ed alle spese del giudizio.

» Ricorso del condannato.

» La gran Corte.

» Visti gli atti : vista la decisione : visto il ricorso per cassazione.

» Considerando che la Corte criminale di ...., ha consegnato nella decisione per fatto indubitato, che Bernardo Sangiuliano nell' atto che innocentemente scherzava col suo amico Girolamo Chiauso, fu abbracciato per i capelli dall' ucciso Cesare Ferraro, stramazzato a terra, e ferito nella fronte con un coltello a piegatojo, che avea fra le mani : che rialzatosi il Sangiuliano, si avvide, che il Ferraro lo incalzava tuttavia e quindi soggiunge, che quantunque fosse accorsa della gente per trattenerlo ed egli non era in alcun pericolo, mosso da forte risentimento, gli vibrò due colpi con una forbice di viaticale, che cacciò da tasca, e così gli produsse due ferite, per una delle quali il Ferraro dopo dieci giorni morì.

» Considerando che dalla premessa di venire il Sangiuliano tuttavia incalzato dal Ferraro, da cui era stato già ferito, non deriva la conseguenza tratta dalla Corte di non essere lo stesso in alcun pericolo, perchè era accorsa della gente per trattenerlo, quando realmente dal fatto consegnato nella decisione risulta, che non fu il Ferraro trattenuto, nè vi fu persona, che si fosse framezzata alla briga ; altrimenti il Sangiuliano non avrebbe avuto campo di ferirlo.

» Considerando, che se dal pericolo di sua vita non potea dirsi esente il Sangiuliano, erronea sia stata la definizione della reità caratterizzandosi l' omicidio per volontario commesso in rissa, capace di eccitare un violento risentimento, della quale l' uccisore non fu l' autore, erronea la pena irrogata, e male adattata al caso la disposizione dell' articolo 179 della legge penale de' 20 maggio 1808.

» Per tali considerazioni cassa ec. ».

§. II.

Decisione de' 22 novembre 1810.

» La Corte criminale della Provincia di ......, con decisione de' 29 settembre 1810 dichiarò constare che Pasquale Mascia era colpevole di omicidio volontario in persona di Pietro d' Angelo commesso in rissa, atta ad eccitare un violento risentimento, e lo condannò ad anni undici di ferri.

» Ricorso del condannato.

» La gran Corte ec.

» Visti gli atti: vista la decisione: visto il ricorso per cassazione.

» Considerando che emerge da' fatti consegnati nella decisione della Corte, che avendo voluto Pasquale Mascia sgridare, e rimproverare Pietro d' Angelo, il quale erasi portato a rubar cipolle nel suo territorio, il d' Angelo l' assalì, dandogli sulle spalle de' colpi col bastone che avea in mano; al che il Mascia prendendo da terra una forca di legno, che colà rinvenne, gli tirò anch' egli de' colpi pei quali il d' Angelo se ne morì.

» Considerando, che da' suddetti fatti risulta, che il Mascia niuna intenzione avea di uccidere il ladro, non avendo impiegata veruna sorta di arma ma un semplice legno che gli presentò il caso per difendersi, e tener lontano l' aggressore.

» Considerando, che risulta dalla stessa decisione tanto per i testimonj a carico, che a discarico, che il Pietro d' Angelo era un' uomo cimentoso, d' indole prava e diffamato per furti di campagna.

» Considerando da ciò, che Pasquale Mascia per giusto timore concepito di poter essere maggiormente

offeso colla fuga avendo respinta la forza colla forza per salvare la propria vita contro la ingiusta aggressione di un ladro, che dopo averlo rubato manifestava il mal talento di toglierglielа, e quindi non eccedette nella propria difesa.

» Considerando, che in opposizione de' suddetti fatti consegnati nella decisione la Corte avendo dichiarato quest' omicidio volontario colla scusante della rissa, ha mal definito il delitto.

» Considerando poi, che per l' omicidio volontario in rissa tuttochè le sanzioni penali antiche contenute nella *L.* 1 §. 3 *D. ad L. corn. de sic. et agr. L.* 1 §. 5 *ad S. C. Turpill, et L. II. D. de poen.* uniformi alle vigenti scritte nell' art. 179 del codice penale de' 20 maggio 1808 pure vengono male applicate al delitto in quistione.

» Considerando in fine che sotto l' impero delle antiche leggi, si potea, così per dritto romano, e del regno impunemente uccidere il ladro, che si difendeva, o col ferro, o col legno, o colle pietre, come secondo l' attual codice penale de' 20 maggio 1808, dove si trova altrettanto disposto, ed essendosi con ciò venuto a violare tanto la *L.* 54 §. 2 *D. de furtis*, e la costituzione *terminum vitae* e l' articolo 172 del suddetto codice penale.

» Cassa ec. ».

§. III.

Decisione de' 29 settembre 1817.

» Sul declinar del giorno 5 agosto 1816 giuocando a vino Ludovico, e Modestino Melillo con molti altri, il Ludovico per cagion del giuoco, e di un cane, provocò con parole improprie Modestino. La sera il

Ludovico portossi dinanzi la casa di Antonio de Feo. Quivi rinvenne Modestino, ed entrambi tra loro amichevolmente discorsero. Di là a poco Ludovico riaccese la briga giungendo finanche a percuotere colle mani, e colla punta dello schioppo. Allora Modestino portossi in casa a prender le armi, e sortitone incontrò Ludovico. Questi nell' incontro ferì con bajonetta Modestino, ed anche Vincenza Buono, e Carmina Melillo, accorse in ajuto del rispettivo figlio, e fratello. Allo strepito dell' attacco sopraggiunse Bartolomeo germano di Modestino collo schioppo impugnato, e disse a Ludovico — *Vuoi tu ruinar la mia famiglia*. Ludovico rispose — *Tu pure sei quì venuto*. Dietro tali parole scaricarono entrambi contemporaneamente i loro fucili. In conseguenza dei colpi tirati restarono feriti Modestino Melillo, Carmina Melillo e Vincenza Buono. Restò ferito Ludovico Melillo con frattura della tibia, e fibula da Bartolomeo. Restò Bartolomeo ucciso da Ludovico. Dopo i due colpi tirati fu inteso un terzo colpo di cui non si potè liquidare l' autore.

» La gran Corte criminale di ....., dietro di questo fatto con decisione de' 21 marzo dell' anno 1817 dichiarò colpevole Ludovico Melillo di omicidio volontario in persona di Bartolomeo Melillo. Dichiarò che non era quest' omicidio scusabile. Ed invocato l' articolo 304 del codice penale, condannò Ludovico Melillo alla pena de' lavori forzati perpetui, ed alle spese del giudizio.

» Ricorso del condannato.

» 1. Mezzo—L' omicidio dovea esser dichiarato non punibile perchè commesso necessariamente in difesa della propria vita.

» La Corte Suprema — Sul 1. mezzo.

» Atteso chè la Corte punitrice stabilì per fatto,

che mentre Ludovico rissava con Modestino, con Vincenza Buono, e con Carmina Melillo, sopraggiunse Bartolomeo Melillo collo schioppo impugnato; che dietro poche parole profferite a vicenda, Ludovico, e Bartolomeo scaricarono entrambi e l'uno contro l'altro contemporaneamente i fucili, donde Ludovico restò gravemente ferito, e morto Bartolomeo.

» Attesochè il fatto in quistione non presenta un omicidio volontario, ma un omicidio, che nell'atto in cui è commesso apparisce comandato dall'attual necessità della propria difesa. In realtà la situazione in cui si trovava Ludovico, allorchè sopraggiunse Bartolomeo collo schioppo impugnato, non gli permetteva altro partito da scegliere fuori di quello di uccidere o di essere ucciso; e l'avvenimento prova la verità di questa situazione; giacchè egli mentre uccise fu gravemente ferito.

» Attesochè per gli omicidj che appariscono commessi nella necessità attuale della propria difesa, è estranea la quistione di scusabilità, se prima non se ne risolve un'altra, vale a dire, se l'uccisore siasi egli messo volontariamente nell'alternativa di essere ucciso, o di uccidere; e se quest'alternativa voluta da lui, basti per far caratterizzare l'omicidio per volontario.

» Attesochè l'esposte considerazioni fanno rilevar chiaro che l'adottata definizione non discende dai fatti stabiliti nella decisione.

» Annulla ec. »

§. IV.

Decisione del dì 23 agosto 1822.

» La gran Corte criminale di ......, nel decidere della sorte di Pietro Sorbi accusato di omicidio in persona di Giuseppe Mascitti espose come fatto nella sua decisione del 12 febbrajo del corrente anno 1822 le diverse due posizioni di fatto indicate dall' ucciso, e dall' uccisore. L' ucciso Mascitti avea dichiarato, che essendo egli nella bottega di Sorbi, costui ordinò alla di lui figlia Francesca di andare a prendere un cesto di paglia in un fenile posto in un' altra abitazione: che la ragazza nel partire gli fe segno di seguirla, ed avendo egli acconsentito s' introdussero nel fenile, ove si posero a discorrere di cose indifferenti, e dopo qualche trattenimento volendo andar via, la ragazza gl' impose di aspettarla, e lo ritenne per la giacca: che sopraggiunto in tal momento Pietro Sorbi, e gridando *vi ho colti*, sguainò un lungo coltello, col quale gli causò cinque ferite per effetto delle quali se ne morì: che Sorbi erasi trasportato a quello eccesso perchè avea supposta una corrispondenza amorosa tra esso e la figlia.

» L' uccisore Pietro Sorbi per contrario avea deposto di aver sorpreso Mascitti nell' atto che violentemente volea stuprar la figlia, e che niun altro ostacolo gli restava a superare onde dar compimento all' atto: che a tal vista egli pur si rattenne, ma Mascitti levatosi tosto di sopra la ragazza, e tratto fuori un coltello, gli si avventò sopra, e gli tirò varj colpi ferendolo in una mano: che per evitare nuovi colpi si strinse alla vita dell' aggressore e colluttando insieme gli tolse l' arma; ma caduti entrambi

a terra, l'avversario che gli era di sopra, stava sul punto di ritogliergli l'arma: e che allora spinto dalla necessità di garentire la propria esistenza, tirò a Mascitti de' colpi.

» La gran Corte dopo aver narrati i cennati fatti, si propose la prima quistione, se cioè costasse, che Sorbi avesse commesso l'omicidio in persona di Mascitti, e la risolvè per l'affermativa. Passata quindi ad esaminare la seconda quistione sulla definizione dell'omicidio, escluse la posizione dell'ucciso Mascitti. Su quella poi dell'uccisore considerò, che l'omicidio non avea potuto essere necessario, giacchè la pruova generica dimostrava, che le ferite cagionate a Mascitti erano tutte in diversi luoghi della parte di dietro, e quindi si rendeva impossibile al Sorbi nella situazione da lui fissata, di ferire colui, che gli era sopra in parti tanto diverse. Che ammessa pure la circostanza, che egli avesse tolto il coltello all'avversario, mancava ogni dato per ammettere, ch'egli si fosse trovato nell'assoluta necessità di non potersi altrimenti salvare, che col dargli morte. Dichiarò quindi, che l'omicidio era scusabile.

» In fine esaminando il grado di scusa ch'era concorsa nell'azione, esclusa quella contemplata dall'art. 388, perchè ivi la legge parla di stupro volontario, che si esegue precisamente nell'abitazione, o sia domicilio paterno, e non di quello che si commette in tutt'altro luogo; ma ritenuto che Mascitti fu sorpreso nel punto, che cercava stuprare la ragazza, cioè nello stato di delitto contemplato dagli articoli 334 e 335 delle leggi penali, d'onde dichiarò l'omicidio scusabile perchè provocato da delitto. Quindi invocati gli articoli 377 n. 2, 378 e 380 delle leggi medesime, lo condannò alla pena di sei anni di relegazione, ed alle spese del giudizio.

» Ricorso del condannato.

» 1. Mezzo — Erroneamente la gran Corte ha esclusa da lui la necessità dell' attuale difesa, ed ha perciò violato l' articolo 373 delle leggi penali, che era adattabile perfettamente al caso.

» La Corte Suprema ec.

» Visti gli atti: vista la decisione: vist' i mezzi per annullamento.

» Attesochè di tutt' i mezzi allegati dal ricorrente, escluso il primo, alcuni non sussistono in fatto, ed altri attaccano il criterio morale de' giudici. Li rigetta. Sul primo mezzo poi nel modo esposto dal Pubblico Ministero fa le seguenti considerazioni.

» La gran Corte nella rassegna de' fatti semplici non n' espone alcuno per propria convizione; ma li riporta quali si raccontarono diametralmente opposti dall' ucciso, e dall' uccisore. Ella in seguito manifesta di non persuadersi affatto delle cose dall' ucciso narrate; e fa conoscere di persuadersi delle circostanze riferite dall' uccisore. Se ne diparte poi nella illazione delle conseguenze, poichè mentre l' uccisore ne detraeva di avere ucciso per salvare se stesso, ella per contrario non vide nel fatto un omicidio commesso nell' attuale legittima difesa di se stesso; non reputò scusabile l' omicida a' termini dell' articolo 388 poichè non avea sorpreso ed ucciso nella propria abitazione lo stupratore di sua figlia, ma riconobbe in lui un uccisore in rissa, provocato da delitto.

» Considerando che la gran Corte dietro i fatti esposti dall' uccisore Sorbi ritenne, che Mascitti fu sorpreso nel punto, che cercava stuprare la ragazza, comechè egli non fece uso di arma per ottenere il suo intento, giacchè l' istesso Sorbi dichiarò, che sol quando vide lui, cacciò il coltello da dentro la manica del braccio sinistro.

» Considerando, che questa specie di fatto ritenuto dalla gran Corte se non richiamava l' applicazione dell' articolo 388 poichè la sorpresa non seguì nella paterna abitazione; se non meritava l'applicazione dell' articolo 373 sotto l' aspetto di essersi ucciso per propria legittima difesa, non dovea mai esser guardata colla veduta degli articoli 377 n. 2, 378 e 380 delle leggi penali; poichè la specie del fatto adottato dalla gran Corte non presentava alcuna rissa.

» Poteva la specie del fatto ritenuto dalla gran Corte essere esaminata coll' articolo 373 delle penali leggi sotto il rapporto di essersi ucciso nello stato attuale della legittima difesa di altrui, e specialmente della propria figlia di dodici anni nel momento di esser con violenza stuprata da un giovane impudico. Se la legge dichiara non imputabile l' omicidio commesso nello stato attuale della legittima difesa di altrui, a maggior ragione questa disposizione è applicabile a chi uccida lo stupratore della sua figlia minore sorpreso nel momento, che la stia con violenza stuprando, dovendosi reputare uguale il pericolo della vita, e dell' onore.

» Considerando che se il fatto ritenuto richiamava la quistione dell' applicabilità dell' articolo 373 sotto l' esposta veduta, la gran Corte non elevandola violò gli articoli 283 e 327 delle leggi di rito penale.

» Annulla ec. ».

Articolo 374.

Sono compresi ne' casi di necessità attuale di legittima difesa i due casi seguenti:

1. se l' omicidio, le ferite, le percosse sien commesse nell' atto di respingere di notte tempo la sca-

lata, o la rottura dei recinti de' muri, o delle porte di entrata in casa o nell' appartamento abitato, o nelle loro dipendenze (c):

2. se il fatto abbia avuto luogo nell' atto della difesa contro gli autori di furti o di saccheggi eseguiti con violenza.

SEZIONE V.

Degli omicidj involontarj, delle ferite, percosse ec. involontarie.

Articolo 375.

Chiunque per disaccortezza, imprudenza, disattenzione, negligenza o inosservanza de' regolamenti commetta involontariamente un omicidio, o ne sia involontariamente la cagione, sarà punito con prigionia dal secondo al terzo grado (a).

SOMMARIO

Giurisprudenza della Corte Suprema di giustizia rispetto alle circostanze che debbono concorrere in un omicidio per potersi ritenere come involontario.

Decisione de' 14 luglio 1819.

» Nel dì 11 luglio 1818 surse alterco tra Antonio Agnes, e Maria Verderame per motivo, che il primo non voleva pagare alla seconda alcune ciriege al prezzo che costei le vendeva. Nel corso del-

(c) *I reati indicati in questo numero se si commettono respingendo di giorno l' aggressione, son preveduti dall' articolo 377 n. 3 leggi penali.*

(a) *Vedi la decisione della Corte Suprema del 1 ottobre 1834 riportata sotto l' articolo 450 leggi penali.*

l'alterco Agnes pose la mano alla gola della Verderame. Accortosene il di costei marito Sebastiano Rega imprese a rimproverare Agnes. Questi diede uno schiaffo a Rega. Vedutosi Rega così maltrattato si calò a terra per prendere una pietra. Più sollecito Agnes si rivolse a' pesi della bilancia della Verderame, che erano anche pietre, e presane una di un rotolo, la vibrò al Rega, ma invece di colpire il Rega, colpì il ragazzo Donato Romei cagionandogli tal ferita sul sopracciglio destro, che dopo quattro giorni lo condusse a morte.

» Per tale avvenimento il Pubblico Accusatore presso la gran Corte criminale di ....., accusò il nominato Antonio Agnes di percosse in persona de' conjugi Maria Verderame, e Sebastiano Rega, e di omicidio volontario in persona di Donato Romei.

» La gran Corte criminale con decisione de' 3 febbrajo del corrente anno 1819 emessa dietro dibattimento, dopo aver narrato l'esposto fatto, dichiarò colpevole Antonio Agnes di omicidio involontario in persona di Donato Romei. Lo dichiarò colpevole di percosse nelle persone di Maria Verderame, e Sebastiano Rega. Dichiarò che il più grave reato era quello dell'omicidio involontario, e presi in considerazione gli articoli 319 e 311 del codice penale, lo condannò alla pena di anni due di prigionia, all'ammenda di ducati dieci, ed alle spese del giudizio.

» Ricorso del Pubblico Ministero.

» La Corte Suprema di giustizia ec. ec.

» Visto l'art. 319 del codice penale.

» Attesochè il fatto consacrato nella decisione dalla gran Corte punitrice offre nella persona dell'imputato Agnes un uomo, che non voleva pagare le ciriege al prezzo che si vendevano. Che ostinato nel suo volere, afferrò per la gola la Verderame,

Che rimproverato dal di costei marito, anzichè quietarsi, gli diede uno schiaffo. Che vedendo egli l' offeso marito rivolgersi a terra per prendere una pietra, diede egli di piglio con maggiore sollecitudine a' pesi della bilancia, ch' erano anche di pietre, ed afferratane una di un rotolo la vibrò contro del Rega, ed invece di colpir costui, colpì il ragazzo Donato Romei con veemenza tale, che di là a quattro giorni lo trasse a morte.

» Attesochè a circostanze di fatto così precisate, e riconosciute, mal corrisponde poi la definizione di omicidio involontario, il quale per esser tale a' termini della legge, richiede la disaccortezza, l' imprudenza, la disattenzione, la negligenza, l' inosservanza de' regolamenti, qualità di cui niuna si ravvisa nel fatto stabilito dalla gran Corte punitrice.

» Attesochè per l' esposte osservazioni è chiara la violazione della legge penale invocata dalla gran Corte punitrice.

» Attesochè la violazione della legge penale da luogo ad annullamento per virtù dell' articolo 1 n. 13 del decreto de' 12 settembre 1811.

» Per tali considerazioni.

» Annulla ec. ec. ».

Articolo 376.

Se dalle circostanze indicate nell' articolo precedente risulti qualunque altro reato contro alle persone ec.

SEZIONE VI.

Delle scuse de' reati contenuti nelle precedenti sezioni del presente capitolo.

Articolo 377.

Gli omicidj volontarj, le percosse o ferite volontarie, ed ogni altra ingiuria o offesa contro alle persone, saranno scusabili,

1. se sieno provocati da percosse o ferite gravi, o da altri misfatti contro le persone (a);

2. se sieno provocati da percosse o ferite lievi, o da altri delitti contro le persone (b);

3. se sieno commessi nell' atto di respingere di giorno la scalata o la frattura de' recinti, de' muri o dell' ingresso di una casa, o di un appartamento abitato, o delle loro dipendenze (c);

4. se sien commessi in rissa di cui il colpevole non è l' autore. È riputato autore della rissa colui che il primo la provochi per lo meno con offese o ingiurie, in modo che l' offesa o l' ingiuria sia punibile almeno con le pene di polizia.

(a) *Le percosse o ferite gravi son definite dall' articolo 356 leggi penali.*
(b) *L' articolo 361 dette leggi definisce le percosse o ferite lievi.*
(c) *I reati indicati in questo numero se si commettono respingendo di notte l' aggressione, son preveduti dall' articolo 374 n. 1 leggi penali.*

SOMMARIO

§. I. La provocazione che la legge ammette come scusa negli omicidj, nelle ferite e nelle percosse, onde rendersi utile alla persona che la riceve, bisogna che avvenga nell' istante dell' azione criminosa. Massima della Corte di Cassazione. Decisione de' 15 gennaro 1814.

§. II. Quando nell' omicidio concorrono due circostanze, l' una per aver l'omicidio sorpassato il fine del delinquente, l' altra per essere stato commesso in rissa, debbono aver luogo due minorazioni di pena a' termini degli articoli 382 e 391 leggi penali. Massima della Corte Suprema. Decisione de' 14 febbrajo 1820.

§. III. Le ingiurie e le minacce contro gli agenti ministeriali, contro gl' individui incaricati di un pubblico servizio, e contro gli agenti della forza pubblica, essendo dalla legge caratterizzate delitto e punite colla prigionia, danno luogo alla scusante del n. 2 dell' articolo 377 quando per la provocazione di tali minacce ed ingiurie ne avvenga l' omicidio. Massima della Corte Suprema. Decisione de' 15 settembre 1820.

§. IV. In forza del n. 4 dell' articolo 377 leggi penali per rendersi scusabili l' omicidio, la ferita e la percossa, basta che sien commessi nello stato di una rissa, di cui l' omicida, il feritore, o il percussore non sia stato l' autore. Massima della Corte Suprema. Decisione de' 2 settembre 1822.

§. V. Un funzionario pubblico che imponga l' arresto ad un privato, se resistito dal medesimo gli cagiona delle ferite, verificandosi allora il delitto previsto dall' articolo 178 leggi penali, le ferite si rendono scusabili come provocate dal delitto stesso, e non già per la rissa, la quale può aver luogo fra privati e privati, e non mai tra privati e la forza pubblica. Massima della Corte Suprema. Decisione dei 13 agosto 1823.

§. VI. Ove l' ucciso dopo aver dato principio alla rissa con parole indecenti percuota anche l' uccisore, se ne segua l' omicidio, si rende ammissibile a prò dell' autore la scusante preveduta dal n. 2 e non già dal 4 n. dell' articolo 377. Massima della Corte Suprema. Decisione de' 28 gennaro 1824.

§. VII. La stessa scusa si rende applicabile all' individuo che

uccida dietro percosse ricevute, comunque con indecenti detti abbia dato egli principio alla rissa. Massima della Corte Suprema. Decisione de' 9 luglio 1832.

§. VIII. Il n. 4 dell' articolo 377 leggi penali figura reati contro le persone e non contro la sola proprietà. L' omicidio quindi commesso in persona di colui che abbia recato un guasto alla proprietà dell' uccisore, non si rende scusabile pel sudetto n., giacchè la nuda proprietà non è suscettiva nè d' ingiurie, nè di offese. Massima della Corte Suprema. Decisione de' 5 agosto 1833.

§. IX. In un omicidio avvenuto in rissa della quale resti ignoto l' autore, la quistione di scusa, sotto il rapporto della rissa, non può risolversi contraria all' accusato. Massima della Corte Suprema. Decisione del 1 febbrajo 1833.

§. X. L' atto di afferrare dalla parte di dietro un individuo per le braccia onde inabilitarlo alle funzioni delle stesse, costituisce un delitto contro la persona punibile a termini dell' articolo 166 leggi penali, e perciò se egli facendo forza per svincolarsi, uccide la persona da cui è trattenuto, l' omicidio si rende scusabile pel n. 2 dell' articolo 377 leggi penali. Massima della Corte Suprema. Decisione de' 18 settembre 1833.

§. I.

Decisione de' 15 gennajo 1814.

» Michele Lacchei, geloso di sua moglie, era colla medesima in frequenti disturbi. Nel dì 24 agosto 1813 ei s' imbattè col fratello di lei Antonio Guidotti, e lo richiedè a ricomporre l'animo de' conjugi. Sursero degli alterchi in tale occasione. Guidotti con de' colpi di legno offese il Lacchei nel braccio sinistro con frattura di osso.

» Nel dì 26 l' offeso s' intratteneva di buona fede nella pubblica strada del comune di Campagna. Passò eventualmente il suo offensore Guidotti, e gli disse chi mai avrebbe a lui pagato le giornate per lo braccio impedito. Gli rispose, che avesse atteso il giudizio

della Corte. Lacchei mal disposto per la gelosia di sua moglie, irritato per la grave offesa ricevuta nel braccio, sensibile vieppiù per la non curante risposta datagli dal suo offensore medesimo, trasse contro di costui un colpo di coltello, e lo mise a morte.

» La Corte criminale di ....., si convinse nel dì 21 ottobre 1813 di omicidio volontario senza scusa, e sull' articolo penale 304 condannò Lacchei a' lavori forzati perpetui, gogna, danni e spese.

» Il condannato si provvide per cassazione, ma non offrì alcun mezzo.

» La Corte deliberando ec. ec.

» Visti gli atti, vista la decisione: visto il ricorso per cassazione.

» Considerando, che la percossa, o la violenza grave, onde costituire una provocazione al senso della legge, e scusare l'azione criminosa debb' essere nell' istante dell' azione medesima. Allora è, che toglie la libertà di spirito necessaria per agire con una matura riflessione. È allora, che trovasi il provocato costituito in una specie di necessità colpevole.

» Considerando, che l' offesa, di cui trattasi, precedè per due giorni l' uccisione.

» Considerando altronde, chè la definizione adottata è conseguente a' principj dalla Corte premessi; e la pena pronunciata è quella stessa segnata dalla legge nell' articolo opportunamente invocato.

» Rigetta il ricorso ».

§. II.

Decisione de' 14 febbrajo 1820.

» Al servizio di D. Gaetano Nocelli stavano in qualità di gualani Giuseppe lo Zampro ed Antonio

Pizzuto. Nel dì 14 giugno 1819 entrambi si condussero colle rispettive caravane de' bovi nella masseria del loro padrone per farli abbeverare in quel pozzo, e quindi condurli al trasporto delle biade. Essendosi un bove della caravana di lo Zampro frammischiato in quella di Pizzuto, il sotto gualano Alessandro Santillo disse a lo Zampro di andare a separare il bove dalla sua caravana. Al rifiuto di lo Zampro ne fu incaricato Pizzuto. Questi vi si recò, e ritornato disse a lo Zampro. *Tu mi vuoi lascià ire?* — Lo Zampro replicò — *Tu non si buono, e vuoi esser pagato, ed ucciso da me* — Allora Pizzuto tirò coll'uncino, che avea in mano, un colpo sulla spalla di lo Zampro. Costui colla piroccola tirò sulla testa del Pizzuto un colpo, che lo ferì, facendogli uscir del sangue. Pizzuto collo stesso uncino tirò un altro colpo sulla testa di lo Zampro. Cadde lo Zampro a terra. Di là a poco si rialzò, e si pacificò col corrissante Pizzuto. Seguita la pacificazione ciascuno de' due riprese la sua occupazione. Ma dopo cinque in sei ore lo Zampro morì.

» La gran Corte criminale di ...., con decisione de' 3 settembre 1819 giudicando di questo fatto colle vedute del cessato codice penale, dichiarò colpevole Antonio Pizzuto di omicidio volontario in persona di Giuseppe lo Zampro: dichiarò, che non poteva dirsi scusabile un tale omicidio a' termini dell'articolo 321 di quel codice: e dichiarò che per virtù dell'articolo 304 di quel codice stesso doveva il Pizzuto punirsi co' lavori forzati perpetui.

» Esaminando poi la gran Corte medesima per virtù dell'articolo 60 delle nuove leggi penali lo stesso fatto, dichiarò, che Pizzuto era colpevole dell'omicidio in persona di lo Zampro: dichiarò, che il medesimo non potea prevedere, che dal colpo dato

coll' uncino dovesse derivarne la morte: dichiarò, che l' omicidio era scusabile, perchè il primo a profferir ingiurie a' termini dell' articolo 366 n. 3, ed il primo a dar causa alla rissa a' termini dell' articolo 377 n. 4 era stato l' ucciso: ed applicati gli articoli 355, 382 e 391 delle vigenti leggi penali, lo condannò ad anni 18 di ferri nel presidio, ed alle spese del giudizio.

» Di questa decisione il condannato Pizzuto chiese con ricorso l' annullamento, presentando due mezzi diretti a dimostrare erronea l' applicazione della pena.

» La Corte Suprema ec.

» Visti gli atti: vista la decisione: visto il ricorso.

» Fa le seguenti osservazioni in dritto.

» L' articolo 355 delle leggi penali vigenti punisce l' omicidio volontario col quarto grado de' ferri.

» L' articolo 391 delle stesse leggi prescrive, *che se nel commettersi volontariamente una percossa o ferita ne nasca un reato più grave, che sorpassa nelle sue conseguenze il fine del delinquente, si debba applicar la pena del reato più grave diminuita di uno a due gradi.*

» L' articolo 377 n. 4 dichiara scusabili gli omicidj volontarj, *se sieno commessi in rissa, di cui il colpevole non sia l' autore*; *e che l' autore della rissa si reputi colui, che il primo l' abbia provocata per lo meno con offese o ingiurie, in modo che l' offesa o l' ingiuria sia punibile almeno colle pene di polizia.*

» L' articolo 382 delle medesime leggi prescrive, che *nel quarto caso dell' articolo* 377 *quando il fatto di scusa sia provato, i misfatti ed i delitti debban essere puniti con uno a due gradi meno della pena, cui soggiacerebbe il misfatto o delitto se non fosse scusabile.*

» Da tali disposizioni di legge seguiva, che An-

tonio Pizzuto per aver commesso un omicidio volontario meritava il quarto grado de' ferri.

» Che per essere stato l' omicidio conseguenza della percossa e con aver questa conseguenza sorpassato il fine del delinquente, la pena del quarto grado dei ferri dovea essere diminuita di uno a due gradi.

» E che dichiarato l' omicidio scusabile dovea la pena discendere di uno a due gradi, meno di quella, colla quale sarebbe stato il misfatto punibile, se non avesse meritato la scusa.

» In conseguenza di ciò le definizioni accolte dalla gran Corte intorno alla reità di Pizzuto meritavano due minorazioni di pena, una per aver l' omicidio sorpassato il fine del delinquente, l' altra per essere stato l' omicidio commesso in rissa, il cui autore fu lo stesso ucciso.

» Per lo contrario la gran Corte criminale credè, che una minorazione di pena soltanto si dovesse al Pizzuto, o considerandosi, cioè l' omicidio, come conseguenza non preveduta, o considerandosi come scusabile.

» Per queste considerazioni egli è certo, che la gran Corte criminale nell' applicar la pena abbia violata la legge.

» Annulla ec. ».

§. III.

Decisione de' 15 settembre 1820.

» Nel dì 3 maggio 1820 gli armiggeri provinciali Modestino Guerriero, e Raffaele Barbaro custodivan per disposizione dell' Intendente della provincia in una casa della città di....talune donne infette di morbo venereo nel fine di essere curate. Alle ore ventu-

no di quel giorno l' armiggero Barbaro lasciò il posto, e recossi nella cantina di D. Michele de Conciliis per bevere del vino, e giocarvi a vino. Rimasto solo l' armiggero Guerriero alla guardia del posto vi si portarono i fucilieri reali Pasquale Amendola, e Luigi Ficociello dimandando l' ingresso in quella casa. Guerriero si negò alla richiesta per non contravvenire agli ordini ricevuti. I due fucilieri insistettero per esservi introdotti, allegando l' esempio del cannoniere Loreto Faggione. L' armiggero Guerriero si oppose di nuovo. Amendola dispiaciuto del secondo rifiuto lo chiamò f. . . . , e lo mandò a f. . . fo. . . . . mettendo anche la mano all' elsa del cangiarro. Allora Guerriero corse frettoloso a ritrovare il compagno nella cantina, e toltagli la pistola ritornò colla stessa fretta sopra i suoi passi. Imbattutosi quindi coll' Amendola lo minacciò di morte; e quantunque il fuciliere avesse cercato con buone parole di calmare il suo sdegno, nondimeno il Guerriero tirò colla pistola un colpo mortale all' Amendola. Questi, comechè ferito, evaginò dopo il ricevuto colpo il cangiarro inseguendo il suo feritore. Ma dati pochi passi cadde a terra, e nella successiva notte morì.

» La gran Corte criminale di ...., giudicò di questo avvenimento nel dì 29 di quello stesso mese di maggio. Essa dichiarò costare, che Modestino Guerriero avea commesso omicidio volontario in persona di Pasquale Amendola: Dichiarò, che l' omicidio era scusabile, perchè commesso in rissa, di cui l' autore non era colpevole. Ed applicati gli articoli 355 e 382 delle vigenti leggi penali, lo condannò ad anni diciannove di ferri nel presidio, ed alle spese del giudizio.

» Di questa decisione il condannato Guerriero dimandò con ricorso l' annullamento attaccando il ragio-

namento fatto dalla gran Corte sulla scusante, e l'applicazione della pena.

» La Corte Suprema ec. ec.

» Visti gli atti: vista la decisione: visto il ricorso.

» Fa le seguenti osservazioni.

» Gli articoli 174, 176 e 178 delle leggi penali vigenti caratterizzano per delitto, e puniscono colla prigionia le ingiurie, le minacce, e la resistenza con violenza, o per via di fatto contra gli agenti ministeriali, contra gl' individui legittimamente incaricati di un pubblico servizio, o contra gli agenti della forza pubblica, in atto che alcun di essi agisce per la esecuzione di leggi, o di ordini della pubblica autorità.

» Gli articoli 365 e 366 delle medesime leggi puniscono con prigionia l' ingiuria, che abbia per oggetto di far perdere, o diminuire la stima di colui, contro del quale è diretta.

» Sotto gli espressati rapporti le ingiurie, e le minacce costituiscono certamente delitto.

» L'articolo 377 n. 2 dichiara scusabile l' omicidio volontario quando sia stato provocato da delitti contra le persone.

» E l'articolo 380 finalmente delle leggi medesime punisce colla rilegazione l'omicidio scusabile nei termini dell' articolo 377 n. 2.

» Premesse tali disposizioni della legge, il fatto presenta, che l'armiggero provinciale Guerriero trovavasi destinato per disposizione dell' Intendente alla custodia di talune donne in una casa: Che i due fucilieri reali Amendola e Ficociello condottisi quivi vi dimandarono l' ingresso: Che l' armiggero custode vi si oppose per eseguire gli ordini ricevuti: Che i fucilieri insistettero la seconda volta per penetrar nella casa: Che l'armiggero per la seconda volta si oppo-

se: Che al secondo rifiuto il fuciliere Amendola chiamò f...... l'armiggero, lo mandò a far fo...... e portò la mano all'elsa del cangiarro: Che l'espressioni, e l'azione del fuciliere Amendola contenevano un ingiuria, ed una minaccia, caratterizzate delitto dalla legge: Che essendo nato l'omicidio per questa provocazione, dovea essere dichiarato scusabile ai termini dell'articolo 377 n. 2. E che la pena da applicarsi ad un omicidio scusabile sotto questo rapporto era quella della rilegazione a' termini dell'articolo 380.

» Annulla ec. ec. ».

§. IV.

Decisione de' 2 settembre 1822.

» La sera de' 17 gennajo 1821 i gendarmi reali Francesco Ferrajuolo, ed Antonio Lemma insieme con altri due gendarmi, e con Olimpia di Gennaro asserta moglie del Ferrajuolo, dopo aver cenato in Casanova di Caserta fecero avviare verso Caserta la Olimpia di Gennaro. Costei cammin. facendo s'incontrò con D. Carlo Scialla, e D. Antonio Fusco che ritornavano da Caserta in Casanova; costoro nel vedere una donna sola, avvinata ed a quell'ora, la interrogarono chi mai essa fosse, e dove andava. Essendosi loro risposto dalla donna di essere la moglie del Ferrajuolo, quei due le replicarono di seguitare il cammino. Scialla, e Fusco giunti in Casanova si fermarono a discorrere coi sudetti Ferrajuolo e Lemma, allorchè giunse colà di ritorno la Olimpia di Gennaro, la quale dando uno schiaffo a Ferrajuolo gli disse che per sua cagione in averla fatt' andar sola era stata insultata da Scialla, e Fusco. Alle lagnanze di Ferrajuolo, Scialla procurò

di giustificarsi, e mentre l'affare si andava calmando, la donna dopo di aver insultato i gendarmi con parole indecenti, prese un palo di legno, e si avvicinò a Fusco ed a Scialla. A tale atto Ferrajuolo e Lemma evaginati i loro cangiarri, cominciarono a dare de' colpi in testa a Fusco. Scialla allora si pose a gridare, ma aggredito dai suddetti Ferrajuolo e Lemma dalla parte di dietro ricevè da essi de' colpi.

» La gran Corte criminale di ...., che giudicò del destino di Lemma e Ferrajuolo, con decisione de' 24 gennajo dell' anno 1822 dichiarò constare:

» 1. Che Antonio Lemma, e Francesco Ferrajuolo avevan commesso ferite pericolose di vita per gli accidenti, e con arma propria in persona di Antonio Fusco.

» 2. Che Antonio Lemma aveva commesso ferite con arma propria pericolose di vita e di storpio in persona di Carlo Scialla: dichiarò che le ferite commesse da' detti Lemma e Ferrajuolo erano scusabili perchè avvenute dietro una rissa di cui essi non erano stati gli autori: dichiarò che la rinunzia all' istanza della parte privata prodotta dagli accusati non era operativa, ed invocati gli articoli 359, 357, 377 n. 4 e 382 delle leggi penali, condannò Francesco Ferrajuolo a sei mesi di prigionia, ed Antonio Lemma a sei anni di rilegazione, ed entrambi solidalmente alle spese del giudizio.

» Ricorso del Pubblico Ministero contro la parte della decisione relativa ad Antonio Lemma.

» La Corte Suprema ec.

» Considerando che l' articolo 377 n. 4 delle leggi penali dichiara scusabili gli omicidii, le percosse e le ferite volontarie, se sien commesse in rissa, di cui il colpevole non fosse stato l' autore.

» Considerando che dal senso letterale di questa

disposizione di legge raccogliesi, che a rendere scusabili l' omicidio, la ferita e la percossa basta che sien commesse nello stato di una rissa di cui l' omicida, il feritore, o il percussore non sia stato l' autore. Con che la legge volle nel tempo stesso considerare e scusare lo stato alterato del colpevole senza calcolar punto le azioni, ed i disegni buoni, o rei di chiunque vi si fosse trovato in mezzo.

» Considerando in conseguenza delle premesse cose che la gran Corte si uniformò alla legge, quando convintasi dello stato di rissa in cui furono le ferite commesse, e di non essere stati della rissa autori i feritori, accordò loro la scusante contemplata nell' articolo 377, e che mal si avvisò il Pubblico Ministero quando credè, che si richiegga la provocazione del percosso, del ferito, o dell' ucciso per rendere scusabile il percussore, il feritore, o l' uccisore.

» Considerando perciò ch' effettivamente si era nello stato di rissa, quando furono le ferite commesse, e che della rissa non erano stati autori i feritori.

» Rigetta il ricorso ».

§. V.

Decisione de' 13 *agosto* 1823.

» In ottobre 1821 nel comune di ...... eravi una compagnia di comici, i quali rappresentavano le loro commedie in un teatro adattato in una delle sale del palazzo di quel Duca. Vitantonio Manno capitano della civica nelle sere di recita assisteva al locale con un numero competente di civici, perchè il buon ordine si osservasse. La sera de' 13 di detto mese, principiato già lo spettacolo, si presentarono per en-

trare in platea due villani Nicola Zilli, ed Angelo Scardino. Tra questi, e l'interessato alla porta nacque alterco per ragion di prezzo, ed il rumore crebbe in modo, che la recita s' interruppe. Accorse allora il capitano Manno, cacciò dal teatro Zilli, chè trattenne in arresto, ed impose allo Scardino di uscir fuori nell' idea anche di arrestarlo, e rimettere così la calma. Scardino, che avea preso posto in platea si rifiutò ad uscire, percui Manno desistè per allora dall' impegno, ingiungendo ad un civico di non far uscire Scardino. Terminata la rappresentazione Manno dispose l' arresto dello Scardino, e quindi alla testa de' suoi civici attese che calasse. Comparve di fatti, ed allora gl' ingiunse l' arresto. Scardino dimandandogli del perchè, e rispostoglisi di ubbidire, e che lo saprebbe l' indomani, riprese a dire con parole oscene, che non sarebbe andato in arresto, perchè non avea fatto male. A tali repliche Manno impose ai civici di arrestarlo, ma costoro a nulla si mossero. Quindi nato alterco, Scardino baldanzoso avventossi al Manno cercando mettergli le mani addosso, e costui retrocedendo gli tirò un colpo di sciabla, dal quale rimase ferito. Così frenatosi venne lo Scardino arrestato.

» Per tale avvenimento il Manno fu tradotto a giudizio avanti la gran Corte criminale di ...., come accusato di arresto arbitrario con abuso di autorità nell' esercizio delle proprie funzioni, e di ferita grave con arma propria in persona di detto Scardino. La gran Corte con decisione de' 22 gennajo dell' anno 1823 dichiarò non constare dell' arresto illegale: dichiarò constare bensì, che avea Manno commesso ferita volontaria grave, che avea prodotto storpio con arma propria, e con abuso di autorità nell' esercizio delle sue funzioni in persona di detto

Angelo Scardino, scusabile perchè commessa in rissa, di cui esso Manno non era stato l'autore: ed invocati gli articoli 356, 357, 358, 377 n. 4, 382 e 237 delle leggi penali, lo condannò alla pena di sette anni di reclusione, alla malleveria di ducati cento ed alle spese del giudizio.

» Ricorso del condannato.

» 2. Mezzo — La gran Corte non si è incaricata della ribellione dello Scardino, ribelle per tutt' i riguardi e punibile.

» La Corte Suprema ec.

» Sul secondo mezzo riguardato nell' aspetto presentato di uffizio dal Pubblico Ministero fa le seguenti considerazioni.

» La gran Corte stabilì ne' fatti semplici della sua decisione, che avendo Manno imposto l'arresto a Scardino, costui si ricusò, e baldanzoso avventossi al Manno cercando di mettergli le mani addosso. Ella non riconobbe alcuna colpabilità sul conto di Manno per l'arresto di Scardino. Intanto dichiarò scusabile la ferita, perchè commessa in rissa, di cui egli non era stato l'autore.

» Or la rissa può solamente aver luogo fra privati e privati, e non mai fra privati e la forza pubblica; nè può esservi rissa fra colui che comanda, ed agisce legittimamente da una parte, e chi resiste dall' altra. Si verrebbero allora a spogliare i pubblici funzionarj di quel carattere morale, di cui la legge li ha rivestiti, e si uguaglierebbero a' privati.

» Esclusa quindi dal fatto in esame la rissa, rimane da una parte Manno funzionario pubblico, che impone l'arresto ad un privato qual' era Scardino, e dall' altra Scardino, che con vie di fatto resiste al Manno: questa resistenza di Scardino costituiva il delitto previsto dall' articolo 178 delle leggi penali, e

perciò essendo stata la ferita provocata da un delitto, dovea essere dichiarata scusabile ne' termini del n. 2 dell' articolo 377; per cui è evidente, che la definizione data dalla gran Corte al reato in esame sia in contraddizione co' fatti semplici, e che siansi perciò violati gli articoli 178 e 377 n. 2 delle leggi penali.

» Visto l' articolo 328 delle leggi di procedura penale.

» Annulla ec. ».

§. VI.

Decisione de' 28 gennajo 1824.

» Pasquale Covino, ed Antonio Cambaro eran socii nell' affitto di un molino di proprietà di D. Rocco Sarno, e col patto di dividere insieme tutto l' utile, che da tale affitto fosse derivato. Nel dì 24 marzo 1821 essendosi recato nel molino il proprietario Sarno, il Cambaro fece due pizze colla farina comune col Covino, delle quali una servì per lui, l' altra fu regalata al Sarno, ma mentre stavan mangiando le dette pizze sopraggiunse Covino, il quale sebbene fosse rimasto internamente dispiaciuto del consumo della comune farina, pur tacque in presenza del padrone Sarno, e non cominciò a rimproverarne il Cambaro, se non quando il medesimo aveva voltate le spalle per ritornarsene a casa sua. Corrivatosi Cambaro del rimprovero del compagno proruppe contro del medesimo nell' ingiuria di *vatti a far f* ...., a cui esso Covino corrispose dandogli uno schiaffo, e contemporaneamente lo espulse dal molino dicendogli le precise parole: *Non ci venire quà domani, che te menuzzo.* Il Cambaro prese allora un palo di

legno, e minacciando il Covino fece atto di colpirlo, ma avendogli costui dato un secondo schiaffo, esso Cambaro gli vibrò col detto palo di legno che teneva in mano, un colpo in testa, per lo quale dopo circa sei giorni cessò di vivere.

» Arrestato per tal reato Antonio Cambaro, fu tradotto in giudizio innanzi la gran Corte criminale di..., la quale con decisione de' 14 giugno 1823, dopo di aver ritenuto il fatto nel modo di sopra espresso, dichiarò constare che Antonio Cambaro aveva commesso percossa grave volontaria a colpo d' arma impropria in persona di Pasquale Covino, per la cui sola natura se ne morì infra i quaranta giorni: dichiarò che l' avvenimento era seguito in rissa il di cui autore dovea riputarsi Covino, per averla provocata con de' rimproveri ingiustamente fatti al Cambaro, e che perciò era scusabile a senso del n. 4 dell' articolo 377 leggi penali: dichiarò, che nel commettersi volontariamente la percossa dal Cambaro in persona di Covino ne nacque un reato più grave, che sorpassò il fine del delinquente nelle sue conseguenze che non potevano da lui prevedersi. Ed invocati gli articoli 355, 362, 377 n. 4 e 391 delle leggi penali, lo condannò alla pena di 18 anni di ferri, e sue conseguenze.

» Ricorso del condannato — 1. Mezzo — Dal fatto stabilito dalla gran Corte nella sua decisione risulta, che l' omicidio fu provocato da percosse, e perciò dovea dichiararsi scusabile a' termini del n. 2 dell' articolo 377.

» La Corte Suprema ec. ec.

» Visti gli atti: vista la decisione: visto il ricorso.

» Considerando sul primo mezzo, che dal fatto ritenuto dalla gran Corte nella sua decisione risulta, che l' ucciso Covino, dopo di aver dato principio ad

una rissa con degl' ingiusti rimproveri fatti a Cambaro, lo percosse per ben due volte con degli schiaffi, e che in seguito di essi fu il Covino percosso dal Cambaro.

» Considerando, che gli schiaffi da' quali la letale percossa fu provocata costituiscono un delitto, e che perciò il Cambaro lungi di godere della scusa contemplata dal n. 4 dell'art. 377, dovea in vece essere ammesso alla scusa di maggior importanza contenuta nel n. 2 dell' articolo medesimo.

» Visti quindi gli articoli 377 n. 2 leggi penali, e 327 leggi di procedura penale.

» Annulla ec. ec. ».

§. VII.

Decisione de' 9 luglio 1832.

» Nel dì 27 luglio 1831 surse briga tra Giovanni Celetta, e Pietro Carfagna del comune di Montella, poichè ciascuno di essi pretendeva triturare prima dell' altro il suo grano riposto sull' aja di Agostino Capone. Nel corso della briga Celetta disse a Carfagna delle parole indecenti, e questi lo ingiuriò. Proseguendo la briga Celetta diede a Carfagna un urtone, e questi gli tirò sul capo un colpo colla forca che avea nelle mani. Allora Celetta colla scure gli vibrò un colpo sulla testa per effetto del quale il seguente giorno cessò di vivere.

» Tradotto Celetta in giudizio innanzi alla gran Corte criminale di .., questa con decisione de' 5 gennajo 1832 dichiarò constare che Giovanni Celetta avea commesso omicidio in persona di Pietro Carfagna: dichiarò che nel suddetto reato non era concorso alcun fatto di scusa. Ed invocati gli articoli 355, 31 e 34

delle leggi penali, lo condannò alla pena di venticinque anni di ferri, ed alle altre pene accessorie.

» Ricorso del condannato.

» Udito il rapporto, ed inteso l'avvocato generale Nicolini nelle sue conclusioni scritte nel seguente tenore.

» L'Avvocato generale ha dimandato il rigetto di tutti i mezzi di annullamento, tranne il terzo di quelli presentati nella cancelleria della gran Corte criminale, sviluppato poi ne' mezzi aggiunti innanzi alla Corte Suprema. Questo tende a dimostrare mal rigettata la scusa, e per conseguenza violato l'articolo 377 delle leggi penali.

» Sopra questo mezzo l'avvocato generale ha osservato che la gran Corte guardando solamente il n. 4 di questo articolo, e qualificando l'omicidio come commesso in rissa, ha risoluto in fatto che il primo a provocarla con ingiuria punibile almeno con pene di polizia è stato l'uccisore. È ben vero che le prime parole pronunziate da costui non han per oggetto di far perdere, o diminuire la stima dell'ucciso: furon accenti d'ira, e indecenti qualificazioni più della cosa che volea farsi, che della persona cui volea impedirsi di farla. Non sembrano dunque prevedute tra i misfatti, e i delitti (articolo 365 leggi penali). Ma non può mettersi in dubbio che andrebbero tra le contravvenzioni prevedute dal n. 5 dell'articolo 462. Se dunque nel fatto non potesse guardarsi che la scusa della rissa, sembra che il n. 4 dell'articolo 377 non sarebbe stato violato.

» Ma l'ucciso in rispondere a quelle voci dell'uccisore non si arrestò a sole parole dietro delle quali ei fosse stato mortalmente percosso. Nell'avventarsi che fece Celetta, egli unì ad una ingiuria verbale più forte assai della ricevuta un colpo di forca nella

di lui testa. Fu a questa percossa che rispose tosto Celetta col colpo mortale della sua scure. La causa prossima dunque dell' omicidio è la percossa da cui esso fu provocato, caso preveduto da' n. 1 e 2 dell' articolo medesimo. Sembra dunque che la gran Corte avrebbe dovuto prendere in disamina la quistione, se un omicidio nato in una contenzione fra due, ove dalle parole si è venuto a' fatti, debba valutarsi più la causa ultima, che la prima, la quale animò la contesa.

» Leggendo l' articolo sembra che il n. 4 non parlando di percossa grave, nè di lieve, come principio di provocazione, supponga parole ingiuriose, e percosse vicendevoli, tra le quali possa mal definirsi quale sia più grave, e quale meno: talchè per conoscere chi abbia meno torto, conviene ricorrere al primo atto punibile almeno con pene di polizia. Ma quando l' ingiuriato con parole, e con urti semplici, o minacce, trascorra al di là della provocazione, ed o ferisce, o (com' è nel caso nostro) percuote non solo, ma percuote in testa, allora la rissa cangia carattere, l' omicidio non sarebbe avvenuto senza questa ferita o percossa, e non più il n. 4 ma i n. 1 e 2 sarebbero applicabili; poichè in questi niuna distinzione si fa tra la provocazione con percossa in rissa, e la provocazione con percossa senza rissa.

» Di fatti se l' avvenimento si fosse arrestato a quella percossa data da Carfagna a Celetta, certamente Carfagna ne sarebbe stato scusato, ma sempre punito, perciocchè eccedente i confini della provocazione. Egli dunque commise un delitto contro Celetta. Or gli stessi n. 1 e 2 dichiarano scusabile l' omicidio provvocato da ogni specie di misfatto, o delitto contro le persone.

» Fissare in massima il contrario, sarebbe lo stesso

che dire, che se Celetta fosse rimasto semivivo al colpo di Carfagna, e ferito pericolosamente o mutilato, in niun caso il colpo che gli uscì di mano sarebbe scusabile sol perchè fu il primo, che ingiuriò lievemente con parole punibili forse di una lieve ammenda. Il che non pare che si accordi con le regole della giustizia universale.

» Ma questa quistione nella causa in esame è forse in Corte Suprema oziosa, o solamente utile per far conoscere l' importanza di dover essere trattata. Perciocchè la gran Corte in rigettare la scusa a' termini del n. 4 non pensò affatto di esaminar quella che potea risultare da' n. 1 e 2, e molto meno è discesa ad esaminare se la rissa, e l' essere il reo con quelle parole autore di essa, gli chiuda l' adito a godere il benefizio de' detti n. 1 e 2.

» Per questa omissione l' avvocato generale crede violato l' articolo 330 procedura penale, ed in forza di questo solo articolo chiede l' annullamento della decisione.

» Ma siccome tutti gli elementi di fatto sufficienti a far risolvere questo punto ch' ei crede così importante si trovano tutti stabiliti nella decisione della gran Corte, così chiede che si annulli la sola parte della decisione in esame dalla sua seconda quistione in poi; e che ritenuti i fatti elementari stabiliti nella quistione prima della decisione medesima, si rinvii la causa ad altra gran Corte criminale la quale elevi più legalmente la quistione di scusa tanto nel rapporto de' n. 1 e 2 dell' articolo 377 col fatto ritenuto, quanto nel rapporto di questi due numeri col n. 4, e pronunzj quella pena, che da più ponderato esame della legge deriva.

» La Corte Suprema ec.

» Visti gli atti, la decisione ed il ricorso.

» Ritenendo le osservazioni esposte dal Pubblico Ministero, e senza arrestarsi a' mezzi 1 2 e 4 che rigetta come insussistenti rispettivamente in fatto, ed in dritto.

» Visti gli articoli 327 e 330 della procedura penale, e 377 leggi penali.

» Ritenut' i fatti semplici — Annulla la sola parte della decisione che riguarda l'esclusione della scusante e l'applicazione della pena, e rinvia ec. ec. ».

§. VIII.

Decisione de' 5 *agosto* 1833.

» Il Pubblico Ministero presso la gran Corte criminale di ...., accusò Angelo Maria Roberto di omicidio volontario in persona di Vincenzo Tanca. E quella gran Corte lo dichiarò colpevole di percossa grave che sorpassando il fine del delinquente cagionò la morte; applicò quindi gli articoli 355 e 391 leggi penali, e condannò Roberto alla pena de' ferri per anni quindici, e sue conseguenze.

» Intanto il condannato si è giovato di ricorso per annullamento sostenendo che il n. 1 ed il n. 2 dell' articolo 377 delle leggi penali parlano di provocazione con misfatti o delitti contra le persone: e nel caso attuale la offesa recata da Tanca col deviare le acque, e col rompere gli argini, non può dirsi diretta contra la persona bensì contra la proprietà, quantunque il deviamento dell' acqua, la rottura degli argini costituiscono delitti a' termini degli articoli 168 e 445 delle leggi penali. Quindi dovea tenersi presente il n. 4 dell' articolo 377, e dichiararsi scusabile l' omicidio perchè commesso in rissa, di cui non fu il ricorrente l' autore. Violato pure l' articolo 327.

» La Corte Suprema ec.

» Visti gli atti, la decisione ed il ricorso.

» Sull' unico mezzo — Violazione dell'articolo 377 n. 4 leggi penali, e 327 leggi di procedura penale.

» Attesochè la gran Corte punitrice nell' esame della quistione sulla scusante, ha fatto una giusta applicazione della legge, perciocchè l'articolo 377 n. 4 figura reati contro le persone, e non contro la sola proprietà (1), giacchè la nuda proprietà non è suscettiva nè d' ingiurie, nè di offese.

---

(1) La medesima Corte Suprema con decisione de' 9 marzo 1835 ha ritenuto, che sia una ingiuria non preveduta tra misfatti, e delitti per l' individuo che vegga sotto i proprj occhi allontanare in un molino un animale di sua proprietà onde toglierglisi la precedenza nella carica della farina; e che perciò seguendone un reato, militi a favore dell' individuo stesso la scusa del n. 4. dell' art. 377 leggi penali — Eccone la specie.

» Tra le ore venti in ventuno del dì 20 gennajo 1834 nel molino esercitato da Melchiorre Duccillo nel Comune di Giffoni si condussero Gaetano Gubitosi, Pietro Lamberti e Ciriaco de Feo per prendersi la farina del grano portatovi a macinare, e caricarla sull' asino di Gubitosi. Vi era d' innanzi al molino molta gente per la macina del rispettivo grano, e granone, e fra gli altri vi era D. Domenico di Martino col suo asino ligato presso al lavatojo del molino. Gubitosi per farsi largo tra quelli che vi erano pria di lui allontanò l' asino del di Martino sostituendovi il suo: dispiaciutosene di Martino diede uno schiaffo a Gubitosi: accorsi Duccillo, Lamberti e de Feo si accese una mischia nella quale si percossero tutti a vicenda: Di Martino riportò nel piede sinistro una offesa pericolosa di storpio. Aumentandosi il furor della rissa il mugnajo Duccillo, ed il di Martino si rinchiusero in un casello esistente nel molino: Gubitosi con legno nelle mani, e Lamberti cercarono di sforzarne la porta, e Gubitosi offese leggiermente ancora Teresa d'Amato. Si chiamò ad alta voce la Guardia Urbana. Questa subito accorse preceduta da D. Gerardo di Martino nipote di D. Domenico avente in mano un bastone: D. Gerardo vedendo il pericolo di suo zio rinchiuso ed assalito, diede de' colpi di bastone sul capo dell' aggressore Gubitosi: questi ne riportò una offesa giudicata pericolosa di vita per gli accidenti: il pericolo di D. Domenico di Martino cessò nel dì 8 marzo, mentre il pericolo del Gubitosi era cessato sin dal giorno 9 del precedente febbrajo.

» Il Giudice Regio di S. Cipriano con sentenza de' 12 aprile 1834 dichiarò fra le altre cose:

» 1. Constare che Domenico di Martino era colpevole di percosse lievi in persona di Gaetano Gubitosi, e di essere stato l' autore della rissa.

» 2. Constare che Gaetano Gubitosi era colpevole di percosse lievi nelle

» Attesochè l' addotta contraddizione tra i fatti in-

---

persone di Domenico di Martino (mentre di Martino aveva riportato una percossa pericolosa di storpio, e non per gli accidenti fol. 18), di Melchiorre Duccillo e di Teresa di Amato per inavvertenza di quest'ultima.

» 3. Constare che Gerardo di Martino era colpevole di volontarie percosse gravi per gli accidenti in persona di Gaetano Gubitosi.

» 4. Quindi applicati gli articoli 361, 377, 382, 359 e 51 delle leggi penali, condannò Domenico di Martino ad un mese di esilio, Gaetano Gubitosi all'ammenda di carlini venti, Gerardo di Martino ad un mese di prigionia, e tutti solidalmente cogli altri alle spese del giudizio.

» Ne appellarono li due de Martino reclamando la scusa della rissa di cui niuno de'due era stato l' autore.

» La gran Corte criminale di ....., con decisione degli 11 ottobre 1834 rigettò l' appello sul doppio motivo che l'azione prima di Gubitosi era stata diretta contro dell'asino, non già contro la persona di D. Domenico di Martino; e che con Gerardo di Martino non vi era stata niuna rissa.

» Contro questa decisione si provvidero di ricorso entrambi i condannati di Martino ripetendo in linea di annullamento i motivi di appello.

» Udito il rapporto: inteso l'Avvocato generale Nicolini che ha chiesto l'annullamento dell'impugnata decisione.

» La Corte Suprema di Giustizia, deliberando nella camera del consiglio, e facendo dritto alle conclusioni del Pubblico Ministero.

» Visti gli atti, la decisione ed il ricorso.

» Considerando che pel n. 4 dell'articolo 377 delle leggi penali è dichiarato scusabile il reato commesso in rissa, di cui non sia stato autore il colpevole. E che debba riputarsi autor della rissa colui, che il primo la provochi per lo meno con offese o ingiurie, in modo che la offesa o la ingiuria sia punibile almeno con le pene di polizia.

» Considerando che pel n. 5 dell' articolo 462 delle leggi medesime cadono in contravvenzione di polizia coloro che rechino ingiuria ad alcuno, non preveduta tra misfatti e delitti.

» Considerando sulla specie in quanto a Domenico di Martino che certamente un ingiuria fu recata a costui il quale trovandosi d' innanzi agli altri coll' asino suo nel molino prossimo a caricar la sua farina per esservi andato prima degli altri, vide sotto i proprj occhi Gubitosi sciogliere il suo asino per toglier nella carica della farina la precedenza a chi era dovuta, cioè a di Martino che vi era giunto prima di lui. E che perciò doveasi per legge la scusa della rissa al Domenico di Martino, per lo schiaffo tirato in quell' istante al Gubitosi.

» Considerando in quanto a Gerardo di Martino, che la legge penale nell' articolo 373 non riconosce reato in chi agisce nella necessità attuale della legittima difesa di se stesso, o d' altrui.

» Considerando che Gerardo di Martino a' clamori annunzianti il pericolo di suo Zio, e chiedenti il soccorso della Guardia Urbana, accorse con questa col bastone, e vedendo il suo Zio rinchiuso nel casello del molino, ed assediato da Gubitosi che armato di legno con altri sforzavane

sinuati nella decisione, e la dichiarazione di reità non regge a senso dell' articolo 327 leggi di procedura penale.

» Rigetta il ricorso ».

§. IX.

Decisione del 1 *febbrajo* 1833.

» Verso le ore ventidue del dì ventisei giugno 1831 surse *briga* tra Domenico Rufino, alquanto ebbro, e Domenico la Peruta di Aldifreda in Provincia di Terra di Lavoro, perchè il primo pretendeva dal secondo una mazza. Francesco Malaspina prese parte nella *rissa* in favore di la Peruta. Progredendo la *rissa* corse a dividerla Giacomo dell' Aquila, e la fece terminare. Poco dopo camminando per quel comune Giacomo dell' Aquila colla sua cugina Elisabetta dell' Aquila, con la di costei figlia Mariantonia Ruggiero, e con Luisa Muto, s' incontrarono col Rufino che veniva da opposta direzione. Avvicinatosi Rufino a dell' Aquila, e cavatosi da una manica della sua giacca un coltello da calzolajo, afferrò per un braccio Giacomo dell' Aquila, e vibrandogli cinque colpi, lo uccise.

» La gran Corte criminale di ...., procedendo in secondo giudizio di rinvio, con decisione de' 27 giugno 1832 dopo aver esposto un tal fatto, dichiarò

---

la porta, si spinse a percuoter Gubitosi, quando la rissa oltremodo ferveva e ne faceva preveder funeste conseguenze: ond'è che alla peggior lettura non era da negarglisi la scusa della rissa, di cui certamente non era stato egli l'autore.

» Veduti perciò gli articoli 377 n. 4, 462 n. 5 delle leggi penali, e 295 delle leggi di procedura penale.

» Annulla ec. ec. ».

constare, che Domenico Rufino aveva commesso omicidio volontario in persona di Giacomo dell' Aquila.

» Pronunziata una tal dichiarazione di reità, la stessa gran Corte si propose in secondo luogo la quistione di scusabilità su tale omicidio secondo la posizione presentata dal Rufino. Siccome il Rufino era stato arrestato immediatamente al fatto, e coll' arma feritrice addosso, e proceduto si all' ingenere sulla sua persona, eransi rinvenute una ferita, tre contusioni e varie graffiature sulla faccia, così l' accusato dedusse in suo favore le percosse cagionategli nella rissa da la Peruta, dal dell' Aquila e dal Malaspina.

» Nell' esame di tal quistione la Corte considera lungamente la pruova specifica di discarico, e di carico, come un secondo fatto, non compreso nel primo, che produsse la dichiarazione di reità. E dopo aver presentato al suo animo varie ipotesi non già per persuadersi di non esservi stata rissa, ma per rinvenire l' autore della rissa, finalmente chiude l' esame della seconda quistione ne' seguenti termini: *Dalle premesse osservazioni dunque risulta essere ignoto chi stato fosse l' autore della rissa.*

» Considerando che in forza degli articoli 377 n.
» 4 e 382 delle leggi penali, allora l'omicidio in rissa
» è scusabile quando sia provato che il colpevole del
» medesimo non sia autor della rissa.

» Ha dichiarato e dichiara che a favore di Dome-
» nico Rufino non concorre alcun fatto di scusa.

» Dietro questa seconda dichiarazione la Corte applicando gli articoli 355, 31 e 34 delle leggi penali, condannò Domenico Rufino ad anni venticinque di ferri.

» Ricorso.

» La Corte Suprema di Giustizia ec.

» Considerando che messa in dubbio la rissa,

dietro la esposizione del secondo fatto, ed elevatasi soltanto la quistione sull' autore della rissa, la quistione versava in fatto, e non in dritto.

» Considerando che trattata questa quistione di fatto sull' autor della rissa, in risultamento delle moltiplici osservazioni fattesi dalla Corte, ella ne trasse per ultima conseguenza — *Dunque risulta essere ignoto chi fosse l' autor della rissa.*

» Considerando che proclamato il dubbio di fatto, e riscontrato il Romano Dritto, fonte di ogni saper legale, la risoluzione avrebbe dovuto essere favorevole all' accusato, e contraria alla ragione del fisco, secondo il responso del Giureconsulto Modestino riportato nella legge 10, D. *de jure Fisci*: *Non puto delinquere eum, qui in dubiis quaestionibus contra Fiscum facile responderit*: Lo stesso principio vedesi espresso nella legge 16, §. 1, D. *de rebus dubiis*. Lo stesso nelle leggi 20, 155 §. 2 e 192 D. *de regulis juris*.

» Considerando che l' attuale nostro patrio Codice penale nell' articolo 377 n. 4 riguardante la soggetta specie non contradice punto il sapiente principio del Dritto Romano. Il Legislatore quivi accorda scusa a chi uccide in rissa, di cui non sia stato egli l' autore.

» Considerando che se da una parte incumbe all' accusato la dimostrazione di non essere stato egli l' autore della rissa, dall' altra banda incumbe al Pubblico Ministero dimostrare l' autor della rissa nell' omicida stesso.

» Considerando che non essendo riusciti entrambi nel rispettivo assunto coll'esibite pruove rispettive, ed essendo dietro la pubblica discussione rimasto indeciso chi fosse stato l' autore della rissa, surse di necessità il dubbio di fatto, il quale non poteva mai per sano principio di dritto risolversi contro dell' accusato.

» Considerando che a prescindere da tali vedute generali di dritto, se il citato articolo nega la scusa della rissa all' autore della rissa; se la Corte non ha potuto riconoscere l' autore della rissa nell' accusato Rufino, la disposizione letterale della legge obbligava la Corte ad ammettere la scusa della rissa nella soggetta specie, appunto perchè si era ritenuto in fatto che l' omicidio si era commesso in rissa, della quale non si era potuto conoscere l' autore.

» Considerando perciò che la gran Corte criminale di ...., avendo negata la scusa della rissa in un' omicidio da lei ritenuto, come commesso in rissa, sol perchè non riuscì possibile di conoscere l' autore della rissa, si è messa in manifesta opposizione colla disposizione dell' articolo 377 n. 4 delle leggi penali (2).

» Ritenut' i fatti, la dichiarazione di consta dell'omicidio volontario, il risultamento delle osservazioni della Corte sulla quistione di scusa, cioè che dalle *premesse osservazioni risultava di essere ignoto chi fosse stato l' autore della rissa.*

» Annulla la sola parte della impugnata decisione che riguarda l' ultima trascritta considerazione che precede immediatamente la dichiarazione di non concorrere a favore di Domenico Rufino alcun fatto di scusa, e l' applicazione della pena, e rinvia la causa alla gran Corte criminale di .... ».

(2) Una uniforme giurisprudenza adottò la Corte Suprema colla decisione de' 14 marzo 1828 in causa di Filippo Santulli.

§. X.

Decisione de' 18 settembre 1833.

» La gran Corte criminale di ......, con decisione de' 22 giugno 1833, in continuazione di pubblica discussione, dichiarò Luca Simeone colpevole di omicidio volontario in persona di Francesco Capobianco, scusabile perchè avvenuto in rissa, di cui il colpevole non fu l'autore. Ed invocati gli articoli 355, 377 n. 4, 382, 31, 34 leggi penali, 296 della procedura penale e 1 del Real decreto de' 28 marzo 1823, lo condannò alla pena del secondo grado dei ferri per la durata di anni tredici da espiarli nel presidio, alla malleveria di ducati 100 per anni tre, allontanamento e spese del giudizio.

» Ricorso del condannato.

» Sesto motivo di annullamento — Marco Capobianco ha deposto aver saputo dal fratello, che fu ferito mentre *teneva afferrato da dietro il ricorrente per guadagnargli lo schioppo*. Ciò costituisce un delitto. L' omicidio dunque era scusabile per l' articolo 377 n. 2 ch' è rimasto violato.

» Quinto mezzo aggiunto — Il primo ad aggredire non fu il ricorrente, come ritiene la gran Corte, ma l' ucciso che l' afferrò per le braccia.

» La Corte Suprema ec. ec.

» Visti gli atti, la decisione ed il ricorso.

» Sul sesto motivo di annullamento, e sul quinto aggiunto.

» Attesochè da' fatti semplici ritenuti dalla gran Corte risulta, che l' ucciso Francesco Capobianco afferrò alla parte di dietro per le braccia il ricorrente Luca Simeone, il quale facendo forza per uscire dalle

mani del Capobianco, avendo le sue libere, collo schioppo vibrò un colpo verso il fratello Marco Capobianco, che andò a vuoto, e quindi cavatasi dalla tasca una bajonetta, colla mano dritta vibrò alla parte di dietro tre colpi al Francesco Capobianco, cagionandogli tre ferite.

» Attesochè l'azione di Francesco Capobianco nell' afferrar dalla parte di dietro per le braccia il ricorrente, costituì un delitto contro la persona punibile a' termini dell' articolo 166 del codice penale, ed in conseguenza era applicabile a favore del ricorrente la scusa del n. 2 dell' articolo 377 del sudetto codice, ch'è rimasto violato.

» Visti i sudetti articoli 166 e 377 n. 2 del codice penale, e l' articolo 327 di procedura penale.

» Annulla ec. ec.».

Articolo 378.

Le cagioni ammesse come scusanti sono comuni a' genitori o altri ascendenti, a' figli o altri discendenti, a' fratelli ed alle sorelle in secondo grado, a' conjugi ed altri affini negli stessi gradi, de' quali gli uni vendicassero le offese degli altri.

SOMMARIO

Giurisprudenza della Corte Suprema di giustizia rispetto alla qualità della scusa dovuta all'omicida, che abbia ucciso dietro la provocazione di percosse ed offese in sua presenza causate alla di lui moglie.

Decisione de' 24 ottobre 1832.

» La gran Corte criminale di ....., con decisione de' 16 maggio 1832 dichiarò colpevole Giuseppantonio Carosa di omicidio volontario in persona di Pasquale Bartoli: escluse la minorante dell'articolo 391: gli accordò la scusante dell' articolo 377 n. 4 delle leggi penali, e lo condannò ad anni 19 di ferri.

» Il condannato si è provveduto di ricorso assumendo con due mezzi:

» 1. Che non si era esaminata la scusa a' termini oralmente proposti dal suo difensore, cioè nelle vedute de' n. 2 e 4 dell' articolo 377:

» 2. Che a lui era dovuta la scusante di delitto per gli articoli 377 n. 2, 378 e 168 delle leggi penali.

» La Corte Suprema ec. ec.

» Considerando che il difensore dell' accusato dietro la pubblica discussione invocò espressamente il beneficio dell'articolo 391, e quello de' n. 2 e 4 dell' articolo 377 delle leggi penali.

» Considerando che la Corte tanto nell' esposizione de' fatti semplici, quanto nell' esame della quistione sulla scusa ritenne che Carosa scagliò i colpi *del forcato sulla testa di Bartoli* quando vide che costui
» voleva forzosamente riprendersi il grano consegna-
» togli la sera innanzi in escomputo del proprio de-
» bito, e che esso Carosa conservava nella sua aja,
» e quando vide che lo stesso Bartoli percuoteva la

» moglie di esso Carosa sino a strapparle la gonna ».

» Considerando che questa natura di fatto non presentava una rissa di cui l'ucciso era stato autore, ma presentava una forte provocazione sofferta dall'uccisore, per lo meno a' termini del n. 2 dell'articolo 377, e dell'articolo 378, giacchè il Bartoli si era condotto sull'aja del Carosa per prendersi il grano già diventato di pertinenza di Carosa: per prenderselo colla forza percuotendo ed offendendo in presenza del marito la moglie del Carosa, la quale si opponeva alla violenza, e dopo aver prima manifestato ch'egli portavasi a quel luogo, e per quell'azione risoluto o ad uccidere o ad esser ucciso, siccome la stessa Corte ha ritenuto.

» Considerando perciò che la risoluzione della quistione di scusa è in manifesta contraddizione de' fatti semplici, e della stessa considerazione sulla quistione di scusa proposta; ond'è che si sono evidentemente violati gli articoli 383 e 327 della procedura penale, 377 n. 1 e 2 e 378 delle leggi penali.

» Per tali considerazioni — Annulla ec. ec. ».

ARTICOLO 379.

Nel primo caso dell'articolo 377, quando il fatto che costituisce la scusa, è provato, l'omicidio sarà punito col terzo grado di prigionia: le ferite, le percosse, ed altre ingiurie ed offese, se contengono un misfatto saran punite col primo al secondo grado di prigionia; se contengono un delitto, saranno punite colle pene inferiori, non escluse quelle di polizia (d).

(d) *Vedi l'articolo 384 leggi penali.*

Articolo 380.

Nel secondo caso dell' articolo 377, quando il fatto che costituisce la scusa, è provato, l' omicidio sarà punito colla rilegazione: le ferite, percosse ed altre ingiurie ed offese, se contengono un misfatto, saran punite col secondo al terzo grado di prigionia; se contengono un delitto, saran punite col primo grado di prigionia o di confino (e).

Articolo 381.

Nel terzo caso dell'articolo 377, quando il fatto che costituisce la scusa, è provato, l' omicidio sarà punito col primo al secondo grado di prigionia: le ferite, percosse ed altre ingiurie, se contengono un misfatto, saranno punite col primo grado di prigionia; se contengono un delitto, saranno punite colle pene di polizia (f).

Articolo 382.

Nel quarto caso dell'articolo 377, quando il fatto di scusa è provato, i misfatti e delitti saran puniti con uno a due gradi meno della pena cui soggiacerebbe il misfatto o delitto, se non fosse scusabile. Se la pena sarà de' ferri, verrà espiata nel presidio (g).

(e, f) *Vedi l' articolo 384 leggi penali.*
(g) *Vedi il suddetto articolo 384.*
Vedi pure la decisione riportata sotto il §. 11 articolo 377 dette leggi.

ARTICOLO 383.

L' omicidio volontario in persona del conjuge non è scusabile se non che nel solo caso in cui sia provocato da ferita grave o percossa grave. In tal caso sarà punito di reclusione (h).

ARTICOLO 384.

Gli omicidj volontarj scusabili nelle persone degli altri congiunti designati nell' articolo 353 saranno puniti con uno a due gradi di più delle pene che porterebbero gli omicidj volontarj scusabili dalle stesse circostanze, se fossero commessi sopra persone diverse da quelle designate in detto articolo 353 (i).

ARTICOLO 385.

Gli omicidj preveduti nell' articolo 352 non sono mai scusabili (k).

(h) *La ferita o percossa grave è definita dall' articolo* 356 *leggi penali. L' articolo* 388 *dette leggi contiene un' altro caso di minorazione di pena nell' omicidio in persona del conjuge.*

(i) *Vedi gli articoli* 379 *a* 382 *leggi penali.*

(k) *Vedi il detto articolo* 352.

ARTICOLO 386.

Non sono scusabili le ferite o le percosse, o qualunque altra offesa o ingiuria, che per la persona, o per lo mezzo, o per l'oggetto, abbia i caratteri da' quali sono qualificati gli omicidj indicati nel detto articolo 352 (l).

ARTICOLO 387.

Nell' infanticidio la pena di morte discenderà al terzo grado de' ferri, nel solo caso in cui sia stato diretto ad occultare per cagione di onore una prole illegittima (m).

ARTICOLO 388.

Se il marito sorprende in adulterio la moglie e l'adultero, ed uccida, ferisca o percuota uno di essi o entrambi nell' atto della flagranza del delitto; in caso di omicidio sarà punito col secondo al terzo grado di prigionia; e nel caso di percossa o ferita, se contiene un misfatto, sarà punito col primo grado di prigionia o confino, se contiene un delitto, sarà soggetto a pene di polizia (n).

Le stesse pene soltanto colpiranno i genitori che, sorprendendo nella loro casa in flagranza di stupro o di adulterio la figlia ed il complice, uccidano feriscano o percuotano uno di essi o entrambi.

La disposizione del presente articolo non sarà applicabile a' mariti ed a' genitori, quante volte essi fos-

(l) *Vedi questo articolo.*
(m) *Vedi gli articoli* 349 *e* 352 *n.* 3 *leggi penali.*
(n) *Vedi l' articolo* 383 *dette leggi.*

sero stati i lenoni delle loro mogli o figlie, o ne avessero favorito, eccitato o facilitato la prostituzione (o).

SOMMARIO

L'atto di voler violentare una donna, e di minacciare il marito, forma per costui un motivo di risentimento scusabile contro l'assalitore. Massima della Corte Suprema. Decisione de' 25 settembre 1816.

» Antonio Cerazzi, uomo di sfrenata libidine, da più anni insidiava l'onore della moglie di Giuseppe Paciello. Finalmente la seguì in una stalla, ove volea violentarla col coltello alla mano. Era quivi il marito il quale si risentì dell'oltraggio, ma Cerazzi lo minacciò dicendo *e per te pure nce n'è*. Riuscì alla moglie di spinger fuori l'assalitore, e chiudere la porta. Il marito corse tosto ad armarsi: si unisce con un suo congiunto: entrambi incontrano Cerazzi sulla strada e con due colpi l'uccidono.

» La Corte criminale di ...., dopo aver dichiarato Paciello colpevole di omicidio volontario, all'insulto che Cerazzi fece alla moglie, ed alle minacce che profferì contro di lui diede carattere di violenza grave contro la persona, e scusò l'omicidio a' termini dell'articolo 321 del codice penale.

» Ricorso del Pubblico Ministero.

» La Corte Suprema ec. ec.

» Attesochè la Corte nel trattare la quistione della reità, la risolvette in fatto colla libertà del suo morale criterio riconoscendo la violenza grave a' termini dell'articolo 321 del codice penale: ed è ben marcabile l'atto in cui il Cerazzi col coltello alla mano assalì nel sito oscuro della stalla la moglie del Paciello, e

(o) *Vedi gli articoli* 332 *e* 344 *leggi penali.*

profferì contro del marito, che presente se ne risentì, la seguente minaccia *e per te pure nce n' è*; il quale atto, oltre al contenere senza dubbio in se stesso una grave violenza per rapporto alla persona del Paciello e di sua moglie, la rendeva più sensibile sotto il rapporto dell' oltraggio all' onore, che volevasi inferire a' due conjugi.

» Attesochè riguardata la violenza grave sotto questo rapporto rendesi inapplicabile al caso in quistione la scusante contemplata nell' articolo 324, ed è in conseguenza fuor di proposito il ragionamento del pubblico accusatore.

» Rigetta il ricorso ».

Articolo 389.

Negli omicidj commessi in rissa ciascuno de' rissanti è rispettivamente tenuto per la sola parte di azione che egli ha avuta nel fatto. La pena però non potrà essere minore del secondo grado di prigionia.

SOMMARIO

Dato un omicidio in rissa del quale resti liquidato l' autore, mentr' egli va punito colle sanzioni degli articoli 355, 377 e 382 leggi penali, gli altri corrissanti non son tenuti che della sola parte presa nel fatto. Massima della Corte Suprema.

Decisione de' 9 giugno 1828.

» Camillo, e Giuseppe Volpe di Montella furono imputati, il primo di omicidio in persona di Luigi Caputo, ed il secondo di complicità in tale omicidio, e di asportazione di uno schioppo. Il primo ad essere giudicato fu Camillo Volpe, che dalla gran Corte criminale di ...., con decisione de' 3 novembre 1827

fu dichiarato reo di omicidio volontario in persona di Luigi Caputo scusabile, perchè provocato da percosse, e fu perciò condannato a dieci anni di rilegazione. Questa decisione fece passaggio in cosa giudicata.

» Posteriormente essendosi presentato in carcere l' altro imputato Giuseppe Volpe, la stessa gran Corte emise nel dì 22 febbrajo 1828 la sua decisione in cui ritenne.

» Nella notte de' 30 novembre 1824 il fu Luigi Caputo, Carlo Pizza, Raffaele Lepore, Giuseppe dello Buono e Felice Pizza del Comune di Montella, impegnati ad andar cantando per la loro patria al suono di chitarra e tamburo, erano le ore due circa, quando essi facevan serenata innanzi la casa di Lucia Nunziata, figlia di Antonio, innammorata di Giuseppe dello Buono, sita in contrada denominata Pontegambone. Camillo Volpe, e Giuseppe Volpe del medesimo Comune attirati dal piacere di godere di quel divertimento inermi come erano nella sembianza di paesani ed amici, avvicinaronsi alla suddetta brigata. Andato in collera Luigi Caputo dell' indifferente avvicinamento de' detti Volpe, si fece sopra de' medesimi, con un pugno percosse Camillo nel petto, indi alzò contro di essi il palo che portava in mano per percuoterli; ma quelli senza profferir parola se ne partirono evitando così le ulteriori offese. Da Pontegambone i suonatori passarono nella contrada denominata la volta della Piazza con far serenata innanzi la casa di Giuseppe Bosco. Volendo poi passare nell' altro casale denominato S. Giovanni, e giunti dietro la Chiesa Madre s' intese la voce di Carlo Pizza, il quale siccome precedeva gli altri, cercava perciò ajuto dicendo *correte compagni*: accorsi costoro trova-

rono detto Pizza, che veniva percosso da Camillo Volpe col manico dello stile, di cui armava la destra; Luigi Caputo allora per difendere Pizza si avventò contro del detto Camillo, e nella colluttazione Volpe diede un colpo di arma bianca, non distinta se bajonetta o stile nel fianco sinistro a Luigi Caputo, mentre l'accusato Giuseppe Volpe tenendo il suo fucile spianato contro chi si accostasse per offondere, minacciava dicendo *non vi movite che vi ardo di fuoco.* Allora il feritore Camillo Volpe datosi in fuga, venne seguito dall'accusato Giuseppe Volpe, cui cadde il cappello che fu assicurato alla giustizia, e venne riconosciuto per quello che era cascato da testa al detto Giuseppe Volpe.

» Premessi questi fatti la gran Corte considerò fra le altre cose, che dal contesto di quattro testimoni presenti al fatto si raccoglieva, che alle voci di ajuto invocate da Carlo Pizza, essendo accorso Luigi Caputo cogli altri compagni, egli nel prendere la difesa di Pizza si attaccò colle mani con Camillo Volpe, che imbrandiva nella destra arma micidiale, mentre l'accusato Giuseppe Volpe in distanza di circa venti passi da' due rissanti col fucile impugnato minacciava di morte *chiunque avesse osato accorrere in difesa di detto Caputo*, coll' espressione *non vi movite che vi ardo di fuoco*: E che la ferita letale riportata dal Caputo ebbe effetto nella durata della colluttazione avuta con Camillo Volpe, cosicchè laddove la cooperazione dell' accusato non fosse stata di ostacolo ai compagni di Caputo ad accorrere, e framischiarsi nella *rissa* non ne sarebbe avvenuto l'omicidio. Quindi dichiarò constare che Giuseppe Volpe avea commesso: 1.° L'asportazione di arma vietata: 2.° La complicità nell'omicidio anzidetto, e che la sua cooperazione fu tale, che senza di essa il reato non sarebbe stato commesso.

Passando in seguito la gran Corte ad esaminar la quistione di scusa, ed osservando, che trattatasi la causa del reo principale Camillo Volpe, egli con decisione de' 3 novembre 1827 era stato dichiarato colpevole di omicidio scusabile per l'articolo 377 n. 2. delle leggi penali, e che tale decisione era divenuta irrevocabile: dichiarò a favor di Giuseppe Volpe che concorreva la stessa scusante, per cui invocati gli articoli 355, 74, 75, 380 e 151 leggi penali, lo condannò a dieci anni di rilegazione, ed alle altre pene accessorie.

» Ricorso del condannato Giuseppe Volpe.

» La Corte Suprema ec.

» Visti gli atti: vista la decisione: visto il ricorso.

» Ritenendo il trascritto fatto, non che le cose considerate, e considerando che il primo mezzo attacca la convinzione de' giudici.

» Considerando poi su tutti gli altri cinque mezzi, che la gran Corte ravvisò nell'avvenimento un omicidio commesso in rissa, poichè nell' impugnata decisione parlò di *colluttazione, di rissanti, e di rissa*; e nella decisione de' 3 novembre profferita sul conto del reo principale Camillo Volpe, alla quale si riportò nell' esame della quistione di scusa, avea puranche stabilito, che *l' uccisione* di Luigi Caputo fu *in continuazione della prima rissa* avvenuta a Pontegambone, e della *quale lo stesso Caputo era stato l' autore*

» Considerando che per l' articolo 390 n. 1. dell leggi penali ove un omicidio siasi commesso in riss tra più individui, è tenuto di omicidio chiunqu de' rissanti abbia cagionate ferite, o percosse peric lose di vita, la quale sanzione non è applicabile al specie, perchè Giuseppe Volpe non cagionò all' u ciso alcuna ferita, o percossa.

» Considerando che ove s' ignorasse l' autore de

l' omicidio avvenuto in rissa, chiunque nella medesima abbia presa parte attiva, ed abbia offeso l' ucciso, per virtù dell' articolo 390 n. 2 è punito come colpevole della ferita grave pericolosa di vita: che questa sanzione neppure è applicabile alla specie, poichè l' autore dell' omicidio è conosciuto, ed è stato condannato.

» Considerando che data una rissa tra più individui, nella quale taluno rimanga ucciso da un solo conosciuto e distinto, senzachè abbia ricevuta dagli altri rissanti ferita o percossa, in tale ipotesi l' autore dell' omicidio avvenuto in rissa è punito a' termini degli articoli 355, 377 e 382, ma tutti gli altri corrissanti riportan la pena dovuta alla parte presa nel fatto, ai termini della chiara disposizione contenuta nell' articolo 389 delle leggi penali; disposizione trasportata nelle nostre leggi dalla *L.* 17, *ff. ad leg. cor. de Sicariis.*

» Considerando che era questa la sanzione da applicarsi nel caso in esame, poichè avendo la gran Corte ritenuto in fatto, che l' omicidio di Caputo era avvenuto in *rissa*, e che dell' omicidio medesimo Camillo Volpe era stato l'autore; Giuseppe Volpe che non aveva cagionato ferita, o percossa, non poteva essere dichiarato complice in quell' omicidio, ma dovea esser tenuto del fatto proprio, cioè della sola asportazione dell' arma; e che perciò avendolo la gran Corte dichiarato reo di complicità, ha violato espressamente il citato articolo 389 delle leggi penali, e l' articolo 327 delle leggi di procedura penale.

» Annulla ec. ec. ».

Articolo 390.

Se in una rissa tra più individui segua un omicidio, chiunque de' *rissanti* abbia cagionato ferite o percosse pericolose di vita, sarà tenuto di omicidio. Se però s' ignori chi ne sia stato l' autore, ciascuno che abbia preso una parte attiva nella rissa, offendendo la persona ch' è rimasta uccisa, sarà punito colla pena della ferita grave pericolosa di vita (p).

Articolo 391.

Se nel commettersi volontariamente una percossa o ferita, ne nasca un reato più grave che sorpassa nelle sue conseguenze il fine del delinquente, si applicherà la pena del reato più grave diminuita di uno a due gradi (q). Questa diminuzione non avrà mai luogo, quando il delinquente avesse potuto prevederne le conseguenze, o avesse commesso la ferita o percossa con armi proprie (r).

(p) *Per le ferite vedi gli articoli 356 e seguenti leggi penali.*

(q) *Vedi la Circolare de' 31 luglio 1824 riportata sotto il §. III, articolo 355 leggi penali, e la decisione della Corte Suprema riportata sotto il §. II, articolo 377 dette leggi.*

(r) *Per le armi proprie, vedi l' articolo 148 leggi penali.*

La minorante tratta dalle disposizioni dell' articolo 391 leggi penali dev' esser motivata nella decisione della gran Corte. Vedi all' oggetto la decisione della Corte Suprema de' 17 settembre 1832, riportata sotto l' articolo 362 leggi penali.

Sull' applicazione però del mentovato articolo 391 non occorre elevarsi separata e particolar quistione. Quando il giudice nella quistion di fatto siasi convinto che la forza del colpo, ed il sito nobile in cui è stato vibrato, ben potevano farne prevedere al reo le conseguenze funeste, non vi è apertura ad annullamento — Massima della Corte Suprema. Decisione de' 16 novembre 1836 in causa di Carlo Scaltari.

SEZIONE VII.ª

Della occultazione degli omicidj, delle percosse e delle ferite, e della occultazione di cadaveri.

Articolo 392.

I medici, i cerusici e tutti gli altri uffiziali di sanità, comprese le levatrici, che fra le ventiquattro ore non dieno parte all' autorità competente di aver medicato una persona qualunque ferita o contusa anche leggermente, senza investigare se l' anzidetta ferita o contusione sia o non sia imputabile a reato; come parimente se fra l' anzidetto termine non dieno parte di aver osservato in alcuna persona segni di veleno; ed in generale non dieno parte di qualunque specie di osservazioni che possono costituire la pruova generica di un reato, saran puniti coll' ammenda correzionale sino a ducati cinquanta (a).

Ne' casi di grave momento può il giudice aggiungere l' interdizione temporanea della professione; salve le pene maggiori in caso di complicità.

(a) *Vedi l' articolo 371 leggi penali.*
Vedi pure gli articoli 24 e 25 leggi di procedura penale.

SOMMARIO

Real Rescritto de' 29 maggio 1832 concernente gli esercenti l' arte salutare. Questo rescritto è del tenor segnente.

Ministero e Real Segreteria di Stato degli affari Interni — Ai signori Intendenti delle Provincie.

» Il Protomedico generale del Regno ha osservato che, malgrado la legge de' 25 settembre 1822, moltissimi si sono intrusi ad esercitare l'arte salutare. Ed affin di reprimersi la triplice classe degli abusi, cioè: 1. di coloro che debbono regolarizzare le antiche carte autorizzanti; 2. de' vecchi esercenti senza veruna autorizzazione; 3. e di quelli che tuttogiorno s' introducono nell' esercizio; ha proposto 1. doversi obbligare i Medici, Chirurgi, e Farmacisti che hanno meno di sessant' anni di età a regolarizzare i loro antichi privilegii o col cambiarli, o col farci apporre il visto dalla Regia Università; ed a quelli che hanno già passato il sessantesimo anno accordarsi delle agevolazioni dopo verificato il loro legale esercizio; 2. i Medici, Chirurgi, Farmacisti, Salassatori, Levatrici, Droghieri, Semplicisti, o Erbajoli e venditori di medicinali di qualunque natura che non hanno la carta autorizzante, qualora abbiano venti anni di lodevole esercizio contestato nelle forme più autentiche da'Decurionati Comunali, dai Parrochi, e dai Professori del rispettivo ramo, dicendosi ancor dagli stessi d'essere meritevoli della carta autorizzante, con vidimazione de' signori Intendenti per la verità, spedirsi loro la carta autorizzante col pagamento de' dritti; e quelli poi che contano dieci anni di esercizio contestato egualmente nelle forme autentiche, come so-

pra, sottoporsi a' soli esami pratici da darsi in questa Capitale, o nei Licei. E che le dette agevolazioni per le cennate due classi debbano aver luogo a tutto il corrente anno 1832, elasso il quale debba restare sospeso chi non ha ubbidito a regolarizzarsi; 3. per la classe di coloro che da qualche anno meno di un decennio si sono intrusi in funzioni senza veruna autorizzazione proibirsi severamente la continuazione. Particolarmente poi per le Levatrici ha fatto conoscere la necessità del loro regolarizzamento, qualunque sia il tempo del loro esercizio.

» E poichè gli Agenti Comunali, i Capi di Amministrazione, i Regj Giudici e le stesse Corti spesso si avvalgono ed autorizzano ad esercizj persone mancanti del dovuto privilegio, trova spediente ordinarsi alle dette autorità di non avvalersi di una persona qualunque dell' arte salutare, se non sia munita di carta autorizzante; e che nelle autorizzazioni o verbali si esprima la natura e l' epoca della rispettiva carta.

» Restar espressamente vietato di poter esercitare pubbliche funzioni a chi non vi è stato prima legalmente autorizzato; ed essere nella risponsabilità d' ogni Capo di Amministrazione di provocare la sospensione di esercizio per chi non ha il privilegio o carta autorizzante voluta dalla legge: non doversi riconoscere i così detti pratici, i quali con tal pretesto si permettono esercitare abusivamente: non riconoscersi verun nuovo esercente anche autorizzato, se prima l' autorità protomedicale non abbia ricevuto avviso in iscritto, e ciò per evitare delle carte false. In fine comminarsi delle pene a' trasgressori de' prescritti dalle leggi, e particolarmente la pena della destituzione a' Capi che non ne curano la esecuzione, e l' esilio o la reclusione a coloro che dopo il divieto continuano nell' esercizio illegalmente.

*

» Incaricata per ordine Sovrano la Consulta de' Reali dominj al di quà del Faro di discutere e dare il suo avviso su quanto si è proposto dal cennato Protomedico, la stessa avendo il tutto esaminato, e discusso, l' ha trovato ragionevole, e sensato in tutte le sue parti, e tendente ad allontanare dall' umanità falsi periti, che nuocono tanto alla salute pubblica, e quindi è stata di avviso di potersi adottare le misure suggerite dal Protomedico generale, con doversi però avere tutt' i riguardi per le vecchie persone, che hanno esercitato con lode l' arte salutare, e che solamente non han potuto godere della regolarizzazione per effetto della loro miseria, usandosi verso costoro le vedute della più grande moderazione, e di piena generosità ancora rispetto a' dritti.

» Sua Maestà cui ho fatto presente tuttociò, si è degnata di approvare il parere della Consulta.

» Nel Real Nome glielo partecipo per l' adempimento di risulta — Napoli 29 maggio 1832 — *Nicola Santangelo* ».

Articolo 393.

Coloro che senza la precedente autorizzazione dell' uffiziale pubblico, nel caso in cui questa e ordinata, abbiano fatto seppellire una persona trapassata, saran puniti col primo grado di prigionia o confino, e di un' ammenda non maggiore di ducati dieci; senza pregiudizio delle pene maggiori per gli altri reati de' quali si fossero renduti colpevoli.

La stessa pena avrà luogo contro coloro che abbiano contravvenuto in qualsisia maniera alle leggi ed a' regolamenti relativi alle inumazioni.

SOMMARIO

Real Decreto de' 10 ottobre 1826 sulla sepoltura ecclesiastica d' accordarsi o negarsi al cadavere ne' casi di suicidio.

Tal Decreto è così concepito.

» Art. 1. Ne'casi di suicidio rimane alla determinazione del proprio Parroco il negare, o l' accordare la sepoltura ecclesiastica al cadavere, secondo che il suicidio sia stato volontario, ovvero non tale; a'termini delle disposizioni canoniche.

» 2. Dovrà il proprio Parroco, qualora la sua determinazione sia stata negativa, avvertirne immediatamente quell' autorità che si trovi nel rispettivo comune incaricata delle funzioni di agente di polizia per disporsi dalla stessa che il cadavere del suicida, privato della ecclesiastica sepoltura, sia chiuso in una cassa ben condizionata, e senza alcuna pompa funebre trasportato privatamente in qualche luogo profano, che sarà volta per volta destinato dalla medesima autorità di polizia, ed ivi rimanga in deposito.

» 3. Sarà libero a' congiunti del suicida, al quale sia stata dal Parroco negata l' ecclesiastica sepoltura, ed a chiunque altro il reclamar, tra il termine di quindici giorni, avverso la determinazione del Parroco suddetto presso l' ordinario della rispettiva diocesi, il quale dovrà nel termine di un mese risolvere definitivamente, o rivocando, o confermando la disposizione del Parroco, e darne immantinenti notizia alla stessa autorità di polizia indicata nell'articolo precedente, tanto nell'uno, che nell'altro caso; ad oggetto che nel primo possa disporsi che il ca-

davere, il quale trovasi depositato in luogo profano, sia sepellito in Chiesa con le debite forme religiose; e nel secondo possa dal luogo del deposito trasferirsi il cadavere medesimo in altro luogo profano, dove la suddetta autorità giudicherà che debba sepellirsi.

» 4. Le disposizioni contenute ne' precedenti articoli saranno comuni per coloro che muojono da pubblici impenitenti, rifiutando volontariamente di ricevere gli ultimi sagramenti.

» Il nostro Ministro Segretario di Stato della polizia generale darà le opportune istruzioni agli agenti di polizia, perchè ne' casi enunciati ne' precedenti articoli si conformino alle disposizioni dei Parrochi, e degli Ordinarj, e perchè si adottino tutte quelle precauzioni ch' esige la pubblica salute (1) ».

Articolo 394.

Chiunque abbia nascoso il cadavere di una persona morta per effetto di un reato, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia; senza pregiudizio delle pene più gravi, se abbia partecipato al reato (b).

(1) Vedi la legge degli 11 marzo 1817, ed il Real Decreto de' 12 dicembre 1828 sulla costruzione de' Camposanti per la inumazione de' cadaveri. Vedi pure gli articoli 82 a 92 leggi civili.

(b) *Vedi l' articolo 24 leggi di procedura penale.*

SEZIONE VIII.ª

Dello aborto, e dello spaccio di sostanze venefiche o nocevoli alla salute.

Articolo 395.

Chiunque con alimenti, con bevande, con medicamenti, con violenze o con qualunque altro mezzo abbia fatto seguire l' aborto di una donna incinta, se costei vi abbia acconsentito, sarà punito colla rilegazione.

La stessa pena sarà pronunziata contro alla donna che abbia ella stessa fatto seguire in sua persona l'aborto, o abbia acconsentito a far uso de' mezzi pei quali l' aborto è seguito.

Se la donna non vi abbia acconsentito, il colpevole sarà punito colla reclusione (a).

Articolo 396.

Se da' mezzi usati, sia o non sia avvenuto l'aborto, segua la morte della donna il colpevole sarà punito col primo al secondo grado de' ferri nel presidio, quando la donna abbia acconsentito a far uso dei mezzi anzidetti: quando non vi abbia acconsentito, il colpevole sarà punito col terzo al quarto grado de' ferri nel presidio (b).

(a, b) *Vedi l'articolo 399 leggi penali.*

ARTICOLO 397.

Il medico, il cerusico, lo speziale, la levatrice e qualunque altro ufiziale di sanità, che abbia scientemente indicato o somministrato i mezzi pe' quali è seguito l'aborto, soggiacerà alle pene stabilite negli articoli precedenti accresciute di un grado, e ad un' ammenda da trenta a trecento ducati (c).

ARTICOLO 398.

L'aborto mancato è punito contra chiunque col secondo al terzo grado di prigionia: l'aborto tentato è punito col primo grado di prigionia. Contra gli uffiziali di sanità alle dette pene sarà aggiunta la multa da venti a dugento ducati (d).

ARTICOLO 399.

Nel caso dell' aborto diretto ad occultare per cagion di onore una prole illegittima, le pene stabilite negli articoli precedenti discenderanno di un grado (e).

ARTICOLO 400.

Chiunque abbia venduto o spacciato bevande adulterate che contengono mescolanze nocevoli alla salute sarà punito col secondo al terzo grado di prigionia e coll' ammenda correzionale: le bevande saranno confiscate (f).

(c) *Vedi l' articolo 399 leggi penali.*
(d) *Vedi gli articoli 69 e 70 delle leggi.*
(e) *Vedi l' articolo 395 e seguenti delle stesse leggi.*
(f) *Vedi l' articolo 461 n. 15 delle leggi medesime.*

Articolo 401.

Chiunque venda, spacci o trasporti sostanze medicinali in contravvenzione de' regolamenti di pubblica amministrazione, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia, con la confiscazione degli strumenti o oggetti caduti in contravvenzione, con l'ammenda correzionale fino a ducati trenta, e con la interdizione a tempo dell' ufizio o dell' autorizzazione di cui si è fatto abuso.

SOMMARIO

Real Rescritto de' 12 giugno 1829 sulla vendita che i droghieri posson fare degli oggetti di loro industria.

Col cennato Rescritto viene determinato quanto segue.

» S. M. nel Consiglio ordinario di Stato del dì 12 giugno 1829, intesa la Consulta de' reali dominj al di quà del Faro, si è degnata approvare quanto segue:

» 1. Che si permetta ai droghieri la vendita degli oggetti di loro industria, tal quale si ricevono dal commercio in grosso e non a minuto, e senza veruno apparecchio farmaceutico.

» 2. Che sotto titolo di vendita a minuto s' intenda una dose di droga non oltrepassante il peso di un oncia.

» 3. Che s' inibisca a chiunque non fosse debitamente autorizzato lo smercio di ogni qualsivoglia specie di medicamento.

» 4. Che in caso d' inadempimento abbia luogo l' applicazione dell' articolo 401 delle leggi penali.

» 5. Che per l' esatta esecuzione di tutto ciò, restino incaricati il Protomedico Generale, i Vice-Protomedici, gli Speziali visitatori, e le Autorità competenti ».

ARTICOLO 402

Le pene stabilite negli articoli della presente sezione saranno applicate, salve sempre le pene maggiori ne' casi di veneficio (g).

SEZIONE IX.ª

Dello abbandono o esposizione di un fanciullo.

ARTICOLO 403.

L' abbandono o l' esposizione di un fanciullo al di sotto di sette anni compiuti sarà punito col primo al secondo grado di prigionia (a).

ARTICOLO 404.

Se in conseguenza dell' abbandono o esposizione il fanciullo rimanga morto, ferito, contuso, storpiato o mutilato, il colpevole, secondo i casi, sarà considerato come reo volontario di questi reati. Le pene non saranno applicate nel minimo del grado (b).

(g) *Vedi l' articolo 352 n. 2 leggi penali.*

(a) *Vedi la decisione della Corte Suprema riportata sotto l' articolo seguente.*

(b) *Vedi gli articoli 349 e seguenti leggi penali.*
Vedi pure gli articoli 356 e seguenti delle leggi.

SOMMARIO

L' abbandono o la esposizione del fanciullo per salvare l'onore della donna, può riguardarsi scusabile. Massima della Corte Suprema.

Decisione de' 20 *settembre* 1820.

» La gran Corte criminale di .... condannò Teresa Fava ad anni ventisei di ferri, come colpevole di esposizione e di abbandono di una fanciulla con morte della medesima, e quindi omicidio volontario.

» Ricorso.

» La Corte Suprema facendo dritto alle conclusioni del Pubblico Ministero.

» Visto l' articolo 387 delle leggi penali, così concepito: « Nell'infanticidio la pena di morte discenderà » al terzo grado de'ferri, nel solo caso in cui sia stato » diretto ad occultare per cagion di onore una prole » illegittima ».

» Visti gli articoli 395 e 399 delle leggi medesime ne' quali è prescritto che la pena della rilegazione fulminata all' aborto volontario discenda di un grado nel caso dell' aborto diretto ad occultare per cagion di onore una prole illegittima; fa le seguenti osservazioni.

» Nell' infanticidio, e nell' aborto la legge ha calcolata la scusa dell' onore, ove questa ne sia stata cagione.

» Se ella la riconobbe nell' infanticidio, e nell'aborto, sarebbe stata inconseguente non ravvisarla nella esposizione, e nell' abbandono dell' infante, il cui reato è inferiore dell' infanticidio, ove ne fosse stata cagione anche l' onore.

» Il silenzio della legge relativamente alla scusa di onore nel caso di esposizione, e di abbandono non può importare il di lei rifiuto, senza che si vada incontro alla inconseguenza della legge.

» La non possibile previdenza di tutt' i casi a cui possono dar luogo le umane azioni rende necessarj, e fa reputar legali, gli argomenti analogici.

» Il fatto in quistione presenta che la madre, e la figlia erano persone di onesti costumi: che la condotta crudele, e disonesta del rispettivo marito, e padre le gittò in seno della indigenza: che figlia della indigenza fu la seduzione, e la gravidanza della figlia: che natural desio di conservar l' onore della figlia, ed il proprio onore indusse la madre ad esporre il parto della figlia, e che anche in eseguire tale atto la madre prese tutta la cura della vita della bambina pel momento, e pel tratto successivo; poichè le legò l' ombelico, la raccolse ne' panni, e la espose in luogo da dover essere necessariamente soccorsa.

» Un fatto di questa natura non solamente rendeva necessaria l' applicazione del trascritto articolo; ma poteva far anche prender in considerazione gli articoli 395 e 399 delle leggi medesime. Essendosi dunque violato l' articolo 387 di sopra trascritto; ritenuti i fatti semplici, annulla la definizione del reato, e l' applicazione della pena, e rinvia la causa alla gran Corte criminale di Napoli ».

Articolo 405.

Coloro che avranno portato un fanciullo al di sotto dell' età di sette anni compiuti, loro affidato, o che ne prendessero cura volontariamente, o per qualsivoglia altra cagione, ad un pubblico ospizio, saranno

puniti col primo grado di prigionia e con ammenda non maggiore di ducati cinquanta.

Ciò non ostante non sarà pronunziata alcuna pena, se essi non erano tenuti, ovvero non si erano obbligati di provvedere gratuitamente al nutrimento e mantenimento del fanciullo, e se niuno vi avesse provveduto (c).

Articolo 406.

Coloro che, avendo trovato un fanciullo di recente nato, non l'abbiano consegnato all' ufiziale dello stato civile, saran puniti col primo grado di prigionia, e con ammenda non maggiore di ducati cinquanta (d).

(c) *Vedi l' articolo 62 leggi civili.*
(d) *Vedi l' articolo 61 dette leggi.*

CAPITOLO SECONDO

DE' REATI CONTRO ALLE PROPRIETÀ

—

SEZIONE I.ª

De' furti

Articolo 407.

Il *furto* si rende *qualificato*;
1.° per la violenza;
2.° pel valore;
3.° per la persona;
4.° pel tempo;
5.° pel luogo;
6.° per lo mezzo.

Il furto non accompagnato da alcuna di queste sei circostanze dicesi *furto semplice*.

SOMMARIO

Giurisprudenza della Corte Suprema di giustizia intorno a' caratteri che distinguono il furto dal danno.

Decisione de' 10 marzo 1837.

» La gran Corte criminale di ...., con decisione de' 12 novembre 1836 dichiarò Giovanni de Simone colpevole di furto qualificato pel tempo e pel mezzo a danno di D. Carlo Panza, ed a' termini dell' articolo 424 leggi penali, lo condannò a sei anni di reclusione, ed alle pene accessorie.

» Ricorso.

» 4.° mezzo — Trattasi nella specie non di furto, ma solamente di danno punibile con pena correzionale.

» Mezzo aggiunto in Corte Suprema.

» L'azione imputata al condannato è definibile per danno e non per furto a' termini delle leggi si antiche che nuove. La gran Corte ha omesso di motivare la sua decisione tanto nel fatto, che nel dritto rispetto al furto.

» La Corte Suprema ec. ec.

» Sul 4.° mezzo e sul mezzo aggiunto.

» Atteso che si ha per fatto ritenuto dalla gran Corte, che per vendetta il ricorrente ruppe i vasi di creta appartenenti al querelante, ne svelse e portò via le piante insiem coi fiori.

» Atteso che quest'azione riveste i caratteri di danno e non di furto: imperciocchè si commette il danno per odio o per vendetta, com'è seguito nella specie senz' avere in mira di godere dell' altrui cosa danneggiata: si commette il furto trafugando la cosa altrui per ritrarne lucro o vantaggio. Nel furto è

insito il danno, non sempre il danno suppone il furto. Questi due reati possono anche avverarsi in un solo e medesimo fatto, cioè nel caso che si danneggi l' altrui proprietà, e tragga utile il danneggiante dalla cosa danneggiata involandola in tutto o in parte; ma scambiare non mai si possono l' uno per l' altro questi reati. Diversi e distinti per oggetto e per indole, sono essi puniti con pene diverse, e contemplati in diverse sezioni delle leggi penali, cioè il furto nella sezione 1. ed il danno nella 4. Cap. 2 titolo 8 lib. 2.

» Atteso che la definizione di *furto* adottata dalla gran Corte nella causa del ricorrente sarebbe esatta e legale, quante volte i fatti risultati nella pubblica discussione, e ritenuti dalla gran Corte offrissero, che il delinquente commise l' azione criminosa non solo per soddisfare la sua vendetta contro del querelante, ma per ritrarne ancora vantaggio o lucro, nel che risiede principalmente l' idea del *furto*: ma ciò non risulta dagli elementi discussi in dibattimento, nè da' fatti ritenuti dalla gran Corte. Ella dunque ha violati gli articoli 125 della legge organica giudiziaria, 293 della procedura penale ed ha male applicato alla specie l' articolo 424 delle leggi penali.

» Veduti i citati articoli, nonchè il 445 dette leggi penali.

» Annulla ec. ec ».

ARTICOLO 408.

Il furto è qualificato per la violenza,

1. quando è accompagnato da omicidio, percossa, ferita o sequestro della persona, o anche da minaccia scritta o verbale di uccidere, di ferire o di attentare alle persone o alle proprietà;

2. quando un ladro si presenta armato, o quando più ladri si presentano al numero maggiore di due, ancorchè non armati (a);

3. quando un individuo che scorre armato la campagna, o che fa parte di una comitiva armata, si abbia fatto consegnar la roba altrui, mediante richiesta scritta o verbale fatta direttamente o per interposta persona, ancorchè non accompagni la richiesta con minacce.

Perchè un atto di violenza qualifichi il furto, basta che sia commesso prima o contemporaneamente al furto, o anche immediatamente dopo, ad oggetto di agevolarne la consumazione o l'impunità, o di salvarsi dall'arresto o dalla conclamazione, o di non far ritogliere la cosa involata, o in vendetta di essere stato impedito o procurato d'impedire il furto, o in vendetta di essere stata ritolta la cosa involata, o scoverto l'autore (b).

(a) *Vedi la decisione della Corte Suprema de' 20 settembre 1822 riportata sotto l'articolo 421 leggi penali.*

(b) *Vedi la decisione della Corte Suprema de' 23 luglio 1832, riportata sotto il §. 11, articolo 418 leggi penali.*

ARTICOLO 409.

Il furto è qualificato pel valore, quando la cosa involata ecceda il valore di ducati cento. Per concorrervi questa circostanza, non è necessario che uno sia il furto di tal valore, ma basta che questo risulti dal calcolo di più furti che sien commessi anche in diversi tempi dalla stessa persona in danno di una o più persone; purchè sien dedotti nello stesso giudizio (c).

ARTICOLO 410.

È qualificato per la persona

1. ogni furto che il domestico commette in qualunque luogo in danno del suo padrone, o anche in danno di un estraneo; purchè in commetterlo siagli servita di facilitazione la qualità di domestico vera o simulata: sotto il nome di *domestico* s'intende ogn' individuo addetto con salario o altro stipendio al servizio altrui, coabiti o non coabiti col padrone (d):

2. il furto che si commette dall' ospite o da una persona della sua famiglia nella casa ove riceve l' ospitalità; e quello che all' ospite o alla sua famiglia si commette nella circostanza medesima da una persona della famiglia che dà l' ospitalità:

3. il furto che da un locandiere, da un oste, da un vetturale, da un barcajuolo, o da uno de' loro institori, domestici o altri impiegati è commesso nella locanda, osteria, vettura o barca ove esercita o fa esercitare uno de' detti mestieri, presta o fa prestare

(c) *Vedi l' articolo* 459 *leggi penali.*
(d) *Vedi l' articolo* 1627 *leggi civili.*

una di dette opere: ed il furto che ne' luoghi medesimi vien commesso da colui che vi ha preso albergo o posto, o vi ha confidato le sue robe:

4. il furto che da un allievo, compagno, operajo, professore, artista o impiegato qualunque vien commesso nella casa, nella bottega, nella officina, o altro qualunque luogo ove siasi introdotto per ragione del suo mestiere, professione o impiego (e).

Articolo 411.

È qualificato pel tempo il furto che vien commesso ec. ec.

Articolo 412.

È qualificato pel luogo il furto che vien commesso

1. nelle Chiese;

2. nel palazzo del Re;

3. nelle strade pubbliche, in campagna, e nelle case di campagna;

4. negli uditorj di giustizia in atto che si amministra giustizia;

5. nelle prigioni o in altro luogo qualunque di custodia o di pena;

6. ne' teatri o in altri luoghi destinati a' pubblici spettacoli, in atto che vi si fanno;

7. ne' bagni.

Quando però la cosa involata nelle Chiese sia ad-

(e) *Si rende qualificato il furto che vien commesso dall' operajo che siasi introdotto in una casa, o in altro luogo per ragion del suo mestiere, anche momentaneamente, non richiedendosi la sua dimora o lavoro abituale.*

Massima della Corte Suprema. Decisione de' 17 gennajo 1831 in causa di Emmanuele Passaro.

detta al culto divino, allora si osserveranno le disposizioni contenute negli articoli 97 a 99.

SOMMARIO

Legge de' 24 giugno 1828 che riforma il numero terzo dell' articolo 412 delle leggi penali.

Con la cennata legge vien sanzionato quanto segue.

» Veduto l' articolo 412 delle leggi penali, che designando i casi in cui per ragion del luogo il furto vien qualificato, vi comprende col numero 3 il furto commesso nelle strade pubbliche, in campagna, e nelle case di campagna;

» Volendo Noi portare a tale articolo nel trascritto numero 3 una riforma che determini con precisione i casi diversi di furto qualificato per la circostanza della campagna;

» Veduto il parere della Consulta generale del Regno;

» Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

» Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario;

» Abbiamo risoluto di *sanzionare*; e *sanzioniamo* la seguente legge:

» Art. 1. È qualificato pel luogo il furto che vien commesso nelle strade pubbliche fuori dell' abitato, e nelle case di campagna.

» 2. In ogni altro furto la circostanza della campagna non costituisce qualità, meno che ne' casi seguenti:

Nel furto commesso sull' uomo non clandestinamente:

Nello *abigeato*, ed in qualunque furto di animali, come anche nel furto delle ricolte ammassate ne'campi quando il valore di ciascuno di essi ecceda i ducati sei: ferme rimanendo tutte le altre disposizioni delle leggi penali, relative alle qualificazioni del furto ».

Articolo 413.

È qualificato per lo mezzo

1. il furto che si commette con frattura interna o esterna, con chiavi false o con iscalata (f);

2. il furto nel quale il ladro abbia fatto uso di maschera, di tinture e di altro contraffacimento di abito e di sembianza; o abbia per eseguirlo preso il titolo o la veste di un ufiziale civile o militare; o abbia allegato un falso ordine di pubblica autorità, ancorchè questi artifizj non abbiano nel risultamento contribuito a facilitare il furto, o a nasconderne l'autore;

3. il furto commesso sulle cose poste in pericolo, o gittate o trasportate per metterle in salvo, o abbandonate per urgenza della personale salvezza, per cagione d'incendio, di rovine di edifizj, di naufragj, d'inondazione, d'incursioni di nemici, o di altre gravi calamità.

(f) *Vedi l'articolo 249 leggi penali.*

SOMMARIO

Giurisprudenza della Corte Suprema di giustizia sulla quistione, se ritenuto come qualificato pel mezzo un furto che un ladro abbia commesso dietro effrazione, possa questa qualifica considerarsi nuovamente nel caso che lo stesso ladro, scorgendo il dì seguente di non essersi accorto il dirubato del furto patito, s'introduca per la seconda volta nell' abitazione del medesimo, e senza l'ajuto di altra effrazione, ne involi nuovi oggetti.

Decisione del dì 11 luglio 1832 che accolse la negativa nella specie seguente.

» La gran Corte di ...., con decisione de' 29 novembre 1831 dichiarò constare:

» 1. Che Giuseppe Rubillo avesse commesso furto qualificato per lo mezzo (effrazione) a danno di Luigi Cerullo nel giorno 21 agosto 1827.

» 2. Che fosse colpevole di altro furto anche qualificato per lo mezzo a danno del medesimo Cerullo, nel giorno 22 dello stesso mese.

» 3. Che fosse reiteratore di due misfatti: Per lo che lo condannò ad anni dieci di reclusione, ed alle pene accessorie.

» Avverso tal decisione Rubillo è ricorso alla Corte Suprema di giustizia. Egli ha dedotto che non essendo in uno de' furti concorsa la qualifica dell' effrazione, la dichiarazione di reitera non corrisponde a' fatti risultati dal doppio processo.

» Udito il rapporto: inteso l' Avvocato generale Nicolini il quale ha osservato:

» Che il furto del 21 agosto 1827 è evidentemente qualificato per lo mezzo; e che in conseguenza questa dichiarazione di colpabilità è consona alla legge:

» Che nel dì seguente il ladro non commise nuova effrazione; ma abusando del non essersi accorti i dirubati della cassa aperta da lui nel dì precedente, si animò a compiere il furto, di cui già avea consumata una parte:

» Che il secondo furto potrebbe dirsi una continuazione del primo, o se è un altro e diverso furto dal primo, è certamente un furto semplice non commesso con ajuto di nuova effrazione: La rottura della chiave era già fatta, ed avea caratterizzato il furto del dì precedente:

» Ch' è ben vero che il secondo furto non sarebbe stato commesso senza questa precedente effrazione, ma le leggi penali debbono essere strettamente interpetrate; e l' articolo 413 delle leggi penali prevede il caso *di furto che si commette con frattura*: il furto che si commise con frattura, fu il primo non il secondo; il secondo fu commesso senza frattura; che così questo secondo furto sarebbe semplice, e punibile correzionalmente, articolo 417 leggi penali, e in conseguenza delitto, e non misfatto:

» Che perciò ha male la gran Corte caratterizzato Rubillo qual reiteratore di due misfatti: ben poteva estendere la pena al massimo della reclusione, calcolando con giusta severità la pertinacia del reo; ma non poteva ciò fare servendo all' impero dell' articolo 86 quasi stretta da necessità di legge: La Corte Suprema è giudice non degl' imputati, ma delle decisioni; e perciò Ella dee riconoscere in questa decisione violati i detti articoli 86, 413 e 417.

» Per le quali cose l'Avvocato generale domanda che ritenuta la dichiarazione di colpabilità nascente dalla prima quistione, si annulli la decisione dalla seconda quistione in poi, e rinviata la causa ad altra gran Corte criminale, sia questa deputata, perchè ritenuti

i fatti elementari della reità espressi nella detta prima quistione, applichi con miglior ragione la sanzione penale all' accusato.

» La Corte Suprema ec.

» Visti gli atti, la decisione ed il ricorso.

» Ritenendo in linea di considerazioni le osservazioni esposte dal Pubblico Ministero;

» Veduti gli articoli 86, 413 e 417 delle leggi penali.

» Annulla ec. ec. ».

Articolo 414.

Sotto il nome di *frattura* vien compreso ogni abbattimento, rottura, demolizione, bruciamento, svellimento, storcimento o scassinazione di muro, di siepe, di macerie, di chiavistello, di catenaccio, di porta e di altri simili mezzi destinati ad impedire l' entrata in un' abitazione, o altro luogo o recinto; o a chiudere e custodire le robe nelle casse, bauli, armadj o altri recipienti, ancorchè l' aprimento di questi ultimi non sia stato eseguito sul luogo del furto (g).

Articolo 415.

Sotto il nome di *chiavi false* vengono compresi gli uncini, i grimaldelli, le chiavi comuni ad ogni specie di serratura, le imitate, le contraffatte, le alterate, e le stesse chiavi vere procurate per furto, fraude o artifizio qualunque; e generalmente ogni strumento adatto ad aprire o rimuovere una chiusura qualunque sia interna o esterna.

(g) *Vedi la decisione riportata sotto l' articolo precedente.*

SOMMARIO

Il furto che un ladro commetta colla chiave, che il dirubato senz' alcuna cautela abbia lasciata esposta, non può dirsi qualificato pel mezzo, poichè la legge uguaglia l' uso della chiave vera a quello della falsa, allorchè sia stata *procurata per furto, frode o artifizio qualunque.* Massima della Corte Suprema.

Decisione de' 16 luglio 1823.

» D.ª Candida Girardi, moglie di Antonio Intoccia, in assenza del marito frequentò la casa de' conjugi Ciriaco Bruno, e Costantina Iandolo, nella quale non solo si tratteneva di giorno, ma vi restò a dormire qualche notte ancora. Ivi non usò ella alcuna cautela nel conservare la chiave di propria abitazione, e lasciolla esposta in modo, che senza accorgersene poteva essere presa. Di fatti i conjugi Bruno, e Iandolo la presero un giorno, ed essendosi la Iandolo recata in casa della Girardi, che con detta chiave aprì; vi commise un furto del valore al di là dei ducati cento.

». Arrestati i conjugi Bruno, e Iandolo, e tradotti in giudizio avanti la gran Corte criminale di ...., la stessa con decisione de' 26 febbrajo corrente anno 1823 dopo di aver ritenuto le principali circostanze di fatto nel modo di sopra espresso, dichiarò non constare relativamente a Bruno, ed ordinò di mettersi in libertà provvisoria: Dichiarò poi constare, che Costantina Iandolo aveva commesso furto qualificato per lo mezzo, e per lo valore a danno de' conjugi D. Antonio Intoccia, e D.ª Candida Girardi; ed invocati gli articoli 424 e 34 delle leggi penali; la condannò alla pena di sei anni di reclusione, alla mal-

leveria di ducati cento per tre anni, ed alle spese del giudizio.

» Ricorso della condannata — Terzo mezzo — Avendo la gran Corte ritenuto per fatto, che la chiave della casa d'Intoccia non fu procurata *per furto, frode, o artifizio qualunque*, non potevasi al furto aggiungere la qualifica della chiave falsa; ed ha perciò violato l'articolo 413 delle leggi penali.

» La Corte Suprema ec.

» Visti gli atti, vista la decisione, visto il ricorso.

» Osserva, che i primi due mezzi non sussistono in fatto, e che il quarto non sia garantito dalla legge; giacchè i soli articoli contenenti la sanzione penale debbono essere, a pena di nullità, trascritti nella decisione.

» Sul terzo poi fa le seguenti considerazioni.

» La gran Corte ha stabilito ne'fatti semplici rapportati nella decisione, che la Girardi durante l'assenza del di lei marito Intoccia nel condursi nella casa de'conjugi Bruno, e Jandolo non *usava cautela nel conservare la chiave della sua propria casa, lasciandola esposta in modo, che senza accorgersene potevano essi prenderla, ed avvalersene*; e che di fatti in uno di quei giorni essi la presero, e recatasi la Costantina nella casa dell'Intoccia vi commise il furto. Dopo essersi dalla gran Corte esposto in tal modo il fatto, ella considerò, *che il furto non potè altrimenti commettersi se non coll'uso di chiave adulterina, o dell'ordinaria chiave dolosamente pervenuta in mano degli autori del furto medesimo.*

» Or l'articolo 415 delle leggi penali nello spiegare quali siano le chiavi false, dice, che per tali debbono aversi anche le chiavi vere *procurate per furto, frode, o artifizio qualunque*. Nella specie il fatto ritenuto dalla gran Corte mostra ad evidenza,

che nel prendersi dalla Jandolo la chiave della casa del dirubato non fu usato alcuno de' mezzi di sopra espressi, pe' quali solamente la legge uguaglia l'uso della chiave vera a quello della falsa. Quindi è chiaro, che la definizione data al furto in esame relativamente alla qualifica del mezzo sia contraddittoria a' fatti semplici stabiliti nella decisione, e che sia espressamente violato il citato articolo 415 delle leggi penali, e 327 delle leggi di procedura penale.

» Annulla ec. ec. ».

Articolo 416.

Vi è la *scalata* sempre che una persona penetri in un luogo per ogni altra via, che per le porte destinate ordinariamente a questo uso; sia che vi penetri per mezzo di scala, di fune, o di qualunque altro mezzo, o anche coll'ajuto meccanico d'altro uomo, o inerpicandosi comunque per salire o discendere.

Vi è anche scalata, quando il colpevole, benchè entrato per le vie ordinarie, si abbia procurato l'uscita in uno de' modi soprindicati.

L'entrata e l'uscita, anche senza l'ajuto d'istrumento, per un'apertura sotterranea diversa dall'ingresso ordinario, è una circostanza equiparata alla scalata per le conseguenze della pena (h).

(h) *Vedi l'articolo* 413 *n.* 1 *leggi penali.*

§. I.

De' furti semplici.

Articolo 417.

Il colpevole di *furto semplice* sarà punito col secondo al terzo grado di prigionia.

Può il giudice aggiungere a questa pena anche la malleveria (1).

SOMMARIO

Legge de' 4 dicembre 1835 che provvede con efficace misura alla prevenzione di alcune specie di furti, che nelle conseguenze compromettono fortemente la vita, o la proprietà altrui.

Questa legge sanziona quanto segue.

» Veduti gli articoli 417 e 425 delle leggi penali in materia di furti;

» A provveder con efficace misura alla prevenzione di alcune specie di tali reati, che nelle conseguenze compromettono fortemente la vita, o la proprietà altrui;

» Veduto il parere della Consulta generale del Regno;

» Sulla proposizione de' nostri Ministri Segretarj

(1) *Pendente la controversia sulla proprietà dell' oggetto che vuolsi involato, è mestieri attendersi l' esito del giudizio civile per potersi pronunziare legalmente il giudizio penale. — Massima della Corte Suprema. Decisione de' 24 febbrajo 1832 in causa di Apollonia Peluso.*

Vedi l' articolo 463 n. 4 leggi penali.

di Stato di grazia e giustizia e per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *sanzionare;* e *sanzioniamo* la seguente legge.

» Art. 1. Il furto che, oltre il danno direttamente recato, abbia nelle sue conseguenze prevedibili dal colpevole, esposto a pericolo la vita, o a grave perdita la proprietà altrui, si punirà, a seconda de' casi, nel seguente modo.

1. Se il furto è semplice, la pena sarà del massimo del terzo grado di prigionia, cui potrà essere aggiunta la malleveria.

2. Se il furto è qualificato per circostanze prevedute nell' articolo 407 delle leggi penali, la sua pena si aumenterà di un grado.

L' aumento però non potrà estendersi fino alla morte, o all' ergastolo.

» 2. Al furto che nelle sue conseguenze abbia contro la persona o la proprietà dell' offeso portato danno costitutivo di reato maggiore del furto, non voluto dal delinquente, ma che egli avrebbe potuto prevedere, si applicherà la pena del reato maggiore. Questa pena sarà diminuita di uno a due gradi quante volte il reato maggiore non avesse potuto prevedersi dal delinquente ».

§. II.

De' furti qualificati.

Articolo 418.

Il furto accompagnato da omicidio consumato, o da ferita o percossa che costituisca l'omicidio mancato (k), sarà punito colla morte: ma se vi sia stato l'omicidio consumato, la pena di morte sarà eseguita col laccio sulle forche.

SOMMARIO

§. I. Giurisprudenza della Corte di Cassazione sull'esame della quistione, se possa considerarsi il furto come accompagnato dall'omicidio nel caso, che il ladro nell'atto della consumazione del furto si sottragga colla fuga perchè sorpreso dal dirubato, ma inseguito dal dirubato stesso a breve distanza, si rivolga e lo uccida. Decisione de' 2 agosto 1814.

§. II. Perchè il furto possa dirsi accompagnato da uno de' misfatti contemplati nell' articolo 418 leggi penali, conviene che il nesso tra il furto ed alcuno di tali misfatti sia tale nell' intenzione dell' agente, che i misfatti stessi siano stati commessi ad oggetto di agevolare la consumazione del furto, o rimanerne impunito, o vendicarsi di esserne stato distolto o scoperto. Massima della Corte Suprema. Decisione de' 23 luglio 1832.

(k) *Vedi l' articolo 69 leggi penali.*

§. I.

Decisione de' 2 agosto 1814.

» Nicola Leone fu accusato presso la Corte criminale di ...... di omicidio in persona di Michele Fiorito; di altro omicidio in persona di Pasquale Narciso; nonchè di complicità nell' omicidio in persona di Francesco Calabrese. Nella pubblica discussione l' accusator pubblico dimandò a' termini dell'articolo 304 del Codice penale la pena della morte contro del nominato Nicola Leone, come convinto di omicidio volontario in persona di Michele Fiorito, accompagnato da altro misfatto.

» La Corte giudicò di tal causa nel dì 24 maggio 1814. Ella dichiarò non constare che Nicola Leone fosse colpevole dell' omicidio in persona di Michele Fiorito. Dichiarò non constare che lo stesso Leone fosse colpevole di complicità nell' omicidio in persona di Francesco Calabrese. In rapporto poi all' omicidio in persona di Pasquale Narciso consegnò il seguente fatto.

» Nella sera de' 17 aprile 1813 i fratelli Pasquale e Francesco Narciso, unitamente a' di loro conoscenti Angelo Amato, e Nicola Fusco, si trattennero nella casa rurale di Giovanni Colangelo per essere più a portata di scovrire i ladri, che continuamente commettevano de' furti nella vicina loro masseria. A circa le ore cinque della divisata notte Nicola Leone, accompagnato da un' altra persona ignota finora si recarono nella cennata masseria de' fratelli Narciso, e cominciarono a rubare la minestra di scarola; ri-

ponendola in una bisaccia di cui erano provveduti. I cani co' loro latrati fecero accorgere ai vigili padroni del furto, che si commetteva. Uscirono tutti uniti fuori della masseria, e si posero in osservazione per assicurarsi se i ladri erano provveduti di armi, ma disgraziatamente avendo creduto di nò, cominciarono ad inseguirli gridando — *A carogne non vi smovite, perchè v' avimmo conosciuti.* Il Pasquale Narciso, armato di piccola scure, che teneva innalzata nelle mani, aveva raggiunto l' imputato Leone nella distanza di circa cinque passi, ma lo stesso nel rivoltarsi gli vibrò un colpo di pistola pel quale ne restò mortalmente ferito, e dopo poche ore se ne morì.

» Dietro di questo fatto la Corte dichiarò constare, che Nicola Leone era colpevole di omicidio volontario, preceduto da altro misfatto. Ed applicata la prima parte dell' articolo 304 del Codice penale, lo condannò alla pena della morte, ed alle spese del giudizio.

» Ricorso del condannato.

» 3. Mezzo — La definizione della colpabilità non corrisponde al fatto premesso nella decisione della Corte: tra il furto della minestra e l' omicidio non vi è nesso; e l' omicidio fu fatto ne' termini di pura difesa.

» Udito il rapporto: Inteso il signor Francesco Lauria avvocato del ricorrente: ed inteso il Regio Procurator Generale cavalier Poerio, il quale ha fatto le seguenti conclusioni.

» Il Regio Procurator Generale non riconosce erronea definizione del misfatto, o falsa applicazione dell' articolo 304. Egli vede l'omicidio preceduto dal furto: vede nesso e ligame tra l' uno e l' altro misfatto: e vede pericolosa, anzi fatale la massima,

che sottrarrebbe dalla pena di morte il ladro omicida del dirubato sol perchè lo abbia ucciso dopo consumato il furto, e per non farsi da esso raggiungere o scovrire.

» Pensa però, che nella causa attuale non si versi nella specie di un semplice omicidio con furto: nè realmente la strage avvenne per cagion del furto, ma bensì per desiderio di difesa. Di fatti (egli dice) la Corte punitrice ci fa sapere, che i ladri, dopo raccolta la minestra, andavan via: che furono inseguiti da' padroni del giardino: che uno di questi con una scure innalzata in mano stava sovra del ricorrente a soli cinque passi di distanza; e che in questo atto di sommo pericolo il fuggiasco si rivolse, vibrò un colpo di pistola, ed uccise. Per punirlo di morte per detta azione, bisognerebbe ch' egli fosse uno di quei ladri, che la legge abbandona alla discrezione del dirubato, a cui può esser tolta impunemente la vita; o sia bisognerebbe, che il condannato Leone si fosse trovato nel caso previsto dall'articolo 329 del Codice penale. Ciò non essendo ha conchiuso per la cassazione della decisione sudetta.

» La Corte ec. ec.

» Visti gli atti: vista la decisione: visto il ricorso.

» Ha osservato sul mezzo relativo alla definizione del misfatto, che da' fatti stabiliti nella decisione si rileva, che l' esecuzione del primo misfatto era stata già sospesa per volontà del condannato, il quale si era sottratto colla fuga:

» Che non essendovi continuazione di atti criminosi tra il primo, ed il secondo misfatto, manca tra essi quel nesso criminoso voluto dal Legislatore nell' articolo 304.

» La Corte poi ha considerato l'omicidio come vo-

lontario, ma non a difesa, poichè l'occasione dell'omicidio nacque dal furto, e che il ricorrente che andiede a rubare, soprattutto armato di arme omicida, dovea e dovè ben prevedere quali potessero essere le conseguenze del suo reato.

» Per tali considerazioni, cassa ec. ec. ».

§. II.

Decisione de' 23 luglio 1832.

» La gran Corte Criminale di . . . ., con decisione degli 11 luglio 1831 dichiarò constare, che Pasquale Rizzo, ed Antonio Miele come autori e complici corrispettivi avevano commesso furto qualificato accompagnato da omicidio consumato in persona di Domenico di Napoli: da omicidio mancato in persona di Pasquale Acocella, e da percosse gravi nelle persone di Giovanbattista, e Carmine de Rosa.

» Applicando alla specie gli articoli 418 leggi penali, e 296 leggi di procedura penale.

» Condannò Pasquale Rizzo, ed Antonio Miele alla pena di morte.

» Ricorso — 2 Motivo — Vi è contradizione tra la definizione del reato ed i fatti semplici, dacchè da questi risulta che le violenze usate non furono intese all' agevolazione del furto, ma a prender vendetta di Giovanbattista de Rosa. Più i fatti medesimi non offrono quella unità morale, e quella continuazione di azioni che la legge richiede, perchè gli atti di violenze costituiscano una qualifica del furto.

» Udito il rapporto; ed inteso l'Avvocato generale, il quale sul secondo mezzo ha osservato così.

» Il furto è dichiarato *accompagnato* da un omi-

cidio mancato, da un omicidio consumato, e da percosse gravi. Queste parole sono le stesse, che quelle dell' articolo 418 leggi penali. Ma la voce accompagnato non esprime in questo articolo qualunque di questi misfatti, che in qualunque modo si commetta nell' atto del furto: essa ha una definizione, e spiegazione determinata nell' articolo 408. Ivi è detto che il nesso tra il furto, ed uno di questi misfatti dee esser tale nell' intenzione dell' agente, che questi siano commessi ad oggetto di agevolare la consumazione del furto; o rimanerne impunito, o vendicarsi di esserne stato distolto, o scoperto. Niuna di queste circostanze è rilevata dalla gran Corte, anzi ella dice, che non ad oggetto di rubare si presentarono avanti quei due; che vi andarono per altro reo fine; che adempirono a questo percuotendo spietatamente gli oggetti dell' odio di uno de' due; che l' omicidio consumato, ed il mancato in persona di altri, che non li avevano offesi, fu piuttosto per *lasciviam* e per brutalità efferata, che per aver agio a rubare: e che la fuga di tutti per effetto di tante violenze rendendoli padroni del campo, porse ad essi l'occasione del furto, e ne suggerì loro l' idea.

» Niuna considerazione della gran Corte spiegò questi fatti alla diffinizione che si legge nell' articolo 408 o sia alla motivazione di quello *accompagnato* dell' articolo 418.

» Per questo motivo che si riduce alla violazione dell' articolo 219 della legge organica, l' Avvocato generale ha domandato l' annullamento della decisione.

» La Corte Suprema ec. ec.

» Sul 2 mezzo.

» Considerando che questo mezzo attacca il merito della causa, e che all' uopo si adottano per con-

siderazioni i motivi delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero.

» Annulla ec. ec. (1) ».

Articolo 419.

Il furto accompagnato da ferita grave o da grave percossa (l) è punito col terzo grado de' ferri.

Il furto accompagnato da ferita lieve o lieve percossa (m) sarà punito col primo al secondo grado dei ferri.

SOMMARIO

§. I. Real Rescritto de' 14 febbrajo 1835 con cui è dichiarato che il furto accompagnato da ferite o percosse gravi per gli accidenti sia punibile colla sanzione della prima parte dell' articolo 419 leggi penali.

§. II. Giurisprudenza della Corte Suprema sulla quistione, se pel furto qualificato per la violenza costituita da ferita grave, e quindi punibile col terzo grado de' ferri, possa aver luogo l' aumento di pena prescritto dall' articolo 149 leggi penali pel concorso della pubblica violenza. Decisione de' 22 gennajo 1823.

---

(1) Nella decisione de' 22 febbrajo 1833 in causa di Leone Melaccio ed altri, la Corte Suprema di giustizia ritenne la stessa giurisprudenza. Vedi questa decisione sotto il §. II, n. 1, articolo 433 leggi di procedura penale.

(l) *Vedi l' articolo 356 e seguenti leggi penali.*

(m) *Vedi l' articolo 361 dette leggi.*

§. I.

Real Rescritto de' 14 febbrajo 1835

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali

» Le leggi penali dispongono coll' articolo 419 quanto segue :

» Il furto accompagnato da ferita grave, o grave » percossa è punito col terzo grado de' ferri.

» Il furto accompagnato da ferita lieve, o lieve per- » cossa, sarà punito col primo al secondo grado de' ferri.

» Nella classificazione delle ferite, o percosse volontarie, oltre le gravi per loro natura, e le lievi definite negli articoli 356 e 361 delle leggi medesime, si han le gravi per gli accidenti, designate nell' articolo 359.

» Si è dubitato se il concorso nel furto di queste ultime ferite, e percosse lo renda punibile col terzo grado de' ferri.

» Sua Maestà nel Consiglio ordinario di Stato del dì 8 andante ha dichiarato, che il furto accompagnato da ferita, o percossa grave per gli accidenti sia compreso nella proposizione generale segnata nella parte prima dell' enunciato articolo 419 delle leggi penali. Valuterà poi il giudice la qualità della ferita, e della percossa per usar della latitudine che la legge dà nell' applicazione di ogni grado di pena (2).

---

(2) Anche la Corte Suprema di giustizia avea stabilito in massima che al furto accompagnato da ferita grave per gli accidenti dovea applicarsi la prima parte dell' articolo 419 delle leggi penali. Eccone la decisione de' 31 gennaro 1823.

FATTO — La gran Corte criminale di ...., con decisione de' 17

§. II.

Decisione de' 22 gennajo 1823.

» La gran Corte criminale di ......, con decisione de' 21 ottobre 1820 condannò Angelantonio Feliciello a quattordici anni di ferri come colpevole di furto mancato commesso con violenza pubblica, in comitiva armata, in pubblico cammino, in tempo di notte, e con ferita grave in persona di Antonio Esposito a cui era stata cagionata da Giuseppe Scialò in complicità del Feliciello. La pena fu regolata colle norme delle leggi novelle, la cui sanzione era più mite di quella contenuta nel vecchio codice.

» Dietro ricorso del Feliciello la Corte Suprema di Giustizia nel dì 16 marzo 1821 sulla considerazione, ch' essendo il misfatto avvenuto in agosto 1811 la pena più mite dovea scegliersi tra quelle stabilite dalla legge del 1808, dal Codice del 1812, e dalle attuali leggi penali, annullò la suddetta decisione per la sola applicazione della pena, ritenut' i fatti semplici, e la definizione del reato, e rinviò la causa alla gran Corte criminale di ......

» La novella gran Corte delegata profferì la sua decisione nel dì 21 luglio dell' anno stesso 1821. Condannò Feliciello ad anni tredici di ferri, ed alla malleveria di ducati cento per tre anni, ma questa decisione nel dì 14 novembre del medesimo anno 1821 fu del pari dalla Suprema Corte annullata per essersi dalla gran Corte oltrepassati i limiti della delegazione fattale con aver snaturata la definizione del

---

alla definizione data al reato, e che siasi espressamente violato l'articolo 419 prima parte delle leggi penali — Annulla ec. ec. ».

reato adottata dalla prima gran Corte, e ritenuta dalla Corte Suprema. Ritenuti quindi i fatti semplici, e la definizione adottata dalla gran Corte Criminale di ......, rinviò la causa alla gran Corte criminale di ......, perchè eseguisse la decisione pronunziata dalla Suprema Corte nel dì 16 marzo 1821.

» La gran Corte criminale di ...... pronunziò la sua decisione nel dì 18 giugno 1822. Ella considerò. 1. Che per l'articolo 108 della legge del 1808 il misfatto in quistione era punito di morte. 2. Che per gli articoli 2, 381, 382 e 383 del Codice del 1812 la pena da applicarsi sarebbe stata quella de' lavori forzati perpetui. 3. Che per le leggi penali in vigore il furto con ferita grave era in forza dell'articolo 419 punito col terzo grado de' ferri. Che qualificato per la violenza, e commesso sulle pubbliche strade era dall' articolo 422 punito col *maximum* del grado. Che il reato commesso in comitiva armata è sempre accompagnato dalla pubblica violenza, e come tale era per l' articolo 149 punito con un grado di più della pena scritta, e quindi la pena ascendeva al quarto grado de' ferri. E che essendo questa più mite di quella stabilita dalle precedenti leggi, dovea essa applicarsi. Considerò ancora, che sebbene il furto fosse mancato non eravi luogo perciò alla diminuzione di pena prescritta dall' articolo 69, giacchè se era mancato il furto, erasi consumata la violenza. Quindi condannò Feliciello alla pena di venticinque anni di ferri, alla malleveria di ducati cento per tre anni, ed alle spese del giudizio.

» Contro questa decisione Feliciello ha prodotto ricorso per annullamento sfornito di mezzi.

» La Corte Suprema ec. ec.

» Fa di uffizio le seguenti considerazioni:

» Il furto, di cui Feliciello fu dichiarato colpe-

vole, oltre di essere stato commesso sul pubblico cammino, è qualificato dalla violenza semplice, cioè dalla ferita grave a' termini dell' articolo 408 n. 1, e dalla violenza pubblica.

» L' articolo 149 delle leggi penali aumenta di un grado la pena dovuta a qualunque reato, ove questo sia stato commesso con violenza pubblica.

» Questa legal disposizione relativamente a' furti qualificati per la violenza sola richiama sopra di se varie considerazioni.

» Il furto semplice per l' articolo 417 è punito col secondo al terzo grado di prigionia, ch' è pena correzionale. Qualificato poi per la violenza costituita da ferita grave è punito col terzo grado de' ferri, ossia riceve un aumento di pena in qualità ed in quantità per cinque gradi.

» La legge dunque nel furto calcolando così severamente il concorso della sola violenza con aumentare di cinque gradi la pena, ha dovuto credere assorbita la pena inflitta pel concorso della violenza pubblica in quella pel caso in quistione assegnata al furto qualificato per la sola violenza. Un contrario ragionamento includerebbe l' assurdo, che la legge avesse voluto contemporaneamente punire la violenza semplice, e la pubblica violenza cumulando nel furto la pena minore assegnata alla violenza pubblica colla maggiore pena alla semplice violenza assegnata.

» Secondo queste vedute adunque il furto in esame come accompagnato da ferita grave era da punirsi per l' articolo 419 col terzo grado de' ferri, e questo applicato nel *maximum* per la circostanza della pubblica strada secondo il disposto dell' articolo 422.

» Essendosi quindi nel furto suddetto cumulata a danno del ricorrente tanto la pena assegnata dalla legge alla violenza costituita dalla ferita grave, quan-

to l'aumento dalla legge istessa destinato al concorso della violenza pubblica; mentre la seconda pena è da reputarsi assorbita nella prima, si è malamente applicato l'articolo 149, e si son violati espressamente gli articoli 419 e 422 delle leggi penali.

» Per tali considerazioni, ritenuti i fatti semplici, e la definizione adottata dalla gran Corte criminale di ....., annulla l'applicazione della pena, e rinvia la causa alla gran Corte criminale di ...... ».

Articolo 420.

Il colpevole di furto con sequestro della persona sarà punito col primo al secondo grado de' ferri, purchè non sienvi concorse ferite, percosse o altre offese che portino a pena maggiore, a' termini dell'articolo precedente e degli articoli 170 e 171 (n).

Articolo 421.

Il colpevole di furto qualificato per la violenza, ma non accompagnato da alcuna delle circostanze prevedute ne' tre articoli precedenti, sarà punito col primo grado de' ferri (o).

(n) *Vedi gli articoli* 170 *e* 171 *leggi penali.*
(o) *Vedi l' articolo* 403 *delle leggi.*

SOMMARIO

Giurisprudenza della Corte Suprema sulla quistione, se pel furto qualificato per la violenza ne' sensi dell' articolo 408 n. 2 leggi penali, e quindi punibile col primo grado de' ferri, possa aver luogo l'aumento di pena prescritto dall'articolo 149 dette leggi pel concorso della pubblica violenza.

Decisione de' 20 settembre 1822 che accolse la risoluzione negativa nella specie seguente.

» La gran Corte criminale di ......, con decisione de' 16 gennajo 1821 dichiarò constare 1. Che Michele Gervasio, e Luigi Imperatrice eran colpevoli di furto qualificato per la violenza, tempo, e luogo, commesso col mezzo della pubblica violenza a danno di Berardino Cianciulli agli 8 dicembre 1817. 2. Che Michele Gervasio, Luigi Imperatrice, e Salvatore Costa eran colpevoli di furto qualificato per la violenza, tempo, e luogo, commesso con pubblica violenza a danno del detto Berardino Cianciulli nel dì 27 aprile 1818. 3. Che Salvatore Costa era colpevole di furto qualificato per la violenza, luogo, e tempo a danno del sudetto Cianciulli. 4. Che i detti Gervasio, Imperatrice, e Costa eran reiteratori di un solo misfatto. Quindi fatto il confronto tra l' antica, e novella legislazione penale, ed applicati, come contenenti pena più mite, gli articoli 421, 423, 149 ed 86 delle attuali leggi penali, li condannò alla pena di diciotto anni di ferri per ciascuno, e solidalmente alle spese del giudizio.

» Contro di questa decisione il solo Michele Gervasio ha prodotto ricorso per annullamento fondato sul seguente mezzo.

» La gran Corte si è convinta del secondo furto

commesso a danno di Cianciulli a 27 aprile 1818 per l' unica dichiarazione del testimone Gioacchino Branca sulla considerazione *che era provata la buona vita*, *e fama* del succennato Branca, mentre la pruova della buona vita, e fama di Branca non fu nè letta, nè discussa in dibattimento.

» Udito il rapporto, ed inteso l'avvocato generale Vecchioni, il quale ha portato le seguenti conclusioni.

» Signori — Avendo la gran Corte criminale di . . . . condannati alla pena de' ferri per anni dieciotto Michele Gervasio, Salvatore Costa, e Luigi Imperatrice, il primo soltanto si è gravato per motivo di rito. Il detto motivo è sussistente, essendo pur troppo vero, che nella decisione trovasi enunciato un elemento di pruova che non era stato discusso. Di altra quistione c' incumbe però di farvi parola, la quale riguarda la condanna di tutti e tre i delinquenti. Sono stati essi dichiarati colpevoli di furti qualificati per la violenza, pel tempo, e pel luogo, e con violenza pubblica, ed attesa quest' ultima qualità giusta l' articolo 149 delle leggi penali è stata accresciuta di un grado la loro pena. Or da' termini del fatto, che precede la dichiarazione di reità, si rileva apertamente che dalla stessa circostanza di essere stati in atto del furto armati i delinquenti si è ritratta, e la qualità del furto commesso con violenza, e l' altra qualità di furto commesso con violenza pubblica. A nostro avviso si sono in tal modo violate le più certe norme di dritto.

» Il furto semplice vien punito dall' articolo 417 colla prigionia nel secondo, o nel terzo grado. Or poichè il concorso della violenza pubblica, stante l' articolo 149 produce l' accrescimento di un grado di pena, è chiaro che il furto qualificato per la sola

violenza pubblica meriterebbe la pena della rilegazione. Ma la legge giustamente severa verso i ladri, ha determinate con saggia previdenza le qualità aggravanti de' furti, e particolarmente nell' articolo 408 n. 2 ha definito essere il furto qualificato per la violenza quando un ladro si presenti armato, o quando de' ladri si presentino in numero maggiore di due, ancorchè non armati. Prescrive poi l' articolo 421 che il furto qualificato per la violenza sia punito colla pena de' ferri in primo grado. In conseguenza delle rammentate disposizioni è indubitato che in un furto qualificato per la pubblica violenza onninamente dee ritrovarsi la violenza divisata dall'articolo 408 n. 2. In fatti quando il furto è stato commesso da più persone riunite pel fine di delinquere, di cui almeno due sieno state munite di armi proprie, è impossibile che non si sieno presentati più di due ladri, e che di essi uno almeno non sia stato armato. Egli è dunque certo che nella proposta specie vi è luogo a due accrescimenti di pena. Secondo l'uno, prescritto dall'articolo 149 sarebbe applicabile la pena della rilegazione: Secondo l' altro, prescritto dall' articolo 421 sarebbe applicabile la pena de' ferri nel primo grado. Nessuno negherà, che debba seguirsi la più severa disposizione; ma si può ammettere, che dopo di essersi accolto l' accrescimento sino al primo grado de' ferri si faccia salire la stessa pena de' ferri al secondo grado? Che un sol fatto possa racchiudere più reati, è cosa risaputa. Ma è vero pur anche che ogni volta che la legge ha ciò preveduto, ha disposto che si applichi la pena corrispondente al reato maggiore; e valgano per esempj gli articoli 164, 166, 172, 198 e 436 delle leggi penali. Or se un solo fatto non può avere il valore di due reati, per identità di ragione una sola circostanza non può avere il valore di due qua-

lità aggravanti. Nel senso del dritto qualità aggravante vuol dire una circostanza atta a produrre aggravazione di pena: Non è dunque possibile, che le circostanze aggravanti sieno due, e che intanto non sieno riposte in due diverse circostanze. In somma sarebbe ingiusto calcolo di pena quello per cui dopo di essersi tenuto conto di una circostanza di fatto, si facesse nuova menzione della stessa, e si valutasse nuovamente a danno del delinquente.

» E non si dica, che essendo i termini della semplice violenza meno ampj della violenza pubblica, non può dirsi, che rigorosamente vada a tenersi conto per la seconda volta della stessa circostanza. Nel più si racchiude il meno: se dunque si volesse attendere alla violenza pubblica, la violenza semplice ne rimarrebbe assorbita, nè potrebbe rammentarsi. E per l'opposto i termini della semplice violenza assorbiscono tanta parte della circostanza di fatto, che non lasciano luogo all'altra qualifica della violenza pubblica. L'articolo 149 presuppone, che la legge per molti reati non abbia specificatamente prevedute le circostanze, che costituiscono la violenza pubblica; e però dà una norma generale di accrescimento di pena. Ma il seguente articolo 155 dà chiaramente a divedere non esser mai entrato nel pensiere del legislatore, che possa tenersi un conto duplicato di tali circostanze. Secondo l'articolo 154 i caratteri della comitiva armata risiedono nelle stesse circostanze, in cui è riposta la pubblica violenza: Quindi vien disposto dall'articolo seguente di non esservi luogo ad aumento di pena per causa della violenza pubblica, quando pel solo fatto della comitiva armata sia applicabile una pena maggiore. Questo esempio non lascia alcun dubbio intorno alle intenzioni del legislatore.

» Intanto il giudicato della gran Corte criminale

di .... è stato fondato sulla opposta interpetrazione dell' articolo 149. Poichè il furto si era commesso con violenza, e vi si erano aggiunte le qualità di tempo, e di luogo, era applicabile il *maximum* della pena de' ferri nel primo grado, ma per la inopportuna applicazione dell' articolo 149, si elevò la pena sino al *maximum* del secondo grado. Essendo la causa de' tre condannati individua, giusta l'articolo 316 delle leggi di procedura, il ricorso ha sospesa per tutti la esecuzione del giudicato: e poichè il motivo allegato, e l' altro da noi elevato di uffizio dimostrano delle nullità comuni al giudizio di tutti e tre i condannati, conchiudiamo, che piaccia alla Corte Suprema di annullare l' intero giudizio dal termine delle 24 ore in poi, e di rimandare la causa ad altra gran Corte criminale.

» La Corte Suprema ec.

» Visti gli atti: vista la decisione: visto il ricorso: visto il mezzo di uffizio elevato dal Pubblico Ministero presso la Corte Suprema.

» Considerando sul mezzo prodotto dal condannato, che la gran Corte ragionando sul secondo furto commesso a danno di Cianciulli in aprile 1818 dice così— *Considerando ch'è provata la buona vita, e fama del cennato Branca* (cioè del testimone di veduta Gioacchino Branca).

» Considerando che nella pubblica discussione non si fece alcun motto sulle qualità morali del detto testimone; che anzi esisteva in processo un verbale, dal quale rilevavasi, che Branca non godeva buona opinione presso il pubblico: che perciò essendosi consacrato un fatto non esaminato nella pubblica discussione, si è violato l' articolo 293 delle leggi di procedura penale.

» Sul mezzo poi elevato di uffizio dal Pubblico Ministero.

» Adottando interamente le osservazioni dal medesimo presentate in dette sue trascritte conclusioni.

» Considerando ch' essendosi calcolata a danno degli accusati sotto doppio aspetto la qualifica della violenza, che concorse ne' furti da' medesimi commessi, ed aumentata la pena di un grado, cioè tanto la violenza semplice, quanto la pubblica violenza, siesi malamente applicato l' articolo 149, e siesi manifestamente violato l' articolo 421 delle leggi penali.

» Visti perciò gli articoli 293 delle leggi di procedura penale, e 421 delle leggi penali.

» Annulla ec. ec. ».

Articolo 422.

Se il furto qualificato per la violenza sia stato commesso sulle pubbliche strade fuori dell'abitato o nelle case di campagna, il colpevole verrà punito col *maximum* della pena che gli spetterebbe a' termini dei tre articoli precedenti (p).

Articolo 423.

Quando nel furto qualificato per la violenza concorrano le altre qualità indicate nell' articolo 407, la pena stabilita negli articoli precedenti si aumenta nel seguente modo (q).

Se oltre la violenza vi concorrano una o due delle suddette qualità, non si applicherà mai la pena nel minimo del grado.

Se ve ne concorrano tre o più, si applicherà il grado di pena immediatamente superiore: in tal caso

(p) *Vedi gli articoli* 419 *a* 421 *leggi penali.*
(q) *Vedi l' articolo* 407 *dette leggi.*

per la sola circostanza dell' unione delle qualità non si potrà mai passare alla morte.

Articolo 424.

Il furto senza violenza, ma accompagnato dalle qualità di persona, di tempo, di mezzo, di luogo o di valore, sarà punito nel seguente modo (r).

Se vi concorrano una o due delle suddette qualità, sarà punito colla reclusione.

Se ve ne concorrano tre o più, sarà punito col primo grado de' ferri.

Articolo 425.

Chiunque abbia contraffatto o alterato chiavi, o abbia fabbricato grimaldelli, sarà punito col secondo al terzo grado della prigionia.

Se il colpevole sia per professione un fabbro di serrature, sarà punito colla reclusione; senza pregiudizio delle pene più gravi in caso di complicità di misfatto (s).

(r) *Vedi l' articolo 408 e seguenti leggi penali.*

(s) *Vedi la legge de' 4 dicembre 1835 riportata sotto l' articolo 417 leggi penali.*

SEZIONE II.ª

Della usurpazione.

Articolo 426.

L' usurpazione è l'occupazione dell'altrui cosa immobile, con animo di farne lucro contro la volontà del padrone (a).

Articolo 427.

È *usurpazione qualificata* quella che è commessa con violenza in uno de' modi indicati nell' articolo 408 (b).

È *usurpazione semplice* quando sia eseguita senza violenza.

Articolo 428.

L' usurpazione semplice è punita ec. ec.

Articolo 429.

L' usurpazione accompagnata da omicidio consumato, o da ferite o percosse che costituiscano l' omicidio mancato, o da altra ferita o percossa, sarà punita come il furto accompagnato dalle medesime circostanze, e con le pene stabilite negli articoli 418

(a) *Vedi il regolamento annesso al Real Decreto degli* 8 *agosto* 1832 *sulla conservazione de' Regj tratturi del Tavoliere di Puglia pe'casi in cui può esservi luogo ad azion penale per la occupazione de' tratturi sudetti — Collezione delle leggi, pag.* 60.

(b) *Vedi l' articolo* 408 *leggi penali.*

e 419, secondo le disposizioni quivi contemplate. Ma se la pena sarà di morte, sarà eseguita colla decapitazione, e senza grado di pubblico esempio: se de' ferri, sarà eseguita nel presidio (c).

L' usurpazione violenta non accompagnata da alcuna delle offese prevedute in questo articolo, sarà punita colla reclusione.

SEZIONE III.ª

Della frode

Articolo 430.

La *frode* si commette in uno de' seguenti modi (a).

1. quando, dopo essersi ricevuta la cosa altrui in deposito volontario o per altro uso determinato, se ne sia per causa di lucro negata la ricezione, o allegato un falso motivo per liberarsi dall' obbligo della restituzione.

Il deposito volontario e definito dalle *leggi civili* (b).

L' accusa di frode contro il depositario infedele non può essere esercitata, se non quando le leggi suddette permettono l' esercizio dell' azione civile (c).

2. quando, dopo essersi ricevuta la cosa altrui in deposito necessario, si sia questa ritenuta o convertita in proprio uso, o altrimenti distratta o deteriorata, ad oggetto di far sulla stessa un lucro qualunque contro la volontà del padrone, benchè se ne confessi la ricezione e l' obbligo della restituzione.

(c) *Vedi gli articoli* 418 *e* 419 *leggi penali.*
(a) *Vedi l' articolo* 360 *del codice di commercio.*
(b) *Vedi l' articolo* 1793 *leggi civili.*
(c) *Vedi gli articoli* 1795, 1796 *e* 1797 *dette leggi.*

Il deposito necessario è definito dalle *leggi civili* (d). Quanto alla giustizia penale, è considerata ancora come deposito necessario, e produce gli stessi effetti la consegna di cose che si affidano alle persone menzionate nell' articolo 410 per ragione della loro qualità o del loro mestiere.

Non sono compresi nelle disposizioni de' due precedenti numeri i biglietti di tenuta, o simili atti o carte fatte per colorire sotto il nome di deposito un credito civile.

3. Quando su di un foglio affidato in bianco colla sola sottoscrizione siasi, per lucro, scritto in danno altrui un atto qualunque; ovvero su di un foglio non in bianco siasi aggiunto per lo stesso fine qualche atto o clausola (e).

4. Quando per causa di lucro o danno altrui si apponga ad una merce, manifattura o opera d' ingegno il nome, il marchio o altro segno approvato dal governo, che le distingue come appartenenti ad altri; e quando si apponga su' giumenti il marchio de' giumenti di una razza altrui esistente nel regno (f).

5. Quando siasi fatto un lucro qualunque a danno altrui, mediante artifizio contrario a' regolamenti, o facendosi uso di falsi nomi o di false qualità, o impiegando altro inganno, rigiro o simulazione per persuadere l' esistenza di false intraprese, di facoltà o crediti immaginarj, o per suscitare speranze o timori di un buon successo, di un accidente o di qualunque altro avvenimento chimerico.

6. Quando coll' uso di falsi pesi o di false misure si faccia inganno sulla quantità delle cose vendute (g).

(d) *Vedi gli articoli* 1821 *e* 1822 *leggi civili.*
(e) *Se il foglio non si è affidato, vedi l' articolo* 293 *leggi penali.*
(f) *Vedi gli articoli* 284 *e* 325 *leggi penali.*
(g) *Vedi l' articolo* 461 *n.* 31 *dette leggi.*

SOMMARIO

§. I. L' individuo che abbia ricevuto una somma per farne un uso determinato, se finge di essergli stata rubata, incorre nel reato di frode. Massima della Corte Suprema. Decisione del dì 11 giugno 1823.

§. II. La negativa di una somma improntata non costituisce la frode. Massima della Corte Suprema. Decisione degli 11 luglio 1823.

§. III. Se la cosa altrui non si sia ricevuta in deposito volontario, o in deposito necessario, ma per commodato, e se ne nieghi in seguito la ricezione, non si dà luogo a reato di frode. Massima della Corte Suprema. Decisione de' 6 novembre 1826.

§. I.

Decisione degli 11 *giugno* 1823.

» Nel mese di ottobre 1822 Giuseppantonio Barbato esattore della fondiaria del comune di Ginestra consegnò a Pasquale Cimaglia ducati 120 e lo incaricò di andarli ad incassare dal Ricevitore distrettuale di Bovino. Partì Cimaglia da Ginestra, e giunto in Bovino manifestò alle autorità locali di essere stato nel viaggio assalito da due ladri, e rubato de' ducati 120. Questa sua assertiva però non persuase il giudice del circondario, percui lo fece trattenere nel corpo di guardia. Cimaglia allora confessò, che spinto dalla miseria in cui era con una numerosa famiglia, erasi indotto a nascondere il danaro in un luogo, ove essendosi nel dì seguente portato l' esattore Barbato rinvenne effettivamente intatta la cennata somma di ducati 120.

» Per tale avvenimento Cimaglia fu tradotto in giudizio innanzi la gran Corte criminale di ......, la

quale con decisione de' 15 gennaro 1823 dichiarò, constare che Pasquale Cimaglia aveva commesso frode qualificata pel valore a danno di Giuseppantonio Barbato; ed invocati gli articoli 430 n. 1 e 431 delle leggi penali, lo condannò alla pena di due anni di prigionia ed alle spese del giudizio.

» Questa decisione è stata dal Pubblico Ministero presso la stessa gran Corte impugnata con ricorso per annullamento, con cui si assume di essersi violato l' articolo 409 delle leggi penali; poichè il reato commesso da Cimaglia meritava la definizione di furto, e non già di frode; e si era violato lo stesso articolo 430 dalla gran Corte invocato, per essersi data alla frode una idea diversa da quella infissale dalla legge.

» La Corte Suprema ec. ec.

» Attesochè i mezzi allegati nel modo come giacciono non hanno sussistenza in dritto; poichè il fatto esposto non poteva mai risvegliar l' idea di furto, che consiste nella sottrazione della roba altrui contra la volontà del padrone, e nella specie trattavasi di danaro consegnato per un uso determinato: e sebbene non sia interamente approvabile la qualità di frode qualificata riconosciuta dalla gran Corte nel fatto, nondimeno questo esame potrebbe esser suscettibile di osservazioni in tutt'altra linea, menocchè in quella di annullamento nell' interesse della parte.

» Rigetta il ricorso ».

§. II.

Decisione degli 11 *luglio* 1823.

» Nel mese di novembre 1821 Aniello Jozzini contrasse un mutuo di ducati 62 col suo paesano Pietro Somma per dargli a D. Paolo Nola. In seguito

essendosi negato Jozzini alla restituzione del danaro mutuato, Pietro Somma lo querelò di frode.

» Tradotto Jozzini a dibattimento innanzi al regio Giudice di . . . . . ., lo stesso con sentenza de' 18 dicembre 1822, dopo ritenuto il fatto espresso, considerò: 1. Che avendo Pietro Somma improntato a Jozzini ducati 62, costui voleva truffarglieli con frodarlo di ciò che gli avea improntato: 2. Che lo stesso Somma avvedutosi della frode ne ricorse alla giustizia querelando Jozzini di frode: 3. Che dalle pruove raccolte nella pubblica discussione era Jozzini convinto di non aver restituito all'attore Somma li ducati 62. Quindi dichiarò constare che Pietro Somma avea sofferta la frode di ducati 62 commessagli da Aniello Jozzini, ed invocati gli articoli 430 e 435 delle leggi penali, lo condannò alla restituzione de' ducati sessantadue insieme colle spese del giudizio a favore del danneggiato, e ad un mese di prigionia.

» Avverso di questa sentenza Jozzini produsse appello. La gran Corte criminale di ..... sul merito dell'appello considerò, che Jozzini aveva ricevuto li ducati 62 per l'uso di doverli pagare a D. Paolo Nola, e per causa di lucro ne aveva negata la ricezione, e che a' termini dell' articolo 430 n. 1 delle leggi penali la frode si commette non solo quando si nega un deposito, ma anche quando per causa di lucro si nega la ricezione della cosa altrui già ricevuta per determinato uso, rigettò l'appello.

» Questa decisione fu da Jozzini impugnata con ricorso per annullamento.

» La Corte Suprema ec. ec.

» Considerando che Jozzini tanto dal Giudice regio che dalla gran Corte fu dichiarato colpevole di frode ne' termini del n. 1 dell' articolo 430 delle leggi penali, e che tal dichiarazione fu fondata sul

motivo, che avendo egli ricevuto ad imprestito da Pietro Somma ducati 62 per un uso determinato, cioè per pagare un debito contratto verso di D. Paolo Nola, aveva in seguito negata la ricezione della somma medesima per causa di lucro ed erasi perciò verificato uno de' casi previsti dal numero primo del mentovato articolo.

» Considerando che la interpetrazione data dalla gran Corte al citato articolo 430 n. 1 delle leggi penali sia manifestamente illegale: che *l' uso determinato* di cui in detto numero si fa parola sia riferibile al proprietario della cosa, il quale consegni a taluno un oggetto per farne un uso determinato; ma non possa mai riferirsi al mutuario, il quale avendo sollecitato l' imprestito per poter provvedere ad una urgenza, faccia poi altro uso della somma: e che quando la sola negazione di un debito potesse convertirsi in delitto, allora mediante il procedimento penale, e 'l congiunto esercizio dell' azione civile, resterebbero eluse le disposizioni delle leggi civili in ordine al modo di provare le obbligazioni, e si confonderebbero colle leggi le giurisdizioni.

» Considerando perciò, che siasi dalla gran Corte espressamente violato il citato articolo 430 n. 1 delle leggi penali.

» Annulla ec. ec. ».

§. III.

Decisione de' 6 *novembre* 1826.

» Filippo Finizia di Paduli vantava un credito di sue fatiche legali contro Giulio Martino, e ne chiedeva la soddisfazione. In dicembre 1820 il Finizia si fece improntar da Martino un somiero per traspor-

tar delle patate, e quindi disse di averlo perduto. Martino allora adì il giudice regio locale il quale combinò i rispettivi interessi, ed il somiere venne restituito al padrone Martino. Costui però dopo dieci mesi, e propriamente agli otto agosto del successivo anno 1821 si presentò allo stesso giudice del circondario ed espose contro Finizia querela di frode.

» Il detto Finizia nel mese di maggio 1821 funzionando da Capo-posto della civica si portò con altri cinque civici in una taverna detta di fuori, ove trovò molti mazzieri che conducevano agnelli, e lor richiese di voler osservare i rispettivi passaporti, e poichè varj di essi n'erano sprovveduti, determinò di condurli arrestati, e li cacciò dalla taverna per trasportarli in Paduli, ma poi avendo essi riunita la somma di circa carlini ventiquattro li consegnarono al civico Fedele Massiminiano, il quale li passò nelle mani di Finizia, ed in tal modo non furono più molestati. Del danaro Finizia ne diede carlini due per ciascuno a' civici, e ritenne il resto per se.

» Arrestato Finizia nell' anno 1821 fu poi trodotto in dibattimento innanzi la gran Corte criminale di ...... come accusato: 1. Di frode a danno di Giulio Martino a' termini degli articoli 430 n. 1 e 435 leggi penali: 2. Di atto arbitrario contro la libertà individuale per estorquere danaro, e con estorsione seguita a' termini degli articoli 234 e 236 delle dette leggi penali. Fu anche accusato di furto con percosse lievi.

» La gran Corte dietro la pubblica discussione, con decisione de' 13 marzo 1826 dichiarò non constare del furto. Dichiarò constare che il Finizia aveva commesso frode semplice a' termini dell' articolo 430 leggi penali a danno di Giulio Martino, e misfatto di estorsione de' carlini 24, con abuso di potere nelle

persone de' mazzieri Antonio Sanzone ed altri. Ed invocati gli articoli 435 e 197 delle leggi penali, lo condannò a sei anni di relegazione ed alle spese del giudizio.

» Contro tale decisione il condannato ha prodotto ricorso per annullamento.

» La Corte Suprema ec. ec.

» Visti gli atti: vista la decisione: visto il ricorso.

» Considerando in ordine al primo reato, che la gran Corte dichiarò Finizia colpevole di frode semplice a' termini dell' articolo 430 n. 2 delle leggi penali, mentre il Pubblico Ministèro lo aveva accusato a' termini dell' articolo 430 n. 1.

» Considerando che in detto n. 2 è prescritto, che commette frode colui, che dopo di aver ricevuta la cosa altrui in *deposito necessario*, l' abbia ritenuta, o convertita in proprio uso, o altrimenti distratta o deteriorata ad oggetto di lucro, benchè se ne confessi la ricezione, e l' obbligo della restituzione.

» Considerando che il fatto ritenuto dalla gran Corte relativamente alla imputazione suddetta non presenta nè il deposito volontario secondo l' idea del pubblico accusatore, nè il deposito necessario secondo la idea della Corte, ma un contratto di commodato di un somiero così confessato dalla parte civile, così esposto dall' accusator pubblico, così ritenuto dalla Corte. Che la querela per tal fatto era stata da Giulio Martino dedotta dieci mesi dopo del fatto, mentre il somiero per opera del giudice era stato dopo pochi giorni restituito in esito della composizione de' vicendevoli interessi. Che la gran Corte analizzando il fatto non si occupò punto di tal circostanza, anzi tacque nella sua decisione l' altro fatto più importante cioè che il somiere era stato già restituito a Martino dopo giorni del commodato come

egli stesso asserì e nella querela, e nella pubblica discussione, per cui sotto tali rapporti la definizione del reato non discende da' fatti semplici.

» Considerando pel secondo reato, che la gran Corte dichiarò Finizia colpevole di estorsione con abuso di potere a' termini dell'articolo 197 delle leggi penali, mentre l'accusator pubblico nell'atto di accusa si era riportato agli articoli 234 e 236 delle leggi penali, e colle conclusioni in seguito del dibattimento avea invocato l'articolo 178.

» Considerando che l'articolo 196 che precede il 197 prevede il caso in cui un uffiziale pubblico, o un impiegato che abbia dritto di esigere un salario per se, o a favor del pubblico, esige per privato profitto quello che la legge non permette o più di quello che la legge permette. E che il susseguente articolo 197 prevede il caso che la indebita esazione preveduta nel precedente articolo si trasformi in estorsione, facendosi uso di minaccia o di abuso di potere.

» Considerando che Finizia non era certamente un impiegato che aveva dritto di esigere salario alcuno per se, o pel pubblico, ma era un individuo della forza pubblica. Che dal fatto consegnato nella decisione si rileva che Finizia non agì per estorquere danaro, giacchè egli non dimandò cosa alcuna, ma i passaggieri stessi furon quelli che diedero il danaro al civico Massiminiano dal quale fu passato a Finizia. Che la stessa gran Corte nelle sue considerazioni ha ritenuto che la forza pubblica è autorizzata ad arrestare ogni individuo che non si vede munito di carte di sicurezza; che i mazzieri non erano stati ancora arrestati, ma si erano semplicemente cacciati fuori della taverna onde condurli a Paduli, e dopo il pagamento del danaro non furono più molestati; che su di questa posizione di fatto il grado d'imputa-

bilità poteva esser piuttosto calcolato colle vedute dell' articolo 204 delle leggi penali.

» E che perciò la definizione del secondo reato non discende da' fatti semplici della decisione (1).

» Visto l'articolo 327 delle leggi di procedura penale:

» Annulla ec. ec. ».

Articolo 431.

Ogni frode è qualificata pel valore, quando il danno che cagiona, ecceda i ducati cento.

La pena ec. ec.

Articolo 432.

La frode è qualificata per la persona, quando si commetta da colui che ha ricevuta la cosa in deposito necessario, a' termini del n. 2 dell' articolo 430. In questo caso è punita colla reclusione (h).

Se però l'incolpato pria dell' atto di accusa abbia confessato la ricezione della roba, e insieme l'obbligo della restituzione, la pena discenderà al secondo, o terzo grado di prigionia.

(1) Ad oggetto di non dividersi la presente decisione si è riportata per intero sotto l'articolo 430 non ostante che la seconda parte di essa sia riferibile agli articoli 196 e 204 leggi penali. Perchè possa quindi agevolmente rinvenirsi, senza ripeterne la trascrizione, si troverà semplicemente richiamata in corrispondenza de' mentovati due articoli 196 e 204.

(h) *Vedi l' articolo 430 n. 2 leggi penali.*

Articolo 433.

La frode è qualificata per lo mezzo e per la persona,

1. quando è commessa dagli orefici, argentieri o altri venditori di metalli, pietre o altri oggetti preziosi in qualunque forma ridotti, mediante il cambiamento, la falsificazione, l'alterazione del titolo o del peso in questi oggetti; sia che una tale alterazione abbia luogo sopra oggetti da essi esposti in vendita, sia che abbia luogo sopra oggetti a' medesimi affidati per ragione del loro mestiere;

2. quando è commessa da' commercianti o venditori, smerciando liquori, commestibili, mercanzie ed ogni altro oggetto con misure o pesi falsi;

3. quando è commessa con abusare de' bisogni, delle debolezze o delle passioni di un minore per fargli sottoscrivere a suo pregiudizio obbligazioni, quietanze o discarichi per imprestiti di danaro, o di cose mobili, o di effetti di commercio, o di qualsivoglia altro effetto obbligatorio, sotto qualunque forma un tal negoziato sia stato fatto o mascherato;

4. quando è commessa da chiunque avrà distornato o dissipato a danno del proprietario, del possessore o del detentore, effetti, danari, mercanzie, biglietti, quietanze, o qualsivoglia altro scritto che contenga o produca obbligazioni o discarico, che gli erano stati consegnati col peso di restituirgli, di presentargli, o di farne un uso o un impiego determinato: senza pregiudizio delle pene stabilite per le sottrazioni, e per gl' involamenti di danari, di effetti o di documenti, commessi a' pubblici depositi (1).

---

(1) *Vedi gli articoli 250 e 252 leggi penali.*

ARTICOLO 434.

La pena della frode espressa nell' articolo precedente sarà del secondo al terzo grado di prigionia.

Se vi si aggiunga la qualità del valore, la pena sarà quella della reclusione (k).

In entrambi i casi si pronunzierà un' ammenda correzionale non minore di ducati dieci, oltre la confiscazione degli oggetti esposti in vendita, e dei pesi e delle misure false.

ARTICOLO 435.

La frode è *semplice*, quando non è accompagnata da alcuna delle qualità mentovate ne' cinque articoli precedenti (l). Allora è punita col primo al secondo grado di prigionia o confino, e con un' ammenda non maggiore di ducati cinquanta.

Se però la frode semplice sia del genere di quelle che son prevedute nel n. 4 dell' articolo 430, allora la pena sarà di un' ammenda non minore del terzo de' danni ed interessi, nè maggiore del doppio di essi.

Gli oggetti e gli strumenti che han servito alla frode, saranno confiscati. Due terzi dell' ammenda e degli oggetti confiscati saran liberati al danneggiato, oltre il risarcimento ordinario de' danni ed interessi.

(k) *Vedi l' articolo 431 leggi penali.*
(l) *Vedi gli articoli precedenti.*

Articolo 436.

Se in occasione di una delle frodi prevedute nella presente sezione sieno state commesse falsità o altri reati punibili con pene maggiori di quelle stabilite per la frode medesima, le pene maggiori saranno applicate al colpevole (m).

SEZIONE IV.ª

Dell' incendio, e di qualunque altro guasto, danno o deterioramento.

Articolo 437.

L' incendio volontario di un arsenale, di un naviglio da guerra, di un magazzino da polvere, di un cantiere, di un parco di artiglieria, sarà punito di morte (a).

Articolo 438.

L'incendio volontario di una casa, di un fondaco, di un' abitazione o di altro edifizio o ricovero qualunque abitato da persona nell' atto dello incendio, sarà punito di morte.

Si discenderà alla pena del terzo al quarto grado de' ferri, allorchè concorrano cumulativamente le due condizioni seguenti:

1. che niuna persona ne sia perita o rimasta gravemente offesa, a' termini dell' articolo 356 (b):

(m) *Vedi l' articolo 272 e seguenti leggi penali.*
(a) *Vedi l' articolo 441 dette leggi.*
(b) *Vedi l' articolo 356 sudette leggi.*

2. che il colpevole non abbia potuto prevedere che l' edifizio o il ricovero fosse stato attualmente abitato (c).

ARTICOLO 439.

L' incendio volontario di un edifizio o ricovero qualunque non abitato da persona nell' atto dell' incendio, ugualmente che di qualunque materiale combustibile, purchè sien posti in modo da far comunicare l' incendio ad altro edifizio o ricovero attualmente abitato, sarà punito nel seguente modo.

Se l' incendio siasi comunicato, si applicherà la pena di morte.

Si scenderà alla pena de' ferri del terzo al quarto grado, allorchè concorrano cumulativamente le condizioni seguenti.

1. che non sia alcuna persona perita o rimasta gravemente offesa, a' termini dell' articolo 356 (d):

2. che il colpevole non abbia potuto prevedere che fosse stato attualmente abitato l' edifizio o ricovero a cui si è comunicato l'incendio.

Se l' incendio non siasi comunicato, dalla pena di morte si discenderà alle pene inferiori, secondo le norme del reato mancato o tentato (e).

ARTICOLO 440.

L' incendio volontario di un edifizio o ricovero qualunque non abitabile attualmente; l'incendio di una vigna, di un oliveto o di altra piantagione di alberi fruttiferi, di un bosco, di un mucchio o di altra

(c) *Vedi l' articolo 441 leggi penali.*
(d) *Vedi l' articolo 356 dette leggi.*
(e) *Vedi l' articolo 441 sudette leggi.*

riunione di biade, lino, canape, derrate, legname, o di altre utili produzioni, o di un materiale qualunque, sieno questi oggetti divelti o recisi, o sieno attaccati al suolo, purchè sieno posti in modo da non far comunicare l' incendio ad un edifizio o ricovero attualmente abitato, sarà punito col secondo al terzo grado de' ferri: ma se in questo caso il danno non ecceda i ducati cento, la pena sarà del primo grado de' ferri nel presidio (f).

Articolo 441.

Le pene stabilite ne' quattro precedenti articoli, e secondo le distinzioni ed i casi ne' medesimi contemplati, saranno anche applicate al colpevole di distruzione di un edifizio o ricovero qualunque, o di altri qualsivogliano oggetti, per mezzo dello scoppio di una mina (g).

Articolo 442.

Il colpevole di sommersione di un naviglio, bastimento o barca, di distruzione di un ponte, di distruzione o toglimento di dighe, argini e simili ripari dell'acque, sarà punito nel seguente modo:

1. se vi sia perita alcuna persona, la cui morte poteva prevedersi, la pena sarà di morte:

2. la pena sarà del terzo grado de' ferri, se vi sia stato per alcuna persona il pericolo di perdere la vita:

3. in mancanza di tal pericolo o della morte di alcuno, la pena sarà del primo al secondo grado de'ferri:

(f) *Vedi l' articolo seguente.*
(g) *Vedi gli articoli 437 a 440 leggi penali.*

ma se in questo caso il danno non ecceda i ducati cento, la pena sarà quella della reclusione (h).

ARTICOLO 443.

Se nel commettere i reati preveduti negli articoli precedenti, il colpevole abbia avuto per oggetto un reato contro la sicurezza interna o esterna dello Stato, sarà punito secondo le norme stabilite nel titolo II. di questo libro, quante volte queste portino a pene maggiori (i).

ARTICOLO 444.

Ne' casi degli articoli 438, 439, 441 e 442, e nel caso dell' articolo precedente, le pene contenute ne' medesimi saranno applicate al colpevole, ancorchè abbia commesso tali reati nelle sue proprietà (k).

ARTICOLO 445.

Il colpevole di un guasto, danno o deterioramento qualunque, commesso volontariamente con un mezzo diverso da quelli preveduti negli articoli precedenti, sia tagliando, abbattendo alberi, rami, innesti, seminati, erbaggi, o facendo pascolare animali pe'medesimi, sia distruggendo argini, edifizj, siepi, fossi, mura, macerie, strumenti di agricoltura, sia colmando fossi, dislocando o sopprimendo termini o alberi di confinazione, sia deteriorando o danneg-

(h) *Vedi l' articolo 448 leggi penali.*
(i) *Vedi il II. titolo di questo libro, articoli 105 a 126.*
(k) *Vedi gli articoli 438, 439, 441, 442 e 443 leggi penali.*

giando comunque gli altrui beni mobili o immobili, sarà punito nel seguente modo.

Se il danno ecceda i ducati cento, la pena sarà del terzo grado di prigionia.

Se il danno non ecceda questo valore, la pena sarà del primo al secondo grado di prigionia (1).

SOMMARIO

Ne' casi di danno prodotto da animali, per rendersi applicabile al custode o al proprietario la sanzione dell' articolo 445, bisogna che di proposito siansi menati gli animali stessi a pasturarsi ne' campi altrui. Massima della Corte Suprema.

Decisione del 1 ottobre 1834.

» Il giudice del circondario di . . . . . ., con sentenza de' 9 aprile 1834 condannò Giuseppe Procaccini ad un mese di prigionia, ed alle spese del giudizio, come colpevole di danno col pascolo di animali nella proprietà di Francesco Imperiale.

» Appellatone il condannato; la gran Corte criminale di ....., con decisione de' 12 luglio 1834 rigettò l'appello, ed ordinò eseguirsi la sentenza appellata.

» Contro tale decisione il condannato produsse ricorso per annullamento allegando cinque mezzi, di-

---

(1) *Vedi gli articoli 141 e 261 leggi penali.*

Se la soppressione de' termini è ad oggetto di usurpazione, vedi l' articolo 428 dette leggi.

Pe' danni colposi, vedi l' articolo 450 sudette leggi.

E per quelli cagionati colla semplice entrata nel fondo altrui con animali, vedi l' articolo 463 n. 3 delle stesse leggi.

Vedi in fine la decisione della Corte Suprema de' 10 marzo 1837 intorno a' caratteri che distinguono il furto dal danno, riportata sotto l' articolo 407 leggi penali.

retti a sostenere che dal fatto esposto dal primo giudice non si rileva, se gli animali del ricorrente erano sotto la sua custodia, o pure volontariamente li menò a pascolare nel fondo in quistione; ciò fu dedotto in grado di appello, e la gran Corte non se ne occupò punto, nè poco. Oltre a ciò il ricorrente era tenuto solamente, come risponsabile civile. Violati quindi gli articoli 395 e 398 di procedura penale, e 444 leggi penali.

» La Corte Suprema ec.

» Attesochè dal fatto espresso nella sentenza del primo giudice, e posto in disamina dalla gran Corte criminale non risulta che gli animali eran sotto la custodia dell' imputato, e se costui li avesse volontariamente menati a pascolare nel fondo del querelante, o in vece vi si fossero per sua negligenza introdotti. Distinzione importantissima, poichè nella prima ipotesi soltanto il ricorrente potrebbe dirsi imputabile del reato previsto dall' articolo 445 delle leggi penali, laddove nel secondo caso, non sarebbe che civilmente risponsabile del danno commesso, e come tale soggetto al rifacimento del danno, ma non già alle sanzioni penali dell' articolo divisato (1).

---

(1) I medesimi principj emergono dalle conclusioni del Pubblico Ministero presso la Corte Suprema di giustizia, ritenute nella decisione del dì 11 aprile 1823 in causa di Filippo ed Antonio di Gaetano della Provincia di Reggio. In siffatte conclusioni si legge » L'articolo 445 punisce colla prigionia coloro, che facciano pascolare degli animali pe' fondi altrui; e non possono commettere un tal reato se non che quelli, che di proposito introducono degli animali a pasturarsi in un podere di altrui pertinenza. Così menano le parole *facciano pascolare*: ed è poi noto, che non vi è delitto senza il concorso della volontà del suo autore; e che dove la legge ha inteso di punire il fatto involontario ne ha fatta una espressa disposizione. Or nella sentenza stà detto unicamente che nel fondo di Francesco Romeo fu ritrovata una mula appartenente a' ricorrenti la quale danneggiava il fondo stesso. Non si è ritenuto per fatto che i medesimi a bello studio avessero colà menato quell' animale per fare un danno al proprietario; e conseguentemente il fatto si riduceva ad una

» Che questa mancanza fu rilevata in grado di appello ; ma la gran Corte non pensò a ripararla, perlochè ha consumato ella stessa le violazioni incorse dal primo giudice ; la violazione cioè, dell' articolo 293 procedura penale, perchè mancano i fatti elementari della reità del condannato , e la violazione dell'articolo 327 della procedura perchè la definizione del reato , e l' applicazione della pena non sono in armonia co' fatti semplici.

» Annulla quindi la impugnata decisione ec. ec. ».

Articolo 446.

In entrambi i casi si aggiungerà l' ammenda non minore della metà del danno , nè maggiore del triplo valore di esso. Se gli alberi distrutti o danneggiati erano piantati nelle piazze , strade , cammini , sentieri , o vie pubbliche , le pene non saranno mai applicate nel *minimum* del grado (m).

Articolo 447.

Chiunque senza necessità , o senza legittima autorizzazione o facoltà avrà ucciso , ferito , renduto inservibile o deformato un animale domestico altrui ,

---

di quelle solite negligenze per cui i padroni degli animali non impediscono colle debite precauzioni, che li stessi s' introducono ne' vicini poderi; e tali avvenimenti sono semplicemente delle contravvenzioni a' statuti municipali, che sogliono provvedere a questi casi, e non sono suscettibili di altre pene che di polizia. È chiaro adunque che il giudice correzionale fece discendere la definizione del delitto da un fatto che nelle sue circostanze non ne presentava i corrispondenti caratteri, che in conseguenza di una erronea definizione pronunziò una condanna troppo rigorosa, e che dalla gran Corte criminale in grado di appello non fu emendato l' errore ».

(m) *Vedi l' articolo precedente.*

è punito col primo grado di prigionia. La pena può discendere anche ad un' ammenda non minore del doppio, nè maggiore del triplo valore del danno.

La circostanza di essersi commesso il reato con avvelenamento toglierà al giudice la facoltà di discendere all' ammenda. La prigionia non sarà applicata nel *minimum* del tempo (n).

Articolo 448.

I proprietarj, i fittajuoli di mulini, di fabbriche o di stagni, che coll' elevazione della tura delle proprie acque al di sopra dell' altezza determinata dall' autorità competente avranno fatto inondare le strade o le proprietà altrui, saranno puniti col secondo al terzo grado di prigionia se il danno eccede ducati cento; e col primo grado di prigionia se il danno è minore: ed inoltre in ambidue i casi con un'ammenda non maggiore del valore del danno; nè minore della metà del medesimo (o).

Articolo 449.

Se uno de' mezzi di violenza definiti nello articolo 408 abbia accompagnato i reati preveduti nella presente sezione, le pene non saranno mai applicate nel minimo del grado; purchè il genere della violenza non porti per se stesso a pene maggiori, nel qual caso queste pene maggiori saranno applicate (p).

(n) *Vedi l'articolo 461 n. 26 leggi penali pe' casi ne' quali la morte o la ferita dell' animale accada per inosservanza de' regolamenti.*

(o) *Vedi l' articolo 442 leggi penali.*

(p) *Vedi gli articoli 252 e 408 dette leggi.*

ARTICOLO 450.

L'incendio delle altrui proprietà mobili o immobili, che sarà stato cagionato dalla vetustà, o dal difetto così di riparazione, come di politura di forni, di cammini, di fucine, di case o di fabbriche vicine; ovvero da' fuochi accesi ne' campi in distanza dalle case, edifizii, foreste, macchie, boschi, frutteti, piantagioni, siepi, biche, masse di grani, paglie, fieni, foraggi, o di qualsivoglia altro deposito di materie combustibili, minore di quella fissata da'regolamenti; ovvero da' fuochi o lumi portati o lasciati senza sufficiente cautela; ovvero da fuochi di artifizio accesi o lasciati per negligenza o per imprudenza; come ancora qualunque altro guasto, danno o deterioramento alle proprietà altrui commesso per disaccortezza, imprudenza, disattenzione o inosservanza de' regolamenti; sarà punito coll' ammenda correzionale, salvi sempre i danni ed interessi. Può anche il giudice ne'suddetti delitti, conoscendovi la qualità di colposi, pronunziare la pena del primo al secondo grado di prigionia, secondo la gravezza della colpa.

SOMMARIO

Giurisprudenza della Corte Suprema sulla corrispondenza dell' articolo 450 delle leggi penali con l' articolo 375.

Decisione del 1 *ottobre* 1834.

» Con sentenza del dì 14 settembre 1833 il regio giudice del circondario di . . . . . dichiarò Michele Zarrilli e Michele Salvante colpevoli d' incendio di più casacce di grano per imprudenza e disaccortezza,

in danno di Nicola di Feo, ed altri, e li condannò all' ammenda di ducati 3 per ciascuno, ed al ristoro de' danni ed interessi alle parti civili.

» Prodotto appello alla gran Corte criminale di....., la medesima dopo aver ripetuta la pubblica discussione, con decisione del 10 maggio corrente anno dichiarò constare che Michele Zarrilli commise l'incendio delle casacce di grano per imprudenza e disaccortezza a danno di D. Nicola di Feo, ed altri; non constare che Michele Salvante avesse commesso il medesimo reato, e condannò il Zarrilli all'ammenda di ducati 3, con la rifazione dei danni ed interessi alle parti civili; e per Salvante ordinò, che lo stesso fosse messo in libertà provvisoria.

» Ricorso del condannato Zarrilli.

» Udito il rapporto; inteso l' avvocato generale Nicolini, il quale ha osservato: Che i due articoli 375 e 450 delle leggi penali, l' uno per le offese alle persone, l' altro per i danni alle proprietà, sono non solo corrispondenti fra di loro, ma concepiti colle parole medesime: l' uno s' interpetra con l' altro; e l' uno e l' altro prevedono casi di disaccortezza, imprudenza, disattenzione, negligenza, inosservanza di regolamenti: E Michele Zarrilli è stato dichiarato colpevole di danno per disaccortezza ed imprudenza.

» Che gli elementi delle idee composte rappresentate dalle voci disaccortezza, ed imprudenza, lungi dall' essere espresse nella decisione impugnata, vi è detto per contrario, che dovendosi in que' campi pieni di covoni di grano apparecchiar della carne per alcuni lavoratori, Michele Salvante prescrisse alla moglie, ed al suo garzone Zarrilli, *che andassero ad accendere il fuoco nel contiguo vallone, ed alla pagliaja che serviva di cucina*: al che essi ubbidirono.

» Che questa precauzione estimata nel giudizio di fatto se non è stata dalla gran Corte giudicata per

accortezza piena e per prudenza, non è stata però dichiarata imprudenza, e disaccortezza a senso della legge, talchè Michele Salvante che ordinà il tutto a chi dovea tutto il rispetto a' suoi ordini, è stato messo in istato di libertà provvisoria.

» Che da ciò emerge di conseguenza che non più può consistere la colpa nell' essere andato Michele Zarrilli con la moglie del padrone ad accendere il fuoco nel contiguo vallone, ed alla pagliaja che serviva di cucina, ma potrebbe stare solamente in qualche fatto imprudentemente commesso particolarmente da lui nella esecuzione dell' ordine. Ma la gran Corte sopra di ciò che formava il subietto della causa non dice altro, se non che Zarrilli accese il fuoco per cuocere la carne, e siccome in quell' istante spirava un vento impetuoso, così le scintille del fuoco acceso comunicarono l' incendio alle vicine mete di grano. Niun' altra considerazione di fatto, e niun rilievo succede a queste parole.

» Che il Giureconsulto Paolo, nella *L.* 30, *D.* §. 4, *ad legem Aquiliam* previde appunto il caso del fuoco acceso in qualche distanza dalle biade, che *ulterius evagatus et progressus ignis alienam segetem laeserit. Si die ventoso id fecit, culpae reus est; nam et qui occasionem praestat, damnum fecisse videtur.* Ma che la giornata fosse ventosa, la gran Corte nol dice; anzi par che dica il contrario, quando libera colui che ordinò di andare ad accendere il fuoco nel vallone, o almeno mostra che in questo modo — *omnia quae oportuit observavit*, secondo la frase dello stesso Giureconsulto. Il vento dunque o non dava carattere d' imputabilità all' azione, quando questa venne ordinata, o dovette suscitarsi all' istante che il fuoco si accese. E veramente questa seconda posizione sembra stabilita dalle espressioni di cui la gran Corte si

serve. Che lo stesso Paolo prosegue. *In eodem crimine est, et qui non observabit, ne ignis longius procederet. At si omnia quae oportuit, observavit, vel subita vis venti longius ignem produxit, caret culpa.* Gli elementi dunque che formano in questo caso la disaccortezza e l'imprudenza sono le precauzioni non osservate in caso che soffiava il vento quando il fuoco fu acceso, e quelle non prese per impedire che si propagasse il fuoco se il vento fosse sorto improvviso. Niuno di questi elementi è espresso nella motivazione della diffinizione de' fatti. Dunque questa è senza motivazione. Si è dunque violato l'articolo 219 della legge organica, ed il fatto dal quale deriva lo scioglimento della quistione, non è espresso nella decisione, con contravvenzione manifesta alla prima parte dell'articolo 293, che lo prescrive a pena di nullità.

» Esso Avvocato Generale ha perciò richiesto l'annullamento della decisione.

» La Corte Suprema di Giustizia deliberando nella camera del Consiglio, e facendo dritto alle conclusioni del Pubblico Ministero.

» Veduti gli atti, la decisione, ed il ricorso.

» Attesochè la gran Corte medesima esclude nella persona dell'imputato il dolo per lo incendio seguito, e gli addebita la imprudenza e disaccortezza nell'atto che ritiene di aver eseguito l'ordine del padrone per accendere il fuoco a fine di cuocere la carne nel vallone o nella pagliaja, senza motivare qual fu la sua imprudenza e disaccortezza.

» Visto l'articolo 414 leggi di procedura penale.

» Annulla ec. ec. ».

SEZIONE V.ª

Disposizioni comuni al presente capitolo.

Articolo 451.

Le pene stabilite ne' diversi articoli del presente capitolo, quando il reato contro alle proprietà sia accompagnato da omicidio, da ferita, da percossa, o da sequestro della persona, saranno sempre applicate, purchè la violenza sia stata consumata, sebbene il reato contro la proprietà rimanga tentato o mancato (a).

Articolo 452.

Negli altri reati contro la proprietà mancati o tentati, se si tratta di misfatti, saranno osservate le disposizioni degli articoli 69 e 70 (b): se si tratta di delitti, saranno puniti di uno o due gradi meno de' delitti consumati.

Articolo 453.

In tutt' i reati contro le proprietà, meno che non sieno qualificati per la violenza, quando il danno non ecceda i carlini trenta, e concorrano altre circostanze che la prudenza del giudice calcoli come attenuanti del dolo, le pene scritte nel presente titolo potranno nell' applicazione esser diminuite colla seguente proporzione.

(a) *Vedi gli articoli 407 e seguenti leggi penali.*
(b) *Vedi gli articoli 69 e 70 dette leggi.*

Se la pena sarà dell' ergastolo, il giudice potrà discendere a' ferri nel secondo o terzo grado.

Se la pena sarà de' ferri in qualunque grado, il giudice potrà discendere alla reclusione.

Se la pena sarà della reclusione o della rilegazione, il giudice potrà discendere alla prigionia in qualunque grado.

Se la pena sarà della prigionia, il giudice potrà discendere alle pene di polizia (c).

SOMMARIO

Circolare de' 22 settembre 1819 da cui emerge, che pei misfatti contro le proprietà puniti colla prigionia per le benigne disposizioni dell' articolo 453 delle leggi penali, la rinunzia all' istanza privata si rende di niun valore.

Eccone il tenore.

Ministero di Stato di Grazia e Giustizia — Ai Procuratori Generali Criminali.

» Secondo l'articolo 453 delle leggi penali, nei reati contro le proprietà, che non sieno qualificati per la violenza, se il danno non ecceda i carlini trenta, e concorrano altre circostanze, che la prudenza del giudice calcoli come attenuanti del dolo, dalla reclusione e rilegazione si può discendere alla prigionia.

» Or si è proposto il dubbio seguente: Se il giudice valendosi della facoltà concedutagli dal citato articolo, discende alla pena correzionale, qual sarà

(c) *Vedi la decisione della Corte Suprema de' 9 luglio 1834 riportata nella nota al §. II articolo 283 leggi di procedura penale.*

l' effetto della rinunzia all' istanza privata, che si trovava prodotta prima del giudizio?

» La legge sebbene in questo caso permetta al magistrato il discendere a pene minori, pure non altera la natura del reato, il quale rimane sempre soggetto alla primitiva giurisdizione come misfatto. Quindi la rinunzia all' istanza non produce alcun effetto. Nondimeno potranno le gran Corti considerarla come motivo per raccomandare alla clemenza di S. M. il condannato — Il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia — *Marchese Tommasi* ».

Articolo 454.

Ne' reati contra le proprietà qualificati per la violenza, purchè non sieno stati accompagnati da omicidio o da ferite o percosse gravi (d), se il danno non eccede i carlini trenta, e concorrono altre circostanze attenuanti del dolo, le pene stabilite potranno nell' applicazione esser diminuite di un grado (e).

Articolo 455.

Per le sottrazioni e pe' danni qualunque alle proprietà commessi tra gli ascendenti e discendenti, o affini nella stessa linea, tra' conjugi, e da' vedovi sulle cose appartenenti al conjuge trapassato, non vi è azione penale, ma la sola azione civile pel rifacimento de' danni (f).

(d) *Per la definizione delle percosse e ferite gravi, vedi l' articolo 356 leggi penali.*

(e) *Vedi la decisione della Corte Suprema de' 13 gennajo 1834 riportata nella nota al §. II articolo 283 leggi di procedura penale.*

(f) *Vedi l' articolo 460 leggi penali.*

La stessa regola sarà osservata, se i danni sieno stati commessi tra' collaterali in secondo grado, o tra gli affini nello stesso grado; purchè questi collaterali o affini convivano insieme.

Se però tali danni sieno stati accompagnati da omicidio, ferita, percossa, o sequestro della persona, queste circostanze distruggeranno l'effetto del favore accordato alla qualità di congiunto, e sarà applicata la pena stabilita dalle leggi.

Articolo 456.

Il favore compreso nell'articolo precedente pe'danni commessi tra' congiunti non giova agli estranei correi o complici ne' reati medesimi (g).

Articolo 457.

Cessa ancora il favore accordato alla qualità di congiunto, nel caso in cui i danni venissero commessi in uno de' modi pe' quali vi è reato, anche se il colpevole offendesse le sue proprietà, a' termini dell' articolo 444 (h).

Articolo 458.

Coloro che scientemente avranno ricettato in tutto o in parte cose involate, distornate o ottenute per mezzo di un reato, saranno puniti con la reclusione se il reato porta alla pena de' ferri, o ad una pena maggiore; ma se il detto reato porta alla reclusione o a pena minore, questa pena sarà applicata a' ri-

(g) *Vedi l' articolo 76 leggi penali.*
(h) *Vedi l' articolo 444 dette leggi.*

cettatori diminuita di un grado; salve però le pene più gravi ne' casi di complicità (i).

SOMMARIO

Per l'articolo 458 leggi penali la imputabilità del ricettatore consiste precisamente nella scienza. Quindi è indispensabile che la decisione, per non esser colpita di nullità, contenga gli elementi di scienza del furto nel voluto ricettatore. Massima della Corte Suprema.

Decisione de' 24 gennajo 1821.

» La gran Corte speciale di ...... , con decisione de' 18 dicembre 1819 dichiarò con voti uniformi constare, che Angelo Votino era colpevole di avere scientemente ricevuto oggetti furtivi in danno di Pasquale Testa : dichiarò con maggioranza di voti sei sopra due constare, che Romualdo Jannuzzi era del pari colpevole di avere scientemente ricevuto oggetti furtivi in danno dello stesso Testa. Pronunziate in seguito due altre dichiarazioni sul conto dello stesso Jannuzzi, una di constare di non essere colpevole di un tentato furto, e l'altra di non constare di essere colpevole di asportazione di arma, depose il carattere di gran Corte speciale, ed indossò quello di gran Corte criminale (1). Con questo secondo carattere dichiarò constare che Angelo Votino era colpevole di avere scientemente ricettato oggetti furtivi in danno di Giovanbattista Pensale : Applicato quindi per entrambi l'articolo 458 delle vigenti

(i) *Vedi gli articoli* 1809 *e* 1810 *leggi civili.*
Vedi pure gli articoli 74 *e* 75 *leggi penali.*

(1) Vedi le decisioni della Corte Suprema de' 22 febbrajo e 22 aprile 1833 riportate sotto il §. II articolo 433 leggi di procedura penale.

leggi penali, contenente pena più mite di quella prescritta dall' articolo 63 del penale Codice abolito, condannò entrambi i colpevoli Votino, e Jannuzzi ad anni sei di reclusione, ed alle spese del giudizio.

» Ricorso del solo Jannuzzi.

» 2. Mezzo — Mancano i fatti elementari della scienza nel ricorrente relativamente al carico di ricettazione.

» La Corte Suprema di Giustizia ec.

» Visti gli atti: vista la decisione: visti i mezzi per annullamento.

» Lasciando a cura della novella gran Corte giudicatrice il primo mezzo; ed arrestandosi al secondo mezzo osserva, che il medesimo sussiste realmente in fatto, poichè la decisione in esame punto non presenta elementi di scienza del furto nel voluto ricettatore.

» Considerando in dritto, che l' imputabilità del ricettatore per virtù dell' articolo 458 delle leggi penali consiste precisamente nella scienza.

» Considerando che non essendo la decisione sotto questo rapporto motivata in fatto, ella è colpita dalla nullità preveduta dall' articolo 414 delle leggi di procedura penale, così concepito.

» Ogni giudizio diffinitivo di condanna sarà a pena
» di nullità, motivato in dritto, ed in fatto ».

» Annulla ec. ec. (2) ».

Articolo 459.

Ne' reati ne' quali il valore del danno influisce sull' applicazione della pena, questo valore non si misura dall' utile percepito dal colpevole, nè dall' ac-

(2) La stessa giurisprudenza venne ritenuta colla decisione de 28 gennajo 1829 in causa di Francesco de Jesu.

crescimento degl' interessi che ne sono la conseguenza; ma è valutato sul suo importare, come è stato sofferto dal danneggiato nell' atto del reato (k).

ARTICOLO 460.

Quando collo stesso reato si offende la proprietà del congiunto, a' termini dell' articolo 455, e la proprietà dell'estraneo, e sulla pena influisce la misura del danno, questa si calcola solamente dal danno arrecato all' estraneo (l).

(k) *Vedi l' articolo 409 leggi penali.*
(l) *Vedi l' articolo 455 dette leggi.*



LIBRO III.



TITOLO PRIMO

DELLE CONTRAVVENZIONI, E DELLA LORO PUNIZIONE



CAPITOLO PRIMO

DELLE CONTRAVVENZIONI RISGUARDANTI L' ORDINE PUBBLICO



Articolo 461.

Cadono in contravvenzione di polizia

1. coloro che, essendo obbligati d' illuminare scale, cortili o facciate esteriori di luoghi pubblici, lo trascurino;

2. coloro che ingombrino le pubbliche strade, depositandovi o lasciandovi materiale, o qualsisieno cose che diminuiscano la libertà o la sicurezza del passaggio;

3. coloro che trascurino di mettere il lume a' materiali che han lasciati, o agli scavi che han fatti nelle strade, o nelle piazze;

4. coloro che omettano di nettare le strade o i transiti in quei comuni dove questa cura è lasciata a carico degli abitanti;

5. coloro che trascurino di mantenere, riparare o nettare i forni, i cammini, o le fabbriche ove si fa uso di fuoco (a);

6. coloro che malgrado la intimazione fatta dall' autorità legittima, trascurino di riparare o demolire gli edificj che minacciano ruine;

7. coloro che accendano fuoco ne' loro campi ad una distanza minore di quella definita da' regolamenti, dalle altrui case, pagliaj, boschi, macchine, magazzini, capanne, grani, o da qualunque materia combustibile (b);

8. coloro che contra la proibizione di lanciare fuochi di artifizio in certi tempi e luoghi, gli lancino;

9. coloro che nelle piazze, nelle strade di città, dalle finestre, logge, balconi o terrazzi a quelle corrispondenti, scarichino per giuoco fucili, pistole, o altre arme da fuoco; o per giuoco lancino pietre colle mani o con fionda, o altrimenti;

10. coloro che senza le cautele convenevoli tengano sulle finestre, logge, balconi, terrazzi, o

---

(a b) *Se per effetto della omissione indicata in questi numeri ne avviene l' incendio, vi è il delitto preveduto nell' articolo 450 leggi penali.*

innanzi a' loro edifizj cose che cadendo possono nuocere;

11. coloro che gittino o espongano innanzi ai loro edifizj cose nocevoli per insalubri esalazioni;

12. coloro che lascino vagare i matti, sieno o no furiosi, che sono sotto la loro custodia, e gli animali malefici o feroci che loro appartengono;

13. coloro che lascino abbandonati per le strade o luoghi popolosi bestie da tiro, da carico o da sella senza essere a portata di condurle o guidarle;

14. coloro che ne' casi d'incendj, inondazioni, naufragj, o di altre calamità, richiesti e potendo prestare servigj o soccorsi, lo trascurino;

15. coloro che per lucro vendano commestibili o bevande guaste, corrotte o adulterate non comprese nel disposto dell'articolo 400;

16. coloro che vendano i generi oltre i prezzi delle *assise* imposte dalle autorità municipali, ne'casi ne' quali sia permesso a queste d'imporle;

17. coloro che esercitino la professione di medico, di cerusico, di levatrice, di speziale o di altro uffiziale di sanità, senza autorizzazione del Governo (c);

(c) *Vedi il Real Rescritto de' 29 maggio 1832 riportato sotto l'articolo 392 leggi penali.*

La circolare de' 23 dicembre 1826 diretta da Sua Eccellenza il Ministro degli affari interni agl' Intendenti delle Provincie, contiene il seguente Real Rescritto in riguardo a' farmacisti non privilegiati.

» *Ho fatto presente al Re il parere emesso dalla giunta per la pubblica istruzione intorno a' farmacisti non privilegiati.*

» *Sua Maestà nel Consiglia ordinario di Stato del dì 16 del corrente si è degnata approvare il parere di detta giunta, ordinando:*

» 1. *Che i farmacisti i quali esercitano lodevolmente da dieci anni la loro professione senza interruzione, e col permesso del Protomedico, dopo gli attestati del Vescovo, e dell' Intendente della Provincia, della loro condotta morale, e politica, possono ottenere la cedola senza esame, e senza essere obbligati al pagamento de' dritti corrispondenti.*

» 2. *Che quelli tra essi, che abbiano un esercizio al di sotto di dieci anni, debbono adempire a' dovuti esami, per indi provvedersi della cedola*

18. gli speziali che danno spedizione a ricette o ordinanze di persone non approvate (d);

19. coloro che senza autorizzazione dieno spettacoli pubblici; salvo il caso dell' articolo 324;

20. coloro che senza autorizzazione tengano osterie, bettole, alberghi pubblici, cantine; o pure lascino aperte queste ultime oltre l' ora fissata da' regolamenti;

21. coloro che tengano carrozze di piazza, o altri legni di affitto senza la numerazione dettata da' regolamenti;

22. coloro che, affittando carrozze di piazza, calessi o altre vetture, esigano somme maggiori di quelle fissate da' regolamenti;

23. coloro che trascurino di far sotterrare

---

con pagarne i dritti a rate, e frattanto inibirglisi l' esercizio. Per le provincie vicino alla Capitale debbono portarsi in Napoli per sottoporsi agli esami sudetti. Per le provincie lontane si può rimettere ogl' Intendenti l' incarico di destinare due Protomedici, e farmacisti, i quali facciano a tenore de' regolamenti il dovuto esame degli aspiranti.

» 3. *Che da ora innanzi non debba mai permettersi l' esercizio a chiunque de' farmacisti, se non sia stato prima dalla Regia Università esaminato a tenore de' regolamenti, ed abbia ottenuto la cedola.*

» 4. *Che in caso che in qualche comune del Regno non vi sia una farmacia, possa la Municipalità di esso dirigere per mezzo dell' Intendente la petizione di avere un farmacista, onde colle dovute ricerche si possa rinvenire, assoggettandosi alle condizioni volute dalla legge. Non vi è poi bisogno di particolare permesso per chiunque munito di cedola, voglia in un comune aprire una farmacia, quante volte però concorrono nel medesimo le qualità morali e politiche necessarie.*

(d) *Le leggi restrittive del libero esercizio de' dritti del cittadino, tra le quali occupano il primo luogo le leggi penali, non possono essere per analogia estese, ed al di là de' casi, e delle persone in esse espresse. Oltre a ciò l' articolo 60 delle leggi penali interdice espressamente l' applicazione di una pena che non sia nella legge, ed in conseguenza la punizione di un fatto che non sia qualificato reato. Quindi niuna disposizione delle leggi penali punisce il farmacista che venda senza ricetta le medicine, non potendosi applicare per analogia le sanzioni dell' articolo 461 n. 18, che son dirette contro gli speziali che danno spedizione a ricette o ordinanze di persone non approvate — Massima della Corte Suprema. Decisione de' 18 luglio 1832 in causa di Giovan Orazio Vigorita.*

fuori dell' abitato, nel corso della giornata ed alla profondità di quattro palmi, gli animali morti che loro appartengono;

24. gli albergatori, locandieri o locatori di case addobbate, che contro i regolamenti manchino o d' indicare alla polizia i nomi delle persone presso di essi alloggiate, o di tenerne i registri, secondo i regolamenti (e);

25. coloro che mentiscano il proprio nome avanti le autorità che han dritto di richiederlo, o lo mentiscano nel darlo agli albergatori o locandieri per osservanza de' regolamenti;

26. coloro che per inosservanza di regolamenti dieno occasione alla morte o ferite degli animali o bestiami appartenenti ad altrui (f);

27. coloro che non tolgano i bruchi da'campi o giardini, quando vi sia ordine di farlo;

28. coloro che con cavalli, carrozze, carri o qualunque vettura, contravvengano nell' interno di un luogo abitato a' regolamenti sul corso, o intorno alla rapidità o direzione delle vetture o cavalli;

29. coloro che nelle strade, ne' cammini, nelle piazze o ne' luoghi pubblici tengano giuochi di azzardo; o che nelle osterie, bettole, cantine e nelle loro adiacenze giuochino a giuochi vietati da' regolamenti, o li permettano (g);

30. coloro che ricusino di ricevere le monete nazionali, secondo il valore del loro corso (h);

31. coloro che conservino pesi e misure dif-

(e) *Vedi l' articolo 14 del regolamento de' 30 novembre 1821 riportato sotto l' articolo 467 leggi penali.*

(f) *Vedi l' articolo 447 dette leggi.*

(g) *Vedi l' articolo 318 delle medesime leggi.*

(h) *Vedi il Real decreto de' 2 ottobre 1832 per le piastre, e mezze piastre di Spagna dette pezzi duri.*

ferenti da quelle stabilite colle leggi; o che conservino falsi pesi e false misure ne' magazzini, nelle botteghe, officine, case di commercio, piazze, fiere, e ne' mercati: salvi i casi in cui abbiano fatto uso di falsi pesi o false misure (i);

32. le persone che per ritrarre guadagno facciano il mestiere d'indovinare, pronosticare o spiegare i sogni;

33. gli autori degli strepiti o schiamazzi notturni, che rechino spavento, o altrimenti turbino la quiete degli abitanti (k);

34. coloro che si mascherino fuori de' tempi e de' modi permessi dagli usi o da' regolamenti;

35. i contravventori a' regolamenti sull'epidemie delle bestie;

36. i nuotatori a corpo ignudo nelle spiagge marittime vicino all'abitato (l);

37. coloro che lascino esposti nelle strade, ne' cammini, nelle piazze, ne' campi o in altri luoghi pubblici, scale, pali di ferro, arme o strumenti qualunque, de' quali possano abusare i ladri o altri malfattori.

(i) *Vedi l' articolo* 440 *n.* 6 *leggi penali pe' casi in cui se ne sia fatto uso.*
(k) *Ove si commettessero ingiurie, vedi gli articoli* 365 *e* 366 *leggi penali.*
(l) *Se si commetta atto turpe, vedi l' articolo* 345 *delle leggi.*

CAPITOLO SECONDO

DALLE CONTRAVVENZIONI CONTRO ALLE PERSONE

—

ARTICOLO 462.

Cadono in contravvenzione di polizia

1. coloro che disfidano a pietre;

2. coloro che senza ferite o percosse minaccino colle pietre o con altri corpi duri, o gli scaglino, o pure impugnino altre armi contro alle persone;

3. coloro che lancino pietre contro i terrazzi i tetti, le finestre, le porte, le mura delle altrui case o degli altrui ricoveri;

4. coloro che usino contro alle persone vie di fatto non prevedute fra misfatti e delitti;

5. coloro che rechino ingiuria o minaccia ad alcuno, non prevedute tra i misfatti e delitti, o provocati trascorrano ingiuriando al di là de' limiti della provocazione (a);

6. coloro che per imprudenza o disaccortezza gittino acqua, liquori o immondezze su qualche persona;

7. coloro che aizzino o non ritengano i loro cani quando perseguitano i passeggieri;

8. coloro che trovando per le strade di un comune un fanciullo abbandonato o disperso, non lo conducano all' uffiziale della municipalità o della po-

---

(a) *Vedi gli articoli* 173, 174, 365 *e seguenti leggi penali.*

lizia: salve le pene maggiori ne' casi preveduti dalle leggi per l'abbandono o per la esposizione di un fanciullo (b).

(b) *Vedi gli articoli 403 a 406 leggi penali.*

CAPITOLO TERZO

DELLE CONTRAVVENZIONI CONTRO LE PROPRIETÀ ALTRUI

Articolo 463.

Cadono ugualmente in contravvenzione di polizia

1. coloro che sotto le ferriate delle cantine o altre aperture o dei sotterranei esposti alle pubbliche strade, tengano materie combustibili, in modo che per caduta casuale di fuoco sopra di esse ne possa avvenire incendio (a);

2. coloro che senza la permissione, sia per caccia, sia per altro oggetto, entrino nell'altrui fondo chiuso da mura fabbricate, o da mura a secco, da siepe, da fossato, o da riparo di terra che giunga a palmi cinque;

3. coloro che entrino nel fondo altrui con cavallo, o con altra vettura, o con cani, mentre è preparato con seminati, con frutta pendenti, o con piantagioni, abbattendo e danneggiando i seminati, le biade, le piante o le frutta;

4. coloro che colgano e si cibino ne' campi altrui di frutti o altri prodotti della terra;

5. coloro che senza altre circostanze che li rendano colpevoli di misfatto o delitto, spigolino, rastellino, o pure raspollino ne' campi altrui non ancora spogliati e voti delle loro ricolte, o pria dello spuntare o dopo del tramontar del sole;

(a) *Ove ne avvenga l' incendio, vedi l' articolo 450 leggi penali.*

6. coloro che fuori de' casi che son preveduti fra' misfatti e delitti, cagionino volontariamente danni alle altrui proprietà immobili o mobili;

7. coloro che ritrovino cose che sanno non appartener loro, e non ne facciano denunzia fra tre giorni all' autorità locale. Per costoro la pena è un'ammenda non minore del valore della cosa rinvenuta, nè maggiore del doppio.

La presente disposizione non risguarda ciò che è stabilito nelle *leggi civili* circa il rinvenimento de' tesori (b).



(b) *Vedi l' articolo* 636 *leggi civili.*

CAPITOLO QUARTO

DELLE PENE PER LE CONTRAVVENZIONI

—

Articolo 464.

La pena delle contravvenzioni di polizia indicate ne' tre capitoli precedenti è essenzialmente l'ammenda di polizia. Il giudice, secondo le circostanze, potrà, oltre dell' ammenda, applicare le altre pene di polizia enunciate negli articoli 36, 41 e 43 (a).

Articolo 465.

Saranno presi e confiscati,

1. le arme indicate al n. 9 dell'articolo 461;

2. i commestibili e le bevande enunciate al n. 15 del medesimo articolo, purchè appartengano al venditore o a colui che gli spacci, ed in caso che non possano esser migliorati nè ridotti ad uso comune, saranno gettati via;

3. le tavole, gli strumenti, gli apparecchi de' giuochi, a' termini del n. 29 del medesimo articolo (b).

(a) *Vedi i Reali decreti de' 28 gennajo 1824 e 12 settembre 1831 riportati sotto l' articolo 136 leggi di procedura penale.*

Il Real decreto de' 23 settembre 1823 dispone quanto segue rispetto a coloro i quali aprissero scuola senza permesso.

Articolo 1. Niuno potrà senza nostro Real permesso aprire scuola per un insegnamento qualunque.

I trasgressori verranno sottoposti alle pene di polizia uniformemente all' articolo 464 delle leggi penali.

(b) *Vedi l' articolo 318 leggi penali, e le disposizioni sotto del medesimo riportate.*

4. i pesi e le misure indicate nel n. 31 dell'articolo medesimo ;

5. gli strumenti, gli utensili e le divise che servono al mestiere d'indovino o pronosticante, secondo il n. 32 del citato articolo ;

6. le scale, i pali di ferro, le arme o gli strumenti indicati nel n. 37 dello stesso articolo 461 ;

7. le arme indicate nel n. 2 dell'articolo 462.

[1] Articolo 466.

Le cagioni di scusa ed il grado della complicità nelle contravvenzioni sono valutate nella latitudine della pena (c).

Articolo 467.

Appartiene alla polizia la facoltà di fare e pubblicare i regolamenti per conservare la pubblica tranquillità ed il buon ordine. Ma le pene non possono eccedere quelle stabilite dalle *presenti leggi* per le contravvenzioni.

(c) *Vedi l'articolo 73 leggi penali.*

SOMMARIO

§. I.

Regolamento de' 30 *novembre* 1821.

» Articolo 1. Ogn' individuo di qualunque classe e condizione egli sia, dovrà provvedersi di una carta di sicurezza.

» Da questa regola sono eccettuate le donne di ogni età, ed i giovani che non abbiano compiuto gli anni quindici.

» 2. La carta di cui è parola nell' articolo precedente, sarà rilasciata dal solo Sindaco della comune, quando in essa non risiede il giudice regio. Risedendovi il giudice, dovrà essere da lui vidimata.

» 3. La carta suddetta, spedita una volta, avrà il suo vigore per un anno, e con essa, senza bisogno di altro documento, potrà girarsi entro la propria provincia.

» 4. Se un individuo voglia fuori del proprio circondario intrattenersi al di là di giorni otto, ha bisogno di una così detta carta di permanenza.

» Questa sarà rilasciata dal solo Sindaco, o pure verrà anco vidimata dal giudice regio secondo la diversità de' casi indicati nell' articolo secondo.

» 5. La carta sia di sicurezza, sia di permanenza, non sarà soggetta che al pagamento di sole due grana.

» Sono eccettuati da queste regole i bracciali, i pastori, e generalmente tutti coloro che sono notoriamente poveri.

» 6. Per passare dalla provincia propria alle altre, è necessario un passaporto che verrà spedito dall' Intendente della propria provincia.

» Ne' casi però di urgenza, ed anche quando trattasi di persone notoriamente immuni da ogni eccezione, può rilasciarlo il sindaco del comune. Sarà vidimato dal giudice nel solo caso che egli vi risieda.

» 7. I bracciali, ed i pastori, che per motivi d'arte, ed industria si recano nelle provincie limitrofe, non hanno bisogno di passaporti.

» È per essi sufficiente una così detta carta di passo, la quale si spedirà, e vidimerà gratuitamente dal sindaco della comune, e dal giudice, ed avrà il suo vigore per un anno.

» 8. Quelle persone, che sia per possidenza, sia per commercio abbian bisogno notoriamente di una continua comunicazione nelle comuni della provincia limitrofa, neppure avran bisogno di passaporto.

» Sarà per loro sufficiente una carta di passo conformemente all' articolo precedente.

» 9. I passaporti per l' Estero saranno rilasciati dagl' Intendenti precedente autorizzazione della Commessione generale di polizia, menochè ne' casi urgenti, ne' quali saranno obbligati di darne dopo comunicazione alla Commessione suddetta. In essi oltre de' connotati personali, verrà indicato l' oggetto della partenza, ed il tempo dell' assenza.

» 10. I bracciali, e pastori di Terra di Lavoro,

e degli Abruzzi non avran bisogno di passaporto per passare all' Estero.

» Sarà per loro sufficiente una così detta carta di passo, che colle norme prescritte nell' articolo 7 sarà rilasciata gratuitamente dal sindaco del luogo, e valerà per un anno.

» 11. I sindaci in ogni quindici giorni manderanno a' sotto Intendenti un notamento de' nomi di coloro, cui siensi rilasciate carte per l' estero; i sott' Intendenti lo manderanno agl' Intendenti, e questi lo spediranno alla Commessione generale di polizia.

» Gli stessi Intendenti manderanno nel termine medesimo alla Commessione generale la nota di coloro cui direttamente abbiano rilasciato i passaporti per l' Estero. Salvo i particolari casi ne' quali per delle circostanze dovranno dare alla Commessione suddetta pronto avviso di alcun passaporto spedito.

» 12. I contravventori alle indicate disposizioni riguardanti le carte di sicurezza, di permanenza, di passo, non meno che i passaporti per l' interno, saranno puniti con uno a tre giorni di carcere, ovvero con una multa di uno a sei ducati.

» 13. I particolari, i locandieri, e gli albergatori, le corporazioni religiose qualunque, non potranno alloggiare chicchessia che non sia munito della carta, o passaporto, a seconda del caso.

» Avranno essi pur l' obbligo di manifestare a' Commissarj de' quartieri di Napoli, ed agli agenti di polizia locale nelle provincie le persone che vogliono pernottare.

» 14. La contravvenzione al precedente articolo sarà per i particolari punita con otto giorni di arresto; o pure con venticinque ducati di multa, e col doppio o della prigionia, o della multa, quando trattasi di locandieri, o di coloro che tengono case ad oggetto

di albergare anche degli avventori per trarre profitto, come pure pe' capi delle corporazioni religiose, che accordassero alloggio. Queste pene saranno accresciute al doppio nella capitale.

» 15. Le determinazioni, e le multe di cui è parola in questo regolamento, saranno applicate da' funzionarj locali di polizia con motivato, e documentato processo verbale.

» 16. Ogni vessazione, ogni abuso, ogni frode sarà rigorosamente punibile con misure disciplinari di riprensione, di chiamata in residenza, di sospensione dalle funzioni di polizia, applicabili dall' Intendente, e dalla Commessione generale di polizia. Salvi i casi di pene maggiori, e di traduzione dei colpevoli dinanzi ai tribunali.

» 17. Sarà pubblicato separato regolamento per la buona amministrazione de' fondi che risulteranno dalla esecuzione del presente regolamento.

» 18. La Commessione generale di polizia è incaricata della esecuzione di questo regolamento — Napoli 30 novembre 1821 (1).

---

(1) Questo regolamento venne approvato da Sua Maestà Ferdinando I di gloriosa rimembranza.

Le carte di permanenza stabilite coll' articolo 4 di questo regolamento vennero abolite per le provincie con risoluzione Sovrana de' 30 novembre 1829.

§. II.

Regolamento de' 12 febbrajo 1836.

Ministero e Real Segreteria di Stato della Polizia Generale — Il Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale prescrive quanto segue.

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

» Art. 1 — Le carte di sicurezza ordinate col regolamento de' 30 novembre 1821 sono abolite in tutti i reali Dominj al di quà del Faro.

» Art. 2 — Le carte di permanenza o di soggiorno prescritte col succennato regolamento sono egualmente abolite, eccetto in Napoli e provincia.

» Art. 3 — Ai passaporti per lo interno del Regno sono sostituite le carte di passaggio, servendo i passaporti soltanto per l' estero.

» Art. 4 — Il sistema de' passaporti per l' estero rimarrà tal quale ora trovasi.

» Art. 5 — Chiunque darà alloggio ad un individuo, sia straniero, sia regnicolo, dovrà a' termini de' regolamenti in vigore fra le ore 24 e prima della di costui partenza manifestarlo in Napoli a' Commessarj de' quartieri, in provincia all' Autorità locale di polizia.

TITOLO SECONDO

DELLA CARTA DI SOGGIORNO PER NAPOLI E PROVINCIA.

» Art. 6 — Gli stranieri ed i regnicoli che si recheranno nella capitale o nei comuni della provincia pervenienti da paesi esteri, o dalle provincie, dovranno provvedersi della carta di soggiorno.

» Art. 7 — Per ottenere tal carta gli stranieri avranno l'obbligo nello spazio di due giorni di esibire alla Prefettura di Polizia di Napoli l'attestato di ricognizione della loro sudditanza o nazionalità da rilasciarsi dalle rispettive Legazioni, come pure giustificare l'oggetto della loro dimora nel regno, ed i mezzi di sussistenza, presentando all'uopo la garentia di soggetti ben veduti dalla Polizia. Sono eccettuate da tal obbligo le persone che per l'alto loro grado portano seco loro garentia di notorietà nel pubblico o presso il Real Governo.

» Quei forestieri poi che non potranno o non vorranno a tanto adempire verranno astretti ad andar via dalla capitale o dal regno.

» Art. 8 — I regnicoli che giungeranno dall'estero o dalle provincie per ottenere la carta di soggiorno dovranno nell'intervallo di ore 24 dal di loro arrivo presentarsi alle autorità di polizia menzionate nel precedente articolo, ed esibire la carta di passaggio o il passaporto di cui sono muniti, dichiarando il motivo della venuta, e la durata della dimora. Dovranno inoltre dimostrare i mezzi legittimi di sussistenza, e porgere ogni altro schiarimento che potrà essere necessario.

» Art. 9 — Le carte di soggiorno saranno della stessa forma di quelle attualmente in vigore.

» Verranno rilasciate in Napoli da' Commessarj di quartieri col visto del Prefetto di polizia, ne' tre distretti della provincia dalle autorità locali di polizia col visto del Sotto-Intendente.

» Art. 10 — La durata delle carte di soggiorno è stabilita a due mesi.

» Art. 11 — Sono esenti dall' obbligo di provvedersi della carta di soggiorno le persone addette al corpo Diplomatico, e Consolato delle potenze estere; come altresì i funzionarj e gl' impiegati con Real decreto.

» Art. 12 — Sarà esatto per le carte di soggiorno lo stesso dritto che attualmente pagasi.

TITOLO TERZO

DELLE CARTE DI PASSAGGIO PER L' INTERNO DEL REGNO

» Art. 13 — La carta di passaggio è necessaria.

» 1. A tutt' i regnicoli che dalle provincie rispettive vorranno condursi in altra provincia o nella Capitale.

» 2. A tutti gli abitanti della Capitale e provincia di Napoli per viaggiare in altre provincie. Questi due articoli sono comuni anche agli esteri.

» Art. 14 — Avranno tali carte di passaggio la durata di tre mesi (2), e porteranno la indicazione del nome, cognome, patria, età e condizione, non che i connotati degl' individui che ne saranno latori.

» Art. 15 — Verranno in Napoli rilasciate dal Prefetto di polizia, e ne' capi luoghi di provincia e di distretto dagl' Intendenti o Sotto-Intendenti. Negli

(2) La durata delle carte di passaggio è stata aumentata a quattro mesi a contare dal 1 aprile 1837 con circolare de' 4 detto.

altri comuni lo saranno da' sindaci col visto del Regio giudice del circondario (3).

» Art. 16 — Il dritto per le carte di passaggio è determinato, pe' nobili, proprietarj, negozianti, e persone di civil condizione a grana cinquantadue in Napoli e sua provincia, ed a grana quaranta nelle altre provincie. Pe' contadini, vetturali, artigiani ed altri della bassa classe, a grana venti indistintamente in Napoli e provincie.

» Sono esenti dal pagare un tal dritto i pastori, i bracciali, e gl' indigenti. Sarà specificato nella carta di passo che si rilascia *gratis*.

» Art. 17 — Le carte di passaggio dovranno farsi vistare dalle autorità di polizia (4).

» 1. Nel giungere al luogo per lo quale la carta è stata accordata;

» 2. Nel ripartire da ivi indicandosi il comune ove il latore si dirige;

» 3. Nel corso del viaggio dimorando per più di ore 24 in un comune intermedio.

(3) È inibita a' Sindaci qualunque retribuzione pe' visti alle carte di passaggio. Circolare de' 29 marzo 1837.

(4) I cocchieri, vetturali e carrettieri sono esenti dal far vistare le loro carte di passaggio. Circolare de' 18 marzo 1837.

TITOLO QUARTO

DELLE CONTRAVVENZIONI.

» Art. 18 — I trasgressori alle presenti disposizioni saranno puniti colla prigionia di uno a dieci giorni, ed in caso di recidiva vi sarà aggiunta l' ammenda di polizia di cinque a quindici carlini per le provincie, e di dieci a trenta carlini per Napoli.

» Art. 19 — Il Prefetto di polizia per la Capitale, gl' Intendenti per le provincie, ed i sotto Intendenti della provincia di Napoli avran cura di far rimanere eseguite le disposizioni del presente regolamento, il quale avrà il suo effetto dal 1. del venturo mese di aprile.

» Napoli 12 febbrajo 1836 — *Marchese del Carretto* ».

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 468.

Ne' casi ne' quali le *presenti leggi* stabiliscono la pena del primo grado di prigionia, il giudice se nel delitto troverà circostanze attenuanti del dolo, discenderà alle pene di polizia (a).

Articolo 469.

Pe' reati militari, gli statuti militari di eccezione saranno osservati (b).

Articolo 470.

In tutte le altre materie non regolate dalle *presenti leggi*, e che formano il soggetto di leggi o regolamenti particolari, queste leggi e questi regolamenti saranno osservati (c).

FINE DEL SECONDO ED ULTIMO VOLUME.

(a) *Vedi l' articolo* 36 *e seguenti leggi penali.*

(b) *Vedi gli articoli* 1, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 *e* 73 *dello Statuto penale militare.*

(c) *Vedi le disposizioni sulle dogane, sulle acque, foreste e caccia, su' generi di privativa, sulla navigazione, sulla garentia delle materie di oro e di argento, sulla salute pubblica, sul contenzioso de' dazj indiretti e sulle poste e procacci.*

****

INDICE

PER ORDINE DI EPOCA

DELLE DISPOSIZIONI DIVERSE RIPORTATE IN COMENTO

DELLE

LEGGI PENALI.

ANNO 1804.

PRAMMATICHE

1. *Gennajo* — Disposizioni contenute nella prammatica della controscritta epoca intorno all'asportazione delle armi — §. II, articolo 148 alla nota.

ANNO 1808.

LEGGI

17. *Dicembre* — **Legge contenente delle disposizioni relative alla garentia delle materie di oro e di argento — §. VI, articolo 196 alla nota.**

ANNO 1809.

DECRETI

11. *Febbrajo* e 10. *Marzo* —	Decreti che contengono anche delle disposizioni circa la garentia delle materie di oro e di argento — §. VI, articolo 196 alla nota.

ANNO 1810.

DECRETI

26. *Gennajo* — Decreto contenente del pari delle disposizioni sulla garentia delle materie di oro e di argento — §. VI, articolo 196 alla nota.

REGOLAMENTI

25. *Febbrajo* — Regolamento circa l' esazioni relative alla fondiaria — §. X, n. 1, articolo 196 alla nota.

DECISIONI

11. *Agosto* — Per Bernardo Sangiuliano — L' individuo già ferito a colpo di coltello, se al vedersi tuttavia incalzato uccida il di lui offensore, l' omicidio è a reputarsi avvenuto nel legittimo stato di difesa — §. 1, articolo 373.

22. *Novembre* — Per Pasquale Mascia — Si rende non imputabile l' omicidio che un dirubato commetta in persona di un ladro, il quale al vedersi sgridato, lo assalisca, e lo percuota, mettendolo nello stato di respinger la forza colla forza per salvare la propria vita — §. II, articolo 373.

ANNO 1811.

DECRETI

7. *Novembre* — Decreto che contiene un sistema pei teatri e spettacoli — articolo 323 alla nota sotto il n. 1.

—

ANNO 1812.

DECISIONI

27. *Febbrajo* — Per Antonio Taroni o Conti — La celebrazione e non la consumazione del secondo matrimonio costituisce il reato di bigamia — §. I, articolo 331.

ANNO 1813.

DECISIONI

24. *Giugno* — Nella causa contro Vernaja — La contraffazione di una lettera ministeriale portante voci superiori, costituisce reato di falsità — §. unico, articolo 280 alla nota.

25. *Novembre* — Per Sigismondo Gatta — Non può dichiararsi complice dell' omicidio colui che senza scienza precedente entra in una rissa, e percuote la persona uccisa, dopo che il colpo letale è stato vibrato — articolo 74 alla nota.

ANNO 1814.

DECRETI

30. *Giugno* — Decreto sul dritto di una lira dovuto ai Cancellieri delle gran Corti criminali per ogni atto di perquisizione a richiesta di parte — §. VIII, n. 1, articolo 196.

DECISIONI

15. *Gennajo* — Per Michele Lacchei — La provocazione che la legge ammette come scusa negli omicidj, nelle ferite, e nelle percosse, onde rendersi utile alla persona che la riceve, bisogna che avvenga nell' istante dell'azione criminosa—§.I, articolo 377.

25. *Gennajo* — Per Vincenzo Croce — Il tentativo di bigamia non può esser costituito dalle disposizioni preliminari alla celebrazione del matrimonio, ma vi bisognano gli atti del cominciamento di esecuzione — §. II, articolo 331.

26. *Luglio* — Per Antonio Gatti — Per stabilirsi il reato di connivenza, bisogna assodare la scienza nel custode del disegno del detenuto di fuggire dalle prigioni— articolo 255 alla nota.

2 *Agosto* — Per Nicola Leone — Si esamina la quistione se possa considerarsi il furto come accompagnato dall'omicidio nel caso, che il ladro nell' atto della consumazione del furto si sottragga colla fuga perchè sorpreso dal dirubato, ma inseguito dal dirubato stesso a breve distanza, si rivolga e lo uccida — §. I, articolo 418.

ANNO 1815.

DECRETI

RESCRITTI

DECISIONI

12. *Gennajo* — Per Antonio Bernardi — Contiene un principio uniforme a quello adottato colla decisione de' 24 gennajo 1823 in causa di Modestino Sensale, e Fiorentino Pescatore — §. II, articolo 172 alla nota.

12. *Gennajo* — Per Giustina Feoli — Il giudizio penale di soppressione di stato non può aver luogo, se prima dal Giudice civile non siasi pronunziata sentenza definitiva sulla quistione di stato — §. unico, articolo 346.

30. *Marzo* — Per Biase Giancola — Il condurre un individuo nel carcere arbitrariamente arrestato, costituisce l'arresto arbitrario consumato — §. unico, articolo 169.

11. *Aprile* — Per Francesco Arcuri — Ne' fatti dichiarati di dubbia reità, non può darsi luogo a giudizio di calunnia — §. unico, articolo 186.

10. *Agosto* — Per Michele Petriello — Sull' obbligo delle gran Corti criminali di consegnare nelle decisioni i fatti elementari che costituiscono la violenza ne' reati di stupro — §. unico, articolo 333.

ANNO 1816.

LEGGI

8. *Agosto* — Legge con cui sotto prescritte pene rimane vietata ogni specie di associazioni segrete o siano sette — §. I, articolo 120.

12 *Dicembre* — Legge sull' amministrazione civile nella parte relativa a' doveri del Cassiere nella esazione delle multe — §. I, articolo 196.

DECRETI

22. *Aprile* — Decreto per l' esterminio de' malfattori in diverse provincie del Regno — §. I, articolo 154 alla nota sotto il n. 2.

11. *Giugno* — Decreto contenente delle disposizioni sulla garentia delle materie di oro e di argento — §. VI, articolo 196 alla nota.

28. *Agosto* — Decreto sul dritto di grana cinque alle Direzioni per gli estratti di matrici o di catasti a richiesta delle parti — §. X, n. 1, articolo 196.

8. *Novembre* — Decreto che comprende nelle attribuzioni del solo Ministero dell' interno tutto ciò che concerne la stampa de' libri, e l' introduzione in Regno di libri provvenienti dall'estero — articolo 313, n. 3 alla nota.

18. *Novembre* — Decreto sul procedimento contro gli armati scorridori di campagna — §. I, articolo 154 alla nota sotto il n. 3.

*

REGOLAMENTI

25. *Febbrajo* — Regolamento sulle diete da pagarsi dai contabili a'Commissarj ed a'piantoni — §. X, n. 1, articolo 196 alla nota.

CIRCOLARI

5. *Giugno* — Circolare contenente un Real Rescritto per la punizione de'rei di duello — §. I, articolo 356.

DECISIONI

25. *Settembre* — Per Giuseppe Paciello — L'atto di voler violentare una donna, e di minacciare il marito, forma per costui un motivo di risentimento scusabile contro l'assalitore — §. unico, articolo 388.

ANNO 1817.

LEGGI

11. *Marzo* — Leggè sulla costruzione dei Camposanti per la inumazione de'cadaveri — §. unico, articolo 393 alla nota.

25. *Marzo* — Legge sulla procedura del contenzioso amministrativo nella parte relativa alla falsità nella quale incorrono i Segretarj dei Consigli d' Intendenza che rilasciassero spedizione di una sentenza, pria che il foglio di udienza sia stato sottoscritto — §. I, articolo 298.

29. *Maggio* — Legge Organica giudiziaria nella parte relativa al divieto pei componenti dell' ordine giudiziario di ricevere, o esigere dalle parti regali o somma alcuna — §. III, articolo 196.

DECRETI

13. *Gennajo* — Decreto sulle indennità dovute a' funzionarj giudiziarj — §. II, articolo 196.

10. *Giugno* — Decreto sul dritto a' Notaj per le autentiche su' ricevi di mandati di pagamento, de' richiami, e delle domande di mutazione — §. X, n. 1, articolo 196.

17. *Luglio* — Decreto con cui le Commissioni incaricate di formar le liste di fuorbando sono conservate nelle Provincie de' Reali Dominj di quà del Faro — §. I, articolo 154.

18. *Novemlre* — Decreto sulle liste di fuorbando — §. I, articolo 154 alla nota sotto il n. 4.

ANNO 1818.

DECRETI

20. *Aprile* — Decreto per la punizione delle frodi nella esecuzione de'saggi delle monete fabbricate nella zecca — articolo 263 alla nota.

8. *Giugno* — Decreto contenente delle disposizioni pei membri di ordini cavallereschi, che son condannati a pene capitali, o altre pene minori — §. I, articolo 5.

12. *Novembre* — Decreto che approva le tariffe de' dritti da esigersi negli Archivj Provinciali — §. VIII, n. 1, articolo 196 alla nota.

31. *Dicembre* — Decreto con cui è ordinato che le disposizioni di quello de'17 luglio 1817 per le Commessioni incaricate di formar le liste di fuorbando, rimangono in vigore fino a nuovi ordini — §. I, articolo 154.

RESCRITTI

29. *Agosto* — Rescritto sulla competenza delle gran Corti Criminali a pronunziare contro i testimonj contumaci la pena corrispondente — articolo 243 alla nota.

ANNO 1819.

LEGGI

DECRETI

MINISTERIALI

DECISIONI

ANNO 1820.

LEGGI

2. *Gennajo* — Legge su' dritti di bollo, e sulla carta bollata — §. X, n. 6, articolo 196 alla nota — articolo 263 alla nota.

DECRETI

1. *Febbrajo* — Decreto perchè l'assistenza a' condannati a morte sia esercitata da' soli Ecclesiastici — §. II, articolo 5.

5. *Giugno* — Decreto che accorda a' servienti comunali grana due a miglio per indennità di viaggio — §. IX, n. 1, articolo 196.

21. *Luglio* — Decreto sull'abolizione delle Commissioni militari e delle gran Corti Speciali — §. II, articolo 154.

CIRCOLARI

8. *Gennajo* — Circolare concernente le perizie per le ferite e percosse pericolose di vita o di storpio — §. III, articolo 356.

15. *Marzo* — Circolare circa l' introito delle somme che per l'articolo 35 delle leggi penali dovrebbero esser versate nella cassa delle ammende — §. unico, articolo 35.

13. *Maggio* — Circolare con cui vien prescritto che il condannato il quale ottenuta la discolpa vorrà esser sciolto dall' obbligo dell' allontanamento, dovrà farne la do-

manda all' autorità giudiziaria che ha profferita la condanna — §. VI, articolo 355 alla nota.

17. *Giugno* — Circolare che vieta esigersi più di un carlino per la spedizione delle copie degli atti di solenne promessa di matrimonio — §. X, n. 4, articolo 196.

24. *Giugno* — Circolare sull' introito delle somme che per l' articolo 35 delle leggi penali dovrebbero esser versate nella cassa delle ammende — §. unico, articolo 35.

DECISIONI

5. *Gennajo* — Per Tommaso Lombardi e Marianna Squillace — Lo scrocco commesso con finta lettera costituisce un reato di falsità in privata scrittura — §. I, articolo 293.

14. *Febbrajo* — Per Antonio Pizzuto — Quando nell'omicidio concorrono due circostanze, l'una per aver l' omicidio sorpassato il fine del delinquente, l' altra per essere stato commesso in rissa, debbono aver luogo due minorazioni di pena a' termini degli articoli 382 e 391 leggi penali — §. II, articolo 377.

15. *Settembre* — Per Modestino Guerriero — Le ingiurie e le minacce contro gli agenti ministeriali, contro gl' individui incaricati di un pubblico servizio, e contro gli agenti della forza pubblica, essendo dalla legge caratterizzate delitto, e punite colla prigionia danno luogo alla scusante del n. 2 dell' articolo 377, quando per la provocazione di tali minacce ed ingiurie ne avvenga l'omicidio — §. III, articolo 373.

—

ANNO 1821.

DECRETI

RESCRITTI

REGOLAMENTI

CIRCOLARI

DECISIONI

24. *Gennajo* — Per Angelo Votino e Romualdo Jannuzzi — Per l'articolo 458 leggi penali la imputabilità del ricettatore consiste precisamente nella scienza. Quindi è indispensabile che la decisione per non esser colpita di nullità, contenga gli elementi di scienza del furto nel voluto ricettatore — §. unico, articolo 458.

23. *Marzo* — Per Crescenzo Votino — Quando più ladri abbian concertato un furto, coloro che nell'atto della consumazione di esso si trattengono fuori la casa del derubato attendendo che ne discenda l'esecutore per dargli ajuto, e per agevolarlo nel trasporto degli oggetti involati, posson definirsi complici del furto, ma non rei principali del medesimo — §. I, articolo 74.

ANNO 1822.

LEGGI

DECRETI

RESCRITTI

CIRCOLARI

13. *Aprile* — Circolare che contiene il Real Rescritto del 1 aprile 1822 sulla celebrazione de' matrimonj di coscienza — §. I, articolo 244.

24. *Luglio* — Circolare sulle condizioni richieste dalla legge per ammettersi la povertà del detenuto — §. I, articolo 48.

DECISIONI

17. *Luglio* — Per Aniello Preziosi — Le sanzioni dell' articolo 179 leggi penali sono anche applicabili all' individuo, il quale comunque non sia asportatore di un arme propria, pure nell' atto dell' attacco o della resistenza alla pubblica forza la tolga ad altre persone, e la impugni contro la forza suddetta — §. unico, articolo 179.

16. *Agosto* — Per Donato d' Onofrio — L' oggetto delle sanzioni penali rispetto a' reati di bestemmia, essendo quello di punire lo scandolo pubblico, si rende necessario stabilirsi nel fatto della decisione che alla presenza di molte persone costituenti il pubblico, ed in pubblico luogo siasi la bestemmia profferita — §. II, articolo 101 alla nota.

23. *Agosto* — Per Pietro Sorbi — È a definirsi legittimo l'omicidio che un individuo commette in persona dello stupratore della figli minore nel momento che con violenza ne cerchi la deflorazione — §. IV, articolo 373.

ANNO 1823.

DECRETI

16. *Febbrajo* — Decreto che determina quando le ammende per trasgressioni sperimentate con azione civile o penale rimangono estinte per la morte del trasgressore, e quando può agirsi contro colui che lo rappresenta — §. unico, articolo 46.

28. *Marzo* — Decreto prescrivente in quale distanza debba stare l'omicida condannato a pena criminale temporanea, allorchè non abbia ottenuto il contentamento degli offesi — §. I, articolo 355.

9. *Settembre* — Decreto per la punizione di coloro che volontariamente rendonsi inabili al servizio militare per mezzo di mutilazione, o altrimenti — §. II, articolo 356.

22. *Settembre* — Decreto contenente delle disposizioni intorno alla garentia sulle materie di oro e di angento — §. VI, articolo 196 alla nota.

23. *Settembre* — Decreto per la punizione di coloro che aprissero scuole senza permesso — articolo 464 alla nota.

7. *Ottobre* — Decreto sulla nuova pianta organica tanto personale che amministrativa della Real Marina — §. IV, articolo 8 alla nota sotto il n. 3.

15. *Dicembre* — Decreto portante delle disposizioni circa la garentia sulle materie di oro e di argento — §. VI, articolo 196 alla nota.

31 *Dicembre* — Decreto sul rilascio de' dritti di Cancelleria per la gran Corte civile, e Tri-

bunale civile di Napoli — §. IX, n. 4, articolo 196.

31. *Dicembre* — Decreto contenente delle disposizioni sulla garentia delle materie di oro e di argento — §. VI, articolo 196 alla nota.

RESCRITTI

12. *Marzo* — Rescritto sulla riunione delle Commissioni militari, e sull' intervento in esse di un magistrato per dare il suo avviso come uomo di legge — §. VI, articolo 154.

15. *Marzo* — Rescritto sull' abilitazione degl' incolpati da pronunziarsi dalle Commissioni militari sul processo scritto, in mancanza di elementi bastanti di reità a di loro carico, e di tracce conducenti ad acquistarli — §. VII, articolo 154.

22. *Marzo* — Rescritto sul dritto di carlini cinque al Giudice del Circondario, e di grana venticinque al di lui Cancelliere nel caso in cui a' termini dell' articolo 88 della legge de' 23 novembre 1819 sul notariato intervengono per lo passaggio delle schede de' notaj defunti a quelli conservatori — §. IX, n. 3, articolo 196.

17. *Maggio* — Rescritto sulla condanna al rimborso delle spese del giudizio nelle decisioni delle Commissioni militari, sotto la risponsabilità dell' uomo di legge — §. IX, articolo 154.

28. *Giugno* — Rescritto uniforme a quello del 1 aprile 1822 comunicato con circolare de' 13 detto per la celebrazione de' matrimonj di coscienza — §. II, articolo 244.

CIRCOLARI

18. *Marzo* — Circolare che contiene lo scioglimento di un dubbio circa la intelligenza del Decreto de' 3 ottobre 1822 pe' reati di asportazione d'arme vietata — §. IV, articolo 151.

21. *Maggio* — Circolare con cui è spiegato, che le disposizioni del Decreto de' 28 marzo 1823 sono applicabili nel caso di omicidj avvenuti anteriormente alla sua pubblicazione — §. II, articolo 355.

MINISTERIALI

19. *Aprile* — Ministeriale sull' intervento dell' uomo di legge nella Commissione militare riunita per giudicare sul processo scritto dell' abilitazione degl' incolpati sottoposti a sua competenza — §. VIII, articolo 154.

DECISIONI

22. *Gennajo* — Per Angelantonio Felicella — Si esamina la quistione, se pel furto qualificato per la violenza costituita da ferita grave, e quindi punibile col 3 grado dei ferri, possa aver luogo l'aumento di pena prescritto dall' articolo 149 leggi penali pel concorso della pubblica violenza — §. II, articolo 419.

24. *Gennajo* — Per Modestino Gensale e Fiorentino Pescatore — L' individuo illegalmente arrestato, se pria del terzo giorno compiuto da quello dell' arresto sia stato tradotto da' colpevoli innanzi al Giudice,

e per disposizione del medesimo rimanga per più tempo nel carcere, la detenzione ulteriore non ritorna ben' anche a carico di coloro che hanno eseguito l'arresto — §. II, articolo 172.

31. *Gennajo* — Per Giuseppe Nicola Antoniani — Un alterco surto in Chiesa per un accidente casuale, e senza oggetto di turbare il culto Divino, non da luogo al reato contemplato dall' articolo 12 del Real decreto de' 7 maggio 1821 — §. II, articolo 102.

31. *Gennajo* — Per Francesco Saracino — Al furto accompagnato da ferita grave per gli accidenti si rende applicabile la prima parte dell' articolo 419 leggi penali — §. I, articolo 419 alla nota.

17. *Febbrajo* — Per Paolo Tripepi — Una espressione che racchiude una minaccia vaga ed indeterminata, non costituisce la minaccia contemplata nell' articolo 161 leggi penali — §. unico, articolo 161.

21. *Marzo* — Per Pasquale Arnesano, Marino Capocelli ed altri — Quando il reato sia stato commesso dietro concerto in un numero non minore di tre individui de'quali due siano portatori di armi proprie, ha luogo la violenza pubblica, sebbene i delinquenti abbiano l' autorizzazione di asportarle — §. I, articolo 147.

21. *Marzo* — Per Luigi Caldarelli — Contiene una giurisprudenza uniforme a quella adottata colla decisione de' 2 maggio 1823 in causa di Erminio Josa — §. IV, articolo 356 alla nota.

11. *Aprile* — Per Filippo ed Antonio di Gaetano — Contiene una giurisprudenza uniforme a quella adottata colla decisione del 1 ottobre 1834 in causa di Giuseppe Pro-

11. *Luglio* — Per Aniello Jozzini — La negativa di una somma improntata non costituisce la frode — §. II, articolo 430.

16. *Luglio* — Per Costantino Jandolo — Il furto che un ladro commette colla chiave che il dirubato senz' alcuna cautela abbia lasciata esposta, non può dirsi qualificato pe'l mezzo, poichè la Legge uguaglia l' uso della chiave vera a quello della falsa, allorchè sia stata procurata per furto, frode, o artifizio qualunque — §. unico, articolo 415.

23. *Luglio* — Per Giuseppe Zampani — Non incorre nel reato di oltraggio al pubblico pudore l' individuo che nella propria abitazione o in altri luoghi privati, viva in turpe commercio con una donna — §. II, articolo 345.

13. *Agosto* — Per Francesco Barbarossa — Chiamar ladro un individuo è una ingiuria determinata — §. I, articolo 365.

13. *Agosto* — Per Vitantonio Manno — Un funzionario pubblico che imponga l' arresto ad un privato, se resistito dal medesimo gli cagiona delle ferite, verificandosi allora il delitto previsto dall' articolo 178 leggi penali, le ferite si rendono scusabili come provocate dal delitto stesso, e non già per la rissa, la quale può aver luogo fra privati e privati, e non mai tra privati e la forza pubblica — §. V, articolo 377.

18. *Agosto* — Per Angelo Jaccone — Non può mettersi a peso dell' offensore il danno che un individuo si cagiona in atto che colla fuga, per evitare alteriori maltrattamenti si allontana dal suo feritore — §. I, articolo 358.

ANNO 1824.

DECRETI

4. *Maggio* —	Decreto sul numero degli esemplari dei libri che gli editori debbono presentare a' pubblici stabilimenti, ed a' funzionarj incaricati de' permessi di stampa — articolo 313, n. 4 alla nota.
18. *Maggio* —	Decreto vietante tra l' altro agl' impiegati de' dazj indiretti di esigere somma alcuna per la ribollazione delle mercanzie — §. V, articolo 196.
18. *Maggio* —	Decreto portante delle disposizioni relative alla compra e vendita delle partite inscritte sul gran libro — articolo 320 alla nota.
16. *Giugno* —	Decreto che approva un regolamento sul modo col quale i condannati all' ergastolo abbiano ad espiare la loro pena — articolo 7 alla nota.
10. *Agosto* e 30 *Settembre* —	Decreti che contengono delle disposizioni circa la garentia delle materie di oro e di argento — §. VI, articolo 196 alla nota.
5. *Ottobre* —	Decreto sulle indennità dovute a' Giudici del contenzioso amministrativo — §. X, n. 5, articolo 196.
29. *Novembre* —	Decreto su' dritti da pagarsi per gli atti necessarj alla celebrazione de' matrimonj — §. X, n. 6, articolo 196.
30. *Novembre* —	Decreto che approva le tariffe doganali — §. VI, articolo 196 alla nota.

CIRCOLARI

31. *Luglio* — Circolare con cui è spiegato che le determinazioni del decreto de' 28 marzo 1823 si rendono applicabili a'condannati a pena criminale temporanea per ferite da cui sia derivata la morte — §. III, articolo 355.

21. *Agosto* — Circolare che vieta di farsi espiare la pena a' condannati per omicidio nelle prigioni del luogo ove si travano le rispettive famiglie degli offesi — §. IV, articolo 355.

29. *Settembre* — Circolare con cui fu prescritto che nella condanna alla pena de' ferri per asportazione di armi vietate, dovea aggiungersi la malleveria — §. IV, articolo 151, alla nota.

MINISTERIALI

24. *Gennajo* — Ministeriale da cui si ha, che il Magistrato intervenuto come uomo di legge nelle Commissioni Militari, espresso il proprio avviso debba appartarsi dalla camera del Consiglio nel tempo della decisione — §. X, articolo 154.

13. *Marzo* — Ministeriale da cui risulta, che ove gli attentati al pudore sian cammessi con armi da più persone, non ha luogo la minorante stabilita nell' articolo 343 per la qualità di pubblica meritrice §. unico, articolo 343.

DECISIONI

28. *Gennajo* — Per Antonio Cambaro — Ove l'ucciso dopo aver dato principio alla rissa con parole indecenti percuota anche l'uccisore, se ne segua l'omicidio, si rende ammissibile a prò dell' autore la scusante preveduta dal n. 2, e non già dal 4 numero dell' articolo 377 — §. VI, articolo 377.

30. *Gennajo* — Per Antonio Napodano — Un ernia derivata da ferita grave, costituisce lo storpio nel senso della legge — §. II, articolo 358 alla nota.

22. *Marzo* — Per Gioacchino Lariccia — È esaminata la questione, se consumato lo stupro, ne segua l' omicidio in persona della donna per circostanza tutta nuova, e che non abbia alcun nesso collo stupro, possa dirsi che l'omicidio sia stato commesso per causa dell' abuso — §. unico, articolo 342.

29. *Marzo* — Per Matteo Marcantonio — Raccontare, in seguito di dimanda, un fatto che direttamente attacca la stima altrui, costituisce una ingiuria imputabile — §. II, articolo 365.

21. *Aprile* — Per Costantino Monti — Un lungo coltello, benchè addetto ad un uso, quando siasi impiegato per ferire, deve considerarsi arma propria — §. I, articolo 357.

Ed un' ernia derivata da ferita grave, costituisce lo storpio nel senso della legge — §. II, articolo 358.

7. *Giugno* — Per Gennaro Esposito — Contiene una

ANNO 1825.

LEGGI

9. *Dicembre* — Legge sulla punizione de' reati commessi contro la forza pubblica — §. I, articolo 178.

DECRETI

11. *Gennajo* — Decreto sul dritto di carlini due al Cancelliere del Tribunale di Commercio in Napoli per ogni spedizione di sentenza — §. IX, n. 5, articolo 196.

8. *Febbrajo* — Decreto che riduce alla durata di anni trenta la pena de' ferri perpetui applicata in forza dell' abolito codice — §. I, articolo 9.

30. *Aprile* — Decreto contenente delle disposizioni sulla garentia delle materie di oro e di argento — §. VI, articolo 196 alla nota.

4. *Agosto* — Decreto sulla diminuzione di pena che debbon godere i detenuti che dopo la condanna alla relegazione non sono spediti nelle isole — §. I, articolo 12.

17. *Agosto* — Decreto che approva un regolamento, ed una tariffa per gli agenti spedizionieri nella gran dogana di Napoli — §. VI, articolo 196 alla nota.

6. *Settembre* — Decreto che stabilisce un metodo uniforme per la bollazione e per lo cabotaggio delle interne manifatture del Regno — §. VI, articolo 196 alla nota.

9. *Settembre* — Decreto che provvede alla sollecita libe-

RESCRITTI

ANNO 1826.

LEGGI

DECRETI

22. *Giugno* — Decreto che determina quando le patenti di privativa per qualunque oggetto industriale s'intendono accordate per tutta l'estensione del Regno, o solamente per una parte de' reali dominj — §. I, articolo 322.

10. *Luglio* — Decreto che estende le determinazioni di quello de' 9 settembre 1825 a' condannati a' ferri nel presidio — §. IV, articolo 8.

8. *Agosto* — Decreto portante una disposizione circa lo eseguimento delle condanne delle Commissioni supreme pe' reati di Stato — §. VIII, articolo 120 alla nota.

9. *Agosto* — Decreto pel dritto di trascrizione di designati atti negli uffizj d'ipoteche — §. X, n. 6, articolo 196 alla nota.

9. *Ottobre* — Decreto che assoggetta ad un dritto di registro le deliberazioni della Consulta su' richiami avverso le decisioni della gran Corte de' Conti — §. X, n. 6, articolo 196 alla nota.

10. *Ottobre* — Decreto sulla sepoltura ecclesiastica d'accordarsi o negarsi al cadavere ne' casi di suicidio — § unico, articolo 393.

11. *Ottobre* — Decreto che estende la competenza delle Commissioni supreme a' reati di calunnia, di falsa testimonianza, e di subornazione di testimonj — §. IX, articolo 120.

RESCRITTI

12. *Agosto* — Rescritto che permette impiegarsi i condannati alla reclusione o alla prigionia alla nettezza delle strade — §. unico, articolo 11.

REGOLAMENTI

CIRCOLARI

DECISIONI

tavola deve considerarsi arma propria ove siasene fatto uso per ferire — §. I, articolo 357 alla nota.

17. *Marzo* — Per Francesco Mezzacapo ed Andrea Martusciello—Contiene una giurisprudenza uniforme a quella adottata colla decisione de' 21 aprile 1824 in causa di Costantino Monti — §. I, articolo 357 alla nota.

5. *Aprile* — Per Pietro Santoro — Se la tentativa del reato contiene per se sola non un misfatto, ma un delitto, il procedimento si appartiene al Giudice correzionale — articolo 69 alla nota.

3. *Luglio* — Per Giov. Battista Jannaccone — È ritenuta una giurisprudenza uniforme a quella consegnata nella decisione de' 31 luglio 1835 — §. II, articolo 74 alla nota.

3. *Luglio* — Per Silvestro Rochiso — Il debitore fuggito dal carcere con frattura violenta, deve punirsi come evasore dal luogo di custodia a' termini dell' articolo 253 leggi penali — §. II, articolo 253 alla nota.

6. *Novembre* — Per Filippo Finizia — Se un Agente della forza pubblica per non eseguire un arresto accetta una offerta di danaro, non potendosi egli considerare un impiegato che abbia dritto di esigere salario alcuno per se o pe 'l pubblico, la di lui imputabilità è piuttosto a guardarsi colle vedute dell'articolo 204, che con quelle degli articoli 196 e 197 leggi penali — articolo 196 alla nota.

Se la cosa altrui non si sia ricevuta in deposito volontario, o in deposito ne-

cessario, ma per commodato, e se ne nieghi in seguito la ricezione, non si da luogo a reato di frode — §. III, articolo 430.

ANNO 1827.

LEGGI

12. *Ottobre* — Legge sulla punizione delle ingiurie, delle violenze, e vie di fatto contro al militare in sentinella — §. II, articolo 178.

DECRETI

10. *Gennajo* — Decreto che determina il numero, ed il grado che debbono avere i giudici del Consiglio di guerra da elevarsi in Commissione militare pel giudizio di un accusato pagano, o di un pagano, ed un militare insieme — §. XII, articolo 154.

10. *Gennajo* — Decreto sull' onorario al notajo pel deposito presso di lui del testamento olografo — §. X, n. 7, articolo 196.

5. *Maggio* — Decreto per la punizione della bestemmia — §. II, articolo 101.

20. *Giugno* — Decreto che stabilisce la pena da pronunziarsi in luogo dell' ammenda, ove il condannato abbia giustificata l' assoluta impossibilità di pagarla — §. III, articolo 48.

30. *Agosto* — Reale ordinanza nella parte relativa alla punizione degl'insulti contro gl' individui della Gendarmeria in servizio — §. III, articolo 178.

21. *Settembre* — Decreto che attribuisce alle gran Corti la

RESCRITTI

CIRCOLARI

DECISIONI

ANNO 1828.

LEGGI

DECRETI

RESCRITTI

27. *Ottobre* — Rescritto che autorizza i capi e sottocapi della Guardia Urbana a cinger la sciabla in vece del cangiarro — §. XI, articolo 151 alla nota.

REGOLAMENTI

15. *Novembre* Regolamento sulla disciplina delle autorità giudiziarie nella parte relativa al divieto per gl' impiegati nelle Cancellerie di esigere dritti maggiori o diversi da quelli stabiliti nelle tariffe in vigore — §. VII, articolo 196.

E nella parte relativa alla falsità nella quale incorrono i Cancellieri di circondario che rilasciassero spedizioni di sentenze pria che fossero state sottoscritte le minute — §. VII, articolo 298.

CIRCOLARI

11. *Giugno* — Circolare sul divieto per le Guardie Urbane di asportar le armi fuori servizio anche al di là del tenimento del rispettivo Comune — §. X, articolo 151 alla nota.

21. *Giugno* — Circolare sulla facoltà ne'Consigli di Guerra di spedire ordini di arresto, onde assicurare i giudicabili alla giustizia— §. XIII, articolo 154.

5. *Luglio* — Circolare con cui viene ordinato, che la tassa delle indennità per atti relativi a cause agitate innanzi alle Commessioni militari si faccia dall'uffiziale incaricato dal P. M. presso le Commissioni suddette — §. IX, articolo 154 alla nota.

28. *Settembre* — Circolare sulle norme colle quali debbono

esser redatti i processi verbali sulle operazioni di valore che si eseguono dagl' individui della Gendarmeria Reale contro i malviventi — §. XI, articolo 154 alla nota.

5. *Novembre* — Circolare che contiene il Real Rescritto de' 27 ottobre 1828, con cui i capi e sotto capi delle Guardie Urbane sono autorizzati a cinger la sciabla invece del cangiarro — § XI, articolo 151 alla nota.

DECISIONI

14. *Marzo* — Per Filippo Santulli — Contiene una giurisprudenza uniforme a quella adottata colla decisione del 1 febbrajo 1833 in causa di Domenico Rufino — §. IX, articolo 377 alla nota.

9. *Giugno* — Per Giuseppe Volpe — Dato un omicidio in rissa del quale resti liquidato l' autore, mentre egli va punito colle sanzioni degli articoli 355, 377 e 382 leggi penali, gli altri corrissanti non son tenuti che della parte presa nel fatto — §. unico, articolo 389.

18. *Agosto* — Per Giovanna Palermo — Le violenze contro un esecutore di ordini di una pubblica autorità non sono previste nell' articolo 173, bensì nell' articolo 178 leggi penali — §. unico, articolo 173.

ANNO 1829.

DECRETI

20. *Marzo* — Decreto che dichiara non comprese nelle disposizioni dell' articolo 1 del Decreto de' 5 febbrajo 1828 le traduzioni di qualunque opera — articolo 323 alla nota sotto il n. 3.

18. *Settembre* — Decreto che approva un Regolamento per la diminuzione della pena accordata col decreto de' 27 marzo 1828 a' condannati a' ferri addetti a lavorare nelle reali delizie, o in altre opere pubbliche — §. II, articolo 9 alla nota.

RESCRITTI

13. *Gennajo* — Rescritto che autorizza le Guardie Urbane a servir di scorta agli agenti finanzieri, ed a' particolari che viaggiano — §. XI, articolo 151.

12. *Giugno* — Rescritto sulla vendita che i droghieri posson fare degli oggetti di loro industria — §. unico, articolo 401.

21. *Agosto* — Rescritto sulla esecuzione degli articoli 7 ed 8 del decreto de' 7 novembre 1811 — articolo 323 alla nota sotto il n. 4.

30. *Novemlre* — Rescritto sull' abolizione per le provincie delle carte di permanenza stabilite coll' articolo 4 del Regolamento de' 30 novembre 1821 — §. I, articolo 467 alla nota.

CIRCOLARI

10. *Giugno* — Circolare con cui vien prescritto che i condannati per reità di Stato o di setta, espiata la pena debban mettersi a disposizione della polizia — §. II, articolo 17.

3. *Ottobre* — Circolare sul dritto dovuto a' Cancellieri delle gran Corti criminali per ogni atto di perquisizione — §. VIII, n. 2, articolo 196.

MINISTERIALI

16. *Dicembre* — Ministeriale da cui si ha, che col consenso degli offesi l' omicida può essere abilitato a dimorare in una distanza più breve di trenta miglia — §. I, articolo 355 alla nota.

DECISIONI

16. *Gennajo* — Per Luigi Lombardi — Il giudizio sulla qualità velenosa di un libro dev' essere dato esclusivamente dalla giunta di scrutinio per la pubblica istruzione, dopo intesi i Revisori approvati dal Re — §. III, articolo 314.

28. *Gennajo* — Per Francesco de Jesu — Contiene una giurisprudenza uniforme a quella adottata colla decisione de' 24 gennajo 1821 in causa di Angelo Votino — §. unico, articolo 458 alla nota.

ANNO 1830.

DECRETI

10. *Gennajo* — Decreto col quale s' ingiungono ulteriori obblighi a' Conservatori delle Ipoteche, e si accorda un dritto per determinati estratti — §. X, n. 6, articolo 196 alla nota.

2. *Maggio* — Decreto relativo alle domande de' certificati suppletorj delle iscrizioni ipotecarie, ed al dritto che dovrà percepire il Conservatore per ogni iscrizione che ripeterà nel certificato suppletorio o negativo — §. X, n. 6, articolo 196 alla nota.

2. *Maggio* — Decreto che approva un Regolamento circa la somministrazione e bonifica delle razioni di passaggio a' relegati imbarcati sopra legni della Real marina per esser condotti a' loro destini — articolo 12 alla nota.

29. *Agosto* — Decreto circa l' obbligo de' Capitani dei bastimenti di manifestare se portan libri, e sull' esame di essi da farsi da' Revisori, giusta le disposizioni in vigore — articolo 313, n. 7 alla nota.

15. *Settembre* — Decreto che modifica l' articolo 15 dello statuto penale circa i forzati che vendono il loro vestiario — §. IV, articolo 8 alla nota sotto il n. 6.

RESCRITTI

CIRCOLARI

15. *Novembre* — Circolare contenente la Sovrana determinazione che autorizza i capi e sotto capi delle Guardie Urbane a far uso della sciabla fuori l'ambito del proprio comune — §. XI, articolo 151 alla nota.

MINISTERIALI

18. *Dicembre* — Ministeriale che comprende nella classe delle armi vietate il coltello da tavola aguzzo, e con manico fisso — §. II, articolo 148.

DECISIONI

3. *Novembre* — Per D. Filippo Pennucci — Verificandosi la violenza pubblica semprechè gl' individui armati si siano riuniti a fine di delinquere, non può aver luogo in un' atto arbitrario, che comunque eseguito da più agenti della pubblica forza, sia imputabile al solo capo che lo ha comandato — § II, articolo 147.

ANNO 1831.

DECRETI

RESCRITTI

CIRCOLARI

DECISIONI

17. *Gennajo* —	Per Emmanuele Passaro — Si rende qualificato il furto che vien commesso dall' operajo che siasi introdotto in una casa, o in altro luogo per ragion del suo mestiere, anche momentaneamente — articolo 410 alla nota.
24. *Agosto* —	Per Pietro Pepe — Il benefizio dell' articolo 193 leggi penali non è dato agli uffiziali pubblici autori di titoli autentici — §. I, articolo 193 — articolo 292 alla nota.

ANNO 1832.

DECRETI

26. *Gennajo* — Decreto contenente delle disposizioni circa la garentia delle materie di oro e di argento — §. VI., articolo 196 alla nota.

21. *Maggio* — Decreto che comprende nelle determinazioni della legge degli 11 ottobre 1826 i giuochi conosciuti sotto il nome di riffa — §. II, articolo 318.

8. *Agosto* — Decreto e regolamento sulla conservazione de' Regj tratturi del Tavoliere di Puglia, nella parte relativa a' casi in cui può esservi luogo ad azion penale per la occupazione de' tratturi suddetti — §. X, n. 5, articolo 196 alla nota — articolo 426 alla nota.

1. *Settembre* — Decreto che sospende dall' esercizio delle proprie funzioni il notajo condannato a designate pene — articolo 27 alla nota.

2. *Ottobre* — Decreto pel corso nel Regno delle piastre e mezze piastre di Spagna dette pezzi duri, e per la garentia sulle materie di oro e di argento — §. VI, articolo 196 alla nota — articolo 461 alla nota.

4. *Ottobre* — Decreto vietante agl' impiegati delle regie amministrazioni di accettare sotto qualsivoglia pretesto la menoma retribuzione da' particolari — §. unico, articolo 204 alla nota.

17. *Ottobre* — Decreto sul dritto di grana cinque da e-

sigersi da' Cancellieri Comunali per ogni copia estratta dagli atti dello stato civile depositati nell'archivio del Comune, tutte le volte però che il richiedente non sia povero — §. X, n. 2, articolo 196.

7. *Dicembre* — Decreto che abolisce la giurisdizione dei Consigli di Guerra di guarnigione elevati in Commissioni Militari per la punizione de' scorridori di campagna, loro corrispondenti e fautori, e ne conferisce la competenza alle gran Corti Speciali — §. XVI, articolo 154.

19. *Dicembre* — Disposizione contenuta nel Regolamento annesso al Real Decreto della controscritta epoca, rispetto a' certificati dei Conservatori delle ipoteche, e Ricevitori del registro e bollo sotto pena di falso — §. VIII, articolo 298.

RESCRITTI

1. *Febbrajo* — Rescritto che determina se debba giudicarsi come fuorbandito il malfattore iscritto sulla lista definitiva di fuorbando, allorchè la stessa non siasi pubblicata in tutt' i Comuni della Provincia — §. XV, articolo 154.

29. *Maggio* — Rescritto concernente gli esercenti l'arte salutare — §. unico, articolo 392.

12. *Giugno* — Rescritto con cui vien manifestato che i condannati all' ergastolo, a' ferri ed alla reclusione son capaci di contrarre matrimonio — §. II, articolo 16.

24. *Novembre* — Rescritto sul niun dritto dovuto a' Cancellieri Comunali per gli atti de'giudizj di contravvenzione circa gli affitti

de' cespiti comunali — §. X, n. 2, articolo 196 alla nota.

15. *Dicembre* — Rescritto che proroga fino al 1834 le disposizioni del Decreto de' 4 febbrajo 1828 per gli asportatori e detentori di armi — §. VII, articolo 151 alla nota.

19. *Dicembre* — Rescritto sulla competenza, e sui giudizj delle Commissioni Supreme pe' reati di Stato, e delle Commissioni Militari fino a nuova Sovrana disposizione — §. VIII, articolo 120 alla nota.

CIRCOLARI

20. *Giugno* — Circolare sulla pena applicabile all' autor principale, o al complice del reato di fuga dal carcere con frattura violenta — §. I, articolo 253.

DECISIONI

24. *Febbrajo* — Per Giacomo Aufiero — I doni presentati da' fedeli alle Sacre Imagini sono tutt'altra cosa, che oggetti al culto Divino dedicati ed inservienti, di modo che il furto di essi non può esser corredato che delle sole ordinarie qualifiche — §. II, articolo 97.

24. *Febbrajo* — Per Apollonia Peluso — Pendente la controversia sulla proprietà dell' oggetto che vuolsi involato, è mestieri attendersi l' esito del giudizio civile per potersi pronunziare legalmente il giudizio penale — articolo 417 alla nota.

2. *Luglio* — Per Nicola Papalco — Costituisce lo storpio la mutilazione avvenuta in un orecchio — §. II, articolo 358 alla nota.

9. *Luglio* — Per Giovanni Celetta — La scusante del n. 2 dell'articolo 377 si rende applicabile all'individuo che uccida dietro percosse ricevute, comunque con indecenti detti abbia dato egli principio alla rissa — §. VII, articolo 377.

11. *Luglio* — Per Giuseppe Rubillo — Si esamina la quistione, se ritenuto come qualificato pel mezzo un furto che un ladro abbia commesso dietro effrazione, possa questa qualifica considerarsi nuovamente nel caso che lo stesso ladro, scorgendo il dì seguente di non essersi accorto il dirubato del furto patito, s'introduca per la seconda volta nell'abitazione del medesimo e senza l'ajuto di altra effrazione, ne involi nuovi oggetti — §. unico, articolo 413.

18. *Luglio* — Per Giovanni Orazio Vigorita — L'articolo 461 n. 18 leggi penali non è applicabile al farmacista che venda senza ricetta le medicine — articolo 461 alla nota.

23. *Luglio* — Per Pasquale Rizzo ed Antonio Miele — Perchè il furto possa dirsi accompagnato da uno de'misfatti contemplati nell'articolo 418 leggi penali, conviene che il nesso tra il furto ed alcuno di tali misfatti sia tale nell'intenzione dell'agente, che i misfatti stessi siano stati commessi ad oggetto di agevolare la consumazione del furto, o rimanerne impunito, o vendicarsi di esserne stato distolto o scoperto — §. II, articolo 418.

17 *Settembre* — Per Gaetano Giliberti — La gran Corte può persuadersi contro il parere de'periti dell'ingenere: è nel dovere però di motivare la decisione, tanto sugli effetti della ferita, che sulla esclusione

della cagion morbosa sopravvenuta al-l' offeso — §. unico, articolo 362.

24. *Settembre* — Per Curto e Caputo — Per darsi luogo nel furto all' applicazione dell' articolo 97 si esige cumulativamente, che l'oggetto involato sia consacrato al culto divino, e sia tolto dalla Chiesa, talchè il furto di una campana addetta ad una cappella campestre, non è compreso nelle sue sanzioni — §. III, articolo 97.

10. *Ottobre* — Per Giuseppe Procaccini — Per la dichiarazione di colpabilità della complicità di mandato, debbono stabilirsi gli elementi di fatto che con certezza la sostengano — §. II, articolo 74 alla nota.

12. *Ottobre* — Per Giuseppe Tessitore — Una ferita grave di sua natura commessa a colpo di arma propria, cangiarro, è compresa nelle sanzioni dell' articolo 357, comunque l' imputato sia un Gendarme — §. II, articolo 357.

24. *Ottobre* — Per Giuseppantonio Carosa — Sulla qualità della scusa dovuta all' omicida, che abbia ucciso dietro la provocazione di percosse ed offese in sua presenza causate alla di lui moglie — §. unico, articolo 378.

17. *Novembre* — Per Gaetano Pitta — L'individuo il quale conservi un oggetto lasciato volontariamente presso di lui, se senza impiegar mezzi coattivi ne ricusi la restituzione chiedendo di esser pria pagato del suo avere dal padrone del medesimo, non incorre nel reato contemplato dall' articolo 168 leggi penali — §. unico, articolo 168.

ANNO 1833.

DECRETI

30. *Marzo* — Decreto che accorda a' Supplenti Comunali ed a' Cancellieri che li assistessero ne' loro atti per affari notariali, la mettà delle competenze attribuite dalle tariffe in vigore a' Giudici di Circondario e loro Cancellieri per gli atti stessi — §. IX, n. 3, articolo 196 alla nota.

9. *Giugno* — Decreto che sospende per un' anno l' obbligo ingiunto alle Commissioni Supreme pe' reati di Stato di sottoporre alla Sovrana intelligenza le condanne da esse profferite — §. VIII, articolo 120 alla nota.

13. *Novembre* — Decreto portante delle disposizioni sull'articolo 45 dello statuto penale pe' reati commessi da' forzati e loro custodi — §. IV, articolo 8 alla nota sotto il n. 7.

8. *Dicembre* — Decreto contenente delle disposizioni circa la garentia delle materie di oro e di argento — §. VI, articolo 196 alla nota.

RESCRITTI

24. *Giugno* — Rescritto sulla rettificazione gratuita degli atti dello Stato civile per le persone povere — §. X, n. 2, articolo 196 alla nota.

CIRCOLARI

DECISIONI

non solo propria, ma proditoria e vietata — §. VIII, articolo 357.

3[illegible]. *Luglio* — Per Giuseppe Spagnuolo ed altri — Nei reati di complicità, gli elementi di fatto che la costituiscono, oltre che debbono essere espressi nella decisione, e rapportati ad uno de' quattro numeri dell' articolo 74 delle leggi penali, conviene che siano palesati a senso dell'articolo 75 delle stesse leggi — §. II, articolo 74.

5. *Agosto* — Per Angelo Maria Roberto — Il n. 4 dell' articolo 377 leggi penali figura reati contro le persone e non contro la sola proprietà. L' omicidio quindi commesso in persona di colui che abbia recato un guasto alla proprietà dell' uccisore non si rende scusabile pel suddetto numero giacchè la nuda proprietà non è suscettiva nè d' ingiurie, nè di offese — §. VIII, articolo 377.

18. *Settembre* — Per Carmela Carella — Una moglie la quale si sia trovata semplicemente presente alle criminose operazioni del marito, non può considerarsi come complice — articolo 74 alla nota.

18. *Settembre* — Per Luca Simeone — L'atto di afferrare per la parte di dietro un individuo per le braccia onde inabilitarlo alle funzioni delle stesse, costituisce un delitto contro la persona punibile a' termini dell' articolo 166 leggi penali, e perciò se egli facendo forza per svincolarsi, uccide la persona da cui è trattenuto, l' omicidio si rende scusabile pel n. 2 dell' articolo 377 leggi penali — §. X, articolo 377.

16. *Dicembre* — Per Daniele Carella — Sul dovere che hanno le gran Corti di motivare nei

fatti semplici della decisione per reati preveduti dall' articolo 292 leggi penali sì l'uso sciente di una carta falsa, come la scienza della falsità di tal carta — §. unico, articolo 292.

ANNO 1834.

DECRETI

6. *Marzo* — Decreto sull'abolizione delle Commissioni militari, sul rinvio alle gran Corti Speciali del procedimento pe' reati d'ingiurie, di violenze e vie di fatto contro il militare in sentinella, e contro gl'individui della Gendarmeria Reale in servizio — §. V, articolo 178.

E sul procedimento pe' reati contro la sicurezza interna dello Stato, ed i reati in materia di sette — §. X, articolo 120.

22. *Settembre* — Decreto che approva il Regolamento per la disciplina, ordine e cura degli Ecclesiastici che trovansi ad espiar la pena nel bagno di Nisita — §. IV, articolo 8 alla nota sotto il n. 8.

RESCRITTI

18. *Ottobre* — Rescritto con cui è dichiarato che le disposizioni contenute nell'articolo 204 leggi penali e ne' precedenti articoli della I. Sezione del Cap. 4, Tit. 4, Lib. 2 comprendono rispettivamente gli uffiziali, gl'impiegati, i commessi addetti al servizio interno delle officine de' pubblici ministeri, e delle altre officine di pubbliche amministrazioni — §. unico, articolo 204.

22. *Ottobre* — Rescritto con cui si dichiara che le disposizioni dell'articolo 151 leggi penali si rendono applicabili all'individuo che

in seguito di una rissa si provvegga di un' arma vietata, e ricercando con essa l' inimico venga sorpreso ad arrestato — §. IX, articolo 151.

25. *Ottobre* — Rescritto con cui si dichiara che la grazia la quale rimette o commuta la pena de' ferri, non abolisce la interdizione da' pubblici uffizj — §. I, articolo 17.

10. *Dicembre* — Rescritto che proroga a tutto il 1836 le disposizioni del decreto de' 4 febbrajo 1828 per gli asportatori e detentori di armi — §. VII, articolo 151 alla nota.

DECISIONI

13. *Gennajo* — Per Francesco e Vincenzo Gallo — Un individuo condannato per misfatto a pena correzionale per la sua minore età, ove incorra in altro misfatto, dev' essere dichiarato recidivo — §. II, articolo 78 alla nota.

3. *Febbrajo* — Per Nicola de Minno — Le attenuanti dell'articolo 172 leggi penali sono inerenti al fatto, e cangiano il misfatto in delitto — articolo 172 alla nota.

2. *Giugno* — Per Antonio Morza — Nella dichiarazione di reità per misfatto di parricidio occorre specificarsi se sia o pur nò volontario — articolo 348 alla nota.

2. *Luglio* — Per Antonia Carluccio — La sagrestia forma parte integrante del tempio, in guisa che il furto in essa commesso di vasi sacri, e delle sacre suppellettili, va compreso nelle disposizioni dell' articolo 97 delle leggi penali — §. IV, articolo 97.

25 *Luglio* — Per Gerardo Robertazzi — Il contentamento che l' omicida ottiene dal Tutore

ANNO 1835.

LEGGI

DECRETI

RESCRITTI

1825, per le donne ritenute in carcere onde subirvi la rilegazione — §. III, articolo 12.

CIRCOLARI

18. *Marzo* — Circolare prescrivente di non confondersi ne' giudizj di omicidio il reo principale coi complici allorchè si offra il caso, che più individui abbian dato colpi a persona che per uno di essi sia rimasta uccisa — §. V, articolo 355.

13. *Maggio* — Circolare da cui emerge che nella sanzione dell' articolo 253 leggi penali è compreso il detenuto per debito civile che fugga dal luogo di custodia con frattura violenta — §. II, articolo 253.

7. *Novembre* — Circolare con cui è ordinato che ne' certificati di povertà deve dichiararsi che l' individuo tanto nel nome proprio, che sotto il nome di altri, non possegga immobili soggetti a contribuzione maggiore di ducati sei — §. V, articolo 48.

DECISIONI

14. *Gennajo* — Per Catiello Bartolo — Contiene una giurisprudenza uniforme a quella adottata con la decisione de' 7 dicembre 1831 in causa di Gennaro Grasso — §. I, articolo 351 alla nota.

9. *Marzo* — Per D. Domenico de Martino — È una ingiuria non preveduta tra misfatti e delitti per l'individuo che vegga sotto i proprj occhi allontanare in un molino un animale di sua proprietà onde toglierglisi la precedenza nella carica

della farina, e perciò seguendone un reato, milita a favore dell' individuo stesso la scusa del n. 4 dell' articolo 377 leggi penali — §. VIII, articolo 377 alla nota.

18. *Marzo* — Per Carmine la Porta — Le disposizioni dell' articolo 175 leggi penali non si rendono applicabili al caso di ferite o percosse causate ad un funzionario che agisca spoglio delle formalità comandate dalla legge — §. II, articolo 175.

18. *Dicembre* — Per Marco Cufari — È esaminata la quistione se nel falso di privata scrittura della quale il reo abbia solamente dichiarato nel giudizio penale di volere far uso, se egli poi o nella pubblica discussione o prima di essa vi rinunzî, gli possa esser ciò di alcun giovamento per la diminuzione della pena — §. II, articolo 193.

ANNO 1836.

LEGGI

3. *Ottobre* — Legge sulle reali riserve nella parte relativa alla punizione de' colpevoli di resistenza, vie di fatto, attacco contro i guardaboschi reali, e le guardie delle reali riserve — §. VI, articolo 178.

DECRETI

14. *Marzo* — Decreto che modifica un articolo della legge de' 2 di gennajo 1820 sul visto per bollo gratuito su determinate deliberazioni de' Tribunali civili — §. X, n. 6, articolo 196 alla nota.

RESCRITTI

17. *Settembre* — Rescritto concernente la espiazione delle pene cumulate di ferri ne' bagni e di ferri nel presidio, la durata delle quali ecceda il periodo di anni trenta — §. unico, articolo 80.

7. *Dicembre* — Rescritto che proroga sino a tutto giugno 1837 le disposizioni del decreto de' 4 febbrajo 1828 relativo al procedimento pe' reati di asportazione e detenzione di armi vietate — §. VII, articolo 151 alla nota.

REGOLAMENTI

12. *Febbrajo* — Regolamento che nell' abolire le carte di sicurezza, stabilisce i passaporti per l'Estero, la carta di soggiorno per Napoli e Provincia, e le carte di passaggio per l' interno del Regno — §. II, articolo 467.

CIRCOLARI

27. *Aprile* — Circolare sugli adempimenti che occorrono nelle copie e negli estratti delle decisioni di condanna, che i Procuratori generali inviano pei condannati a' ferri ne' bagni — §. IV, articolo 8 alla nota sotto il n. 12.

5. *Luglio* — Circolare che determina in qual modo debba farsi il calcolo de'mesi nella pena della prigionia, del confino, e dell' esilio correzionale — §. unico, articolo 26.

20. *Luglio* — Circolare che ordina farsi parola negli estratti di decisioni di condanna a' ferri di tutt' i reati che han dato luogo alla condanna — §. IV, articolo 8 alla nota sotto il n. 13.

3. *Agosto* — Circolare perchè nella spedizione de' condannati a più pene facciasi di tutto parola negli estratti, onde prendersene notamento ne' registri del luogo di pena — §. IV, articolo 8 alla nota sotto il n. 14.

17. *Dicembre* — Circolare concernente la severa punizione de' reati di asportazione di armi vietate — §. IX, articolo 151 alla nota.

DECISIONI

7. *Marzo* — Per Vincenzo Bajano — Ove un misfatto per sua intrinseca indole non sia stato punito che con pena correzionale, degenera in delitto: Quindi l'autore di esso non può esser considerato come recidivo nel caso che incorra in altro misfatto — §. II, articolo 78.

22. *Aprile* — Per Natale — Litterio Barbara — Sulla differenza tra l'articolo 173 e l'articolo 178 leggi penali — articolo 178 alla nota.

11. *Luglio* — Nella causa contro Parisi — Un involamento di registri dalla Cancelleria di un Tribunale civile commesso per vendere e non per distruggere i registri involati, è anche compreso nelle disposizioni dell'articolo 250 leggi penali — articolo 250 alla nota.

16. *Novembre* — Per Carlo Scaltari — Sull' applicazione dell'articolo 391 leggi penali non occorre elevar separata e particolar quistione — articolo 391 alla nota.

ANNO 1837.

DECRETI

19. *Giugno* — Decreto da cui risulta che ne' casi preveduti dal decreto de' 9 settembre 1823 e dal rescritto de' 13 maggio 1837 hanno cumulativamente luogo le disposizioni in essi contenute — §. V, articolo 356.

6. *Agosto* — Decreto sulla punizione dello spargimento di sostanze velenose, e delle vociferazioni che si sparga veleno — §. unico, articolo 123.

RESCRITTI

13. *Maggio* — Rescritto con cui è ordinato che le reclute per fatto proprio mutilate sieno ciò non per tanto obbligate a marciare — §. II, articolo 356 alla nota.

7. *Giugno* — Rescritto che stabilisce da quali autorità debba darsi il permesso per porsi a stampa scritti relativi a cause già decise e non soggette a rimedio — articolo 313, n. 8 alla nota.

5. *Luglio* — Rescritto che proroga sino a tutto dicembre 1837 le disposizioni de' decreti vigenti relative al procedimento sui reati di asportazione e detenzione di armi vietate — §. VII, articolo 151 alla nota.

CIRCOLARI

MINISTERIALI

DECISIONI

Fine

****

TAVOLA ALFABETICA

DELLE MATERIE CONTENUTE NEL COMENTARIO

SULLE

LEGGI PENALI.

A

luglio 1820, I, 150 — *Norme a seguirsi nel caso che un malvivente uccida o arresti altro malvivente compreso nelle liste di fuorbando*, I, 226.

Archivj — *Istallazione degli archivj provinciali. Tariffa de' diritti da esigersi ne' medesimi*, I, 321.

Argento — Vedi Materie di oro e di argento.

Armi — *Designazione delle armi vietate*, I, 190, 191 e 192 — *Nella loro classe va compreso il coltello da tavola aguzzo e con manico fisso, giusta la ministeriale de'* 18 *dicembre* 1830, I, 191 e 192 — *Principio opposto ritenuto dalla Corte Suprema*, I, 192 e 193 — *Un lungo coltello, benchè addetto ad un uso, quando sia impiegato per ferire, deve considerarsi arma propria*, II, 81 e 82 — *Idem per lo scannatojo e pel coltello da tavola — Ivi — Per dirsi propria un' arma però, non basta la destinazione di offendere cui l' impiega il colpevole; dev' esser tale, per la destinazione sua principale ed ordinaria — Ivi — Un istrumento a guisa di un puntaruolo asportato nascostamente da un individuo che non eserciti un mestiere, ed impiegato dal medesimo per ferire, si rende un' arma non solo propria, ma proditoria e vietata*, II, 84 ad 86 — Vedi Asportazione d' armi.

Arresto — *Il condurre un individuo al carcere arbitrariamente arrestato, costituisce l' arresto arbitrario consumato*, I, 254 e 255 — *Per darsi luogo alla pena determinata dall' articolo* 170 *leggi penali, bisogna che nell' uso della falsa divisa concorra copulativamente o l' uso di un falso nome di un' autorità pubblica, o l' uso di un falso ordine di una pubblica autorità*, I, 256 a 259 — *Le attenuanti dell' articolo* 172 *dette leggi sono inerenti al fatto, e cangiano il misfatto in delitto*, I, 260 — *Tostochè il colpevole*

dell' arresto o sequestro illegale abbia resa la libertà al detenuto prima del terzo giorno, la riduzione della pena accordata dal detto articolo 172 *non viene impedita pel concorso nel reato delle qualità aggravanti contemplate dagli articoli* 170 e 171 *leggi penali*, I, 261 e 262 — *L' individuo illegalmente arrestato, se pria del terzo giorno sia stato tradotto innanzi al Giudice, e per disposizione del medesimo rimanga per più tempo nel carcere, la detenzione ulteriore non ritorna benanche a carico di coloro che hanno eseguito l' arresto*, I, 262 a 265.

Arruolamenti — *Pena contro coloro che procurano di formarli sotto il pretesto di contribuire al bene dello Stato*, I, 249 e 250.

Asportazione di armi vietate — *Il Real Decreto de'* 31 *marzo* 1821 *ordinò la presentazione delle armi e degli altri effetti militari sotto determinate pene per la loro detenzione, per l' asportazione delle armi medesime, ed anche pel loro spaccio e fabbricazione*, I, 196 a 198 — *Coll' altro Real Decreto dei* 9 *aprile* 1821 *venne creata una Corte Marziale pel subitaneo giudizio e condanna degli asportatori di armi vietate*, I, 198 e 199 — *Gl' imputati di ferite commesse con arma vietata che fossero stati colpiti nella flagranza coll'arma feritrice addosso, andavan soggetti alle disposizioni degli enunciati decreti*, I, 200 — *Coll' articolo* 8 *del Real Decreto de'* 7 *maggio* 1821 *venne presa una determinazione per gli asportatori di armi vietate meritevoli di tratti di economia*, I, 200 e 201 — *L' altro Real Decreto de'* 3 *ottobre* 1822 *minorò la pena pe' fabbricanti, venditori, conservatori ed asportatori d' armi*, I, 201 e 202 — *Le sanzioni di questo decreto lungi dal restringersi ai soli casi di flagranza, comprendevano i reati di asportazione d' armi in generale*, I, 202 e 203 — *Alla condan-*

na de' ferri per asportazione d' armi dovea aggiungersi sempre la malleveria, I, 201 — *Abolite col Decreto de'* 24 *maggio* 1826 *le Commissioni Militari allora in vigore in forza del decreto de'* 3 *ottobre* 1822, *la competenza pei reati d' asportazione d' armi rientrò nella giurisdizione ordinaria*, I, 204 — *Il Real Decreto de'* 21 *settembre* 1827 *attribuì alle gran Corti criminali la competenza pe' reati di asportazione d' armi per tutto l' anno* 1828, *ed ordinò applicarsi la pena correzionale sanzionata dall' articolo* 151, I, 204 e 205 — *Siffatta competenza delle gran Corti è stata da anno in anno prorogata sino a tutto dicembre* 1837, I, 205 e 206 — *Ne' giudizj però le gran Corti debbon serbare il rito correzionale* I, 207 — *Il carcere è il solo modo di custodia per gli asportatori d' armi vietate presenti in giudizio* — *Ivi* — *Le disposizioni dell' articolo* 151 *leggi penali si rendono applicabili all' individuo che in seguito di una rissa siasi provveduto di un' arma vietata, e quindi sia stato sorpreso ed arrestato*, I, 208 e 209 — *Indicazione delle armi che possono asportare le Guardie Urbane*, I, 210 e 212 — *L'autorizzazione che viene accordata a' guardiani rurali di poter detenere ed asportare un fucile* completo, *non comprende la bajonetta*, I, 214 e 215 — *Con Ordinanza de'*9 *ottobre* 1822 *venne vietata sotto prescritte pene l' asportazione de' bastoni nodosi e di grosso diametro*, I, 194 e 195 — *Con Real Rescritto de'* 31 *dicembre* 1819 *venne esasperata la pena delle ferite gravi per gli accidenti con concorso della circostanza di asportazione d' arma vietata*, II, 92 e 93 — Vedi Armi.

Assenti — *Le forme di rito da osservarsi dalle Commissioni Supreme e dalle Commissioni Militari nel giudizio dei rei assenti, sono determinate dal Real Decreto dei* 14 *luglio* 1828, I, 159.

Associazioni — *La legge degli* 8 *agosto* 1816 *vietò ogni specie*

di associazioni segrete o siano sette, I, 144 — *Le sue disposizioni vennero richiamate in vigore coll' Ordinanza dei* 28 *marzo* 1821, I, 145 — *Il Real Decreto de'* 9 *aprile* 1821 *sanzionò la pena di morte contro gl' individui delle sette* — *Ivi* — *Il Real Decreto de'* 7 *maggio* 1821 *confermò le precedenti disposizioni, ed aggiunse altre determinazioni contro le sette*, I, 147 e 148 — *Quindi sulle associazioni illecite venne sanzionata la legge de'* 28 *settembre* 1822, I, 151 a 155 — *Con Real Rescritto de'* 2 *luglio* 1828 *venne dichiarato che bastava l' unione di due individui che avessero proceduto ad un' atto qualunque costitutivo la iniziazione di società settaria per esser reato compreso nelle disposizioni dell' articolo* 9 *della enunciata legge*, I, 153 — *Con Real Decreto de'* 24 *maggio* 1826 *vennero istituite due Commissioni Supreme pe' reati di Stato, una in Napoli, ed un'altra in Palermo, ed una Commissione Militare in ciascuna Provincia o Valle, approvandosi i regolamenti di procedura, e fissandosi la loro competenza sino a tutto l'anno* 1828, I, 156 a 168 — *Questo periodo è stato prorogato fino a nuova Sovrana disposizione*, I, 159 — *In che modo debbono ricevere esecuzione gli articoli* 2 *e* 4 *del regolamento de'* 24 *maggio* 1826 *sul proseguimento delle istruzioni e sull' esame de' testimonj a difesa ne' reati di competenza delle Commissioni Militari*, I, 165 e 166.

Attacco — Vedi Resistenza.

Attentati al pudore — *In quali casi possono applicarsi le disposizioni dell' articolo* 445 *leggi penali per gli atti turpi che offendono il buon costume, e per gli attentati al pubblico pudore*, II, 46 a 50 — Vedi Stupro — Omicidio.

Atto di accusa — *Da chi è prodotto presso la Commissione*

B

C

quello de' 17 *Luglio* 1817 *sulle comitive e sulle liste di fuorbando fossero rimaste in vigore fino a nuovi ordini* — *Ivi* — *Il Decreto de'* 21 *luglio* 1820 *abolì ogni procedimento straordinario delle gran Corti speciali e delle Commissioni militari, anche per le comitive e pe' fuorbanditi, ma quanto erasi fatto e stabilito da'* 5 *luglio* 1820 *sino a'* 23 *marzo* 1821 *inclusivo, venne annullato col Real Decreto de'* 6 *aprile* 1821, I, 217 e 218 — *Dietro tutto ciò a* 30 *agosto* 1821 *fu emesso un Real Decreto contro le comitive, i fuorbanditi, loro complici e fautori, e co' Reali Rescritti de'* 27 *ottobre e* 21 *dicembre* 1821 *e* 29 *settembre* 1822 *vennero dilucidati gli articoli* 4 *e* 10 *del decreto medesimo*, I, 218 a 226 — *Col Real Rescritto del* 1 *febbrajo* 1832 *venne determinato se dovea giudicarsi come fuorbandito il malfattore iscritto sulla lista definitiva di fuorbando, allorchè la stessa non erasi pubblicata in tutt' i Comuni della Provincia*, I, 238 a 240 — *Competenza delle gran Corti speciali contro i componenti, complici e fautori delle comitive*, I, 241 e 242.

Commercio — Vedi Bancarotta.

Commessi — Vedi Impiegati.

Commissione militare — *Sua creazione a'* 28 *giugno* 1815, I, 216 — *Sua giurisdizione giusta l' altro Decreto de'* 31 *dicembre* 1818 — *Ivi* — *Abolita col Decreto de'* 21 *luglio* 1820, *ritornò in vigore per effetto di quello de'* 6 *aprile* 1821, I, 217 e 218 — *Ne' giudizii della Commissione Militare dovea intervenire un magistrato per dare il suo avviso come uomo di legge*, I, 227, 228 e 230 — *Espresso il proprio avviso dovea appartarsi*, I, 233 — *Facoltà della Commissione di pronunziare sul processo scritto l' abilitazione degl' imputati*, I, 229 — *Dovea curare ne' suoi giudizj l' osservanza dell' articolo* 296 *procedura penale*, I, 231 — *Il Real De-*

dalle nuove leggi penali, il procedimento si appartiene al Giudice del Circondario — Ivi — Del pari si appartiene al Giudice correzionale il procedimento nel caso di reato tentato che non contiene un misfatto, ma un delitto, I, 81 — *Circa la competenza pe' reati settarj e contro lo Stato; sul conto de' scorridori di campagna, loro complici e fautori; sul conto dell' oltraggiatore del militare in sentinella e della Gendarmeria in servizio; per lo spargimento di sostanze velenose e per le vociferazioni che si sparga veleno* — Vedi Commissione Militare — Vedi pure Corte Speciale — Commissione Suprema.

Complici e complicita' — *Non può dichiararsi complice dell' omicidio colui che senza scienza precedente entra in una rissa e percuote, dopo che il colpo letale è stato vibrato*, I, 83 — *Del pari non può dichiararsi complice una moglie che si sia trovata presente alle criminose azioni del marito, ma che non abbia dato mandato o commessione, non abbia somministrato istrumenti o altri mezzi, nè abbia scientemente ajutato, assistito o facilitato nella consumazione del misfatto — Ivi — Quando più ladri abbiano concertato un furto, coloro che si siano trattenuti fuori la porta attendendo l' esecutore per dargli ajuto e per agevolarlo, possono definirsi complici, ma non rei principali del misfatto*, I, 84 ad 87 — *Ne' reati di complicità, gli elementi di fatto che la costituiscono, oltre che debbono essere espressi nella decisione, e rapportati ad uno de'* 4 *numeri dell' articolo* 74 *conviene che siano palesati a senso dell' articolo* 75 *LL. PP*, I, 87 ad 89 — *Per la dichiarazione di colpabilità della complicità di mandato, debbono stabilirsi gli elementi di fatto che con certezza la sostengano*, I, 89 — *La dichiarazione di reità resa per un individuo di esser* coagente principale *di un reato, essendo in contraddizione delle re-*

gole della legge, importa manifesta violazione di detti articoli 74 *e* 75 *leggi penali*, I, 90 e 91 — *Aggredito un individuo da due ladri che resti rubato ed ucciso, ove di essi venga a liquidarsene un solo ignorandosi però se sia stato egli positivamente l' autore dell' omicidio, può nondimeno ritenersi come complice corrispettivo in primo grado*, I, 92 a 95 — *Di un omicidio commesso in concorrenza del furto a colpo di arme bianca ed attribuito a più individui de' quali un solo sia portatore dell' arma stessa, non possono tutti dichiararsi autori materiali del misfatto, ma bensì uno autore e gli altri complici; e quando s' ignori il portatore dell' arma, tutti possono esser ritenuti come complici corrispettivi dell' omicidio, ma non mai come autori principali del medesimo*, I, 95 — *La punizione della complicità ne' giuochi d' azzardo e nella privata lotteria è regolata dalla legge degli* 11 *ottobre* 1826, II, 22 — *In un omicidio commesso con premeditazione, l' individuo che vi ha presa parte attiva, che ha conferite le sue forze ed ha operato in comune cogli altri, deve considerarsi qual correo del reato*, II, 58 — *Ne' giudizj di omicidio non deve confondersi il reo principale co' complici*, II, 71 e 72.

Concussione — *Disposizioni della legge de'* 12 *dicembre* 1816 *circa la concussione a carico del cassiere che nella esazione delle multe non si uniformi agli articoli* 244 *e* 245 *della legge medesima*, I, 318 — *Del Decreto de'* 13 *gennajo* 1817 *sul divieto pe' tassatori e ricevitori di esigere retribuzioni dalle parti prendenti* — *Ivi* — *Della legge organica sul divieto pe' componenti dell' ordine giudiziario di ricevere o esigere dalle parti regali o somma alcuna*, I, 318 e 319 — *Del Decreto de'* 14 *maggio* 1822 *sul divieto per gl' impiegati de' dazi indiretti di riceversi compenso di qualunque natura da' coltivatori o proprietarj de' tabacchi*,

di tutto farsi parola negli estratti, *onde prendersene notamento ne' registri*, I, 22 *n.* 14 — *Oltre le sopradette formalità*, *gli estratti debbono contenere specificata la pena in lettere e non in cifre; ed inoltre quando un galeotto viene condannato per novello reato*, *vi si deve esprimere la pena inflitta*, *e la circostanza che prima del nuovo misfatto era un servo di pena*, I, 22 *n.* 15 — *Ne' reati di complicità*, *gli elementi di fatto che la costituiscono*, *oltre che debbono essere espressi nella decisione*, *e rapportati ad uno de' quattro numeri dell'articolo* 74, *conviene che siano palesati a senso dell'articolo* 75 *LL. PP*, I, 87 ad 89 — *Per la dichiarazione di colpabilità della complicità di mandato*, *debbono stabilirsi nella decisione gli elementi di fatto che con certezza la sostengano; il difetto di questi da luogo all'annullamento della decisione*, I, 89 — *La dichiarazione di reità resa per un individuo di esser coagente principale di un reato*, *essendo in contraddizione delle regole della legge*, *importa manifesta violazione degli articoli* 74 *e* 75 *LL. PP*, I, 90 e 91 — *L'oggetto delle sanzioni penali nella bestemmia essendo quello di punire lo scandolo pubblico*, *si rende necessario stabilirsi nel fatto della decisione*, *che alla presenza di molte persone costituenti il pubblico*, *ed in pubblico luogo siasi la bestemmia profferita*, I, 132 e 133 — *Le decisioni delle Commissioni Supreme*, *e delle Commissioni Militari non sono soggette a gravame*, I, 159 — *Ne' fatti semplici della decisione per reati preveduti dall'articolo* 292 *LL. PP. occorre motivarsi sì l'uso sciente di una carta falsa*, *come la scienza della falsità di tal carta*, I, 389 e 390 — *Pe' reati di stupro occorre consegnare nelle decisioni i fatti elementari che costituiscono la violenza*, II, 35 a 37 — *Mena a nullità la omissione di esprimere nella decisione i fatti elementari che dimostrino il disegno formato prima dell'azione*, II, 58 — *La minorante tratta*

alla pubblicazione del decreto de' 21 settembre 1827, I, 204 e 205.

Falsita' — *Quando per reato di falsità siasi a carico di un individuo dichiarata l' abolizione dell' azione penale per effetto di reale indulgenza, egli posteriormente non può produrre le false carte in un giudizio civile. L' uso di esse successivamente all' indulto, costituisce un nuovo reato contemplato dall' articolo* 187, *che ravviva anche quello della falsità*, I, 293 a 298 — *Se il benefizio dell' articolo* 193 *LL. PP. sia dato agli uffiziali pubblici autori di titoli autentici*, I, 300 a 305 — *Se nel falso di privata scrittura, della quale il reo ha solennemente dichiarato nel giudizio penale di voler far uso, se egli poi o nella pubblica discussione, o prima di essa vi rinunzii, gli può esser ciò di alcun giovamento per la diminuzione della pena*, I, 305 a 315 — *La contraffazione di una lista delle disposizioni ministeriali, lungi dal costituire una falsità pubblica, non può reputarsi che un reato di frode*, I, 383 e 384 — *All' opposto costituisce falsità la contraffazione di una lettera ministeriale portante le voci Superiori* — *Ivi* — *Allorchè un uffiziale pubblico ha formato un falso atto, e scientemente lo appresta perchè la parte possa servirsene in giudizio, debbono considerarsi due reati, la falsità cioè della pubblica scrittura, e l' uso della carta falsa*, I, 388 — *Se lo scrocco che siasi commesso con finta lettera costituisce un reato di falsità in privata scrittura*, I, 392 a 394 — *Se i libri mercantili sieno a reputarsi scritture private; e se le alterazioni delle somme ne' libri medesimi sieno ad eguagliarsi ad alterazioni degli atti*, I, 394 a 403 — *Pena di falso pel rilascio di una spedizione di una decisione o sentenza senza che sia firmato l' originale*, I, 405, 406 e 408 — *Contra gli uscieri in determinati casi*, I, 406 — *Contra i notaj che*

avvenga nell' istante dell' azione criminosa, II, 122 e 123 — *In forza del n. 4 dell' articolo* 377 *LL. PP, per rendersi scusabile la ferita o la percossa, basta che sien commesse nello stato di una rissa, di cui il feritore o il percussore non sia stato l' autore*, II, 129 a 131 — *Un funzionario pubblico che imponga l' arresto ad un privato, se resistito dal medesimo gli cagiona delle ferite, verificandosi allora il delitto previsto dall' articolo* 178 *LL. PP, le ferite si rendono scusabili come provocate dal delitto stesso, e non già per la rissa, la quale può aver luogo fra privati e privati, e non mai tra privati e la forza pubblica*, II, 131 a 134 — *È una ingiuria non preveduta tra misfatti e delitti per l' individuo che vegga sotto i proprj occhi allontanare in un molino un animale di sua proprietà onde toglierglisi la precedenza nella carica della farina: seguendone quindi un reato, milita a favore dell' individuo stesso la scusa del n. 4 dell' articolo* 377 *LL. PP*, II, 141 a 143 — Vedi Sfregio.

Fondiaria — *Quali diritti sono dovuti per gli estratti fondiarj*, I, 328 — *I Regolamenti de'* 25 *febbrajo* 1810 *e* 25 *febbrajo* 1816 *concernono le esazioni relative alla fondiaria, e le diete da pagarsi a' contabili, a' commissarj ed a' piantoni — Ivi.*

Forza pubblica — *Sanzioni penali per la punizione degli oltraggiatori della forza pubblica, del Militare in sentinella, della Gendarmeria in servizio, de' guardaboschi reali e delle guardie delle reali riserve*, I, 276 a 280 e 283 — *Se un' agente della forza pubblica per non eseguire un arresto accetti una offerta di danaro, la sua imputabilità ricade nell' articolo* 204 *LL. PP*, I, 316 — *Punizione de' depositarj della forza pubblica che neghino di dar braccio forte agli uscieri nell' esercizio delle di costoro*

fuorbando vennero conservate nelle Provincie de' Reali dominj di quà del Faro col Real Decreto de' 17 *luglio* 1817, *e coll' altro de'* 31 *dicembre* 1818 *venne prescritto che le disposizioni del decreto suddetto fossero rimaste in vigore sino a nuovi ordini*, I, 216 — *Il Real Decreto de'* 30 *agosto* 1821 *determinò la punizione de' fuorbanditi, loro complici e fautori; la formazione delle liste di fuorbando e gli effetti che ne dipendono; il premio per chi avesse arrestato o ucciso un capo o altri individui della comitiva; l' amnistia per il malvivente che avesse ucciso altro malvivente o il capobanda, e pel capobanda che avesse uccisi tre malviventi, ed il giudizio contro il fuorbandito che fosse caduto vivo in potere della giustizia*, I, 219 a 224 — *Col Real Rescritto del* 1 *febbrajo* 1832 *venne dichiarato non potersi giudicare come fuorbandito il malfattore iscritto nella lista definitiva di fuorbando, non pubblicata in tutt' i Comuni della Provincia*, I, 239 e 240 — *Il giudizio a carico de' fuorbanditi si appartiene alle gran Corti Speciali*, I, 241 e 242.

FURTO — *Quello commesso in Chiesa di una tovaglia dell' altare prende la denominazione di furto di una suppellettile sacra*, I, 123 e 124 (*) — *Il furto de' doni presentati da' fedeli alle sacre immagini richiama le sole ordinarie qualifiche*, I, 124 a 126 — *Per darsi luogo nel furto all' applicazione dell' articolo* 97 *LL. PP, si esige cumulativamente, che l' oggetto involato sia consacrato al culto divino, e sia tolto dalla Chiesa*, I, 126 e 127 — *Il furto nella sacrestia de' vasi sacri, e delle sacri suppellettili va compreso*

(*) *Questa massima è stata rivocata dalla Corte Suprema. La decisione corrispondente de'* 29 *settembre* 1837 *verrà riportata nel supplemento promesso col prospetto di associazione.*

nelle disposizioni del detto articolo, I, 127 a 129 — *Sanzioni penali per l' involamento della sacra Pisside o dell' Ostensorio*, I, 130 — *Caratteri del furto che lo distinguono dal danno*, II, 175 e 176 — *Si rende qualificato quello che vien commesso dall' operajo il quale per ragion del suo mestiere siasi anche momentaneamente introdotto in una casa o in altro luogo*, II, 179 — *In quali casi il furto si rende qualificato per la circostanza della campagna*, II, 180 e 181 — *La qualifica del mezzo in un furto commesso con effrazione non può nuovamente calcolarsi nel caso che il ladro profittando di non essersi il dirubato avveduto del furto, gl' involi nuovi oggetti senza l' ajuto di altra effrazione*, II, 182 a 184 — *Il furto commesso colla chiave che il dirubato senza cautela abbia lasciata esposta, non può dirsi qualificato pel mezzo*, II, 185 a 187 — *Pendente la controversia sulla proprietà dell' oggetto involato, occorre attendersi l' esito del giudizio civile*, II, 188 — *Sanzioni penali per la punizione di alcune specie di furti che nelle conseguenze compromettono fortemente la vita o la proprietà altrui*, II, 188 e 189 — *Se possa considerarsi il furto come accompagnato dall' omicidio nel caso che il ladro sorpreso si sottragga colla fuga, ma inseguito dal dirubato a breve distanza, si rivolga e lo uccida*, II, 191 a 194 — *Quali circostanze debbono concorrere nel furto perchè possa dirsi accompagnato da uno de' misfatti contemplati nell' articolo* 418 *LL. PP*, II, 194 a 196 — *Il furto accompagnato da ferita o percossa grave per gli accidenti va punito colla sanzione della prima parte dell' articolo* 419 *dette leggi*, II, 197 a 199 — *Se pel furto qualificato per la violenza costituita da ferita grave, e quindi punibile col terzo grado de' ferri, possa aver luogo l' aumento di pena pel concorso della pubblica violenza*, II, 199 a 202 — *Del pari pel*

furto qualificato per la violenza ne' sensi dell' articolo 408 *n.* 2 *leggi penali, e quindi punibile col primo grado de' ferri, possa aver luogo l' aumento di pena pel concorso della pubblica violenza*, II, 203 a 208 — *Pe' misfatti contro le proprietà puniti colla prigionia per le benigne disposizioni dell' articolo* 453 *LL. PP, la rinunzia all' istanza privata si rende di niun valore*, II, 236 e 237.

G

Garentia delle materie di oro e di argento — Vedi materie di oro e di argento.

Gendarmi — *Han dritto ad un grado dell' ordine di S. Giorgio per le azioni di valore contro i malviventi iscritti sulle liste di fuorbando*, I, 234 — *Il Gendarme in servizio è assimilato al Militare in sentinella*, I, 280 — *Sanzioni penali per la punizione di coloro che insultino o usino della forza contro uno o più Gendarmi in servizio*, I, 278 a 280 — *Han l' obbligo di prestar braccio forte agli uscieri nell' esercizio delle di costoro funzioni*, I, 352 e 353 — *Il procedimento per le ingiurie, violenze e vie di fatto contro gl' individui della Gendarmeria in servizio si appartiene alle gran Corti Speciali*, I, 282 e 283 — *Per le offese recate in seguito di provocazione al Gendarme* in atto di servizio effettivo, *non è ammisibile la diminuzione della pena, a norma dell' articolo* 377 *LL. PP*, I, 281 — Vedi Forza pubblica — Sentinella.

Giudici — *Qual diritto e dovuto a' Giudici di circondario allorchè intervengono pel passaggio delle schede de' notaj defunti a quelli conservatori*, I, 325 — *Pe' giri ch' eseguono per disimpegni amministrativi son loro dovute le indennità*

I

M

N

O

mo stato di difesa l' omicidio commesso da un individuo già ferito incalzato tuttavia dal suo offensore, II, 107 e 108 — *Si rende non imputabile l' omicidio che un dirubato commetta in persona di un ladro che lo assalisca, e lo percuota*, II, 109 e 110 — *Quando l' omicidio apparisce commesso nella necessità attuale della propria difesa, si rende interessante risolvere la quistione, se l' uccisore siasi egli messo volontariamente nell' alternativa di essere ucciso o di uccidere, e se quest' alternativa voluta da lui basti a far caratterizzare l' omicidio per volontario*, II, 110 a 112 — *Deve definirsi legittimo l' omicidio che un individuo commetta in persona dello stupratore della figlia minore nel momento che con violenza ne cerchi la deflorazione*, II, 113 a 116 — *Quali circostanze debbono concorrere in un omicidio per potersi ritenere come involontario*, II, 117 a 119 — *La provocazione che la legge ammette come scusa negli omicidj per rendersi utile alla persona che la riceve, bisogna che avvenga nell' istante dell' azione criminosa*, II, 122 e 123 — *Quando nell' omicidio, oltre di un fatto di scusa, concorre anche la minorante dell' articolo* 391 *LL. PP, debbono aver luogo due minorazioni di pena a prò dell' uccisore*, II, 123 a 126 — *Le ingiurie e le minacce contro gli agenti ministeriali, contro gl' individui incaricati di un pubblico servizio, e contro gli agenti della forza pubblica, costituendo delitto, dan luogo alla scusante del n.* 2 *dell' articolo* 377 *LL. PP, quando per la provocazione di tali minacce ed ingiurie ne avvenga l' omicidio*, II, 126 a 129 — *In forza del n.* 4 *dell' articolo* 377 *per rendersi scusabile l' omicidio basta che sia commesso nello stato di una rissa, di cui l' omicida non sia stato l' autore*, II, 129 a 131 — *Ove l' ucciso dopo di aver dato principio alla rissa con parole indecenti, percuota anche l' uccisore, l' omicidio si rende scusabile pel n.* 2 *dell' articolo* 377,

R

S

spargimento di sostanze velenose e delle vociferazioni che si sparga veleno, I, 172 e 173.

Spese di giustizia — *Quali condizioni son richieste dalla legge perchè un condannato possa ottenere la libertà al termine della pena senza aver soddisfatte le spese di giustizia*, I, 59 e 60 — *Disposizioni intorno alla riscossione di varj crediti dell' amministrazione del Registro e bollo colla minor spesa possibile a carico de' debitori*, I, 61 — *Metodo di coazione contro i debitori delle spese di giustizia*, I, 62 — *Pel ricupero di tali spese può l' amministrazione agire su' mobili di coloro che son poveri, ad eccezione però de' mobili che sono esclusi dal pignoramento*, I, 63 e 64 — *Ne' giudizj delle Commissioni Militari l' uomo di legge deve curare che si pronunzii la condanna alle spese*, I, 231 — *Si appartiene al relatore la tassa delle spese per cause di competenza di tali Commissioni*, I, 232.

Spettacoli — *Sanzioni penali per ogni atto che turbi, impedisca o offenda il libero e tranquillo esercizio ne' teatri o altri spettacoli*, II, 28.

Stampa — *Si richiama in osservanza il sistema praticato sino al* 1806 *intorno alla revisione de' libri*, II, 11 — *Disposizioni sul metodo per l' immessione e circolazione de' libri provvenienti dall' estero e sulla pubblicazione de' libri pe' tipi nazionali* — *Ivi* — *Tuttociò che concerne la stampa de' libri, e l' introduzione in Regno de' libri provvenienti dall' estero và compreso nelle attribuzioni del solo ministero dell' interno* — *Ivi* — *Disposizioni intorno al numero degli esemplari de' libri che gli editori debbono presentare ai pubblici stabilimenti, ed a' funzionarj incaricati de' permessi di stampa* — *Ivi* — *Divieto pe' sudditi d' ambi i dominj di pubblicare scritti riguardanti le loro politiche relazioni* — *Ivi* — *Disposizioni sul permesso per la im-*

T

curator Generale del Re, o il sostituto o l' ultimo Giudice della gran Corte a seconda de' casi, I, 157, 158, 170, 171, 227, 228 e 230 — *Ne' giudizj delle Commissioni Militari deve curare che si pronunzj la condanna alle spese*, I, 231 — *Espresso il proprio avviso in tali giudizj deve appartarsi dalla camera del consiglio*, I, 232.

Uscieri — *Qual diritto possono esigere dalle parti per compenso della carta di bollo impiegata per iscrivere gli atti nel repertorio*, I, 335 e 336 — *È loro vietato, sotto determinate pene, d' invertire in uso privato le somme che perverranno loro dal prodotto delle vendite degli effetti sequestrati*, I, 343 — *Anche sotto determinate pene non possono nè direttamente nè indirettamente rendersi aggiudicatarj degli oggetti mobiliari che saranno incaricati di vendere; nè possono turbare la libertà degl' incanti*, I, 345 e 346 — *Ottengono mano forte dalla Gendarmeria e da ogni depositario della forza pubblica in caso di bisogno*, I, 352 e 353 — *A qual pena van soggetti coloro che non esercitassero personalmente il loro ministero*, I, 406 — *Pena di falso contro gli Uscieri in determinati casi* — *Ivi* — *Le violenze contro un esecutore di ordini di una pubblica autorità non sono previste nell' articolo* 173 *bensì nell' articolo* 178 *LL. PP*, I, 266 a 268 — Vedi Spese di giustizia.

Uso di false carte — Vedi Falsità.

Uso privato de' mezzi della pubblica autorita' — *L' individuo che conservi un oggetto lasciato volontariamente presso di lui, se senza impiegar mezzi coattivi ne ricusi la restituzione chiedendo di esser pria pagato del suo avere dal padrone del medesimo, non incorre nel reato contemplato dall' articolo* 168 *LL. PP*, *I*, 252 a 254.

Usurpazione — *In qual modo è punita la usurpazione di ti-*

V.

FINE

ELENCO DE' SIG. ASSOCIATI

PROVINCIA DI NAPOLI

D. *Giovanni Laudati consigliere della Corte suprema di giustizia.*
» *Antonio Gualtieri Vice Presidente della gran Corte criminale.*
» *Paolo Francese giudice idem.*
» *Gennaro Lastaria idem.*
» *Francesco cavaliere Vaselli consigliere dell' Intendenza di Napoli.*
» *Francesco Saverio Laudati avvocato.*
» *Luigi cavaliere Zuppetta idem.*
» *Achille Melchionna idem.*
» *Francesco de Marco idem.*
» *Berardino la Porta legale.*

PROVINCIA DI TERRA DI LAVORO

D. *Salvadore Farina sostituto procurator generale del Re.*
» *Carlo Cancellieri presidente del tribunale civile.*

D. Clemente de Curtis giudice della gran Corte criminale.
» *Nicola Luverà idem.*
» *Vincenzo Muscariello idem.*
» *Antonio Sica Cancelliere idem.*
» *Michele de Blasiis giudice istruttore del distretto di Gaeta.*
» *Filippo Teti avvocato.*
» *Carlo Miele idem.*
» *Bernardo Brini idem.*
» *Raffaele Zingone idem.*
» *Costantino Ferraro cancelliere di circondario.*

PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA

D. Aniello Ferrara procurator generale del Re.
» *Giuseppe Nicola Colapietro giudice di circondario.*

PROVINCIA DI PRINCIPATO ULTRA

D. Saverio Immirzi procurator generale del Re.
» *Luigi Staffa giudice della gran Corte criminale.*
» *Nicola Morelli idem.*
» *Innocenzio Giannattasio idem.*
» *Giuseppe Braucci giudice del tribunale civile.*
» *Raffaele Baccigalupi Cancelliere della gran Corte criminale.*
» *Mario Capozzi conservatore delle ipoteche.*
» *Luigi Forte archivario provinciale.*
» *Nicola Francese cancelliere sostituto del tribunale civile.*
» *Saverio Mingolla cancelliere del giudicato d' Istruzione.*
» *Raffaele Conti segretario della procura civile.*
» *Gaetano capitano Bellini giudice della commissione Militare.*

D. Luigi Trevisani patrocinatore.
» *Antonio Maria Lanzilli idem.*
» *Lorenzo Riola idem.*
» *Raffaele Boscero idem.*
» *Agostino de Biase idem.*
» *Onofrio Natale idem.*
» *Giuseppe Marotta idem.*
» *Bartolomeo Barecchia idem.*
» *Domenico Murena idem.*
» *Giovan Battista Vittoli idem.*
» *Ippolito Mastantuoni idem.*
» *Gioacchino d' Orta idem.*
» *Antonio de Cristofaro idem.*
» *Raffaele de Leonardis idem.*
» *Carmine Porcaro idem.*
» *Giuseppe Dente idem.*
» *Giovanni Siniscalchi idem.*
» *Michele Melillo idem.*
» *Giuseppe Riola idem.*
» *Pompilio Barra idem.*
» *Francesco Petilli segretario della procura generale.*
» *Camillo Sessa vice segretario idem.*
» *Luigi Quaranta impiegato idem.*
» *Gaetano Greco idem.*
» *Errico de Cesare idem.*
» *Francesco Saverio Accetto impiegato nella cancelleria criminale.*
» *Angelo Rosapane idem.*
» *Filiberto Cefalo cancelliere sostituto del giudicato d' istruzione.*
» *Sebastiano Acquaroli usciere.*
» *Biagio Salerno giudice regio.*
» *Pasquale Stendardo idem.*
» *Benedetto Fiorillo idem.*
» *Stefano Mazza idem.*

D. Domenico de Paola idem.
» *Pietro Paolo Montefusco idem.*
» *Gennaro Amorosi idem.*
» *Ferdinando Ruggiero idem.*
» *Domenicantonio Siconolfi idem.*
» *Annibale Giordano idem.*
» *Matteo Ciccone idem.*
» *Francesco la Terza idem.*
» *Luigi Lebotti idem.*
» *Antonio Santoro idem.*
» *Giacomo Fusano idem.*
» *Giovan Nicola Tibet idem.*
» *Lorenzo Amodio supplente giudiziario.*
» *Raffaele Parrotti idem.*
» *Nicola Cocozza Campanile idem.*
» *Michele del Balso idem.*
» *Costantino Cappuccio idem.*
» *Felice Pisani idem.*
» *Arcangelo Renzulli idem.*
» *Giuseppe Susanna idem.*
» *Francesco Saverio Grella idem.*
» *Giuseppe Petitti idem.*
» *Nicola de Majo idem.*
» *Daniele Sagliocca idem.*
» *Giuseppe Rotondi idem.*
» *Erberto Frieri idem.*
» *Raffaele de Caro idem.*
» *Vito Giangrieco idem.*
» *Emilio Miletti idem.*
» *Vincenzo Ferro giudice conciliatore.*
» *Nicola Maria Frattasi idem.*
» *Vito Gesualdo idem.*
» *Alessandro Padiglione idem.*
» *Domenico de Marco idem.*
» *Pietro Paolo Falcone idem.*

D. Paolino d' Errico idem.
» *Giuseppe Melchionna idem.*
» *Giuseppe Longo idem.*
» *Andrea Facchini idem.*
» *Francesco Capozzi idem.*
» *Francesco Pecorelli cancelliere di circondario.*
» *Pellegrino Bellabona idem.*
» *Francesco d' Amora idem.*
» *Giacomo Francese idem.*
» *Raffaele Padovano idem.*
» *Salvadore Marini idem.*
» *Francesco Acquaroli idem.*
» *Francesco del Re idem.*
» *Clemente Festa idem.*
» *Raffaele Nisco idem.*
» *Giuseppe Dente idem.*
» *Salvadore Padovano cancelliere sostituto di circondario.*
» *Stefano Acquaroli idem.*
» *Nunziante Cerchione idem.*
» *Raffaele Jandolo idem.*
» *Gaetano Guacci idem.*
» *Giosuè de Rosa idem.*
» *Donato Renzulli cancelliere comunale.*
» *Antonio de Fabrizio idem.*
» *Amato Covino idem.*
» *Emmanuele Cioffi usciere di circondario.*
» *Saverio Santamaria.*
» *Saverio Avallone.*
» *Giuseppe Feoli.*
» *Raffaele Verrusio.*
» *Salvadore de Simone.*
» *Giuseppe Supino.*
» *Andrea Laudati.*
» *Francesco Saverio Canonico.*

D. Domenico Lanzetta.
» *Pasquale Gemelli.*
» *Domenico Gallo.*
» *Luigi d' Oria.*
» *Michele Salemme.*
» *Cesare Plantulli.*
» *Nicola Ceare.*
» *Nicola Cassese.*
» *Francesco Cieri.*
» *Francesco Rubini.*
» *Emmanuele Capozzi.*
» *Raffaele Croce.*
» *Leopoldo Ricciardelli.*
» *Domenico Benevento.*
» *Achille Abramo.*
» *Nicola Ciani.*
» *Giovanni Florio.*
» *Nicola Albanese.*
» *Nicola Aucelletti.*
» *Giovanni Piccolo*
» *Filippo Cusani.*
» *Antonio Sbordone.*
» *Michele la Mola.*
» *Gaetano Bellabona.*

PROVINCIA DI MOLISE

D. Cesare Petitti segretario della procura generale del Re per 25 copie.

PROVINCIA DEL 2.° ABRUZZO ULTERIORE

D. Santo Roberti procuratore del Re.
» *Raffaele Gualtieri impiegato nella cancelleria della gran Corte criminale* per 6 copie.

PROVINCIA DI ABRUZZO CITERIORE

D. Scipione Jocca procurator generale del Re.
» *Luigi d'Agostino cancelliere della gran Corte criminale.*
» *Luigi de Cesare cancelliere sostituto della medesima.*
» *Comezio de Horatiis avvocato.*
» *Donato Cocco idem.*
» *Giuseppe de Sanctis idem.*
» *Felice Moccia giudice di circondario.*
» *Errico Muzii funzionante da cancelliere d'Istruzione.*
» *Cesare Marchesani conciliatore.*
» *Giovanni Bianchini cancelliere di circondario.*
» *Giovan Leonardo Ferrara idem.*
» *Pompeo Ciccarone legale.*
» *Aniceto Marchesani idem.*
» *Benedetto de Lellis.*
» *Serafino di Gissi.*
» *Giuseppantonio Rulli* per 2 copie.

PROVINCIA DI CAPITANATA

D. Giuseppe Sabatini procurator generale del Re.
» *Luigi Cioffi cancelliere d'Istruzione.*

PROVINCIA DI BASILICATA

D. Scipione Sarlo procurator generale del Re.
» *Martinangelo Petrillo giudice della gran Corte criminale.*
» *Giovanni Mancinelli idem.*
» *Nicola Sgambati cancelliere della gran Corte* per 2 copie.

D. Giovan Vincenzo Musitelli sostituto idem.
» *Giovan Battista Martorano vice segretario della procura generale.*
» *Domenicantonio Maffei giudice di circondario.*
» *Giustiniano Marotta idem.*
» *Michelangelo Marotta idem.*
» *Ferdinando Corradini idem.*
» *Vincenzo Caricchio idem.*
» *Nicola Continanza idem.*
» *Giovanni Sinisgalli idem.*
» *Giuseppe Florio idem.*
» *Raffaele d' Agostino idem.*
» *Raffaele Guida idem.*
» *Giovan Battista de Pietro idem.*
» *Felice Corrado idem.*
» *Giuseppe Lipari idem.*
» *Giulio Arcuri idem.*
» *Nicola Golisciani idem.*
» *Giuseppe Ferrante idem.*
» *Tommaso Capobianco idem.*
» *Benedetto Fischetti idem.*
» *Vincenzo d' Errigo avvocato.*
» *Pasquale Amodio idem.*
» *Giovanni Rubilotta idem.*
» *Nicola de Rosa patrocinatore.*
» *Raffaele Santaniello idem.*
» *Antonio Atella idem.*
» *Luigi de Ciancia idem.*
» *Francesco Paolo Ambrosini idem.*
» *Nicola Oppido idem.*
» *Pietro Rosano idem.*
» *Nicola Bellinfante idem.*
» *Nicola Dati idem.*
» *Saverio Saoli idem.*
» *Annibale Olita idem.*

D. *Francesco Nicola Bonanti idem.*
» *Egidio Saoli idem.*
» *Vincenzo Lombardi idem.*
» *Giovan Battista Tricario idem.*
» *Filippo Maria Restaino idem.*
» *Mario Pucciani idem.*
» *Giuseppe Falcone idem.*
» *Giovannantonio de Nardis idem.*
» *Nicola Alianelli idem* per 6 copie.
» *Vincenzo Bocchicchio legale.*
» *Giuseppe del Monte idem.*
» *Francescantonio Vitale idem.*
» *Pietro Calbi idem.*
» *Antonio Grassani idem.*
» *Gerardo Rienzi supplente di circondario.*
» *Diomede Carlucci idem.*
» *Diodato Mangieri idem.*
» *Biagio de Chiara idem.*
» *Filippo Formica idem.*
» *Giovanni Poerio idem.*
» *Francesco Paolo Matera idem.*
» *Baldassarre Pericolo idem.*
» *Raffaele Roselli cancelliere di circondario.*
» *Giuseppe Pastore idem.*
» *Giuseppe Colucci idem.*
» *Bruno Amorando idem.*
» *Domenico Petroccelli idem.*
» *Giuseppantonio Mastropietro sostituto di circondario.*
» *Nicola Melfi idem.*
» *Vitantonio Giocoli idem.*
» *Luigi Caputi commesso.*
» *Elia Scarpetta usciere.*
» *Lorenzo Monti.*
» *Nicola Favale.*

D. Santo Montesano.
» *Ferdinando Rondinelli.*
» *Domenicantonio Schiavone.*
» *Nicola Maria Leo.*
» *Giuseppe Cancelliere.*
» *Michele Cerullo.*
» *Pasquale Catena.*
» *Saverio Orlandi.*
» *Giovanni Castronuovo.*
» *Francesco Racioppi.*
» *Martino Loveto.*
» *Girolamo Fuccillo.*
» *Giovanvincenzo Cupola.*
» *Stefano Laureano.*
» *Pietro Quaglietta.*
» *Angelo Maria Miele.*
» *Giovanni Micucci ricevitore.*
» *Vincenzo Giliberti.*
» *Giovanni Perrone.*
» *Carmine Ottajano.*
» *Giuseppe Giannone.*
» *Giuseppe Nicola Rocelli.*
» *Giuseppe Michele Fulvella.*
» *Basilio Montino.*
» *Michele Cerone.*
» *Paolino Biondi.*

PROVINCIA DI CALABRIA CITERIORE

D. Alessandro Cavalcante.

PROVINCIA DELLA I.ª CALABRIA ULTERIORE

D. Luigi Belsani giudice del tribunale civile.
» *Domenico Pisconieri funzionante da cancelliere d' Istruzione.*
» *Gaetano Losabiano giudice di circondario.*
» *Giuseppe Infusini cancelliere di circondario.*
» *Isidoro Macedonio supplente di circondario.*
» *Michele Rizzuto.*

PROVINCIA DELLA 2.ª CALABRIA ULTERIORE

D. Saverio Schiffini presidente della gran Corte criminale per 2 copie.
» *Ippazio Gianfreda segretario della procura generale.*
» *Ignazio la Russa avvocato.*
» *Luigi Fiore idem.*
» *Gaspare Scalfaro idem.*
» *Nicola Catanzaro idem.*
» *Michele Paparossi idem.*
» *Francesco Folino patrocinatore.*
» *Tommaso Costa idem.*
» *Luigi Padula idem.*
» *Giuseppe Salerni idem.*
» *Giacinto Arcuri idem.*
» *Ambrogio Apollaro idem.*
» *Costantino d' Urso idem.*
» *Antonio Rossi idem.*
» *Gaetano Menechini idem.*
» *Francesco Cavatore idem.*
» *Nicola Grimaldi idem.*
» *Girolamo Vollaro idem.*
» *Tommaso Barberio idem.*
» *Cesare Salerni idem.*

D. Agostino Codispoti idem.
» *Gioacchino Casaburi idem.*
» *Ignazio Colao idem.*
» *Vitaliano Stiriti idem.*
» *Nicola Tocco idem.*
» *Rosario Corabi idem.*
» *Giovanni Marincola idem.*
» *Nicola Parisio idem.*
» *Gabriele di Napoli idem.*
» *Vincenzo Grassi cancelliere di circondario.*

PROVINCIA DI TERRA DI BARI

D. Ettore Immirzi patrocinatore.

PROVINCIA DI TERRA D'OTRANTO

D. Paolo Gallelli procurator generale del Re.
» *Sebastiano Apostolico presidente della gran Corte criminale.*
» *Domenico Brajone segretario della procura generale* per 20 copie.
» *Alessandro Paoletti vice segretario idem.*
» *Andrea Biasco patrocinatore* per 10 copie.
» *Luigi Colucci cancelliere d'Istruzione.*
» *Costantino Fiorese.*
» *Francesco Casalini.*
» *Emmanuele Quarto.*
» *Giovan Battista Robertone.*
» *Giuseppe Longo.*
» *Nicola Cito.*
» *Francesco Lupo.*
» *Vincenzo Guida.*
» *Gioacchino dell'Elmo.*
» *Vincenzo Distante.*

D. Ciro Bodini.
» *Pasquale Imbo.*

CATANIA

D. Salvadore Longo vice segretario della procura generale criminale, per 20 copie.
» *Giuseppe Battiati cancelliere della gran Corte criminale.*
» *Vito Benedetto Rapisardi impiegato nella cancelleria della gran Corte.*
» *Francesco Testai idem.*
» *Francesco Orgini segretario della procura generale criminale.*
» *Michele Puglisi impiegato idem.*
» *Giuseppe Costanzo Faragone idem.*
» *Carmine Albergo idem.*
» *Placido Schillaci avvocato.*
» *Camillo Ninfi idem.*
» *Domenico Mangusi forense.*
» *Andrea Fanzia usciere.*

TRAPANI

D. Pietro cav. Ullove procurator generale del Re presso la gran Corte criminale, per 2 copie.

(sarà continuato)

ERRORI				CORREZIONI
Vol. I. —	pag. 19	verso 10 —	20 Luglio 1815. —	22 Luglio 1815.
»	» 36	» 13 —	dal di in cui —	dal dì in cui
»	» 235	» 31 —	14 Luglio 1820. —	14 Luglio 1828.
»	» 249	» ultimo —	Vedi in fine §. III, art. 9. —	Vedi in fine §. IV, articolo 9.
»	» 334	» 24 —	14 Marzo 1837. —	14 Marzo 1836.
»	» 336	» 5 —	Si è omesso di cennare gli art. 197, 198 e 199.	
Vol. II. —	pag. 294	verso 36 —	11 Novembre —	11 Dicembre.
»	» 301	» 5 —	Costantino Jandolo —	Costantina Jandolo
»	» »	» 37 —	alteriori —	ulteriori
»	» 319	» 32 —	dal P. M. —	del P. M.
»	» 331	» 32 —	Nicola Papalco —	Nicola Papaleo
»	» 344	» 16 —	solamente —	solennemente
»	» 351	» 8 —	Abbigeato —	Abigeato.



